REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

Vigente

VOLUME DICIASSETTESIMO

CONTENENTE

QUINTE ADDIZIONI

OSSIA

AGGIUNTA DI SOVRANE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Emanate dal dì 12 Aprile 1849
a tutto il 30 Giugno 1852.

CON INDICE CRONOLOGICO

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NEL GRANDUCATO

FIRENZE
NELLA STAMPERIA GRANDUCALE
1852.

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

A

ACCOLLI COMUNITATIVI.

1. — Visti gli Articoli 251 e 379 del Regolamento Disciplinare del Corpo degl' Ingegneri: Visto il Motuproprio del dì 4 Luglio 1843. Visto il § 72 del Motuproprio del 9 Marzo 1848. Visto l' Articolo 84 del Regolamento Comunale del 20 Novembre 1849. Visto l' Articolo 21 del Nostro Decreto del 27 Dicembre 1849. Considerando come dopo l' instituzione dei Consigli di Prefettura, e le attribuzioni di contenzioso amministrativo date loro dalla Legge del 9. Marzo 1848., e dal Regolamento Comunale sopracitato, non è conveniente che il Prefetto solo pronunzi nelle contestazioni tra gli Accollatarii di Pubblici lavori e le Comunità contraenti; Considerando come sia conveniente che il Consiglio di Stato cui dal Nostro Decreto del primo Novembre 1849. è ammesso ricorrere dai Decreti della Corte dei Conti, e dal Regolamento Municipale sopraci-

tato in alcuni determinati casi dalle decisioni del Consiglio di Prefettura conosca pure dei ricorsi che possono esser fatti dalle risoluzioni emanate dalle Autorità Amministrative nelle vertenze tra gli Accollatarii e le pubbliche Amministrazioni. Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento dell' Interno, e sentito il Consiglio dei Nôstri Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 26. *Nov.* 1850. *in pr.*).

2. — Nei casi di qualunque contestazione tra un Accollatario di pubblici lavori, ed una Comnnità per dependenza dei Lavori accollati e nei casi contemplati dagli Articoli 251., e 379. del Regolamento Disciplinare non dovrà più la risoluzione essere emanata dal solo Prefetto, ma dal Consiglio di Prefettura. (*Art.* 1.)

3. — Tanto contro queste risoluzioni, che da quelle emesse dal Consiglio d' Arte sostituito al Consiglio degl' Ingegneri nelle contestazioni tra un Accollatario e l' Amministrazione Regia o Provinciale per dipendenza di Lavori accollati, e nei casi contemplati nei sopracitati Articoli 251., e 379., sarà ammesso il Ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dopo la notificazione della Decisione primitiva. (*Art.* 2.)

4. — Le Risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, e rimane annullato il diritto di ricorso al Principe espresso nei sopracitati paragrafi del Regolamento Disciplinare (*Art.* 3.)

5. — In qualunque contestazione che insorger potesse per Accolli pendenti, o non liquidati, dovrà essere giudicato colle norme prescritte dal presente Decreto. (*Art.* 4.)

ACCOMPAGNATURA DEI DETENUTI. — *Istruzioni relative.*

1. — Eccetto il caso di costatata impotenza, quello in cui imperiose circostanze consiglino a prescegliere un mezzo di trasporto artificiale, e l' altro infine in cui l' individuo da accompagnarsi preferisca di valersi a proprie spese di que-

st' ultimo mezzo, dovranno sempre eseguirsi a piedi le seguenti accompagnature dei detenuti maschi; I. Quelle dei forestieri che debbono allontanarsi dal Granducato per Sentenza dei Tribunali, o per ordine del Potere Governativo; II. Quelle dei detenuti d'ogni classe, dalle Stazioni delle vie ferrate alle prossime Carceri Pretoriali, del pari che ad ogni altro Stabilimento carcerario nel quale peraltro debbano rimanere in semplice custodia; e viceversa; III. Quelle dei condannati tanto dai Tribunali, che dal Potere governativo alla pena del carcere, espiabile stante la sua breve durata nelle Carceri pretoriali; IV. Quelle dei condannati all'Ergastolo a vita. (*II. dei* 30 *Settembre* 1851 *Art.* 1.)

2. — Sarà tenuto lo stesso sistema per l'accompagnatura di quelli che nei casi permessi dalla Legge vengono arrestati dalla R. Gendarmeria per tradursi alle Carceri, od innanzi all'Autorità competente. (*Art.* 2.)

3. — Le accompagnature delle donne detenute si faranno sempre in vettura: adoprando ove sia possibile carrozze o bagattelli coperti. Si eccettuano da questa disposizione le donne da sfrattarsi dal Granducato per ordine del Potere governativo, le quali dovranno esser trattate alla pari dei maschi che si trovano in questo medesimo caso. (*Art.* 3.)

4. — Si faranno nel modo stesso cioè in vettura le accompagnature di tutti gli altri detenuti maschi non contemplati nell'articolo primo. Potranno peraltro anche questi ultimi detenuti essere accompagnati a piedi, quando il tragitto per recarsi al luogo cui sono diretti, possa compirsi nel corso di una sola notte, e non ostino altre ragioni di servizio a questo modo di accompagnatura. (*Art.* 4.)

5. — Quando si faccia luogo all'accompagnatura con mezzi di trasporto artificiali unicamente per l'impotenza del detenuto a viaggiare a piedi, potranno adoprarsi anche legni scoperti, semprechè siano di minore spesa, e non resti lesa la privativa di qualche Accollatario di Vetture. (*Art.* 5.)

6. — La Forza pubblica incaricata dell' accompagnatura resterà sempre dentro la Vettura alla custodia dei Detenuti (*Art.* 6.)

7. — La Forza medesima nell'interno dei Paesi e delle Città, dovrà passare sia a piedi sia in vettura, per le strade più remote, e segnatamente per quelle delle Mura ove sia possibile. (*Art.* 7.)

8. — Quanto a Firenze per gli imputati che trovansi custoditi nel Carcere delle Murate e che debbono essere tradotti alle pubbliche Udienze della Corte Regia e del Tribunale di prima Istanza dovrà tenersi il seguente Stradale: via S. Verdiana; Lungo le Mura fino alla Zecca vecchia; via delle Torricelle e Lungarno per accedere respettivamente o al Vicolo della parte postica del Palazzo detto *dei Giudici*, quanto ai Dibattimenti della Corte Regia; e per via Saponai e via della Ninna, agli Uffizj corti, quanto ai Dibattimenti del Tribunale di prima Istanza. E per gli imputati custoditi nelle Carceri Pretoriali dette *del Bargello* e che debbono accedere al Tribunale di prima Istanza, si terrà la strada che costeggia le Carceri dei debitori civili, proseguendo per la Piazza S. Firenze, la via della Ninna, e gli Uffizj. Resta ciò nonostante in facoltà del Ministero Pubblico dal quale emana l'ordine d'accompagnatura di determinare, ove in qualchè caso lo creda necessario, altro diverso stradale. (*Art.* 8.)

9. — Quando si tratti di accompagnatura agli Stabilimenti Centrali di pena o di correzione, la Forza pubblica tradurrà direttamente i Detenuti al respettivo Stabilimento senza bisogno di presentarli prima ai Tribunali locali; e consegnerà immediatamente i detenuti stessi e le lettere d'invio, quando ne abbia, alla Direzione. (*Art.* 9.)

10. — Le vetture sì per prendere che per depositare i Detenuti si faranno introdurre nell'interno del Cortile dei respettivi Pretorj ove la località lo comporti; rispetto alle Carceri del Bargello di Firenze, l'ingresso si farà per la porta di via

dell' Acqua; e rispetto allo Stabilimento delle Murate per quella di via S. Verdiana. (*Art.* 10.)

11. — Potranno chiudersi nelle Vetture due o tre Detenuti per volta, colla respettiva Forza d' accompagnatura: essendo a ritenersi che, praticate le cautele opportune, tre Guardie possano bastare per la custodia di due detenuti, ed anche sole due Guardie pei detenuti di minore importanza. Non è impedito per questo l' aumento dell' indicato numero di Guardie quando sia giudicato necessario o dai Ministri che chiedono l' accompagnatura, o dal Comando della Forza che deve eseguirla, e nella quale rimane intiera la responsabilità dell' operazione. (*Art.* 11.)

12. — Nei luoghi ove non esistano Accolli di vetture ordinarie o di cellulari, si procurerà di fare al più possibile economia nei prezzi delle vetture, sia promuovendo la concorrenza dei varj Vettori, sia profittando quando si possa di vetture di ritorno. (*Art.* 12.)

13. — Onde servire del pari all' economia, si cercherà di fissare i trasporti direttamente da luogo a luogo, o almeno dal luogo di partenza ad uno centrale di passaggio e di muovimento di vetture. (*Art.* 13.)

14. — Dovrà profittarsi delle vie ferrate negli Stradali ove esistono di già, e dove saranno in seguito stabilite, tanto per uso degli Stabilimenti Carcerarj che si trovano sugli Stradali predetti, quanto di quelli che per la loro posizione di fronte al luogo di destinazione dell' accompagnato, possono trovare un risparmio di spesa nel profittarne anco parzialmente. (*Art.* 14.)

15. — A quest' effetto sono fin d' ora attivati appositi Vagoni cellulari pel trasporto dei Detenuti sulle vie ferrate Leopolda, Lucchese, e Centrale toscana. La Soprintendenza Generale delli Stabilimenti Carcerarj ad ogni cambiare d' orario darà avviso a tutte le Autorità che possono avervi interesse delle ore di passaggio dei detti Vagoni. Quanto alla via Lucchese il Vagone cellulare restando permanentemente alla Sta-

zione di Pisa, i Ministri cui occorra farne richiesta pel trasporto dei Detenuti, dovranno volta per volta dirigersi agli impiegati della respettiva Stazione per richiedere il detto Vagone col mezzo del Telegrafo elettrico, o un Convojo per l'altro. (*Art.* 15.)

16. — I Ministri che ordinano le accompagnature sulle vie ferrate premuniranno la Forza accompagnatrice di tanti Buoni quante saranno le Linee delle dette Strade appartenenti a diverse Amministrazioni. In questi Buoni da staccarsi da una Matrice nella quale soltanto dovranno figurare i Nomi dei detenuti da accompagnarsi verrà notato il numero dei medesimi Detenuti, e dei Gendarmi di scorta; pel ritorno dei quali sono assegnati i posti di ultima Classe, come sarà detto più sotto. I medesimi Buoni saranno poi rimessi mese per mese pel pagamento dalle respettive Amministrazioni al R. Uffizio del Fisco. Le Autorità che hanno ordinato l'accompagnatura, dovranno in ogni mese rimettere al R. Fisco una nota indicativa il nome, e la destinazione degli individui fatti accompagnare con questo mezzo. (*Art.* 16.)

17. — Nei casi nei quali le accompagnature dalle Stazioni delle vie ferrate alle Carceri restino a farsi in Vettura, si profitterà, ove ne siano stabiliti gli Accolli, delle Vetture cellulari che a tale oggetto vi si troveranno ad attendere; o in difetto di queste, di Vetture chiuse; nel quale secondo caso il Capo della Forza accompagnatrice rimetterà per l'opportuno rimborso al R. Fisco la Nota della spesa incontrata per questo titolo. (*Art.* 17.)

18. — Sulle vie ferrate, e colle Vetture cellulari sulle vie Regie e Provinciali, le accompagnature si eseguiranno sempre direttamente; ed i Reali Gendarmi avranno diritto al ritorno quanto alle vie ferrate in posti di ultima Classe pei quali saranno muniti dei relativi Buoni, e quanto alle Vetture cellulari col mezzo delle medesime. (*Art.* 18.)

19. — Quando del ritorno di dette Vetture cellulari potesse profittarsi per far condurre altri detenuti al luogo d'onde

esse mossero, gli stessi Gendarmi dovranno incaricarsi della relativa scorta. Potrà tenersi un egual sistema anco per le vie ferrate, quando vi si presti il tempo della partenza del Convojo di ritorno; nel qual caso però dovrà l'Autorità che ordina l'accompagnatura ritirare dalle mani dei Gendarmi i Buoni per i vagoni di terza Classe di cui erano stati muniti pel ritorno, e indicare nei nuovi Buoni d'accompagnatura, da rilasciarsi all'Amministrazione, l'avvenuto ritiro dei primi. (*Art.* 19.)

20. — Sulle altre vie Regie o Provinciali dove non sia organizzato il servizio delle Vetture cellulari, faranno le accompagnature di Picchetto in Picchetto, meno casi eccezionali e di necessità incontrastabile da dichiararsi dai Ministri che ordinano l'accompagnatura; e faranno ritorno alla loro residenza senza avere diritto perciò a vettura. (*Art.* 20.)

21. — Quanto alle accompagnature delle donne si osserveranno le regole seguenti: I. Le donne detenute dovranno essere accompagnate anche ai pubblici Dibattimenti criminali da una donna provetta e di fiducia del Direttore dello Stabilimento colla quale si fisserà caso per caso la relativa mercede nei limiti della maggiore economia a seconda delle distanze da percorrersi, e delle particolari circostanze. II. Per le detenute di Lucca che debbono essere trasportate altrove o assistere a qualche Dibattimento nella stessa Città, questo servizio sarà disimpegnato da una di qnelle Suore di Carità. III. Quando questo modo di vigilanza possa reputarsi bastante, si farà di meno anche della Forza di Gendarmeria; ma quando si tratti di condannate alla pena dell'Ergastolo, o di sottoposte a procedure ordinarie di competenza della Corte Regia, non potrà prescindersi, oltre la donna di fiducia, dall'accompagnatura almeno di un Gendarme. IV. Quando non si faccia luogo all'accompagnatura della Gendarmeria, la detenuta colla donna di fiducia anzichè nel Vagone cellulare sarà sulle Vie ferrate trasportata nei Vagoni ordinarj di terza Classe; e fuori delle Vie ferrate, anche dove sia attivato il servizio delle vetture

cellulari, in legni ordinarj anche scoperti. V. Si farà a meno della donna di fiducia e si praticherà il modo ordinario di scorta nelle accompagnature delle donne che devono essere allontanate dal Granducato per ordine governativo, se altrimenti non disponga per giusti motivi l'Autorità da cui procede l'ordine stesso. (*Art.* 21.)

22. — Lo stesso sistema di fare l'accompagnatura con un solo Gendarme si praticherà anco quanto ai ragazzi sotto i 14 anni. (*Art.* 22.)

23. — In caso di accompagnature di Carcerati per conto di Autorità politiche, queste ne richiederanno la esecuzione al Ministro incaricato della direzione delle Carceri d'onde avviene il traslocamento, lasciando ad esso la cura e responsabilità dell'osservanza delle discipline vigenti in proposito; ben inteso peraltro che le dette Autorità Governative suggeriscano quelle più speciali cautele che in alcuni casi reputino necessarie, e prevengano dell'invio del detenuto l'Autorità cui è diretto. (*Art.* 23.)

24. — Le Autorità ordinarie cui spetti dare esecuzione alle condanne della pena della Casa di Forza e del Carcere penitenziario per gli uomini che siano già detenuti, provvisoriamente e fino a nuove disposizioni si rivolgeranno direttamente e volta per volta al Soprintendente Generale delli Stabilimenti Carcerarj richiedendolo dell'invio del condannato al suo destino, ai termini delle Ordinanze Ministerlali de' 21 Novembre 1850, e 10 Luglio 1851. — Non s'intende perciò tolta all'Autorità cui spetta l'esecuzione della Sentenza, la facoltà di tenere un diverso sistema quando in qualche caso lo credesse necessario. (*Art.* 24.)

25. — Tanto nel caso contemplato nel precedente articolo, quando in qualunque altro caso di muovimento o passaggi di condannati da Stabilimenti a Stabilimenti o altro locale pendente la espiazione della pena, il Soprintendente Generale darà volta per volta analogo avviso all'Autorità esecutrice

della Sentenza, notando anche la causa che ha motivato il traslocamento. (*Art.* 25.)

26. — Ogni qualvolta venga ordinata l'accompagnatura di qualche individuo sia agli Stabilimenti Centrali, sia ad altre Carceri pretoriali, le Autorità che ne hanno ordinato l'invio dovranno sempre munire la persona responsabile dell'accompagnatura di una officiale pel Ministro Direttore dello Stabilimento Carcerario, sulla quale sia anche esternamente notato il nome dei Detenuti, e il titolo della loro detenzione agli effetti del loro trattamento nelle Carceri intermedie in cui dovessero esser trattenuti. Se trattasi di accompagnatura di un arrestato che non sia stato ancora depositato in uno Stabilimento Carcerario, la Forza accompagnatrice dovrà esser munita per l'effetto che sopra dell'ordine relativo rilasciato dall'Autorità competente quando non si tratti di arresto in *flagranti*, nei quali casi dovrà farsi dal Capo della Forza che ha eseguito l'arresto la solita dichiarazione del deposito al Custode delle Carceri. (*Art.* 26.)

27. — Quando trattisi di Condannati che debbano scontare la pena negli Stabilimenti Penitenziari, dovranno i Ministri incaricati dell'esecuzione delle Sentenze trasmettere sempre preventivamente all'arrivo dei detenuti ai Direttori dei respettivi Stabilimenti (direttamente nei casi in cui se ne faccia l'invio senza l'intermediario della Soprintendenza Generale, e per l'organo di questa ultima negli altri casi in cui sia luogo a dirigersi alla medesima come è stato detto di sopra) l'Estratto della Sentenza di condanna colla notizia del preciso giorno da cui dovrà valutarsi la respettiva Reclusione, e di quello della liberazione. (*Art.* 27.)

28. — Mi affretto a comunicare alla S. V. Illma. per di lei regola, e per l'adempimento opportuno in ciò che possa riguardarla, un Dispaccio del R. Ministero di Giustizia e Grazia de' 12 Novembre andante del tenore seguente: I Detenuti che in ordine alla Circolare de' 30 Settembre decorso sono accom-

pagnati in Vettura si riducono a *tre* categorie; 1.ª di quelli di cui sia *costatata l'impotenza*; 2.ª di quelli pei quali la vettura sia consigliata da *imperiose circostanze*; e 3.ª finalmente di quelli pei quali indipendentemente dalle sopraccennate circostanze l'accompagnamento in Vettura è determinato in ragione del *sesso*, o del *titolo dell'accompagnatura*, o della *detenzione*. Ora è necessario che l'Autorità dalla quale muove l'ordine d'accompagnamento in Vettura rediga quest'ordine, il quale poi deve passarsi al Tassatore fiscale, in modo da poter farne subietto di opportuno sindacato, e conoscere se nei casi respettivi questo genere di accompagnatura resti dalla Circolare autorizzato. A tale effetto, mentre quanto ai detenuti della prima Categoria basterà seguitare nel sistema, altronde voluto dagli ordini vigenti, di munire l'ordine relativo del Certificato medico, quanto a quelle della 2.ª l'Autorità si darà cura di specificare sommariamente nell'ordine i motivi per cui si è creduta autorizzata ad ordinare la Vettura, e quanto ai detenuti della terza indicherà nell'ordine stesso quello special titolo che ai termini dell'Art. 3 e 4 della Circolare predetta ha determinato l'accompagnatura in Vettura ecc. In questa circostanza stimo pure utile di trasmetterle unito alla presente un Sommario che questa Generale Soprintendenza ha redatto per la più chiara intelligenza e pratica esecuzione delle superiori disposizioni relative alle accompagnature dei detenuti, e comprese nei Dispacci Ministeriali de' 26 Agosto, 30 Settembre decorsi, e 12 Novembre corrente. (*Circ. dei* 17 *Nov.* 1851.)

DETENUTI DA INVIARSI A PIEDI

Maschi	*Femmine*
1. Sfrattati dal Granducato tanto dal Potere Ordinario che da quello Governativo. — Art. 1 § 1 della Circolare della	1. Sfrattate dal Granducato per conto del Potere

Soprintendenza Generale de' 4 Ottobre 1851. — Governativo. — Art. 3. id.

2 Detenuti di ogni classe in semplice custodia dalle Stazioni delle Vie ferrate alle Carceri, e viceversa. — Art. 1. § II. id.

3. Condannati dai Tribunali tanto Ordinarj che Governativi alla pena della Carcere espiabile nelle Prigioni Pretoriali. — Art. 1. §. III. id.

4. Condannati all' Ergastolo a vita. — Art. 1. §. IV. id.

5. Arrestati dalla Gendarmeria per tradursi alle Carceri, o innanzi alla Autorità competente. — Art. 2. id.

6. Detenuti di qualunque specie, quando il tragitto per recarsi al luogo cui sono diretti possa compirsi nel corso di una sola notte, e non ostino altre ragioni di servizio a questo modo di accompagnatura. — Art. 4. id.

DETENUTI DA INVIARSI IN VETTURA

Maschi

7. Detenuti tutti, pei quali sia constatata la impotenza a viaggiare a piedi. — Art. 1. id.

8. Detenuti a riguardo dei quali la scelta di un mezzo di trasporto sia consigliata da imperiose circostanze. — Art. 1. id.

9. Detenuti che preferiscano di valersi a *proprie spese* di Vettura. — Art. 1. id.

10. Condannati dal Potere Ordinario e Governativo al *Carcere Penitenziario*, e Con-

Femmine

2. Tutte indistintamente le Detenute e Condannate, tranne quelle di che al N. 1. sia nei trasporti da luogo a luogo, sia dalle Stazioni delle Vie ferrate alle Car-

dannati dal Potere Ordinario alla *Casa di detenzione*, alla *Casa di Forza*, e all'*Ergastolo temporario*, durante l'intero trasporto, non escluso quello dalle Stazioni delle Vie ferrate alle Carceri o viceversa. — Art. 4. e 17. id.

11. Detenuti in Custodia tanto per conto del Potere Ordinario che Governativo che sia necessario di tradurre di giorno da luogo a luogo, eccettuato il tragitto dalle Stazioni delle Vie ferrate alle Carceri; e viceversa. — Art. 4. e 1. §. II. id.

12. Prevenuti che devono assistere ai Dibattimenti Criminali alle RR. Corti o ai Tribunali di prima Istanza, dalle Carceri ai Tribunali suddetti, e viceversa. — Art. 4. id.

ceri e viceversa, sia ai Dibattimenti Criminali. — Art. 3. e 21. id.

NORME GENERALI

SULLA SCELTA DEI MEZZI DI TRASPORTO, E SUL MODO DI ESEGUIRLO

Maschi

13. Nelli stradali ove esistono, si profitterà delle Vie ferrate tanto dalli Stabilimenti Carcerarj posti in luoghi lungo lo stradale, quanto da quelli viciniori, valendosi dei vagoni cellulari. — Art. 14. id.

14. Quanto alla Via ferrata Lucchese dovrà praticarsi il sistema speciale tracciato dall'Art. 15. id.

15. Chi ordina le accompagnature sulle Vie ferrate deve premunire la Forza di tanti

Femmine

3. Sono applicabili le regole relative ai maschi di N. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. del presente Sommario.

Buoni quante sono le Linee da percorrersi appartenenti a diverse Amministrazioni. — Art. 16. id.

16. Il modo di redazione di questi Buoni, pei quali sono rimesse apposite module a registro in stampa, è tracciato dall' Art. 16. id.

17. L' Autorità che ordina l' accompagnatura rimetterà ogni mese al R. Fisco la Nota delle accompagnature fatte eseguire con questo mezzo. — Art. 16. id.

18. Rispetto ai Detenuti in Custodia dovranno in queste Note indicarsi i nomi dei Detenuti fatti accompagnare, la destinazione dei medesimi, il Tribunale che istruisce il Processo, il titolo del delitto, e il numero del Buono servito all'accompagnatura desunto dalla matrice del relativo Registro, per facilitare al R. Fisco la cognizione del Tribunale cui deve dar comunicazione della spesa relativa – Circolare del R. Ministero di Giustizia e Grazia de' 25 Agosto 1851., e Risoluzione del Ministero medesimo de' 18. Ottobre successivo. –

19. Per le altre Vie Regie o Provinciali dove esistano Accolli speciali di Vetture, è obbligatorio di valersi di questo modo di trasporto. — Art. 5. 12. della Circolare della Soprintendenza Generale de'4 Ott. 1851.

20. Quando non esistano detti Accolli, devono procurarsi mezzi di trasporto a buon prezzo, profittando quando si possa, di Vetture di ritorno. — Art. 12. id.

4. Quanto alla regola di N. 13. si eccettua il caso in cui si faccia luogo all'Accompagnatura di Detenute senza intervento della Gendarmeria, e con la sola donna di scorta; nel quale, sulle Vie ferrate si profitterà dei Vagoni Ordinarj di 3.ª Classe anzichè di quello Cellulare. — Art. 21. § IV. id.

5. In simili casi, e fuori delle Vie ferrate, anche dove sia attivato il servizio delle Vetture Cellulari, si profitterà di legni ordinarj, anche scoperti. — Art. 21. §. IV.

21. In tali casi quando siavi economia, si procurerà di fissare i trasporti direttamente da luogo a luogo, o almeno dal luogo di partenza ad uno centrale di passaggio di Vetture. — Art. 13. id.
22. Generalmente le Vetture da adoprarsi, ove non esistono Cellulari, dovranno essere Bagattelli coperti o Carrozze — Art. 3. 4. 5. id.
23. Possono adoperarsi però anche legni scoperti nei soli casi di accompagnatura di Detenuti cui si procuri un mezzo di trasporto unicamente per impotenza a viaggiare a piedi, e sempre dove ciò non porti lesione alla privativa di qualche Accollatario di Vetture. — Art. 5. id.
24. Sulle Strade ferrate e colle Vetture Cellulari le accompagnature si eseguiscono sempre direttamente. — Art. 18. id.
25. Sulle altre vie regie e provinciali ove non sia organizzato il Servizio di Vetture Cellulari, i Gendarmi faranno le accompagnature di Picchetto in Picchetto, meno casi eccezionali, ancorchè le vetture siano fissate direttamente da luogo a luogo. — Art. 20. id.
26. Il trasporto dei Detenuti dalle Stazioni delle Vie ferrate alle Carceri e viceversa, nei casi in cui debba operarsi (come al N.° 10) si farà colle Vetture Cellulari, e in difetto con Vetture chiuse. — In questo secondo caso, i Capiposti della Forza si fanno rimborsare della spesa direttamente dal Fisco, e non altrimenti

dai Custodi delle Carceri. — Art. 4. e 17. id.

27. Se le accompagnature riguardino Carcerati per conto delle Autorità Politiche, queste ne richiederanno la esecuzione al Ministro incaricato della Direzione delle Carceri nel modo indicato dall'Art. 23. id.

28. Le Autorità per di cui conto avviene l'invio dei Detenuti, muniranno sempre la Persona responsabile dell' accompagnatura di una Officiale pel Ministro Direttore delle Carceri cui sono diretti, nella quale sarà anche esternamente notato il nome dei Detenuti e il titolo della loro detenzione. — Art. 26. id.

29. Se trattisi di sfrattato dal Granducato, oltre le dette indicazioni, si noterà all'esterno della detta Lettera, o in ogni caso nel Foglio di Via rilasciato ai Gendarmi, la circostanza dello sfratto dal Granducato per regola dei Direttori delle Carceri intermedie.

30. Nei casi contemplati al n. 7. del presente Sommario, cioè di detenuti *impotenti* a viaggiare a piedi, i Ministri che ordinano la Vettura per questo motivo dovranno unire ai *Buoni* delle Vie ferrate, o respettivamente all' *Ordine* della Vettura per le vie regie o provinciali, il Certificato del Medico — Dispaccio del Ministero di Giustizia e Grazia de' 12 Novembre 1851.

31. Nei casi contemplati al n. 8. dello stesso Sommario cioè di Detenuti pei quali sia

consigliata la Vettura da *imperiose circostanze*, dovranno i detti Ministri a *tergo del Buono* per le vie ferrate, o del respettivo *Ordine* per le altre strade, specificare sommariamente i motivi per cui si sono creduti autorizzati ad ordinare la Vettura. — id.

32. Nei casi comtemplati ai n. 10. e 11. dello stesso Sommario, cioè di detenuti da inviarsi in Vettura *per diritto*, a forma dei presenti ordini, dovrà nel detto *Buono* o *Ordine* respettivamente, indicarsi lo speciale titolo della detenzione, dal quale si argomenterà l'obbligo della traduzione in Vettura ai termini della Circolare normale. — id.

NORME GENERALI

SUL MODO DELLE ACCOMPAGNATURE NEI RAPPORTI DELLA SCORTA

Maschi

33. Meno casi speciali, tre Gendarmi possono bastare per la scorta di due detenuti, ed anche soli due Gendarmi per quelli di minor importanza quando i detti trasporti si facciano in Vettura. — Art. 11. della Circolare della Soprintendenza de'4 Ottobre 1851.
34. Per la scorta dei ragazzi sotto ai 14. anni serve un solo Gendarme. – Art. 22. id.
35. La Forza resta sempre dentro la Vettura alla custodia dei detenuti. — Art. 6. id.

Femmine

6. Le Detenute devono essere accompagnatetanto nei trasporti da luogo a luogo quanto ai pubblici dibattimenti da una donna di fiducia. — Art. 21. §. I. id.
7. Per Lucca questo

36. Nell' interno delle Città e dei Paesi si dovrà passare, sia a piedi, sia in Vettura per le Strade più remote, e segnatamente per quelle delle Mura ove sia possibile. — Art. 7. id.
37. Quanto a Firenze, l' itinerario e il modo di trasporto in Vettura è tracciato dagli Articoli 8. e 10. id.
38. Le Vetture sia per prendere che per depositare i Detenuti si faranno introdurre nel Cortile dei Pretorj ove si possa. — Art. 10. id.
39. I Detenuti tradotti agli Stabilimenti centrali di pena o di correzione devono dalla forza tradursi direttamente e immediatamente al respettivo Stabilimento consegnandoli alla Direzione. — Art. 9. id.
40. I Gendarmi avranno diritto al ritorno in Vettura solamente nei casi di accompagnatura di detenuti nelle Vie ferrate, o in Vetture cellulari. — I posti pei medesimi nel recesso sulle Vie ferrate sono di 3.ª Classe: quanto alle Vetture cellulari, tornano col mezzo delle medesime. — Art. 18. id.
41. Quando del ritorno delle dette Vetture cellulari possa profittarsi per far condurre altri detenuti al luogo onde esse mossero, li stessi Gendarmi dovranno incaricarsi della relativa scorta. — Questo sistema dovrà tenersi anco quanto alle vie ferrate ove vi si presti il tempo della partenza del convojo di ritorno.–Ar. 19. id.
42. In quest' ultimo caso dovrà esser cura servizio si fa da una delle Suore di Carità. — Art. 21. §. II. id.

8. Si fà a meno della donna di fiducia, tranne ordini speciali, quanto alle sfrattate dal Gran Ducato per ordine Governativo, le quali sono inviate con la sola forza di Gendarmeria — Art. 21. §. V. id.
9. Oltre la donna di fiducia, si ordinerà la scorta di un Gendarme almeno, solamente per le Condannate all'Ergastolo, e per le sottoposte a procedure di competenza della Corte Regia. - Art. 21. § III. id.
10. Per tutte le altre detenute basta la scorta della sola donna di fiducia, meno speciali circostanze.– Ar-

di chi ordina l'accompagnatura di ritirare dalle mani dei Gendarmi i Buoni pel ritorno, indicando nei nuovi Buoni d'accompagnatura l'avvenuto ritiro dei primi. — Art. 19. id.

ticolo 21. §. III. idem.

11. Sono applicabili pel rimanente le regole di N.° 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. determinate quanto agli Uomini, dal presente Sommario.

ACQUE — *Esazione delle imposte per i lavori idraulici nel Compartimento Lucchese.*

1. — Avvisando al modo di provvedere alla esazione delle Imposte relative alle spese di Lavori intorno alle acque che nel Compartimento Lucchese è stata fin qui affidata ad un R. Impiegato col titolo di Esattore maggiore, il cui ufficio è andato ora a cessare, dopochè in materia di esazione di pubbliche Imposte sono stati estesi a quel Compartimento medesimo i sistemi veglianti nel resto del Granducato; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso. (*Decr. dei 4. Febbraio* 1851. *in pr.*)

2. — La esazione delle Imposte relative alle spese di lavori intorno alle acque del Compartimento di Lucca fin qui disimpegnata dall'ufficio dell'Esattore maggiore, dovrà d'ora innanzi aver luogo a cura dei Camarlinghi Comunitativi nei modi e termini, ed agli effetti voluti dal Sovrano Motuproprio pubblicato in Toscana ne' 22 Maggio 1829 per le collette dell'Arno. (*Art.* 1.)

3. — La pubblicazione del Motuproprio suddetto si intenderà avvenuta nel Compartimento Lucchese mediante il deposito fattone nella Segreteria di quella Prefettura, ove sarà reso

ostensibile a comodo di chiunque vi abbia interesse per lo spazio di un mese a contare dal giorno infrascritto. (*Art.* 2.)

ACQUE E STRADE — *Riordinamento del Servizio nel Compartimento Lucchese.*

1. — La divisione in Sezioni del servizio delle Acque e Strade vegliata finora nel Territorio dell' antico Ducato di Lucca è soppressa (*Decr. dei* 7. *Gennajo* 1850 *Art.* 1.)

2. — È pur soppresso il posto di Consultore per le pubbliche Fabbriche. (*Art.* 2.)

3. — A contare dal primo Febbrajo prossimo entreranno in attività: L' Ingegnere in capo del Compartimento, con le attribuzioni determinate dall'Art. 1. dell' altro Nostro Decreto de' 27 Dicembre caduto, l' Ingegnere Idraulico in capo con le attribuzioni determinate dall' Art. 2 del Decreto medesimo, l' Ingegnere del Distretto di Lucca, e l' Ingegnere del Distretto di Viareggio, l' uno e l' altro con le attribuzioni determinate dall'Art. 10 del più volte rammentato Decreto. (*Art.* 3.)

4. — Le ingerenze già disimpegnate dagli Ingegneri Lucchesi della prima, seconda, terza e quinta Sezione verranno a quell' epoca repartite fra gl' Ingegneri in capo, e gli Ingegneri distrettuali. (*Art.* 4.)

5. — A questo effetto resta dichiarato che fra le Strade già mantenute a carico dello Stato di Lucca, debbono fino a nuove disposizioni riguardarsi per Regie quelle soltanto che sono descritte nel Prospetto annesso al presente Decreto. (*Art.* 5.)

6. — Resta dichiarato inoltre che il servizio di tutte le altre Strade, qualunque sia per essere la loro definitiva classazione, non meno che la direzione dei lavori interessanti gli Stabilimenti Balneari di Viareggio, e del Bagno a Corsena, sebbene fin qui eseguiti a spese Regie, dovranno assumersi immediatamente dagli Ingegneri dei Distretti di Lucca e di Viareggio. (*Ar.*6.)

7. — Resta dichiarato altresì che la spesa dei relativi lavori sia di mantenimento, sia di nuova costruzione sopra le

Strade comprese in questa seconda categorìa, di che nel precedente Art. 6, non che la spesa da commettersi a riguardo dei predetti Stabilimenti Balneari, potrà frattanto rimanere a carico del R. Erario, solamente però a tutto il corrente anno 1850, e che a datare dal successivo anno 1851 dovrà passare a carico sia del Compartimento, sia dei Consorzj Provinciali, sia delle singole Amministrazioni Comunali, a seconda delle Deliberazioni dei Consigli Comunali, e delle supreme Risoluzioni, che dovranno essere in proposito invocate pei competenti canali entro il corrente anno 1850. (*Art.* 7.)

8. — Resta dichiarato inoltre che il servizio del Serchio, quello dell' Ozzeri e del Rogio; quello della Foce di Viareggio e del Porto di Massaciuccoli, e quello altresì dei principali Fossi e Canali, che a giudizio dell' Ingegnere Idraulico in capo, da sottoporsi alla definitiva sanzione Sovrana, maggiormente interessano il sistema generale degli scoli del Territorio Compartimentale, dovrà essere direttamente ed immediatamente assunto dall' Ingegnere in capo sopra detto. (*Art.* 8.)

9. — Frattanto, e salva la provvisoria eccezione di che nell' appresso Articolo, il servizio degli altri Circondarj di Imposizione di Fiumi e Fossi, non assunto dall' Ingegnere Idraulico in capo, non che quello degli altri minori Corsi d' Acqua di pubblico interesse, ancorchè non sottoposti ad Imposizione, verrà, sotto la vigilanza e dependenza dello stesso Ingegnere Idraulico in capo, immediatamente affidato ai respettivi Ingegneri di Distretto ai quali compete a forma dell' Art. 10 del suddetto Nostro Decreto de' 27 Dicembre caduto. (*Art.* 9.)

10. — L' Ingegnere Giorgio Martinelli, e l' Ingegnere Antonio Pierotti continueranno provvisoriamente, e fino a nuove disposizioni, essi pure sotto la vigilanza e dipendenza dell' Ingegnere Idraulico in capo, nelle ingerenze che hanno fin qui disimpegnate, il primo come Ingegnere della quarta Sezione, ed il secondo come Ispettore dei Rii e Torrenti in monte, dei

dissodamenti dei terreni, e del taglio e piantazione dei Boschi (*Art.* 10.)

11. — Il Prefetto di Lucca e il predetto Ingegnere Idraulico in capo assumeranno i necessarj esami, ciascheduno in ciò che lo concerne, per determinare e proporre le disposizioni occorrenti al riordinamento del servizio della predetta quarta Sezione, tanto per la parte che si riferisce alla direzione dei Lavori, quanto per quella che riguarda l' Amministrazione del Canale irrigatorio, e dei Circondarj d' Imposizione dei Fiumi, Fossi e Canali, onde la prima parte, cioè la direzione dei Lavori, sia posta come quella di tutti gli altri Lavori, nelle ordinarie ingerenze dell' Ingegnere Idraulico in capo, e dell' Ingegnere del Distretto di Lucca; e l' altra parte, cioè le predette Amministrazioni, siano, come tutte le altre Amministrazioni locali di pubblico interesse, collocate sotto la superior direzione e vigilanza della Prefettura locale. (*Art.* 11.)

12. — Il Prefetto di Lucca sentito nei rapporti d' Arte l' Ingegnere Idraulico in capo, proporrà, se vi sia luogo, i provvedimenti occorrenti a porre le attribuzioni provvisoriamente conservate all' Ingegnere Pierotti in armonia colla vigente Legislazione del Granducato. (*Art.* 12.)

13. — In linea provvisoria, e fino a nuove disposizioni, tutti gli altri Impiegati inferiori, Assistenti ed Inservienti a paga fissa portati nei Ruoli attuali, vengono mantenuti nelle loro presenti ingerenze, da esercitarsi però sotto la dependenza del respettivo Ingegnere in capo, o Ingegnere distrettuale, dal quale dipende il ramo di servizio, a cui essi sono addetti. (*Art.* 13.)

14. Resta infine dichiarato che tutte le attribuzioni puramente amministrative del cessato Commissariato d' Acque e Strade vengono a forma degli Ordini veglianti a riconcentrarsi nel Prefetto, al di cui Uflzio dovranno in conseguenza essere aggregati con le loro presenti ingerenze, e fino a nuove

disposizioni, tutti gli Impiegati già addetti all' Ufizio di quel soppresso Commissariato. (*Art.* 14.)

15. — *Prospetto delle Strade dell' antico Ducato di Lucca, che vengono dichiarate regie.*

Strada postale da Cerasomma al confine del Compartimento Pisano, per Lucca al confine Estense di Porta pel Monte di Chiesa e Montramito.

Strada postale dal confine del Compartimento di Pistoja, per Lucca ai Bagni, sulla sinistra del Serchio.

Strada dalle Tagliate fra le porte Elisa e S. Donato.

Strada così detta Modenese che staccandosi da quella Regia del Bagno va a congiungersi sopra Tereglio nelle Alpi dal Monte-Rondinaja alla così detta Foce a Giogo, col tronco di Srada Modenese costruita fra quel Giogo e Fiumalbo.

Strada che diramandosi dalla predetta Strada Modenese, e passando sul Ponte a Calavorno dalla sinistra alla destra del Serchio prosegue verso la Dogana di Turrite-Cava.

Strade interne della Città di Lucca che vanno da Porta a Porta, e formano alla Posta dei Cavalli il punto di intersecazione delle principali Strade Regie postali che traversano il Compartimento, ritenuto il disposto dell' Articolo III. del R. Motuproprio del primo Novembre 1825.

Strada traversa di Marlia che diramandosi presso Borgonuovo dalla Strada Regia che viene da' Firenze per Pescia, la congiunge alla Strada Regia dei Bagni.

ACQUE E STRADE — *Riunione colla Direzione delle RR. Fabbriche.*

1. — A contare dal primo Gennajo 1850 il Dipartimento direttivo dei Lavori d' Acque e Strade del Granducato, dovendo ai termini del precedente Nostro Decreto de' 9 Decem-

bre 1849, riunire anco le ingerenze che erano proprie dello Scrittojo delle RR. Fabbriche, ora soppresso, assumerà il titolo di *Direzione Generale dei Lavori d' Acque e Strade, e delle Fabbriche Civili dello Stato.* (*Decr. dei* 27 *Dicembre* 1849 *Art.* 1.)

2. — I RR. Giardini sono riuniti al Patrimonio della Soprintendenza alle RR. Possessioni: ma spetterà al nuovo Dipartimento di Direzione dei Lavori d'Acque e Strade e Fabbriche la cura della conservazione dei Monumenti d' Arte, delle Fonti, e dei Condotti d' Acqua esistenti nei Giardini medesimi. (*Art.* 2.)

3. — Al detto Patrimonio della Soprintendenza alle Reali Possessioni saranno pure riuniti gli Stabili e Fondi descritti nella Nota contemporaneamente approvata, che hanno formato parte fin qui del Patrimonio del soppresso Scrittojo delle RR. Fabbriche, l' amministrazione delle qnali non potrebbe stare separata dalla Direzione dei Lavori, tntte le rimanenti rendite attive e aggravj dello Scrittojo suddetto, apparterranno d' ora innanzi per porzione alla summentovata Soprintendenza alle RR. Possessioni, e per porzione ad altri Dipartimenti, come viene con separate disposizioni stabilito. (*Art.* 4.)

5. — Capo del nuovo Dipartimento di Direzione dei Lavori d' Acque e Strade e delle Fabbriche dello Stato, sarà un Direttore Generale con le attribuzioni che saranno enunciate negli Articoli successivi del presente Decreto. (*Art.* 5.)

6. — Vi sarà pure un Consiglio d' Arte composto di un numero non minore di tre soggetti scelti da Noi fra i più distinti Architetti o Ingegneri Civili dello Stato. (*Art.* 6.)

7. — Saranno addetti al Dipartimento con immediata dipendenza dal Direttore Generale a forma dei Ruoli normali e transitorj che Ci riserbiamo di determinare gli Architetti più specialmente destinati alla cura delle Fabbriche Civili più ragguardevoli dello Stato. Gl' Ingegneri in Capo, ed altri preposti al servizio interessante le Acque e Strade e Fabbriche a carico dello Stato, nei diversi Compartimenti, e gl' Ingegneri distret-

tuali instituiti con altro Nostro Decreto di questo medesimo giorno. (*Art.* 7.)

8. — Rimane ugualmente addetto al Dipartimento il Commissario Regio per le Strade Ferrate. (*Art.* 8.)

9. — È a Noi riservata la nomina di tutti gl' Impiegati compresi nei *due* Articoli precedenti sulle proposizioni del Direttore Generale del Dipartimento, il quale tutte le volte che si tratta di ammissione di soggetti nuovi al servizio, deve prendere il parere meramente consultivo del Consiglio d' Arte. (*Art.* 9.)

10. — Il Consiglio d' Arte può essere presieduto dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici tutte le volte che lo giudichi opportuno. In mancanza del Ministro è ordinariamente presieduto dal Direttore Generale, ed in assenza, o impedimento di Esso dal Consigliere più anziano. (*Art.* 10.)

11. — Quando il Ministro dei Lavori Pubblici presieda il Consiglio d' Arte, non ha voce deliberativa nel medesimo. (*Art.* 11.)

12. — Le Deliberazioni del Consiglio si rendono a maggiorità di suffragj, e quando siavi parità nei medesimi la voce del Direttore Generale è preponderante. Il Segretario del Dipartimento assiste sempre alle adunanze del Consiglio d' Arte, e ne redige le deliberazioni. (*Art.* 12.)

13. — Sono nelle competenze del Consiglio d'Arte (A) L'esame, la discussione e l' approvazione nei rapporti Artistici dei progetti dei Lavori d' Acque e Strade e Fabbriche i quali si eseguiscono per conto dello Stato. (B) L' esame, discussione, ed approvazione in Arte dei progetti di Lavori ai Fiumi, Canali e Acquedotti che non essendo a carico dello Stato sono però amministrati sotto la dipendenza dei Prefetti. (C) L' esame, la discussione e l' approvazione nei rapporti summentovati dei Progetti dei Lavori di Strade Provinciali ed altri da eseguirsi a spese dei Consorzj Comunali. (D) L' esame, la discussione e l' approvazione nei termini surriferiti dei Progetti dei

Lavori da eseguirsi per conto dei singoli Comuni nel caso speciale in cui abbian voluto sottoporli al Consiglio d'Arte, secondo l'Art. 83 del Regolamento Comunale. (E) L'esame, discussione e approvazione nei rapporti preindicati dei Progetti proposti per comodo pubblico da privati speculatori e dei relativi quaderni d'oneri. (*Art.* 13.)

14. — Il concorso del Consiglio d'Arte è sempre necessario per approvare le Perizie di ogni genere che formano corredo ai Bilanci preventivi, e per tutti i Progetti di Lavori, anco di mantenimento, che interessano sostanzialmente le Fabbriche Monumentali e Grandiose dello Stato. (*Art.* 14.)

15. — Non è all'opposto quel concorso richiesto per approvare l'esecuzione dei Lavori di ordinario mantenimento e poca importanza, dei quali si manifesta istantaneamente il bisogno nel corso dell'anno, e molto meno per quei Lavori di assoluta urgenza o che non ammettesser dilazione. (*Art.* 15)

16. — Il Consiglio d'Arte dovrà pure esser consultato sul modo preferibilmente da adottarsi nell'esecuzione dei Lavori di nuova costruzione o grandioso miglioramento; sulla scelta degli Artisti ai quali fosse per allogarsi qualche Lavoro di Pittura e di Scultura. (*Art.* 16.)

17. — Il Consiglio d'Arte finalmente emette la sua opinione sopra tutti gli Affari sopra i quali è consultato o per speciale Disposizione Ministeriale, o direttamente richiesto dallo stesso Direttor Generale. (*Art.* 17.)

18. — Sono nelle competenze del Direttore, Capo del Dipartimento: (A) La rappresentanza a tutti gli effetti del Dipartimento da esso diretto. (B) La corrispondenza con il Governo Superiore e con gli altri Dipartimenti con i quali possa trovarsi in rapporto di servizio. (C) La soprintendenza dei Lavori d'Acque e Strade e Fabbriche Civili i quali si eseguiscono per conto dello Stato. (D) La soprintendenza a quelli dei Fiumi, Canali, o Acquedotti che non essendo a carico dello Stato sono però amministrati sotto la dependenza dei Prefetti.

(E) La soprintendenza ai Lavori di Strade Provinciali ed altri da eseguirsi a carico dei Consorzj dei Comuni. (F) La proposizione dei Lavori compresi nella categoria contemplata nel precedente § (C). (G) La superiore vigilanza alle Opere intraprese a comodo pubblico dalla speculazione privata. (H) Le proposizioni per la nomina del Segretario e degli altri Impiegati del Dipartimento, e la disciplina di tutto il personale dependente dal Dipartimento medesimo. (I) E finalmente la proposizione d'ogni provvedimento riguardante in genere il sistema del servizio delle Acque, Strade e Fabbriche Civili. (*Art.* 18.)

19. — Sono ugualmente nelle competenze del Direttore Generale. 1. Tutte le misure tutelari degli interessi del Dipartimento da esso rappresentato, o esecutorie di Leggi generali, o d'Ordini superiori, sia sul personale, sia per portare ad effetto Lavori già approvati, fermo stante il prescritto all'Articolo 13. 2. Tutte le provvidenze d'urgenza per supplire a' casi imprevisti. 3. Tutte le disposizioni che occorra di prendere per sostituire temporariamente gli Architetti, o Ingegneri che per precaria assenza o impotenza manchino al servizio, ovvero abbisognino di essere sussidiati nei Lavori loro commessi. (*Art.* 19.)

20. — È per ultimo nelle esclusive competenze del Direttore Generale tutto ciò che si referisce all'amministrazione ed economia del Dipartimento, e segnatamente l'ordinazione del pagamento dei Lavori, o altre spese a carico del Dipartimento medesimo, sotto quelle discipline, e con quelle regole che saranno stabilite con apposite istruzioni. (*Art.* 20.)

21. — Le Leggi, i Regolamenti, e gli Ordini anteriori rimangono in pieno vigore in tutte quelle parti che non sono contrarie alle disposizioni del presente Decreto. (*Art.* 21.)

22. — Nulla è innovato di ciò che specialmente si referisce al Bonificamento delle Maremme, alla Sistemazione delle Acque della Val-di-Chiana, all'Amministrazione del Padule di Fucecchio ed alle Fabbriche dei Bagni Termali di Montecatini (*Art.* 22.)

ADDAZIAMENTO DELLE NUOVE FABBRICHE.

1. — Considerando che al momento d'indurre sostanziali riforme nel Regolamento del Corpo d'Ingegneri d'Acque e Strade conviene necessariamente provvedere anche al disimpegno del servizio che gl'Ingegneri predetti hanno fino ad ora prestato in qualità di Periti per alcune operazioni interessanti il Pubblico Censimento: Considerando ugualmente come l'esperienza abbia dimostrato, che col repartire nel corso dell'intero decennio l'operazioni dei nuovi addazziamenti da farsi ai Libri Catastali, anzi che tutte riportarle alla fine del decennio medesimo, meglio si può provvedere alla regolare esecuzione delle operazioni stesse, non solo senza danno, ma con vantaggio anzi rilevante dei Possessori delle fabbriche che debbono esser di nuovo addaziate: Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici, visto il parere del Consiglio di Stato, sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 27 *Dicembre* 1849 *in pr.*)

2. — Le Fabbriche di nuova costruzione, le aggiunte dai fondamenti agli Edifizj antichi, le superidificazioni, e quei grandiosi miglioramenti i quali abbiano cambiato l'aspetto esteriore delle fabbriche preesistenti, dovranno per l'avvenire descriversi con la respettiva cifra imponibile ai Campioni Catastali di tutti i Comuni del Granducato, ove il Catasto è in attività, a misura che le varie suindicate costruzioni diverranno civilmente fruttifere, e non più di decennio in decennio. (*Art.* 1.)

3. — Questo immediato accampionamento è ordinato soltanto agli effetti utili ai respettivi Possessori; dovendosi quanto alla imposizione del dazio sulle dette Fabbriche nuove, o ampliate o migliorate, continuare l'osservanza della regola che ve le assoggetta alla fine di ciascun decennio coerentemente al disposto del Regolamento del 6 Giugno 1829 e della Noti-

ficazione del 1. Luglio 1843, salve le eccezioni che siano state, o che potessero essere per qualche Comune approvate. (*Art.* 2.)

4. — Dovranno pertanto in avvenire tutti i Possessori di Fabbriche nuove, o come sopra accresciute, o notabilmente migliorate, denunziarle al Gonfaloniere del respettivo Comune dentro l'anno in cui diverranno fruttifere civilmente. (*Art.* 3.)

5. — Nel corso di tre mesi dalla attuazione del presente Regolamento dovranno di più essere denunziate tutte quelle divenute come sopra fruttifere negli anni decorsi dopo l'addaziamento fatto al termine del passato decennio. (*Art.* 4.)

6. — I Gonfalonieri trasmetteranno per mezzo dei respettivi Cancellieri Ministri del Censo alla Direzione del Pubblico Censimento le dette denunzie a misura che verranno loro presentate, e nel Collegio dei Priori ordineranno le verificazioni necessarie per conoscere anno per anno se oltre le Fabbriche denunziate, altre ve ne siano da descriversi ai Campioni Catastali. (*Art.* 5.)

7. — I Possessori che avranno omesso di fare le denunzie richieste nei termini stabiliti ai precedenti Articoli 3 e 4 anderanno soggetti al pagamento delle spese necessarie per la visita e stima del fondo da descriversi al Campione Catastale, e più a una penale a benefizio della Cassa del Comune da lire cinque a lire cinquanta da irrogarsi dal competente Tribunale civile a forma della Notificazione del dì 29 Novembre 1839. Se però la mancanza della denunzia sia scoperta dopo il periodo di tempo dentro il quale lo Stabile nuovamente edificato, o ampliato, o migliorato avrebbe dovuto andar sottoposto al pagamento del dazio, il Possessore che mancò all'obbligo di fare detta denunzia, oltre ad andar soggetto come sopra al pagamento delle spese necessarie per la visita e stima del fondo, pagherà di più a stima fatta per penale alla Cassa Comunale a forma del disposto dell'Art. 8 del Regolamento del 6 Giugno 1829, e della precitata Notificazione del 29 Novembre 1839, una somma equivalente al doppio dell'imposta

sulla cifra assegnata al fondo stesso, nella misura fissata per l'anno nel quale doveva aver luogo l'addaziamento. (*Art.* 6.)

8. — Saranno incaricati di fare le Stime pei nuovi accampionamenti, e per ripartire la Cifra imponibile nei casi di divisione dei fondi urbani, come di eseguire le operazioni concernenti gli sdaziamenti, e ogni altra relativa al servizio Catastale affidato già ai soppressi Ingegneri di Circondario d'Acque e Strade, gli attuali Revisori dell'Uffizio del Pubblico Censimento, i quali saranno quindi innanzi sussidiati nelle loro incumbenze da due Periti aggiunti, in conformità delle istruzioni che saranno fissate dal Capo di detto Uffizio. I Cancellieri Ministri del Censo dovranno perciò d'ora in poi trasmettere all'Uffizio del pubblico Censimento le denunzie di fabbriche nuove, o accresciute o migliorate come sopra all'Articolo primo, gli Atti da cui resultano le divisioni dei fondi urbani, o fabbricati, le istanze per sdaziamenti, e gli altri Documenti infine che richiamino alla esecuzione di perizie per addazziamenti, per reparti di rendita imponibile dei Fabbricati, e per sdaziamenti, o alle altre summentovate operazioni Catastali. (*Art.* 7.)

9. — I Comuni, e i privati, secondo che l'onere competa a quelli, o a questi, corrisponderanno per le operazioni che sono incaricati di eseguire, gli Agenti nominati al precedente Articolo settimo, i soli emolumenti che a forma degli Ordini già vegliati cedevano a favore degli Ingegneri di Circondario, cessando ogni loro carico per le spese di gita. (*Art.* 8.)

10. L'importare dei sopraddetti emolumenti cederà, come ogni altro Catastale, in pro del Regio Erario; e sarà egualmente pagato ai Cancellieri Ministri del Censo. (*Art.* 9.)

11. — Le presenti Disposizioni dovranno avere effetto cominciando a contare dal primo Gennaio 1850. (*Art.* 10.)

12. — In tutte le parti nelle quali non sia da queste disposizioni espressamente derogato, restano in pieno vigore il

Regolamento per la conservazione del Catasto del dì 6 Giugno 1829 e gli Ordini correlativi (*Art.* 11.)

13. — La Legge de' 27 Dicembre 1849 ordinando l'accampionamento immediato, e non più di decennio in decennio, delle fabbriche nuove o accresciute o notabilmente migliorate dispose fra le altre cose, che a contare dal primo Gennajo 1850 tutti i Possessori di dette fabbriche dovranno denunziarle al Gonfaloniere del respettivo Comune dentro l'anno in cui divengono civilmente fruttifere: Che a tutto Marzo 1850 dovevano di più essere denunziate tutte quelle come sopra divenute fruttifere negli anni decorsi dopo l'addazziamento fatto al termine del passato decennio: E che mentre queste denunzie sarebbero dai Gonfalonieri per mezzo dei respettivi Ministri del Censo trasmesse alla Direzione Generale del pubblico Censimento a misura che fossero loro presentate, i Gonfalonieri medesimi nel Collegio dei Priori restavano incaricati di ordinare le verificazioni necessarie per conoscere anno per anno se, oltre le fabbriche denunziate, altre ve ne siano da descriversi ai Campioni Catastali. Interessando per l'andamento regolare del servizio, come per la Finanza dello Stato e delle Comunità stesse, che queste verificazioni non siano omesse nè ritardate di troppo, secondando gli uffici pervenutimi dalla surriferita Direzione, impegno tutta la sua sollecitudine, affinchè le verificazioni preaccennate siano portate ad atto con tutta la puntualità e prontezza possibile, e ciò non solo per le Fabbriche che dovevano essere denunziate nel corso del perduto anno 1850, ma ancora per quelle le di cui denunzie avrebbero dovuto essere esibite nel termine dei tre mesi assegnati dalla Legge sopracitata, e così a tutto il prossimo passato mese di Marzo. (*Circ. dei* 20 *Genn.* 1851.)

14. — In risoluzione di quesiti avanzati per portare regolarmente ad effetto le disposizioni contenute negli Articoli 3. 4. e 5. della Legge del 27 Decembre 1849, e l'applicazione delle penali contemplate nel successivo Art. 6. a carico dei

possessori di Fabbriche, che abbiano omesso di fare nei termini stabiliti le denunzie ordinate dalla Legge stessa, S. A. I. e R. il Granduca, dopo avere prese in esame le cose state dedotte in proposito dall' Avvocato Regio e quindi dal Consiglio di Stato, mentre non ha fatta veruna innuovazione a detti termini che restano perciò fermi secondo che la Legge li determinò, ha poi dichiarato e disposto in relazione ai quesiti come sopra stati alla Sua Suprema considerazione rassegnati, che ai ritardatarj delle denunzie di cui si tratta non è impedito di inoltrare istanza all' oggetto di ottenere condonazione delle penali in cui essi siano incorsi per dependenza dell' avvenuto ritardo, e che della cognizione e risoluzione di simili istanze sia incaricata la Direzione generale del pubblico Censimento, la quale dovrà in ciò diportarsi nei modi e termini stessi voluti e praticati riguardo alle altre istanze congeneri solite presentarsi dai ritardatarj nelle operazioni di volture estimali. (*Circ. dei* 15 *Dicembre* 1851)

AIUTI NELLE CANCELLERIE E UFFIZJ DEL CENSO.

1. — SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE nella veduta che siano introdotte nelle regole finora seguite negli esperimenti per l' abilitazione dei Giovani aspiranti agli impieghi di Ajuto nelle Cancellerie e Uffizj del Censo alcune modificazioni rese necessarie dal variato stato delle cose, con sua Sovrana veneratissima Risoluzione degli 11 Ottobre stante si è degnato approvare il qui unito Regolamento. (*Circ. dei* 18 *Ottobre* 1850.)

2. — I concorrenti ai posti di Ajuto nelle Cancellerie e Uffizj del Censo dovranno per mezzo degli opportuni documenti giustificare; Di essere di buona morale e savia condotta; Di essere rivestiti della qualità di Dottore o di Notaro o almeno di essere forniti delle nozioni legali per aver fatti i relativi studj in una Università o presso un pubblico Pro-

fessore. (*Regolam. per l' Abilitazione agli Impieghi di Aiuto nelle Cancellerie e Ufizj del Censo dei* 18. *Agosto* 1850. *Art.* 1.)

3. — Quelli che muniti di detti certificati vorranno concorrere agli impieghi d' Ajuto nelle Cancellerie, dovranno subire un esame avanti il Direttor Generale del pubblico Censimento, un Consigliere della Prefettura del Compartimento Fiorentino, e il Professore di diritto civile in Firenze, con facoltà al Direttore suddetto di delegare in caso di suo impedimento all' ufficio in parola o il Segretario del Dipartimento o l' Ispettore addetto alla Direzione del pubblico Censimento, a condizione che in tal caso la presidenza del Collegio degli Esaminatori debba appartenere al Consigliere della Prefettura di Firenze che assisterà agli esami. (*Art.* 2.)

4. — Un tale esame avrà particolarmente in mira le istituzioni civili e la Giurisprudenza Toscana; la Legislazione Comunale; i Regolamenti censuarj. (*Art.* 3.)

5. — Oltre ai riscontri che potranno ottenersi da un interrogatorio il quale si aggiri sulle indicate materie, verranno commesse ai postulanti quelle operazioni che saranno credute opportune per assicurarsi che essi siano forniti di una sufficiente istruzione letteraria, e posseggano le nozioni del calcolo numerico fino almeno alle regole di proporzione inclusive. (*Art.* 4.)

6. — Verificata quindi la vacanza di uno o più posti di Ajnto nelle Cancellerie e Uffizj del Censo, e decorso un successivo termine di tempo non minore di un mese per raccogliere le istanze dei postulanti, verrà dal Regio Uffizio della Direzione del pubblico Censimento inviato a ciascuno di loro un avviso nel quale sarà richiesta l' esibizione dei documenti indicati al primo articolo, quando non si trovassero già annessi alla presentata istanza. (*Art* 5.)

7. — In detto avviso sarà indicato il giorno o i giorni in cui il postulante, sempre che siano in regola i documenti da lui esibiti, dovrà presentarsi per subire l' esperimento

di cui è fatta menzione al precedente articolo secondo. (*Art.* 6.)

8. — Le resultanze di questi esperimenti dovranno servire di base alle proposizioni da umiliarsi a S. A. I. e R. da cui unicamente dipenderà la nomina definitiva agli impieghi dei quali si tratta. (*Art.* 7.)

ALIENATI DI MENTE — *V.* POLIZIA. *Riforma Generale e Regolamento — num* 169.

ALLOGGIO — *V.* POLIZIA. *Riforma Generale e Regolamento num.* 101 *e segg.*

V. FORESTIERI.

ALMANACCHI, LUNARJ ec. — *V.* STAMPA, *Ordini relativi — num.* 37 *e seg.*

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE — BILANCI.

Il buon ordine della Finanza e la regolarità della pubblica Amministrazione, esigono imperiosamente che il Bilancio preventivo, e preordinato a regolarne l'annuale andamento, sia una norma osservata, e rispettata, fino alle ultime sue conseguenze. La prima e la principale fra queste si è quella che, eccettuati i casi di una assoluta, ed indeclinabile urgenza, e con il concorso allora delle necessarie sanzioni, non si facciano spese, le quali non sieno state contemplate nel Bilancio preventivo, non si oltrepassino le assegnazioni in quello comprese, ed in un modo, o in un altro non si trascorra a contrarre irregolarmente impegni, quali si siano a carico dell'Amministrazione dell'anno presente, o di quelle degli anni avvenire. Premesse queste considerazioni, delle quali son certo che Ella riconosce tutta la forza, mi rivolgo ora con fiducia alla di Lei intelligenza, ed all'operoso di Lei zelo, perchè siane fatta utile ed efficace applicazione all'andamento degli

affari di codesta Direzione, i quali tanto, e così da vicino interessano l'economia, e la regolarità della Finanza, con fare circolarmente sentire agli Ingegneri in Capo e agli Architetti dalla Direzione medesima dipendenti: 1.° Che non si debbano assolutamente permettere di ordinare a carico del Tesoro qualsiasi lavoro che non sia preventivamente approvato, e per il di cui pagamento non siano stati assegnati i fondi necessarj; 2.° Che niun lavoro nuovo può, ultroneamente, essere proposto nel corso dell'anno, eccetto il caso di manifesta o indeclinabile urgenza; 3.° Che nella proposizione, come nella successiva esecuzione dei Lavori, deve ritenersi rigorosamente la regola di raggiungere l'intento con il minore dispendio, relativamente possibile, ricusandosi con fermezza a qualunque superfluità, e maggiormente poi ad ogni lavoro di lusso, che anco negli stabili di pertinenza dello Stato, fosse mai, per remota ipotesi, richiesto dai Capi delle Regie, e Pubbliche Amministrazioui; 4.° Che niuna variazione, o addizione è permessa ai lavori una volta approvati, senza che vi concorra una nuova approvazione, in specie se quel cambiamento inducesse ad aumento di spesa; 5.° Finalmente che, mentre con la maggiore accuratezza, e diligenza possibile nelle previsioni, deve rendersi raro il caso che nella pratica esecuzione dei lavori cresca sensibilmente la spesa presagita, ogni qualvolta il bisogno se ne ravvisi, deve essere subito rappresentato, anzichè attendere a farlo presente alla fine del lavoro, o quando la cosa non ammetta più altra risoluzione, che quella di pagare ciò che è stato compito. Ordini precedenti hanno ripetutamente stabilito sane e precise discipline in proposito. — È indispensabile che ne venga ravvivata la generale e rigorosa osservanza, al quale effetto, il Ministero conta sopra quelle più opportune istruzioni che da V. S. Illustrissima saranno circolate, per essere quindi con la più decisa severità tenule costantemente in vigore. La presente Ministeriale sarà pubblicata affinchè il contenuto nella medesima serva in quanto occorra

di regola anco ai Capi d'Amministrazione, i quali si trovano in rapporto con il Dipartimento da Lei meritamente presieduto. *(Circ. del Ministero delle Finanze dei* 16 *Gennaio* 1850. *)*

ANIMALI — *Crudeltà contro i medesimi* — *V.* POLIZIA. *Riforma Generale e Regolamento* — *num.* 136 *e seg.*

ARCHIVII DELLO STATO — *Instituzione di una Direzione Centrale.*

1. — Trovando conveniente di riunire sotto una e centrale direzione quanto si referisce alla miglior tenuta, alla buona conservazione, ed al più conveniente servizio di molti fra li Archivj dello Stato esistenti nella Capitale, ed oggi dipendenti da Uffizi diversi, i Superiori dei quali necessariamente distratti da altre e più pressanti ingerenze possono meno attendere alla sorveglianza richiesta dall'indole, ed entità degli Archivj medesimi; Sulla proposizione del Nostro Consiglio dei Ministri; abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: *(Decr. dei* 20. *Febbr.* 1852 *in pr.)*

2. — È instituita nella Capitale una Direzione centrale degli Archivj dello Stato, e dalla quale frattanto dipenderanno immediatamente quelli che appresso: l'Archivio Mediceo, l'antico Archivio delle Riformagioni, l'Archivio così detto delle RR. Rendite. E sotto la riserva espressa nell'Art. 2 del presente Decreto, li altri Archivj misti e di varia origine oggi riuniti al Dipartimento dell'Avvocatura Regia; l'Archivio Diplomatico, l'Archivio delle Decime granducali ora dipendente dalla Direzione del Pubblico Censimento; e finalmente l'Archivio dell'antico Monte Comune e suoi annessi, l'Archivio dell'antico Demanio, e quello delle corporazioni religiose soppresse, i quali oggi rilevano dalla Direzione generale dell'Amministrazione del Registro ed Aziende Riunite. (*Art.* 1.)

3. — Non è innuovato, quanto all'Archivio dei Confini Giurisdizionali ed a quello della Deputazione sopra la Nobiltà

e Cittadinanza del Granducato, i quali rimangono nei rapporti che fino ad ora hanno avuto con l'Avvocatura Regia. E continueranno ugualmente ad essere affidati alla custodia personale ed alla responsabilità dell'Avvocato Regio i depositi dei Trattati o Convenzioni internazionali e delli Istrumenti ed Atti solenni interessanti la Famiglia Reale ed il Governo. (*Art.* 2.)

4. — È nominata una Commissione composta dell'Avvocato Regio Consultore dei RR. Dipartimenti, del Cav. Direttore dell'Amministrazione del Registro ed Aziende Riunite, e del Cav. Professore Francesco Bonaini per l'oggetto e colle incumbenze che appresso. (*Art.* 3.)

5. — La surriferita Commissione procederà ad esaminare, referire, e respettivamente proporre; (*a*) Se e come meglio possano, per quanto è conciliabile, essere riuniti anco materialmente li Archivj stessi per guisa che si raggiunga l'intento di una più facile, efficace, ed economica custodia dei medesimi. (*b*) La refusione e nuovo ordinamento in un solo ed unico Ruolo degli attuali Ruoli degli Impiegati oggi addetti a ciascuno degli Archivj prenominati, in modo da ridurre il personale che dovrà esser destinato al servizio dei medesimi nei limiti del necessario, a provvedere convenientemente ad ogni relativa esigenza con la più rigorosa economia, e con il preconcetto di ottenere il maggior risparmio possibile sulla spesa attuale. (*c*) Il Regolamento e le discipline con le quali meglio convenga dirigere il servizio degli Archivi sunnominati con il triplice scopo di assicurarne la conservazione, non impedire che se ne ricavi quel partito che può meglio contribuire all'incremento delli Studj storici, e prevenire al tempo stesso ogni abuso a danno dello Stato e dei Terzi. (*Art.* 4.)

AREZZO DOGANA. — *Autorizzazione a gabellare e bollare il ferro forestiero.* — *V.* FERRO FORESTIERO — *Ordini Relativi* — *num.* 8.

ARMI. — *Ordini di Polizia relativi.* — *V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento* — *num* 155, *e segg. e num.* 291.

ARROLAMENTO COATTO.

1. — Considerando quanto interessi alla Società ed all'ordine delle famiglie che siano sottoposti a un più efficace regime educativo quei Giovani, che insofferenti della disciplina domestica ed incuranti degli ammonimenti della pubblica Autorità si abbandonano all'ozio, al vagabondaggio, ed alla vita disordinata. Considerando come la Disciplina Militare possa per loro riuscire ottimo mezzo di miglioramento morale, ed abituandoli all'ordine ed al lavoro, restituirli alla Società ottimi Cittadini. Considerando che col chiamare i detti Individui al servizio militare non viene a sentirne detrimento la nostra Milizia, dovendo esserne esclusi tutti quei Soggetti che in qualunque modo potessero macchiarne l'onore. Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno, e Sentito il Consiglio dei Nostri Ministri abbiamo decretato e decretiamo: (*Dec. dei* 30 *Giugno* 1852 *in pr.*)

2. — Saranno sottoposti coattivamente alla disciplina militare quei Giovani che per vagabondaggio, vita oziosa ed indisciplinata, per contegno scapestrato e rissoso riescono di peso alle proprie famiglie, di pericolo alla pubblica quiete, e contro i quali siano state asperimentate inutili le ordinarie misure di Polizia. (*Art.* 1.)

3. — Non saranno sottoposti al Reclutamento Coatto tutti quei Soggetti che sono stati condannati a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di Prima Istanza, o a qualunque pena per Falsità, Furti ed altri congeneri delitti contro la proprietà ed anche i puramente diffamati per delitto contro le proprietà, dovendo questa specie di persone restare mai sempre esclusa dall'onore di militare sotto le Nostre Reali Bandiere. (*Art.* 2.)

4. — I Giovani indicati nell'Articolo primo si riterronno come abili al servizio delle Armi nel concorso delle seguenti

condizioni. 1. Età non minore di diciotto nè maggiore di trenta anni; 2. Statura non inferiore di Braccia due e soldi quattordici; 3. Sana costituzione fisica; 4. Stato libero. (*Art.* 3.)

5. — La sottoposizione coatta alla Milizia potrà applicarsi caso per caso, quante volte, dietro le opportune informazioni, i Prefetti o i Governatori dei diversi Compartimenti crederanno che una tal misura possa essere reclamata a riguardo di un qualche individuo; nel qual caso richiameranno le respettive Autorità Politiche a compilare le relative verificazioni. (*Art.* 4.)

6. — Tra le informazioni, delle quali dovranno tener conto più particolarmente i Prefetti, saranno comprese anche quelle riguardanti lo stato di famiglia, conciliando per quanto è possibile i riguardi d'ordine pubblico coi bisogni delle famiglie a cui spettano gl'individui, cui vuolsi applicare l'Arruolamento coatto. (*Art.* 5.)

7. — Qualora dalle eseguite verificazioni venga a costare dei fatti pei quali si ritenga farsi luogo all'Arruolamento Coatto, saranno questi contestati al prevenuto per le opportune giustificazioni. (*Art.* 6.)

8. — Snl fondamento dei processi così compilati decideranno, con Decreto motivato, i Consigli di Prefettura o di Governo, presso i quali è in facoltà del prevennto medesimo il presentare la sua difesa. Dalle decisioni suddette non è dato ricorso se non al Principe in via di Grazia. Tal ricorso non sospende l'esecuzione del Decreto. (*Art.* 7.)

9. — Pronunziata che sia dai Consigli di Prefettura a carico di qualche Soggetto la sottoposizione alla Disciplina Miliiare, sarà dalla respettiva Autorità Politica inviato il detto Soggetto alle Nostre Reali Bandiere. (*Art.* 8.)

10. — Il servizio coatto ha la durata della Capitolazione ordinaria. (*Art.* 9.)

11. — Le Autorità Militari alle quali verranno consegnati i Giovani sottoposti all'Arruolamento Coatto riceveranno contemporaneamente comunicazione in copia dei Decreti dei Con-

sigli di Prefettura, affinchè conoscendo nei differenti casi i motivi che hanno provocata la risoluzione possano prendere quei provvedimenti che crederanno opportuni a tutela della disciplina militare, non esclusa la destinazione alle Compagnie Disciplinarj. — Quando però i Giovani così aggregati alle dette Compagnie avranno dato saggio di buona condotta saranno collocati nei varj Corpi delle Nostre Reali Truppe, ed il loro soggiorno nelle Compagnie Disciplinarj sarà calcolato nella durata dell'ordinaria loro capitolazione. (*Art.* 10.)

ARROLAMENTO MILITARE.

1. — Le Circolari del 5 Luglio 1841, con le quali furono stabilite le forme volute per autenticare le lettere a stampa nella modula di N. 1. destinate all'accompagnamento delle Reclute ai Comandi di Piazza, e ne venne assolutamente vietato il rilascio in bianco, mossero dall'abuso che delle dette Lettere si faceva dagli Speculatori nella somministrazione dei Cambj a rimpiazzo di Coscritti designati in Reclute dalla estrazione a sorte. Ciò non ostante si fa tuttora sentire la necessità di frenare ancora con nuova cautela l'indicato abuso. E però d'espressa commissione del Ministero della Guerra io debbo invitare VS. Illustriss. a fare in modo che acquistate le notizie occorrenti alla redazione delle lettere medesime, e corredatele di tutti i recapiti voluti dagli Ordini in vigore, queste non vengano affidate giammai alle mani di chicchessia, ma pel canale della Posta siano direttamente trasmesse a quel Comando di Piazza, a cui consti che i Cambj debbano respettivamente presentarsi. (*Circ. dei* 12 *Luglio* 1850.)

2. — Ciascun Consiglio Comunale conformandosi al disposto dell'Articolo 51. § 1. (*a*) del Regolamento del dì 20 Novembre 1849, procederà alla elezione dei Componenti la Deputazione Comunale pel Reclutamento Militare del 1850, la quale sarà composta del Gonfaloniere, di due Deputati, e di due Supplenti pei casi di assenza o d'impedimento. — Queste

Deputazioni eserciteranno le incombenze stesse delle antiche, e delibereranno a maggiorità di Suffragj. I Cancellieri Ministri del Censo proseguiranno a prestare ad esse le funzioni di Segretari. (*Decr. dei* 20 *Maggio* 1850. *Art.* 7.)

3. — I Cambj dovranno esibire ai Comandi di Piazza oltre tutti i recapiti voluti dai vigenti ordini, anche un certificato del Collegio dei Priori del Comune respettivo, che attesti della riconosciuta loro moralità e buona condotta. (*Art.* 15.)

4. — Coloro i quali abbiano già prestato un servizio Militare saranno ammessi come Cambi, quantunque la loro età superi quella determinata dai Regolamenti, purchè per altro non oltrepassi gli anni 36: ed in aggiunta a quanto si richiede nel precedente Articolo 15, esibiranno nel loro Nazionale la prova dell' esattezza del prestato servizio. — Per quelli poi che trovinsi sempre sotto le Bandiere al momento in cui avrebbero facoltà di riprendere servizio in qualità di Cambi, basterà che il loro Nazionale attesti la esattezza di quello prestato, e i Comandanti dei respettivi Corpi facciano ripetuta fede della loro moralità e buona condotta. (*Art.* 16.)

5. — Immediatamente dopo la tratta, le Deputazioni Comunali procederanno alla visita dei Coscritti, che abbiano riportati i numeri più bassi, osservando rigorosamente le Istruzioni Sanitarie pubblicate con la Circolare del dì 29 Febbrajo 1848. (*Decr. dei* 30 *Giugno* 1851. *Art.* 11.)

6. — Nei Comuni, ove non è residenza di Cancelliere Ministro del Censo, la visita dei Coscritti non intervenuti alla Tratta e designati dalla sorte per reclute, sarà fatta con l'assistenza del solo Gonfaloniere o del suo legittimo Rappresentante, nel modo prescritto dalle Istruzioni del dì 11 Maggio 1846. (*Art.* 12.)

7. — Nei casi dubbi i Gonfalonieri informeranno subito la Direzione dell' Arruolamento Militare, perchè siano date le necessarie disposizioni. (*Art.* 13.)

8. — I reclami contro le riforme pronunziate per difetto di statura, dovranno essere presentati alla Direzione suddetta nel termine di otto giorni, spirato il quale non verranno più ammessi. (*Art.* 14.)

9. — Il Ministero della Guerra mi ha diretto sotto la data del 5 Marzo stante un Biglietto del seguente tenore: S. A. I. e R. il Granduca, ad oggetto di provvedere ad una maggiore sollecitudine e regolarità nelle operazioni concernenti il Reclutamento, ha risoluto in questo giorno, (*Circ. dei* 24 *Maggio* 1852 *in pr.*)

10. — Che da ora in appresso la misurazione e la visita dei Coscritti estratti a sorte dalle Comunità Civiche di Firenze, Lucca, Livorno, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoja, e Grosseto, e da quelle Comunità che sono limitrofe alle Città indicate, debbano eseguirsi alla presenza della Deputazione collegialmente adunata insieme col Medico e Chirurgo ad essa appartenenti, ed in unione al Comandante della respettiva Piazza, non che a cura di due dei consueti Medici Chirurghi Militari da scegliersi dal detto Comandante; con espressa dichiarazione che tale misurazione e visita sieno fatte nel giorno o giorni immediatamente posteriori a quello della Tratta, e proseguite senza interruzione secondo l'ordine della Tratta medesima fino a che non si riscontrino tanti Coscritti capaci al servizio Militare, quanti ne occorreranno per formare il respettivo Contingente, più quelli che sarà creduto opportuno di tenere in riserva, onde supplire ai casi nei quali alcuni dei primi già designati divenissero non altrimenti disponibili per cause indipendenti dal loro fatto; (*Art.* 1.)

11. — Che a questi Consigli di Reclutamento debba assistere il respettivo Cancelliere Ministro del Censo, come incaricato delle funzioni di Segretario della Deputazione Comunitativa, il quale avrà l'obbligo di redigere il relativo Processo verbale, in cui saranno specificate le cause di esen-

zione o ammissione di ciascnn Coscritto a far parte del contingente: e questo Processo verbale, firmato che sia da tutti i Componenti il Consiglio di Reclutamento, e munito del rogito dell'indicato Attuario, dovrà dal Gonfaloniere esser trasmesso alla Direzione dell'Arruolamento; (*Art.* 2.)

12. — Che sia istituito in Firenze un Consiglio superiore di Reclutamento, da comporsi del General Comandante le RR. Truppe, di due fra i Comandanti i Corpi di Linea stanziati in Firenze, e di tre Medici Chirurghi Militari, da scegliersi questi cinque soggetti dallo stesso Generale; (*Art.* 3.)

13. — Che al suddetto Consiglio superiore, o sia di appello, siano fatte conoscere dalla Direzione dell'Arruolamento nei giorni stabiliti per le adunanze, i reclami e i dubbi che potranno essere insorti relativamente all'operato dai subalterni Consigli di Reclutamento, dalle Deputazioni Comunitative, dai Comandi di Piazza, e dai Chirurghi; ben inteso che i reclami debbano essere inoltrati alla detta Direzione nel perentorio termine di giorni otto da quello in cui sia intervenuta la deliberazione o decisione di alcuna delle indicate Autorità; e le spese per l'invio dei Coscritti da esaminarsi siano sostenute in proprio dai Reclamanti, compreso l'onorario di Lire due dovuto a ciascuno dei Medici Chirurghi Militari che avranno eseguita la nuova visita. (*Art.* 4.)

14. — Che sia in facoltà del Consiglio superiore d'inviare quei Coscritti, sul conto dei quali non possa decidersi in una sola visita, al R. Arcispedale di S. Maria Nuova per potere decidere della loro sorte dopo l'esperimento che ne sarà fatto in quelle Infermerie; (*Art.* 5.)

15. — Che in quest'ultimo caso, ed in quello in cui il reclamo abbia avuto luogo per causa di scissura di opinione tra i Medici Chirurghi Comunitativi e quelli Militari sulla idoneità o nò di qualche Coscritto al servizio delle armi, siano i tre Medici Chirurghi Militari in obbligo di agire ex officio; (*Art.* 6.)

16. — Che a cura del medesimo Consiglio superiore siano fatte conoscere alla Direzione dell' Arruolamento le resoluzioni prese relativamente ai Coscritti designati per Reclute, e qualora si tratti di resoluzioni concernenti Reclute presentate come rimpiazzanti, ne sarà data direttamente notizia ai respettivi Gonfalonieri. (*Art.* 7.)

ASSEMBLEE LEGISLATIVE. — *V. anche* Statuto Fondamentale — *Abolizione del medesimo.*

Considerando che le circostanze politiche dell' Europa, e maggiormente poi quelle particolari all' Italia, ed alla Toscana, non Ci hanno consentito, nè Ci consentono per ora di nuovamente attuare quel sistema di Governo rappresentativo, che già da Noi accordato nel Febbrajo 1848 fu dalle violenze rivoluzionarie del Febbrajo 1849 successivamente distrutto, e che pur dichiarammo di volere restaurare, in guisa che non dovesse temersi la rinnuovazione dei passati disordini. Considerando, che sotto l' imperiosa prevalenza delle circostanze enunciate non è dato oggi di prefinire il tempo, nel quale l' attuale precario stato di cose potrà avere termine. E considerando per ultimo essere frattanto indispensabile, che ritenuti, quanto più le condizioni del tempo il comportano, i principj sanciti dallo Statuto, si provveda poi in modo spedito, ed efficace alla migliore amministrazione del Paese, ed a consolidare in esso l' ordine e la pubblica tranquillità. Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso; (*Decr. dei* 21 *Settembre* 1850 *in pr.*).

2. — Il Consiglio Generale dei Deputati, la di cui Sessione fu aperta li 10 Gennajo 1849, e poi interrotta dalla Rivoluzione del Febbrajo successivo, è disciolto. (*Art.* 1.)

3. — Fino a tanto che non potrà darsi luogo alla nuova convocazione delle Assemblee Legislative, ogni Potere sarà da Noi esercitato, sentito nei debiti casi il Consiglio di Stato e ri-

tenuti, quanto più le circostanze il comportino, i principj sanciti dallo Statuto fondamentale. (*Art.* 2.)

ASSOCIAZIONI POLITICHE. — *V. anche* Polizia. — ***Riforma Generale e Regolamento num.* 97.**

1. — I Circoli e qualunque riunione politica sono proibiti. (*Decr. della Commiss. Governativa dei* 13 *Aprile* 1849. *Art.* 1.)

2. — Una Legge regolerà il diritto di riunione e di associazione. (*Art.* 2.)

3. — È confermata fino a nuove disposizioni la proibizione dei Circoli e di qualunque riunione politica, già decretata dalla Commissione Governativa Toscana. (*Decr. del Commiss. Straordin. dei* 9 *Maggio* 1849. *Art.* 1.)

4. — I contravventori al presente Decreto soggiaceranno alle disposizioni dalle Leggi sancite contro i Collegi ed associazioni illecite. (*Art.* 2.)

ATTI GIUDICIALI: *Percezione degli emolumenti relativi.* — *V.* Emolumenti Giudiciarj — *Loro percezione e tariffa.*

ATTORI TEATRALI. — *V.* Teatri — *Regolamento precettivo.*

AUSTRIA e TOSCANA. — *Convenzioni Diplomatiche per il soggiorno temporario in Toscana di un Corpo di Truppe Austriache.*

1. — Avendo veduto ed esaminato la Convenzione che, all'effetto di regolare tutto ciò che si riferisce al soggiorno nei Nostri Stati di un Corpo ausiliare di truppe austriache, è stata stipulata a Firenze il 22 Aprile ultimo fra Don Andrea dei Principi Corsini, Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell'Ordine religioso e militare di Santo Stefano Papa e Martire, Grancroce decorato del gran Cordone

dell' Ordine religioso e militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Grancroce dell' Ordine reale e distinto di Carlo III di Spagna, Nostro Ciamberlano e Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari Esteri, munito dei Nostri pieni-poteri, e il Barone Carlo di Hügel, Maggiore nelle Armate austriache, Cavaliere dell' Ordine imperiale di Leopoldo, Commendatore dell' Ordine Reale di Wasa di Svezia, Ufficiale dell' Ordine Reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere dell' Ordine Costantiniano di San Giorgio di prima classe, e dell' Ordine Reale dell' Aquila rossa di Prussia, Incaricato di Affari d' Austria in Toscana ec. ec. munito dei pieni-poteri di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, la qual Convenzione è del tenore che segue: SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE L' ARCIDUCA D' AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA, avendo, in conseguenza degli sconvolgimenti politici che hanno recentemente agitato la Penisola italiana, manifestato il desiderio di trattenere nel Granducato un Corpo di Truppe austriache per il completo ristabilimento e la consolidazione della tranquillità e dell' ordine, e SUA MAESTA' L' IMPERATORE D' AUSTRIA avendo in conformità di questo desiderio consentito di porre una parte delle Sue truppe a disposizione del suo Augusto Parente ed Alleato per quel tempo, che sarà necessario onde raggiungere lo scopo sopraccennato, SUA MAESTA' L' IMPERATORE D' AUSTRIA e SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE IL GRANDUCA DI TOSCANA hanno convenuto di concludere a questo riguardo un Trattato speciale. A tal fine essi hanno nominato Loro Plenipotenziari, cioè: SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE IL GRANDUCA DI TOSCANA Don Andrea de' Principi Corsini, Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell' Ordine Religioso e Militare di S. Stefano Papa e Martire, Grancroce decorato del gran Cordone dell' Ordine Religioso e Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Gran Croce del Reale e distinto Ordine di Carlo Terzo di Spagna, Ciamberlano di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca

e Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri ec. ec. E SUA MAESTA' L'IMPERATORE D'AUSTRIA il Barone Carlo di Hügel, Maggiore nelle Sue Armate, Cavaliere dell'Ordine imperiale di Leopoldo, Commendatore dell'Ordine Reale di Wasa di Svezia, Ufficiale dell'Ordine Reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di prima Classe, e dell'Ordine Reale dell'Aquila Rossa di Prussia, ec. ec. Incaricato di Affari d'Austria in Toscana: I quali, dopo aver trovato le loro Plenipotenze in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti Articoli: (*Convenz. dei* 22 *Aprile* 1850 *ratif. li* 17 *Maggio* 1850 *in principio*).

2. — Il Corpo di Truppe austriache, destinato a rimanere provvisoriamente nel Granducato, ascenderà presentemente a diecimila combattenti, e sarà composto nelle debite proporzioni di ogni specie di arme. Esso sarà munito, a guisa di una Divisione di armata distaccata, di una conveniente riserva di Artiglieria, come di tutto il necessario. Questa Divisione rispetto alla sua organizzazione interna ed alla sua disciplina dipenderà dal General Comandante l'Armata austriaca dell'alta Italia, di cui essa fa parte. La forza numerica di questa Divisione potrà essere modificata per comune accordo fra le due alte Parti contraenti; tuttavolta rimane inteso, che essa non potrà mai in alcun caso venir diminuita al di sotto di seimila uomini. Tuttociò che si riferisce alla completa evacuazione dal Granducato sarà ugualmente regolato di comune accordo fra le alte Parti contraenti, riserbandosi ciascuna di Esse fino da questo momento il diritto di iniziativa intorno a tale questione. (*Art.* 1.)

3. — Il traslocamento delle Truppe avrà luogo, avuto sempre riguardo alle regole militari ed al bisogno del momento, di comune accordo fra il Comandante la Divisione e il Governo Granducale. Il rinnovamento delle truppe in parte, o per intiero, dentro i limiti del numero stipulato nell'Articolo primo

del presente Trattato, dipenderà dal Comandante in capo dell' Armata d' Italia. Quanto alle Cittadelle o Forti situati nei punti che occuperanno le Truppe austriache, SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE IL GRANDUCA s' impegna farli mettere in istato di difesa e procurare le provvisioni necessarie da guerra e da bocca. (*Art.* 2.)

4 — Per ciò che riguarda le spese di mantenimento delle Truppe austriache durante la loro dimora in Toscana, SUA MAESTA' L' IMPERATORE D' AUSTRIA, indotta da una considerazione benevola ed amichevole delle attuali condizioni del Granducato, rinunzia ad ogni indennità per la paga ordinaria e per le spese di equipaggiamento della truppa, le quali continueranno ad essere a carico del tesoro Imperiale. Dall' altro canto il Governo Granducale s' impegna a sopportare tutte le altre speso di mantenimento, sia in natura, sia in numerario, giusta le Tariffe annesse alla presente Convenzione, di cui esse fanno in tutta la loro estensione parte integrante. (*Art.* 3.)

5. — Sarà immediatamente proceduto alla nomina di Commissarj toscani ed austriaci per liquidare senza eccezione alcuna le spese del Corpo di occupazione dal giorno del suo ingresso nel Territorio toscano fino a quello del cambio delle ratifiche del presente Trattato. A questa liquidazione serviranno di base i Prospetti autentici, redatti secondo il Regolamento austriaco, e la forza numerica del Corpo sarà calcolata secondo lo stato effettivo che è realmente esistito nelle differenti epoche. (*Art.* 4.)

6. — Tutte le lettere e tutti i pacchi riguardanti il servizio delle Truppe Imperiali, non meno che le loro comunicazioni colle Autorità Granducali, ed i quali saranno muniti di un bollo ufficiale, saranno ricevuti e rilasciati senza pagamento dall' Amministrazione della Posta Granducale; sarà tenuto a questo fine un giornale regolare, ossivvero si farà un cambio di ricevute da una parte e dall' altra. Tutte le lettere particolari provenienti da Militari austriaci, o ad Essi indirizzate,

anderanno soggette alla Tariffa ordinaria. Nel modo stesso i Corrieri ed altri individui appartenenti alle Truppe austriache, che viaggeranno in posta, saranno ugualmente tenuti a pagare in contante le spese di posta, giusta la consueta tariffa. (*Art.* 5.)

7. — Gli effetti di equipaggiamento e oggetti diversi destinati o appartenenti alle Truppe austriache saranno esenti dal pagamento dei diritti di Dogana, tanto entrando che uscendo, o circolando nell'interno dello Stato. I Militari che viaggeranno con un foglio di via, o con un ordine ostensibile constatante la loro qualità, andranno similmente immuni da ogni diritto di Dogana e di Pedaggio per la loro persona come per i loro effetti. Finalmente i Corrieri di servizio militare saranno esenti da ogni visita alla Dogana tanto per la loro persona che pei loro effetti, lettere e pacchi. (*Art.* 6.)

8. — Il presente Trattato sarà ratificato, ed il cambio delle ratifiche avrà luogo a Firenze nello spazio di trenta giorni, o più presto se ciò potrà farsi. (*Art.* 7.)

9. — Il presente Trattato entrerà in osservanza dal giorno del cambio delle ratifiche. In fede di che i respettivi Plenipotenziarj hanno firmato il presente Trattato, ed appostovi il Sigillo delle loro Armi. (*Art.* 8.)

10. — Abbiamo approvato ed approviamo la sopra riportata convenzione, dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto Nostro inviolabilmente eseguita. In fede di che abbiamo di Nostro proprio pugno firmato il presente Atto, controfirmato dal Presidente del Nostro Consiglio de' Ministri, e vi abbiamo fatto apporre il gran Sigillo delle Nostre Armi. (*Art. fin.*)

AUSTRIACI. — *Divieto ai Militari a comparire come testimoni nei Giudizi Pubblici.*

1. — Considerando che interessa la retta e completa amministrazione della Giustizia Criminale lo schiarire il dubbio

recentemente insorto, se i deposti raccolti nell' Istruzione scritta degli individui appartenenti alle II. e RR. Truppe Ausiliari Austriache attualmente commoranti nel Granducato, ed ai quali le discipline loro proprie vietano di presentarsi a deporre nei Giudizj pubblici Criminali che si agitano avanti i Tribunali del Granducato, possano esser letti alla pubblica Udienza, e quindi valutati in linea di semplice schiarimento, siccome generalmento per i Testimonj impediti a comparire da legittima causa prescrive l' Art. 472 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia, Visto il parere del Consiglio di Stato, e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 30 *Ottobre* 1850 *in pr.*)

2. — Il divieto cui vanno, come sopra, soggetti i Militari Austriaci, deve ritenersi quale impedimento a comparire proveniente da causa legittima per tutti gli effetti voluti dall' Art. 472 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838, ed i processi verbali sussidiariamente compilati nei Tribunali Militari Austriaci per raccogliere le deposizioni dei Testimonj predetti equivarranno agli esami scritti della istruzione regolare Toscana. (*Decr. cit. Art. un.*)

AUTORITA' PUBBLICA. — *Opposizione alla medesima.* — *V.* Polizia — *Riforma Generale e regolamento* — *num.* 83 *e segg.*

AVVISI PUBBLICI. — *Guasto dei medesimi.* — *V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento* — *num.* 86.

B

BALLO (Feste di) — *V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento* — *num.* 141 *e segg.*

BANCA DI SCONTO DI FIRENZE. — *Sostituzione di Biglietti.*

Il Consiglio dei Ministri; Visto l' Art. 1 del Decreto de' 4 Maggio prossimo scorso che dichiara nulli, irriti, e come non avvenuti fino dal loro principio tutti gli Atti Governativi emanati in Toscana dal dì 8 Febbraio a tutto il dì 11 Aprile ultimo perduto; Visto il Decreto del Governo provvisorio in data de' 10 Marzo 1849 per mezzo del quale la Banca di Sconto di Firenze venne autorizzata a sostituire ai suoi Biglietti di Lire mille l' uno pel valore nel loro insieme di lire due milioni e centosettantacinquemila altri Biglietti nella massima parte di minor valore nominale, ma ascendenti in tutti allo stesso complessivo ammontare della somma avvertita; e furono in pari tempo prescritte le forme occorrenti per porre ad effetto con la debita regolarità siffatta operazione; Viste le Istanze presentate dalla Direzione della Banca suddetta all' oggetto che le disposizioni che sopra fossero in ogni loro parte, ed al più presto sanzionate; Considerando che i provvedimenti presi col citato Decreto ebbero una proporzionata ragione nelle condizioni economiche in cui trovavasi in quell' epoca la Banca, intesero a diminuire le difficoltà che si opponevano allo spedito andamento delle operazioni commerciali, ed hanno ormai ricevuto presso che intiero il loro pratico compimento; Sul parere concorde del Consiglio di Stato (*Sezione di Finanze*) E sulle proposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici; Attesa l' urgenza; Decreta:

Art. 1. — Le disposizioni emanate sotto dì 10 marzo 1849 con le quali venne autorizzata la Banca di Sconto di Firenze a sostituire ai suoi Biglietti di Lire mille l' uno per valore complessivo di Lire due milioni, e centosettantacinquemila altri Biglietti nella massima parte di minor valore nominale, ma ascendenti in tutti allo stesso ammontare della somma av-

vertita, e furono stabilite le norme occorrenti per portare ad effetto la indicata operazione, sono adottate, e dovranno osservarsi come se fossero scritte nel presente Decreto. (*Decr. dei* 28 *Giugno* 1849.) (*a*).

(*a*) Crediamo opportuno riferire qui in nota il sovracitato Decreto del Governo Provvisorio.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che nell'attuale mancanza di numerario la Banca di Sconto di Firenze non può supplire al baratto in contanti dei suoi Biglietti:

Che l'Erario dello Stato il quale è garante a detti Biglietti dietro il deposito ricevuto fino dalla istituzione della Banca stessa non è pur esso in grado di rimborsarli a contanti:

Che in questo stato di cose ciò che aumenta grandemente la difficoltà delle transazioni commerciali è l'alto valore nominale della maggior parte di quei Biglietti medesimi:

Sulle proposizioni del Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici;

E in coerenza del voto espresso dai Rappresentanti la Banca suddetta

DECRETA

Art. 1. La Banca di Sconto di Firenze è autorizzata a sostituire agli attuali Biglietti di Lire mille l'uno che in N. 2175 importano la somma di Lire 2,175,000 altri Biglietti nella massima parte di minor valore nominale, ma ascendenti in tutti allo stesso complessivo ammontare della somma avvertita.

Art. 2. Questi Biglietti rimangono garantiti dallo Stato come lo sono quelli a cui essi vengono sostituiti in ordine all'Articolo V. della Notificazione de' 27 Giugno 1846.

Art. 3. I nuovi Biglietti saranno repartiti nelle appresso categorie.

di L. 1000 l'uno	N. 520	per	L. 520,000
» 300 »	» 1,850	—	» 555,000
» 200 »	» 3,000	—	» 600,000
» 100 »	» 5,000	—	» 500,000
	N. 10.370		L. 2.175,000

BESTEMMIE e TURPILOQUIO. — *V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento — num.* 122 *e segg.*

BESTIE. — *Omissione di precauzioni* — *V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento — num.* 170 *e segg.*

Art. 4. I detti Biglietti simili in tutto a quelli in corso oltre il bollo graduale straordinario a tergo avranno due Bolli della Banca, che uno a secco e l'altro a impronta: saranno firmati dal Direttore e dal Cassiere della Banca stessa, avranno il Visto del Presidente, e del Vice-Presidente della Camera di Commercio di Firenze, e solo differiranno necessariamente nella data che sarà quella del 15 Marzo 1849.

Art. 5. Ciascuno dei nuovi Biglietti sarà controsegnato dal numero d'ordine della respettiva categoria, che per quelli di L. 1000 sarà dal N. 1. al N. 520, e per gli altri, dovendosi proseguire la numerazione di quelli già esistenti, sarà il seguente

Per quelli di L. 300 dal N. 1151 inclusive al N. 3000
Per quelli di » 200 » » 1001 inclusive al » 4000
Per quelli di » 100 » » 1001 inclusive al » 6000

Art. 6. Ogni volta che una quantità di detti nuovi Biglietti sarà in ordine per mettersi in corso, dovranno i Biglietti stessi, prima che siano staccati dalle respettive matrici esser riscontrati e verificati dal Direttore della Depositeria o suo Delegato, e dal Direttore della Banca alla presenza del Presidente del Tribunale di Prima Istanza di Firenze, e del Presidente, o Vice-Presidente della Camera di Commercio, della stessa Città, e le Matrici saranno, secondo il solito, depositate nell'Archivio della Banca a custodia del Direttore.

Art. 7. Di tale operazione verrà steso dal Procuratore dei Pubblici Dipartimento un processo verbale da depositarsi negli Atti del Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

Art. 8. La Banca non potrà servirsi di detti nuovi Biglietti che in sostituzione, o baratto di quelli attuali di L. 1000 i quali tornati che siano a Cassa non dovranno altrimenti rimettersi in corso.

Art. 9. Ogni volta in cui la Banca abbia fatto il ritiro di una quantità di questi Biglietti pel valore di L. 500,000 dovrà Essa darsi cura insieme al Direttore della Depositeria perchè alla presenza dei suddetti Funzionari, e dopo averne fatto il riscontro in relazione al Registro che ne sarà formato col numero d'ordine, siano i detti Biglietti sigillati, e chiusi in una Cassa munita di tre chiavi differenti da ritenersene una dal Presidente, o Vice-Pre-

BIENTINA (Padule di). — *Essiccazione del medesimo.*

1. — Animati dal costante desiderio di promuovere con ogni possibile miglioramento la prosperità degli Stati, che la Divina Provvidenza commise alle Nostre cure, più volte rivolgemmo la Nostra considerazione sopra i differenti Progetti, che fin dal secolo decorso erano stati immaginati per il buonificamento di una vasta estensione di Territorio interposta alle Provincie Pisane e Lucchese, mediante l'essiccazione del Padule di Bientina. E come che quei Progetti, l'esecuzione dei quali venne in addietro attraversata da un cumulo di contrarie circostanze, siansi poi riprodotti sopra una scala più larga, ed associando in una vasta combinazione il buonifico del Padule di Bientina, e quello delle Terre Palustri di Massaciuccoli, insiem collegati con un Piano di deviazione del Fiume Serchio, abbiam voluto che tutti fossero ripresi in esame, congiuntamente agli altri che, o antichi, o recenti, più

---

sidente della Camera di Commercio di Firenze, una dal Direttore della Depositeria, e l'altra dal Direttore della Banca.

Art. 10. Nella stessa Cassa, e con i suddetti modi e con le enunciate formalità verranno pure riposti sigillati i rami che avranno servito alla formazione dei Biglietti nuovi insieme alla carta che potesse essere avanzata, e alla forma servita per fabbricarla.

Art. 11. Appena che i vecchi Biglietti di L. 1000 saranno stati ritirati nella loro totalità, previo il riscontro da farsene, e la radiazione da operarsene nelle respettive Matrici, verranno i medesimi bruciati; e contemporaneamente verrà bruciata del pari la carta avanzata, come verranno fusi i rami, e sarà disfatta la forma; il tutto alla presenza e con intervento dei suddetti Funzionari.

Art. 12. Di ogni e ciascuna delle suddette operazioni verrà volta per volta dal Procuratore dei Pubblici Dipartimenti steso il Processo verbale il quale sarà depositato negli Atti del Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

Art. 13. In vista della pubblica utilità derivante dalla operazione come sopra ordinata viene la Banca dispensata dal pagamento del diritto del Bollo graduale da apporsi come è stato detto su i nuovi Biglietti.

specialmente prendevano di mira la sola essiccazione del Padule di Bientina, divergendo unicamente sul modo, per cui meglio potesse quella raggiungersi. Raccolto così sopra i Progetti surriferiti il parere del Consiglio d' Arte instituito presso la Direzione Generale dei Lavori d' Acque e Strade del Granducato, Ci parve, per ultimo, che in cosa di tanta, e sì grave importanza, e con la quale tanti, e così preziosi interessi pur si collegano, fosse da confortare vie più la stessa Nostra convinzione, anche col voto di altro valente Idraulico, non Toscano, che presa cognizione dei diversi Piani fino ad ora formati dai varj Ingegneri che se ne sono occupati, pronunziasse un autorevole e decisivo giudizio sulla preferenza che l' uno o l' altro dei Piani medesimi meglio poteva, secondo i dettami della scienza, meritare. Ed ora che quel voto Ci è pervenuto, e che sulla scorta di esso, più non Ci resta dubbiezza nè sulla convenienza di isolare l' essiccazione del Padule di Bientina da altri Progetti che la renderebbero più difficile, e che possono senza alcun danno essere indefinitivamente aggiornati, nè sulla scelta del modo per cui meglio quell' essiccazione esser possa effettuata, Ci è parso altresì arrivato il momento opportuno in cui, l' adozione di quel modo definitivamente decretata, oramai più non si indugi a portare ad effetto coll' operazione predetta, ed a vantaggio dell' Agricoltura e dell' Industria Toscana, l' acquisto di una grande estensione di suolo ora sommerso, ed infruttifero, e il risanamento d' altra non piccola quantità di terreni che già colti e produttivi sono ora abitualmente soggetti all' escrescenza del Lago. Per lo chè Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici; E sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 10 *Aprile* 1852 *in pr.*)

2. — Si procederà sollecitamente all' essiccazione del Padule di Bientina, prendendo a norma dei Lavori occorrenti

a tal' uopo un antico Progetto del Matematico Fantoni, riassunto, e modificato nel 1842 dal Commendatore Alessandro Manetti, e nel quale ha concorso il voto dell' Ingegnere Professore Cavaliere Maurizio Brighenti. (*Art.* 1.)

3. — Ogni altro Progetto relativo alla deviazione del Fiume Serchio, ed a colmare colle torbide di esso le terre palustri di Massaciuccoli, è indefinitamente aggiornato. (*Art.* 2.)

4. — Riservandoci a determinare così per la parte tecnica, come per quella economica, i mezzi più speciali con i quali dovrà esser condotta quest' opera, instituiamo frattanto una Commissione incaricata di studiare, sotto questo punto di vista, l' affare, appurare quanto interessa la proprietà del Lago, delle Gronde, e di ogni altra appartenenza di esso, e quindi proporre alla Nostra Sovrana Risoluzione quella serie di provvedimenti legislativi ed economici, l' adozione dei quali sia necessaria per iniziare, proseguire, e condurre felicemente a termine un' impresa di tanto momento, conciliando coll' interesse generale dello Stato, ogni e qualsiasi diritto che ad alcuno potesse competere sulla proprietà del Lago predetto, come sull' uso dei prodotti di esso. (*Art.* 3.)

5. — La Commissione surriferita si comporrà dei seguenti soggetti cioè: Del Commendatore Jacopo Mazzei Consigliere di Stato in servizio ordinario; Del Commendatore Alessandro Manetti Consigliere di Stato in servizio straordinario e Direttore generale dei lavori d' acque e strade, e fabbriche civili del Granducato, e dell' Avvocato Giuseppe Mantellini Avvocato dei RR. Dipartimenti. Essa dovrà aver compito il suo lavoro nel termine di tre mesi al più lungo. (*Art.* 4.)

BILANCI AMMINISTRATIVI. — *V.* Amministrazioni Pubbliche — *Bilanci.*

BOLLO — *Riforma Generale* — *V. anche* Registro — *Riforma Generale.*

SOMMARIO

1. — Visto il progetto di riforma sulla Legge relativa ai diritti di Bollo oggi vigente, presentato dal Consiglio di Stato, Sezione Legale, e Sezione delle Finanze ec. riunite: sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, e di quello di Giustizia e Grazia, udito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 23. *Febbr.* 1851 *in pr.*)

2. — La tassa del bollo colpisce tutte indistintamente le carte destinate per gli atti pubblici e giudiziari, per le scritture di qualsivoglia natura che debbono, o possono formar titolo, essere presentate in Giudizio, e farvi fede, o altrimenti adoperarsi in un uso legale, e per gli altri scritti, stampe, e registri non eccettuati nel presente Decreto. (*Art.* 1.)

3. — Vi è un bollo ordinario, di cui vengono munite tutte le carte che si fabbricano, e si distribuiscono a cura dell'Amministrazione del Registro; ed uno straordinario che si appone dagli Officiali a ciò destinati sulle carte precedentemente non bollate. A quest'ultimo in certi casi si supplisce col « visto per bollo, » e tanto il bollo straordinario, quanto il « visto per bollo » fanno le veci del bollo ordinario in quelle carte, in cui la Legge permette di usarli. (*Art.* 2.)

4. — Ambedue i bolli, salve le specialità di cui in appresso, si uniformano in quanto alla impronta, e danno luogo alla percezione di una medesima tassa. (*Art.* 3.)

5. — Ciascheduno di essi è di due specie: fisso in relazione alla varia dimensione della carta, e proporzionale secondo le somme. Al bollo proporzionale sono soggette le obbligazioni di somme, e gli effetti di Commercio: tutti gli altri atti, e scritture sono soggette al bollo fisso. (*Art.* 4.)

6. — La vendita della carta bollata si eseguisce dai Ministri Esattori del Registro, e da quei Rivenditori che vengono autorizzati dal Direttore generale dell'Amministrazione. (*Art.* 5.)

7. — La carta che si fabbrica a cura dell'Amministrazione del Registro, ha le seguenti dimensioni.

NATURA DELLA CARTA	DIMENSIONE IN SOLDI PER OGNI FOGLIO IN	
	ALTEZZA	LARGHEZZA
Gran Registro	15. —	20. —
Grande	10. 4	14. 8
Media	10. —	14. —
Piccola	9. 4	12. 8

La carta detta Gran Registro si suddivide in mezzi fogli, e quella detta piccola in mezzi fogli, ed in quarti di foglio tagliato per il largo. (*Art.* 6.)

8. — Ogni dimensione ha un' impronta particolare di bollo, colla indicazione della tassa imposta per il medesimo (*Art.* 7.)

9. — La carta sottoposta a tassa proporzionale è uguale in dimensione a quella detta piccola, ed è impressa da due bolli, nel primo dei quali è scritto « Carta Graduale » e nel secondo si contiene la indicazione, non tanto della somma per la quale è ciascun foglio destinato, quanto ancora quella della tassa che pel foglio medesimo è dovuta (*Art.* 8.)

10. — L' Amministrazione del Registro eseguisce la vendita anche dei quarti di foglio di detta Carta Graduale tagliata longitudinalmente da adoprarsi per le cambiali, ed altri effetti di commercio, ed essi pure vengono marcati con i due bolli di che nell' articolo precedente (*Art.* 9.)

11. — La tassa di ciascun bollo ordinario, compreso il prezzo della carta somministrata dall' Amministrazione, è stabilita come segue.

TASSA DI DIMENSIONE

1. Carta di Gran Registro	L. —	13	4
2. Detta a foglio aperto	» 1	—	—
3. Detta tagliata per metà a foglio aperto	» —	10	—
4. Carta Grande	» —	16	8
5. Carta Media	» —	13	4
6. Carta Piccola	» —	10	—
7. Detta tagliata per metà	» —	5	—
8. Quarto di foglio della medesima tagliato per il largo	» —	1	8

TASSA PROPORZIONALE

Obbligazioni e recapiti di Commercio.

9. Da una a Mille Lire	L.	—	10	—
10. Da 1,000 a 2,000	»	—	13	4
11. Da 2,000 a 3,000	»	—	16	8
12. Da 3,000 a 4,000	»	1	—	—
13. Da 4,000 a 5,000	»	1	3	4
14. Da 5,000 a 6,000	»	1	6	8
15. Da 6,000 a 7,000	»	1	10	—
16. Da 7,000 a 8,000	»	1	13	4
17. Da 8,000 a 9,000	»	1	16	8
18. Da 9,000 a 10,000	»	2	—	—
19. Da 10,000 fino a qualunque somma	»	4	—	—

(*Art.* 10.)

12. — La carta sulla quale deve apporsi il bollo straordinario, si fornisce da quelli, ai quali occorre farne uso. (*Art.* 11.)

13. — Questo bollo in Firenze, ed in Livorno sarà impresso negli uffizj del Bollo straordinario ivi esistenti. In tutti gli altri luoghi, nei quali esiste un' uffizio di registro, il Ministro esattore supplirà al bollo straordinario col mezzo del « visto per bollo. » (*Art.* 12)

14. — Le carte che si bolleranno col bollo straordinario di dimensione, pagheranno quella medesima tassa corrispondente alla loro altezza, e larghezza, che pagasi per le carte della stessa specie spacciate dall' Amministrazione del Registro, avvertendo che quando la detta altezza e larghezza supererà quella del foglio, o mezzo foglio di minor dimensione, pagherà la tassa del bollo della dimensione prossimamente maggiore; superando poi quella della massima dimensione, la tassa non potrà avere accrescimento. Le carte soggette al bollo proporzionale, bollandosi allo straordinario, pagheranno la stessa

tassa che pel bollo ordinario a proporzione delle somme che contengono. (*Art.* 13.)

15. — Avvi ancora un bollo straordinario speciale, e questo è suddiviso come appresso

1.	Lire — —		4
2.	» — —		8
3.	» —	1	—
4.	» —	2	—
5.	» —	3	4
6.	» —	5	—
7.	» 2	—	—

(*Art.* 14.)

16. — Il bollo ordinario si appone superiormente nella parte sinistra tanto per le carte non graduali, che per le graduali. A queste ultime, sotto il bollo in cui è scritto « Carta Graduale » si appone l' altro esprimente la somma a cui il foglio è destinato, e la tassa che pel medesimo è dovuta. Il bollo straordinario nelle carte dell' una, e dell' altra specie è lo stesso che il bollo ordinario, e si appone nella parte destra superiore. Vi sono poi bolli distinti pel bollo straordinario speciale, e corrispondenti alle diverse tasse del medesimo; ed anche questi bolli, esprimenti la tassa per essi dovuta, sono apposti nella parte destra superiore del foglio. La menzione del « visto per bollo » si fà nel luogo più prossimo a quello in cui si appone il bollo ordinario. (*Art.* 15.)

17. — Le filigrane distintive delle diverse specie di carta di privativa, e le forme dei bolli, salve, quanto a questi le modificazioni di che nel presente Decreto, ed indipendentemente dai nuovi bolli da esso stabiliti, continuano ad essere quelle che fino ad oggi sono state in uso. (*Art.* 16.)

18. — La carta di « Gran Registro » a soldi tredici e denari quattro per ciascun foglio, s' impiega esclusivamente,

(*a*) Per i libri e registri dei Mercanti, e delle Società commerciali, e industriali, e per i dazzajoli.

(*b*) Per i libri e registri dei Tribunali secolari ed ecclesiastici, che si riferiscono alla loro gestione (*Art.* 17.)

19. — Il foglio aperto di Gran Registro a lire una serve per le bolle che si spediscono dalle Curie Arcivescovili, e Vescovili del Gran-Ducato. Il mezzo foglio pure aperto di detta carta a soldi dieci serve a quelle di tali bolle, per le quali può farsi uso di carta di minor dimensione. (*Art.* 18.)

20. — La carta grande a soldi sedici e denari otto il foglio è destinata;

(*a*) Ai protocolli, e repertorj dei Notari.

(*b*) Agli originali, ed alle copie autentiche delle sentenze e decisioni della Suprema Corte di Cassazione, e delle Corti Regie.

(*c*) Alle licenze di poter fare uso degli istrumenti, e documenti posti in essere fuori di Toscana.

(*d*) Ai registri tutti dei Conservatori delle Ipoteche. (*Art.* 19.)

21. — La carta media a soldi tredici e denari quattro il foglio deve usarsi;

(*a*) Per le copie dei Decreti Sovrani.

(*b*) Per le copie delle lettere ministeriali rilasciate a richiesta dei particolari dai Tribunali, Magistrati, Uffizj Regi, e da qualunque altra Amministrazione, o Dipartimento.

(*c*) Pei registri, e protocolli dei partiti, e deliberazioni magistrali, tanto se riguardano il servizio economico delle Comunità, quanto se si riferiscono all' interesse dei terzi.

(*d*) Pei protocolli, e registri delle deliberazioni delle Deputazioni Amministrative dei fiumi, dei Consigli di Direzione, ed Amministrazioni delle Società per azioni, e di tutte le altre Commissioni, Deputazioni, e Corporazioni, cui sia affidata l' amministrazione di beni e capitali.

(*e*) Per i salvocondotti ai debitori.

(*f*) Per gli originali e copie autentiche degli atti, e istrumenti di qualunque specie passati avanti Notaro, e registrati nei protocolli notariali, comprese le mandate che si rimettono ai pubblici generali Archivj.

(*g*) Per gli estratti, transunti, fedi « pro decima » e « pro gabella » fatti dai Notari, e dai Cancellieri degli Archivj, o altri pubblici Ministri.

(*h*) Per le copie, ed estratti di partite, e documenti che richiedono la collazionatura, e la firma di un Notaro, o di qualunque pubblico funzionario.

(*i*) Per tutte le copie che si rilasciano tanto dai Ministri degli Archivj dei Contratti, quanto dai Ministri di qualunque altro Archivio, Amministrazione, o Dipartimento Regio, o Pubblico, di istrumenti, ed atti di qualunque specie ivi depositati, e stipulati tanto in Toscana, che fuori.

(*k*) Per le copie, e certificati, anche negativi, da rilasciarsi dai Conservatori delle Ipoteche.

(*l*) Per i registri dei pubblici mezzani patentati di Livorno, e per le copie delle partite di libro da estrarsi dai medesimi.

(*m*) Per gli atti giudiciali di qualunque specie da esibirsi nelle Cancellerie della Suprema Corte di Cassazione, e delle Corti Regie.

(*n*) Per gli originali, e per le copie autentiche dei decreti, e sentenze di tutti i Tribunali Collegiali di Prima Istanza, e delle Curie Ecclesiastiche. (*Art.* 20.)

22. — La carta piccola a soldi dieci il foglio dovrà essere adoperata;

(*a*) Per tutti gli atti giudiciarj da esibirsi nelle cancellerie dei tribunali di prima istanza, delle curie ecclesiastiche, e delle preture.

(*b*) Per gli originali e copie autentiche di tutti i decreti, e sentenze delle dette preture.

(*c*) Per i giornaletti dei Cursori di tutte le Corti, e Tribunali del Gran-Ducato.

(*d*) Per le portate dei livelli da presentarsi ai Ministri del Censo. (*Art.* 21.)

23. — La carta piccola a soldi dieci, ed anche il mezzo foglio di essa a soldi cinque, sono destinati a tutti indistintamente quegli atti, scritture, e documenti che possano essere prodotti o far fede in giudizio, e pei quali non è nella presente Legge stabilita una diversa specie di carta bollata; ben' inteso per altro che un tal uso indistinto debba cessare tutte le volte si tratti di atti che debbano conservarsi nelle filze delle Cancellerie, e degli Archivj, nei quali casi deve sempre farsi uso del foglio intero. (*Art.* 22.)

24. — I quarti di foglio della carta piccola tagliata per il largo a soldi uno e denari otto per ciascuno, sono unicamente destinati alle cedole di notificazione e di citazione, ed alle sospensioni, e licenze di esecuzioni, qualunque siasi il Tribunale, in cui occorra di fare i menzionati atti. (*Art.* 23.)

25. — Tutti gli atti, recapiti, scritture, documenti di qualunque specie e denominazione, come pure tutti i registri che fino al presente, sono stati sottoposti alla tassa del bollo, e per i quali non è negli articoli precedenti assegnata una speciale qualità di carta bollata, dovranno continuare anche in avvenire ad essere scritti fino della loro origine in carta bollata, ma potrà indifferentemente usarsi per i medesimi qualunque specie di carta di dimensione, eccettuata quella denominata « Gran Registro » ed eccettuati i mezzi fogli, ed i quarti di foglio della carta piccola tagliata per il largo. (*Art.* 24.)

26. — La carta con bollo graduale, giusta le proporzioni stabilite coi numeri 9 a 19 dell'articolo 10, s'impiega;

(*a*) Per tutte indistintamente le obbligazioni di somma, purchè queste abbiano una causa indipendente da un contratto principalmente e contestualmente stipulato, tanto se riguardano Mercanti che non Mercanti.

(*b*) Per le lettere di cambio, pagherò, biglietti all' ordine ancorchè le tratte siano spedite per seconda, terza, quar-

ta, e duplicata, e per ogni altro recapito di commercio pagabili in Toscana, o fuori. (*Art.* 25.)

27. — Il bollo straordinario di dimensione si applica;

(*a*) Alle formule stampate per scritte e polizze di sicurtà.

(*b*) Alle formule stampate per i certificati relativi alle vendite volontarie fatte all' asta pubblica di Livorno, i quali si rilasciano dal Proventuario della medesima.

(*c*) Ai conti di ritorno, polizze di carico, lettere di vettura e condotta; ai contratti di vendita, noleggio, ed altre operazioni mercantili, purchè contengano in fronte una formula manoscritta o stampata esprimente la natura dell' atto, e purchè vengano presentati alla formalità, e sia pagata la tassa prima della stipulazione, e prima che siano firmati e ripieni.

(*d*) Alle perizie, piante, relazioni, e dimostrazioni prima che alle medesime sia apposta la data, e la firma.

(*e*) Alle fedi relative allo Stato Civile nei soli casi che debba farsene uso legale. Se per altro queste fedi contengono la copia o estratto della partita desunta dai registri parrocchiali, allora è dovuta per le medesime, nel sopraindicato caso, la tassa di soldi tredici e denari quattro.

(*f*) A tutti gli atti, contratti, scritture, recapiti, e documenti stipulati, e perfezionati in paese estero, quando voglia farsene uso legale in Toscana.

(*g*) A tutte le istanze, domande e scritture che dai terzi vengano presentate sotto qualunque forma, anche di lettera, alle Autorità e Magistrature Municipali, ed ai Ministri del Censo, a riserva di quelle dirette a domandare i sussidj.

(*h*) Alle lettere, e biglietti di corrispondenza, ed alle altre carte private, quantunque dichiarate esenti, e non espressamente sottoposte al bollo dal presente Decreto, quando si voglia produrle in giudizio, o altrimenti farne uso legale.

(*i*) Ai testamenti, e codicilli olografi, ed ai testamenti solenni, che fossero scritti in carta senza bollo. Quanto ai

testamenti, e codicilli olografi dovranno questi, appena siano legalmente aperti, essere sottoposti alla formalità del bollo prescritto, a cura del Notaro che si è rogato del relativo atto di recezione, e in mancanza del Notaro, a cura dei Ministri dell'Archivio dei Contratti, in cui il testamento venne depositato; e finchè non siasi sodisfatto a questa formalità, il testamento non sarà reso eseguibile. Quanto ai testamenti solenni, l'obbligo di sottoporli alla formalità del bollo, sarà sempre nei Ministri dell'Archivio, presso il quale il testamento si è aperto. In ogni caso, tanto il Notaro, quanto i Ministri suddetti avranno contro gli eredi del testatore il regresso pel rimborso della spesa relativa.

(*k*) Ai libri di contabilità e scritture dei Negozianti e delle Società commerciali e industriali, e ai dazzajoli. Possono tali libri, quando non voglia farsi uso di quella stabilita nell'articolo 17, essere formati di carta di qualunque dimensione, purchè, quanto a' libri dei Negozianti e delle Società commerciali, e industriali, vengano assoggettati alla formalità del bollo straordinario, o al « visto per bollo » debitamente legati e cartolati prima di scrivervi, e quanto ai dazzajoli, purchè questi vengano sottoposti alla formalità predetta regolarmente compilati, cartolati e legati, prima però d'esser firmati, e resi esecutorj dalle Autorità respettivamente competenti. Il Ministro Esattore, imposto che sia il bollo straordinario, o il « visto per bollo » deve notare nella prima pagina di ciascun libro il numero dei fogli dei quali è formato, e la somma riscossa per la tassa, apponendovi la propria firma. (*Art.* 26.)

28. — Il bollo proporzionale straordinario si applica;

(*a*) Alle cambiali, ed altri recapiti negoziabili, ancorchè diretti sopra paesi esteri, prima di essere accettati, o negoziati.

(*b*) Alle lettere di cambio, biglietti all'ordine, recapiti di commercio, ed altre obbligazioni negoziabili venienti dal-

l'estero, prima che sieno accettate, o negoziate in Toscana, o prodotte in giudizio.

(c) Ai biglietti che si emettono dalle Banche di Sconto prima che siano firmati.

(d) Ai titoli, cartelle, certificati d'iscrizioni fatte sui registri delle Società per azioni ai termini del Codice di Commercio, comprovanti la proprietà delle azioni medesime in una Società, Compagnia o Intrapresa qualunque, commerciale, industriale, o civile.

(e) Ai buoni, o mandati di pagamento rilasciati dai particolari, o da Compagnie e Società, tanto commerciali che non commerciali. Tali documenti dovranno essere sottoposti alla formalità del bollo prima di essere firmati, quando non siano estratti da una matrice precedentemente bollata. (*Art.* 27.)

29. — Il bollo straordinario speciale a denari otto s'impone sui giornali, compresi quelli degli avvisi, ed atti giudiciarj, gazzette ed altri fogli periodici che non eccedono la dimensione di soldi sedici per il lungo, e soldi ventidue per il largo. (*Art.* 28.)

30. — Il bollo straordinario speciale a denari quattro s'impiega pei supplementi ai giornali e alle gazzette, contenuti in mezzi fogli, o altre frazioni di foglio. (*Art.* 29.)

31. — Il bollo straordinario speciale a soldi uno è destinato:

(a) Ai giornali, gazzette ed altri fogli periodici che eccedono la dimensione di soldi sedici per il lungo, e soldi ventidue per il largo.

(b) Agli avvisi, affissi, annunzi, e manifesti, qualunque sia la dimensione del foglio in cui si contengono. (*Art.* 30)

32. Il bollo straordinario speciale a soldi due s'impiega pei manifesti e bullette doganali volute dalla Legge, e Notificazione dei 18 e 19 Ottobre 1791, quand'anche fossero di una dimensione, o sesto maggiore di un quarto di foglio. Spetterà all'Amministrazione Generale delle RR. Dogane di far bollare

tali manifesti e bullette, e di pagarne l' importare all' Uffizio del Bollo per averne la rivalsa sopra i particolari, ai quali tali manifesti, e bullette verranno consegnate, tenute ferme le disposizioni della Notificazione de' 12 Dicembre 1845. (*Art.* 31.)

33. — Il bollo straordinario speciale a soldi tre e denari quattro, si applica alle stampe, per il primo foglio soltanto, di ciascuno esemplare delle allegazioni, e consultazioni forensi, come pure delle sentenze o motivi di sentenze e di qualunque altra scrittura e documento, che venga stampato per bisogni di una causa e come allegato di dette consultazioni. Questa disposizione per altro non si estende alla stampa delle sentenze graduatorie, nè a quella di altri atti, sentenze, o pronunzie giudiciali da notificarsi col ministero dei Cursori, pei quali atti e sentenze deve farsi uso della carta bollata di privativa. (*Art.* 32.)

34. — Il bollo straordinario speciale a soldi cinque deve apporsi;

(*a*) Sopra ogni foglio lucido destinato alle copie delle piante catastali.

(*b*) Sopra ciascuno dei fogli da copia del quaderno indicativo, o del camplone. (*Art.* 33.)

35. Il bollo straordinario speciale a lire due è destinato;

(*a*) Pei diplomi di lauree dottorali.

(*b*) Per ogni altro diploma o patente che si rilascia da qualunque Università, Collegio, Dipartimento, o dalle Curie Ecclesiastiche. (*Art.* 34.)

36. — Non sarà permesso agli Attuarj, ai Notari ed altri pubblici Uffiziali, ai Procuratori ed ai Mezzani patentati di far uso pei loro atti, sì in originale, che per copia, di alcuna specie di carta bollata allo straordinario. La stessa proibizione si estende anche alle persone private. le quali nel fare atti soggetti alla formalità del bollo, debbono sempre, menochè nei casi espressamente permessi, far uso della carta di privativa (*Art.* 35.)

37. Sono esenti dalla tassa del bollo;

(*a*) Gli atti tutti che direttamente emanano dalla Sovrana Autorità come pure i registri, protocolli, decreti, rescritti, ordinanze, credenziali, partecipazioni, e qualunque atto, niuno eccettuato, che venga spedito per mezzo dei RR. Ministeri.

(*b*) Le rappresentanze e partecipazioni delle RR. e pubbliche Amministrazioni e Dipartimenti, come pure le partecipazioni, e comunicazioni che tra dette Amministrazioni, e Dipartimenti abbiano luogo.

(*c*) I pagherò della R. Zecca.

(*d*) I giornali puramente scientifici e letterarii o altri fogli periodici, i quali trattanò unicamente di oggetti relativi alle scienze, lettere ed arti.

(*e*) Gli atti dei processi criminali, e di polizia giudiziaria, ed amministrativa, come pure i documenti che in essi si producono.

(*f*) Le sentenze ed ordinanze di qualsivoglia Magistrato, Tribunale, e Giudice in materia criminale.

(*g*) Le requisitorie e le conclusioni del Pubblico Ministero.

(*h*) I libri, registri, quaderni, e tutti gli altri fogli originali qualunque che concernano i conteggi, saldi, le stime, e simili interessi fra i padroni ed i loro coloni, ed agenti in rapporto alla colonia, e sue dipendenze. Da detti libri potrà estrarsi copia in carta libera di qualunque partita, e qualora tali copie debbano essere autenticate con la firma notariale, o prodotte in giudizio, dovranno essere bollate o « viste per bollo » senza pagamento di tassa prima della loro recognizione, o produzione.

(*i*) I registri dei Tribunali, in cui sono descritti i minori e sottoposti, e riportate le deliberazioni e decreti che li riguardano.

(*k*) I processi verbali delle adunanze dei Consigli di famiglia, e le loro omologazioni.

(*l*) I ricorsi che dalle deliberazioni dei Consigli di famiglia, e dalla loro omologazione, vengano esibiti avanti i Tribunali superiori, ed i decreti con cui vengono risoluti.

(*m*) I decreti di associazione, reclusione, e liberazione dei dementi e maniaci.

(*n*) Le cartelle di dote degli Stabilimenti di pubblica beneficenza.

(*o*) I reclami, ed istanze ai Municipj, ed altre Autorità competenti sul reparto della Tassa di famiglia, o altre pubbliche imposte.

(*p*) Le ricevute di ogni sorta finchè non debba farsene uso legale.

(*q*) Gli attestati dei Parrochi, e le fedi di miserabilità e di povertà rilasciate da qualunque Autorità.

(*r*) Le notificazioni ed editti emanati dalle RR. e Pubbliche autorità.

(*s*) Gli avvisi e inviti sacri.

(*t*) Gli avvisi, ed annunzj di nascita, matrimonj e morti.

(*u*) Gli atti delle visite dei fiumi, e fossi rappresentati da Deputazioni, il relativo rapporto degli Ingegneri, e gli Avvisi ai possessori limitrofi per i lavori da eseguirsi in conseguenza delle dette visite.

(*v*) Le suppliche, e memoriali.

(*z*) Gli atti fatti avanti la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato, ed i decreti proferiti sì dall' una che dall' altro.

(*x*) I libretti della Cassa di Risparmio. (*Art.* 36)

38 — Non si ammettono esenzioni oltre quelle indicate nel presente titolo. (*Art.* 37.)

39. — Le Amministrazioni Regie e pubbliche, e tutti gli Uffizii e Dipartimenti dello Stato, dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente Decreto per i certificati e copie che possono rilasciare nell'interesse dei particolari. (*Art.* 38.).

40. I protocolli notariali formati colla carta, di che all'articolo 19, saranno composti di cento fogli; tali protocolli si

consegneranno dall' Uffizio del Bollo di Firenze ai Soprintendenti ai pubblici generali Archivi dei Contratti, i quali ne faranno la richiesta, e il pagamento, col prenderne quindi rivalsa dai respettivi Notari, a cui detti protocolli saranno consegnati. I Notari non potranno valersi di altri protocolli fuori di quelli loro consegnati dai respettivi Archivi generali. (*Art.* 39.)

41. — Gli originali, e tutte le copie autentiche, comprese quelle certificate dai Procuratori, non dovranno eccedere per ogni facciata, nè contenere maggior numero di ventidue linee di trenta lettere, per la carta piccola, di ventisei linee di trentacinque lettere per la carta media, di trentadue linee di quaranta lettere per la carta grande. Si eccettuano però dalle disposizioni, di cui nel presente articolo, quelle copie di atti per le quali è permessa la stampa, la quale dovrà esser sempre in carattere non più piccolo del così detto *Garamone interlineato*. (*Art.* 40.)

42. — Anche i protocolli notariali non potranno contenere più di trentadue linee per facciata, esclusa la firma del Notaro, e ciascuna linea non potrà contenere più di quaranta lettere. (*Art.* 41.)

43. — I registri delle formalità ipotecarie non potranno contenere più di trentotto linee per facciata, compresa la formula colla quale vengono giornalmente chiusi, e comprese le firme e le linee di separazione, nè più di ventisei lettere per linea. (*Art.* 42.)

44. — Non è permesso ad alcun particolare di tenere rivendita della carta bollata, se non vi è autorizzato dall' Amministrazione Generale del Registro. (*Art.* 43.)

45. — È proibito di scrivere, o stampar sull' impronta del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo o filigrana siano in qualsivoglia modo alterati. (*Art.* 44.)

46. — Un foglio, mezzo foglio, o quarto di foglio di carta bollata che ha già servito per un atto, o scrittura, non potrà

piè servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. Lo stesso deve aver luogo per le copie. (*Art* 45.)

47. — È proibito di fare, sì per originale che per copia, due o più atti sul medesimo foglio. (*Art.* 46.)

48. — Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti

(*a*) Le ratifiche degli atti fatti dalle parti per interesse delle quali gli atti stessi sono stati stipulati.

(*b*) Gli inventarj, processi verbali, ed altri atti che non possono essere portati a termine in un sol giorno.

(*c*) Le notificazioni dei Cursori, le quali possono farsi in piè delle sentenze, o atto qualunque da notificarsi.

(*d*) Le girate nelle lettere di cambio, ed in tutti gli altri recapiti di commercio.

(*e*) Le ricevute dei pagamenti fatte in piè della relativa obbligazione.

(*f*) Gli estratti delle iscrizioni ipotecarie rilasciati dai Conservatorii, e gli altri estratti rilasciati da pubblici funzionarj, e desunti dai registri del respettivo Uffizio, purchè riguardino una medesima persona, o più persone coobligate, o cointeressate in ordine agli estratti che si rilasciano. (*Art.* 47.)

49. — È proibito nei libri, e registri assoggettati al bollo di notarvi altri atti fuori delle diverse partite di scrittura alle quali sono specialmente destinati; e quando ciò avvenga, tali atti saranno considerati a tutti gli effetti come scritti in carta senza bollo. (*Art.* 48.)

50. — Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti, scritture, documenti, libri, e registri di qualunque specie, e denominazione essi siano, dalla presente Legge sottoposti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione agli articoli 45, 46 e 48, non potranno essere registrati, nè ammessi a far prova in

giudizio, nè citati in qualunque pubblico istrumento, fino a tanto che non sieno muniti del bollo straordinario o « visto per bollo » per parte dei Ministri Esattori, i quali dovranno espressamente attestare del pagamento anche della multa da specificarsi in appresso. (*Art.* 49.)

51. — In conseguenza è vietato a qualsiasi Tribunale, e Giudice anche ecclesiastico, non che ai Notari, Attuari, e Procuratori di pronunciare, legalizzare, ricevere negli atti o prendere alcuna specie di deliberazioni in seguito di un atto, scrittura, carta, o libro qualsivoglia soggetto al bollo, qualora non sia munito di questa formalità, o qualora porti un bollo di una tassa inferiore a quella prescritta; ed infine quando si trovi in contravvenzione ai sopra rammentati articoli; è del pari vietato di far menzione negli atti, e scritture delle anzidette carte, e ciò ancorchè la parte ovversaria non opponga simile difetto. (*Art.* 50.)

52. — La trascrizione della lettera di cambio o del biglietto all'ordine nell'atto di protesto, comandata dall'art. 174 del Codice di Commercio, non potrà essere eseguita dai Notari, se non sulla presentazione dell'originale recapito, e se inoltre non sia stato sodisfatto alla tassa del bollo prima del protesto, e così, o nel momento della redazione primitiva del recapito stesso in carta bollata, quale corrisponda proporzionalmente al di lui valore, o mediante il « visto per bollo » coerentemente alle prescrizioni del presente Decreto. (*Art.* 51.)

53. — Dovranno inoltre i Notari far menzione espressa nell'atto di protesto, che il recapito loro esibito è originalmente scritto in carta bollata, e di qual prezzo, ovvero che è munito del « visto per bollo » con obbligo in questo ultimo caso di indicare il giorno e l'Uffizio in cui il detto « visto » è stato accordato. (*Art.* 52.)

54. — Non si potrà trasmettere il precetto esecutivo autorizzato dalla Notificazione del 23 Novembre 1818, se non quando l'istante presenti al Ministro di Cancelleria la lettera

di cambio o il biglietto all' ordine in originale dal quale apparisca che sia stato sodisfatto alla tassa del bollo. (*Art.* 53)

55. — Nel protocollo ove si scrive il precetto, il Ministro di Cancelleria farà la medesima menzione espressa voluta dall' articolo 52 negli atti di protesto. (*Art.* 54.)

56. — È inibito ai Ministri di Cancelleria il ricevere in atti domande di dichiarazione di credito per causa, o dependenza di lettere di cambio, o di biglietti all' ordine, senza la contemporanea produzione dell' originale recapito dal quale apparisca essere stato sodisfatto alla tassa del bollo o fin da principio, o mediante il « visto per bollo »; ed è loro del pari inibito di ricevere altrimenti che in origiaale debitamente bollato o « visto per bollo » i recapiti summentovati per la verificazione del credito nei giudizi di fallimento. (*Art.* 55.)

57. — È contravventore alle disposizioni del presente Decreto chiunque sottoscrive, stampa, o fa stampare atti e scritture, ovvero ne fa uso legale senza uniformarsi alle disposizioni del medesimo. (*Art.* 56.)

58. — Le multe per ciascuna contravvenzione saranno regolate come appresso:

(*a*) Le contravvenzioni agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 35, 45, 46 e 48 andranno soggette ad una multa di lire cento, se la contravvenzione è commessa da Giudici od altri Regi, e Pubblici Ufficiali, da Procuratori, da Notari, e Mezzani patentati; e di lire cinquanta quando sia commessa da un particolare.

(*b*) — Le contravvenzioni agli articoli 25 e 27 saranno soggette ad una multa del sei per cento sulla somma espressa nell' atto, cambiale, o altro recapito che forma il soggetto della trasgressione. Se poi la contravvenzione consiste nell' uso di un bollo di tassa inferiore a quella stabilita, la multa sopraespressa cadrà solo sulla somma per la quale non sarà stata pagata la tassa dovuta. Queste multe dovranno sempre determinarsi sull' ammontare totale delle obbligazioni, e delle

somme espresse nei relativi documenti, e non sulla somma, a cui le medesime possono essersi residuate al momento che gli atti sono presentati alla formalità.

(*c*) Le contravvenzioni agli articoli 28, 29, 30, 32 andranno soggette al pagamento per ciascun foglio ritrovato in trasgressione del triplo della Tassa di Bollo dovuta, ed inoltre ad una multa di lire cento.

(*d*) Le contravvenzioni all' articolo 31 soggiaceranno alla multa di lire trenta.

(*e*) Le contravvenzioni all' articolo 34 soggiaceranno alla multa di lire cento.

(*f*) Le contravvenzioni agli articoli 26 e 27, commesse dai Ministri Esattori coll'accordare irregolarmente la formalità del bollo, soggiaceranno ad una multa di lire cento.

(*g*) Le contravvenzioni all' articolo 39 saranno sottoposte la prima volta ad una multa di lire cento, la seconda di lire trecento, la terza ad una multa di lire cinquecento, ed inoltre il Notaro potrà essere sospeso dall' esercizio del ministero notariale da due a sei mesi.

(*h*) Le contravvenzioni agli articoli 33, 38, 50 andranno soggette ad una multa di lire cento.

(*i*) Le contravvenzioni all' articolo 44 soggiaceranno ad una multa di lire dieci.

(*k*) Le contravvenzioni all' articolo 43 soggiaceranno ad una multa di lire cento per la prima volta, e di lire trecento per ogni recidiva, oltre la perdita della carta tanto nel primo, che in ogni altro caso.

(*l*) Le contravvenzioni agli articoli 40, 41, 42 soggiaceranno ad una multa di lire venticinque.

(*m*) La mancanza delle menzioni di che negli articoli 52 e 54 assoggetta il Notaro, ed il Ministro di Cancelleria respettivamente, alla multa di lire cinquanta. La non corrispondenza della menzione medesima alla verità, assoggetta il Notaro ed il Ministro di Cancelleria ad una multa di lire du-

gento, e nel caso di seconda, o di ulteriore trasgressione ad una multa di lire quattrocento, ed alla sospensione dall'esercizio del Notariato da due a sei mesi quanto al primo, ed alla sospensione dall'impiego, e dallo stipendio da due a sei mesi quanto al secondo.

(*n*) Ogni contravvenzione all'articolo 55 soggiacerà ad una multa di lire cinquanta. Ogni altra contravvenzione, che si commetta contro il disposto nel presente Decreto, e per la quale non sia determinata una ammenda speciale, anderà soggetta ad una multa di lire cinquanta, se è commessa da un particolare, e ad una multa di lire cento, se è commessa da un pubblico funzionario. (*Art.* 57.)

59. — S'incorrono tante multe quanti sono i titoli, scritture, libri, e registri in contravvenzione, salvo quanto è disposto rispetto ai giornali, ed altre stampe nell'articolo 57. (*Art.* 58.)

60. — Quando più siano i contravventori, le multe dovranno per rata uguale dividersi e sopportarsi fra tutti. Qualunque stipulazione in contrario sarà nulla. (*Art.* 59.)

61. — Per altro di fronte all'Amministrazione del Registro, salva la rivalsa degli uni contro gli altri, saranno solidali per il pagamento delle multe medesime; Per gli atti bilaterali tutti i contraenti, e tutti quelli che hanno firmato; Per gli atti portanti obbligazione il creditore, e il debitore; Per le cambiali, ed ogni altro effetto negoziabile, i traenti, gli accettanti, i giranti, ed il portatore; Per i recapiti provenienti dall'estero, il primo e successivi giranti in Toscana, ed il portatore. Per i giornali, affissi, avvisi ed altre stampe soggette a bollo, i gerenti responsabili, gli stampatori, i distributori e i venditori. (*Art.* 60.)

62. — Le somme in ordine al Decreto del 10 Luglio 1849 depositate a titolo di cauzione da coloro che intraprendono la pubblicazione di un giornale saranno obbligate con privilegio, oltre alla sodisfazione delle multe, danni, e spese, di che

nell' art. 8. dell' anzidetto decreto, anco a quella del triplo della tassa, e della multa che sono dovute nel caso di contravvenzione al bollo sui giornali. (*Art.* 61.)

63. — I Ministri Esattori del Registro, e gli altri Impiegati della detta Amministrazione sono obbligati a ritenere gli atti, recapiti e registri che fossero ad essi presentati, e che fossero in contravvenzione, quando dalle parti interessate, o dai trasgressori non si preferisca lasciarne copia certificata, accompagnata dalla confessione della trasgressione, o quando non vengano immediatamente pagate le tasse e le multe di ragione dovute. (*Art.* 62.)

64. — I Ministri Esattori per esigere le multe verificate nei casi, e nei modi di che nell' articolo precedente, e negli articoli 13 e 156 del Decreto de' 25 Gennajo 1851, procederanno per mezzo di intimazione da trasmettersi dai Pretori Civili del domicilio dei debitori, salvo ciò che è disposto nell' articolo 68. (*Art.* 63.)

65. — In mancanza di opposizione nel termine di giorni cinque, sarà proceduto all' esecuzione secondo le regole dei giudizj esecutivi. (*Art.* 64.)

66. — Nel caso di opposizione sarà osservato il disposto dell' articolo 45 della Legge de' 7 Gennajo 1838. (*Art.* 65.)

67. — Ammessa che sia l' opposizione, vi sarà luogo alla contestazione del giudizio avanti il Pretore Civile, o avanti il Tribunale di Prima Istanza, secondo l' ordine delle competenze, osservate le forme, e i termini dei giudizj esecutivi; salvo, quando siavi luogo, il rimedio dell' appello, o del ricorso in Cassazione. (*Art.* 66.)

68. — L' Amministrazione nel caso che sia ammessa la opposizione sarà esclusivamente rappresentata in giudizio dai respettivi Direttori compartimentali, i quali dovranno continuare il giudizio come sopra contestato. (*Art.* 67.)

69. — Le multe per trasgressione alla Legge sul Bollo dei giornali, fogli periodici, avvisi, ed altre carte stampate

in contravvenzione saranno applicate dai Tribunali Criminali. (*Art.* 68.)

70. — Tutte le multe, di che nell'articolo 57, spetteranno alla Cassa dell'Amministrazione del Registro per repartirsi nel modo fin quì praticato, ma qualora la multa venga a percipersi per opera delle RR. Guardie di Finanza, la metà di essa sarà a queste totalmente devoluta. (*Art.* 69.)

71. — Qualunque falsità in materia di bollo, o di carta di privativa sarà punita a tenore delle Leggi Criminali. (*Art.* 70.)

72. — Vi è prescrizione per la ricerca delle multe pecuniarie stabilite dal presente Decreto, ed esigibili in via civile, col decorso di anni tre dal giorno in cui è verificata la contravvenzione. Per altro la prescrizione non rende nè servibili, nè producibili gli atti, e scritture sottoposte alla multa, senza l'effettivo pagamento di essa, e della tassa di bollo. (*Art.* 71.)

73. — Sono comuni alle ammende per le contravvenzioni alla Legge sul bollo, ed alle relative prescrizioni le disposizioni degli articoli 160, 162 e 170 del Decreto del 25 Gennajo 1851. (*Art.* 72.)

74. — Il presente decreto sarà posto in attività nel dì primo Marzo 1851, ed in quel giorno cesserà l'aumento del decimo sulla tassa di bollo imposto col Decreto de' 4 Febbrajo 1850. (*Art.* 73.)

75. Le Leggi ed Ordini veglianti in materia di bollo resteranno fino da quel giorno abolite, eccettuata però la Legge del 25 Agosto 1816 e gli Ordini successivi sulle carte da giuoco. (*Art.* 74.)

76. — I libri, registri, protocolli, dazzajoli in corso, e pei quali, quando furono incominciati venne sodisfatto la relativa tassa di bollo, potranno essere portati al loro termine senza sottoporli al pagamento di alcun supplemento di tassa. (*Art.* 75.)

77. — Gli atti di data anteriore al primo Marzo 1851, scritti in carta non bollata o di un bollo di tassa inferiore

a quella dovuta, saranno soggetti alla tassa stabilita nel presente Decreto, ma per le relative contravvenzioni sarà applicata la multa più mite fra quelle comminate dalla antica e dalla nuova Legge. (*Art.* 76.)

78. — Nel termine di trenta giorni dall' attivazione del presente Decreto sarà in facoltà di qualunque detentore di carta bollata fuori d' uso, purchè sia nello stato in cui venne a lui consegnata, di presentarla ai Distributori per essere cambiata, previo il pagamento del relativo supplemento di dazio, in altrettanta carta portante il bollo corrispondente alla respettiva tassa, o un contrabbollo straordinario. (*Art.* 77.)

79. — La carta bollata che si troverà in essere all' epoca sopraespressa, sarà, a cura e diligenza dell' Amministrazione, munita di un contrabbollo straordinario da tener luogo del bollo indicante l' aumento di prezzo. (*Art.* 78.)

80. — La forma dei nuovi bolli, e le modificazioni, col presente Decreto fatte agli esistenti, verranno rese pubbliche con Notificazione del Direttore generale dell' Amministrazione del Registro. (*Art.* 79.)

81. — Il Cav. Dott. Antonio Tommasi Direttor Generale dell' Amministrazione del Registro ed Aziende riunite, inerendo alle disposizioni contenute nell' art. 79 del Sovrano Decreto del 23 stante, rende noto al Pubblico che i bolli stabiliti dal detto Decreto avranno le appresso impronte e indicazioni. (*Not. dei* 25 *Febbr.* 1851 *in pr.*)

Per la carta di dimensione.

82. — Alla carta di « Gran registro » per l' uso cui è destinata, in ordine all' art. 17. di detta legge, sarà apposto un bollo esprimente una figura seduta, con scettro in mano, corona posata sopra lo stemma Granducale; leone sorreggente uno scudo, nel quale è impresso il Giglio; e al di sotto il diritto o prezzo della carta in soldi 13 4 (*Num.* 1.)

83. Alla medesima, bollata a foglio aperto per gli atti contemplati dall' art. 18 della menzionata legge, sarà apposto il bollo anzidetto, con la indicazione del prezzo in lire una. (*Num.* 2.)

84. — Alla medesima tagliata per metà, e bollata a foglio aperto, per quelli di tali atti che richiedono una minor dimensione, sarà apposto un bollo esprimente una figura con corona e manto reale, stemma Granducale lateralmente, un leone ai piedi, ed un Giglio in mano, e al di sotto cifra indicante il diritto in soldi 10. (*Num.* 3.)

85. — Alla carta grande soggetta al diritto di soldi sedici e otto il foglio, per l' uso di che all' art. 19 sarà apposto il medesimo bollo come ai numeri 1 e 2, salva la differenza della cifra. (*Num.* 4.)

86. — Alla carta media sottoposta al diritto di soldi tredici e quattro il foglio per gli atti indicati all' art. 20, sarà applicato il bollo stesso, che nel precedente numero. (*Num.* 5.)

87. — Alla carta piccola del prezzo di soldi dieci il foglio, di che all' art. 21 sarà apposto il medesimo bollo descritto sotto N. 3. (*Num.* 6.)

88. — Alla carta predetta tagliata per metà, in ordine all' art. 22 sarà apposto un bollo esprimente una figura che siede, avente la mano sinistra alzata, tenendo nel braccio destro un cornucopia; al di sotto sarà notato il diritto di soldi 5. (*Num.* 7.)

89. — Al quarto di foglio della carta medesima, tagliato per il largo, e destinato alle cedole di notificazione e di citazione, come all' art. 23, sarà apposto un bollo esprimente un Mercurio col caduceo nella mano destra, e con la mano sinistra appoggiata ad una base, nella quale è impresso lo stemma Granducale; e al di sotto sarà notata la tassa di soldi 1. 8. (*Num.* 8)

Per la carta sottoposta a tassa proporzionale.

90. — Per i fogli destinati alle obbligazioni e recapiti di commercio da una a mille lire, è stabilito un bollo con cui viene impresso un contorno formato da una doppia linea serpeggiante, e insieme intrecciata con piccolo cerchio negli spazi intermedii, e quindi la leggenda in giro « da una a lire mille, » ed in mezzo un Giglio, sotto al quale l'indicazione del diritto di bollo in soldi 10. (*Num.* 9.)

91. — Per le obbligazioni, e recapiti predetti da mille a due mila lire, è prescritto un bollo contenente un contorno a foglie, e quindi le parole « da lire una a lire duemila ». Nel mezzo un Giglio, e al di sotto la cifra di soldi 13. 4. (*Num.* 10.)

92. — Per le obbligazioni e recapiti da due a tremila lire, il bollo esprimerà un contorno formato di piccoli anelli, e quindi le parole « da lire una a lire tremila » con un Giglio sotto al quale la cifra di soldi 16. 8. (*Num.* 11.)

93. — Per detti titoli, fogli e recapiti da tre a quattromila lire, il bollo conterrà un contorno liscio con la leggenda « da lire una a lire quattromila »; e in mezzo un Giglio circondato da fronde; e al di sotto la cifra di lire una. (*Num.* 12.)

94. — Per i fogli e recapiti predetti da quattro a cinquemila lire, la impressione del bollo esprimerà un contorno a catena, e quindi la leggenda « da lire una a lire cinqnemila »; nel mezzo un Giglio, e al di sotto la cifra di lire 1. 3. 4. (*Num.* 13.)

95. — Per i fogli e recapiti suddivisati da cinque a seimila lire, il bollo conterrà un doppio cerchio, con entro la leggenda « da lire una a lire seimila ». Nel mezzo un Giglio avente al di sopra un padiglione sormontato da una corona ducale, e colla cifra al di sotto di lire 1. 6. 8. (*Num.* 14.)

96. — Per i detti fogli, e recapiti da sei a settemila lire, il bollo esprimerà un contorno a corona di foglie, ed entro la leggenda « da lire una a lire settemila ». Nel mezzo un Giglio, e al di sotto la cifra di lire 1. 10. (*Num.* 15.)

97. — Per i fogli e recapiti da sette a ottomila lire, il bollo conterrà un contorno formato di piccoli globi bianchi e stelle simili in campo nero, entro al quale contorno la leggenda « da lire una a lire ottomila ». Nel centro un Giglio in mezzo e due tralci; e al di sotto la cifra di lire 1. 13. 4. (*Num.* 16.)

98. — Per quelli di detti fogli e recapiti destinati per le somme da otto a novemila lire, il bollo esprimerà un doppio cerchio, con la leggenda « da lire una a lire novemila ». Il Giglio nel centro, circondato da ghirlanda di foglie. Al di sotto la cifra di lire 1. 16. 8. (*Num.* 17.)

99. — Per i fogli e recapiti per le somme da nove a diecimila lire, il bollo conterrà un contorno a meandro, con la leggenda interna « da lire una a lire diecimila ». Un Giglio nel mezzo, e sotto al medesimo la cifra di lire 2. (*Num.* 18.)

100. — Per i fogli e recapiti anzidetti da diecimila lire, fino a qualunque somma, il bollo esprimerà un contorno rappresentante una serpe, con le parole « somma indefinita ». Un Giglio nel mezzo, e la cifra di lire 4 al di sotto. Tutte le suddette specie di carta destinata alle obbligazioni, recapiti di commercio ec., oltre ai suddetti respettivi bolli, avranno un altro secondo bollo comune esprimente « una figura di donna seduta, ed avente il caduceo nella mano destra, e il cornucopia nel braccio sinistro; vi sarà inoltre l' Arme Granducale, e vi si leggeranno all' intorno le parole « Carta Graduale ». La carta tagliata longitudinalmente, da adoprarsi per le cambiali ed altri effetti di commercio in ordine all' art. 9 della citata legge, dovrà avere le medesime due impronte di bollo che sono come sopra assegnate per le obbligazioni e recapiti suindicati, in corrispondenza alle somme per le quali saranno emesse. (*Num.* 19.)

Per il Bollo straordinario speciale.

101. — I bolli stabiliti dall'art. 14 di detta legge avranno le appresso impronte, e indicazioni. 1.° Il bollo da denari quattro stabilito dall' art. 29 per i supplementi ai giornali e gazzette, contenuti in mezzi fogli, e altre frazioni di foglio, 2.° E il bollo da denari otto imposto dall' art. 28 per i giornali, gazzette e fogli periodici, non eccedenti la dimensione di soldi sedici per il lungo, e soldi ventidue per il largo, avranno per impronta una figura rappresentante la Fama con le ali spiegate, e sotto la medesima un monumento piramidale, ed in esso lo Stemma Granducale, con la indicazione al di sotto di denari 4 e respettivamente di denari 8. 3.° Il bollo da un soldo, destinato dall' art. 30. ai giornali, gazzette, ed altri fogli periodici eccedenti le dimensioni di che al N. precedente, ed agli affissi, avvisi, annunzi e manifesti di qualunque dimensione, avrà l' impronta d' un Guerriero, con asta nella mano destra, e con l' Arme Granducale a guisa di scudo, sorretta dalla sinistra, e lateralmente una base sormontata da una guglia. E al di sotto l' indicazione del prezzo o diritto di un soldo in cifra. 4.° Il bollo da due soldi, destinato dall' articolo 31 ai manifesti e bullette doganali, avrà la figura di un Mercurio sedente sopra involti o balle, col caduceo nel braccio sinistro e l' Arme Granducale a destra, e al di sotto l' indicazione in soldi 2. 5.° Il bollo da soldi tre e denari quattro da apporsi, in ordine all' Art. 32 al primo foglio stampato delle allegazioni e consultazioni forensi, conterrà una figura rappresentante la Giustizia, con la bilancia nella mano destra, e col braccio sinistro armato di spada, ed appoggiato ad una base nella quale è l' Arme Granducale. Al di sotto soldi 3 e denari 4 in cifra. 6.° Il bollo straordinario speciale da soldi cinque da apporsi sopra i fogli lucidi delle piante catastali, e sopra le copie indicate dall' Art. 33 avrà una figura sedente, col braccio sinistro alzato, e col cornucopia nell'altro.

Al di sotto soldi 5 in cifra. 7.° E finalmente il bollo straordinario speciale da due lire, per i diplomi e patenti menzionati nell' art. 34, avrà una figura di donna avente una corona di lauro nella mano destra, e con la sinistra posata sopra due libri, sovrapposti ad una base con Arme Granducale. Al di sotto la cifra di lire 2. (*Not. d.*)

102. — Il menzionato cav. Direttore Generale previene inoltre il Pubblico che fino all' epoca della emissione della nuova carta bollata, e fino all' attivazione dei nuovi bolli, dovrà farsi uso unicamente della carta bollata ora in corso; alla quale per tale effetto sarà apposto un contrabbollo straordinario da tener luogo, per qualunque specie di carta bollata, di quell' aumento di diritto che è stato stabilito dalla nuova Legge del 23 Febbrajo corrente. Così mediante il contrabbollo sopraddetto, il bollo del Gran Registro in ragione di soldi otto e quattro per foglio, acquisterà la valuta di soldi tredici e quattro. Quello destinato al Gran Registro col bollo a foglio aperto, e col bollo sul mezzo foglio parimente a foglio aperto, acquisterà il prezzo di lire una e respettivamente di soldi dieci il foglio. Il bollo della carta grande, attualmente tassato a soldi tredici e quattro, varrà soldi sedici e otto. Quello della carta media da soldi dieci, importerà soldi tredici e quattro. L' altro della carta piccola da soldi sei e otto, del mezzo foglio di essa da soldi tre e quattro, e del quarto di foglio da soldi uno e quattro, varrà soldi dieci, e respettivamente soldi cinque e soldi uno e otto. Similmente l'attuale carta graduale, e le cambiali munite che siano del suddetto contrabbollo, acquisteranno l' aumento di valuta di crazie due per ogni specie fino alle lire diecimila. E la carta e cambiali per somma indefinita, in luogo delle due lire, varranno lire quattro. Le stesse regole saranno applicate al bollo straordinario o visto per bollo degli atti, carte ed obbligazioni presentate alla formalità. Reputa infine opportuno di avvertire che in conseguenza delle notate disposizioni, ed in obbedienza

di quanto prescrive la recente Legge del dì 23 Febbrajo 1851, qualunque atto, obbligazione, scrittura ec. ec. che a datare dall'attivazione di detta Legge, e così a contare dal primo Marzo 1851, venisse scritto nella carta bollata ora in corso, senza che questa fosse munita del contrabbollo straordinario, sarebbe considerato come scritto in carta bianca, a tutti gli effetti menzionati in detta Legge. (*Notif. d.*)

103. — Intese le difficoltà state promosse per la esecuzione dei Nostri Decreti dei 25 Gennaio, e 23 Febbraio decorsi, il primo sopra la tassa del Registro, ed il secondo sopra la tassa del Bollo. E volendo che i Decreti stessi ricevano quegli schiarimenti, e quelle modificazioni di che sono sembrati a noi meritevoli. Sentito il Consiglio di Stato, ed il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso. (*Decr. dei* 9 *Giugno* 1851 *in pr.*)

104. — L'Art. 40 del Decreto dei 23 Febbraio 1851 non si applica agli atti e scritture private, ancorchè siavi intervenuto il Ministero Notariale per la recognizione delle firme; e neppure si applica nè agli Originali dei Testamenti noncupativi, nè all'atto di soprascrizione dei Testamenti solenni. (*Art.* 16.)

105. — È autorizzato, nonostante il disposto nell'indicato Art. 40, e tenuta ferma la tassa del bollo, l'uso delle module stampate per i protesti delle Cambiali, per le note d'Iscrizioni Ipotecarie, per i recapiti doganali, e per quelli dell'Amministrazione dei Lotti, per le domande di volture, e di correzioni estimali, e per tutti gli altri atti menzionati nell'Art. 21 del presente Decreto. (*Art.* 17.)

106. — È ammessa per l'effetto di evitare la multa comminata dall'Art. 57 lettera L la compensazione da una carta all'altra del maggiore col minor numero delle linee e delle lettere di che nell'Art. 40 salvo però sempre il disposto dell'Articolo 587 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838. (*Art.* 18.)

107. — I Giudici e gli Attuarj dei Tribunali sono esenti dalla multa menzionata nell' Art. precedente per tutti quegli Atti che essi compilano per proprio ufficio, o sopra i quali appongono la loro firma, od il loro visto. (*Art.* 19.)

108. — Per ciò che concerne la tassa dello Scritturato non s' intende coll' Art. 40 essere stato derogato agli Art. 69, 70, 72 della Tariffa degli Atti Giudiciali del 18 Dicembre 1814 a tenore dei quali articoli dovrà perciò fino a nuove disposizioni regolarsi la stessa tassa; ragguagliando bensì lo scritto onde si compone la carta attuale, con quello che si conteneva nella carta di che in detta tariffa. (*Art.* 20.)

109. — Nei quarti di foglio contemplati nell' Art. 23 del Decreto del 23 Febbraio non è permesso inserire altro atto giudiciale all' infuori delle Citazioni, e delle Notificazioni di quegli Atti che la Legge non ordini notificarsi in copia integrale. Fino peraltro a nuove disposizioni i detti quarti di foglio potranno essere adoperati anche per i precetti, ed intimazioni di ogni sorta, per ordini di gravamento, sequestri, disdette di locazione e colonìa, ed accuse di danno dato, e per i riscontri di domande di voltura. (*Art.* 21.)

110. — Col disposto dell' Art. 46 proibente di fare due, o più atti sul medesimo foglio, non è fatta innovazione al disposto dell' Art. 240. del Regolamento di procedura civile, nè a quello dell' Art. 154 della Legge ipotecaria del 2 Maggio 1836. (*Art.* 22.)

111. — Le suppliche, e memoriali dei quali è parola sotto la Lettera V. dell' Art. 36, sono quelle soltanto che si presentano al Principe o direttamente o per l' organo dei suoi Ministri. (*Art.* 23.)

112. — L' Art. 37 non è d' ostacolo perchè siano esenti dalla tassa del bollo le istanze per sussidj dirette all' Autorità e Magistrature comunali, e di che nell' Art. 26 Lettera G. (*Art.* 24)

113. — L'Art. 36 sotto la Lettera R contemplando in generale tutte le Notificazioni, ed Editti emanati dalle Regie, e Pubbliche Autorità comprende tutti indistintamente gli Editti, ed Avvisi che si pubblicano per qualsivoglia oggetto dalle Autorità Comunali. (*Art.* 25.)

114. — Nell'esenzione scritta nel medesimo Articolo 36 Lettera U sono compresi anche il bilancio preventivo, ed il reparto delle spese per l'imposizioni dei fiumi e torrenti. (*Art.* 26.)

115. — Sono parimente esenti dalla tassa del bollo gli avvisi, manifesti, circolari, ed inviti che si pubblicano, o si distribuiscono dalle Società per gli Asili infantili, e dall'altre Società, o Amministrazioni d'istituti filantropici debitamente autorizzati dal Governo (*Art.* 27.)

116. — Le istanze da esibirsi ai Magistrati Comunali possono scriversi in carta piccola, purchè in foglio intiero. (*Art* 28.)

117. — La disposizione proibitiva dell'uso dei mezzi fogli contenuta nell'Art. 24 del Decreto del 23 Febbraio investe soltanto quegli atti che debbono conservarsi in cancellerie, o in archivj; e non si estende a tutti gli altri intorno ai quali è disposto nel precedente Art. 22 del Decreto predetto. (*Art.* 29.)

118.—Il Cav. Antonio Tommasi Direttore Generale dell'Aministsazione del Registro ed Aziende Riunite, in obbedienza agli ordini contenuti nell'Art. 101 del Sovrano Decreto del dì 8 Dicembre 1851, rende pubblicamente noto: Che il Bollo speciale destinato a rappresentare alcune delle Tasse imposte dal detto Sovrano Decreto sopra gli Atti giudiciali avrà una figura esprimente la Giustizia colla bilancia in una mano, e la spada nell'altra. Nel contorno interiore saranno scritte le parole (*Tassa Giudiciale*), e quindi la cifra indicante l'ammontare del diritto correspettivamente alla diversità della Tassa imposta come sopra. (*Not. dei* 31 *Dic.* 1851, *in pr.*)

119. — I Bolli speciali, il di cui importare dovrà essere pagato unitamente al prezzo della Carta Bollata, saranno impressi nell' angolo superiore destro di ciascun foglio delle respettive dimensioni. (*Not. cit.*)

120. — Per i fogli destinati alle Copie delle Sentenze e degli Atti giudiciali saranno invece nel detto contorno usate le parole (*Diritto di Copia*), coll' ammontare in cifra del detto diritto; e i Bolli di questa specie verranno apposti dalla parte destra della prima e della terza pagina di ciascun foglio rimanendo così soggetti i detti fogli al doppio Bollo speciale in proporzione della Tassa fin qui percetta sopra ogni Carta composta di due pagine di scritturato secondo l' antica Tariffa. (*Not. cit.*)

121. — I bolli speciali sono i seguenti:

1.° Bollo speciale	da	L.	8.	—	—
2.° detto	da	»	4.	—	—
3.° detto	da	»	3.	—	—
4.° detto	da	»	2.	—	—
5.° detto	da	»	1.	13.	4.
6.° detto	da	»	1.	10.	—
7.° detto	da	»	1.	6.	8.
8.° detto	da	»	1.	—	—
9.° detto	da	»	—	10.	—

(*Not. cit.*)

122. — Il Bollo speciale da lire 8 impresso sulla Carta Bollata da soldi 13. 4, è destinato alle Lettere delle Corti Regie da spedirsi fuori di Toscana: ed impresso sopra Carta bollata da soldi 10, serve per il rapporto dei Capitani di Mare o appunti di Consolato (*Not. cit.*)

123. — Il Bollo speciale da lire 4, impresso sopra i mezzi fogli di Carta Bollata da soldi 5, serve per i Precetti e Sequestri dell' Esecutivo pubblico dalle lire 401 fino a qualunque somma (*Not. cit.*)

124. — Il Bollo speciale da lire 3, impresso sulla carta media da soldi 13. 4, è destinato alle Lettere missive e responsive delle Corti Regie ai Tribunali del Gran-Ducato; ed impresso su Carta piccola da soldi 10, serve per le Lettere missive e responsive dei Tribunali di Prima Istanza ai Tribunali Toscani. (*Not. cit.*)

125. — Il Bollo speciale da lire 2, impresso su Carta da soldi 13. 4, serve agli Atti da esibirsi nella Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; impresso sulla Carta piccola da soldi 10, serve per gli Editti, e per gli Atti d'interposizione d'Appello ai Tribunali di prima Istanza; ed impresso sopra i mezzi fogli Bollati da soldi 5, serve tanto al Precetto e Sequestro dell'Esecutivo Privato da lire 401, a qualunque somma, quanto per il Precetto dell'Esecutivo Pubblico dalle lire 6 alle 400. (*Not. cit.*)

126. — Il Bollo speciale da lire 1. 13. 4, impresso sulla Carta Bollata da soldi 16. 8, è destinato alle Copie delle Decisioni ed Atti della Suprema Corte di Cassazione e delle Corti Regie. (*Not. cit.*)

127. — Il Bollo speciale da lire 1. 10 impresso sulla Carta piccola da soldi 10, serve per le Lettere missive e responsive delle Preture ai Tribunali Toscani. (*Not. cit.*)

128. — Il Bollo speciale da lire 1. 6. 8 impresso sulla Carta media da soldi 13. 4, serve alle Copie delle Sentenze ed Atti delle Curie Ecclesiastiche, e dei Tribunali di Prima Istanza. (*Not. cit.*)

129. — Il Bollo speciale da lire 1 impresso sulla Carta media da soldi 13. 4, serve agli Atti da esibirsi nelle Cancellerie delle Regie Corti, ed ai Certificati da rilasciarsi dalle medesime; impresso sulla Carta piccola da soldi 10 serve agli Atti da esibirsi nelle Cancellerie dei Tribunali di Prima Istanza, alle Ordinanze, ed ai Certificati dei medesimi, come pure serve per gli Atti d'interposizione d'Appello da esibirsi nelle Preture, e per le Copie autentiche delle Sentenze ed Atti di

dette Preture. E serve inoltre agli Atti di qualunque Precetto non diretto al pagamento di credito, disdetta, ordine di sfratto, inibitoria apud-acta, accusa di danno dato, intimazione di ogni sorte, e relative opposizioni. Impresso finalmente sopra i mezzi fogli di Carta Bollata da soldi 5 è destinato al Precetto o Sequestro dell' Esecutivo Privato da più di lire 5 fino alle lire 400. (*Not. cit.*)

130. — Ed il Bollo da soldi 10, impresso sulla Carta Bollata piccola dello stesso valore, è destinato agli Atti giudiciali da esibirsi nelle Preture, ed ai Certificati che dalle medesime possono rilasciarsi. (*Not. cit.*)

131. — Finalmente lo stesso Bollo speciale coll' impronta menzionata qui sopra, e coll' indicazione del suo respettivo importare di lire 1. 6. 8, di soldi 13. 4: o colla menzione Gratis secondo le disposizioni contenute negli Articoli 2 e 3 dell' altro Sovrano Decreto del dì 8 Dicembre 1851, sarà apposto alle Module in Stampa destinate al rilascio delle Fedi di Specchietto. (*Not. cit.*)

132. — A comodo di coloro ai quali possono occorrere delle copie di Atti giudiciali non eccedenti due pagine, sarà posta in vendita anche della Carta Bollata da soldi 16. 8, da soldi 13. 4, e da soldi 10 avente un solo Bollo speciale di Copia sulla prima pagina; e così mentre soggiaceranno al pagamento dell' intiero diritto di Bollo, pagheranno però la metà della Tassa speciale stabilita per l' intiero foglio; avvertendo che non dovranno proseguirsi le Copie sull' altro mezzo foglio non munito del Bollo speciale sotto le pene stabilite dall'Art. 91 del precitato Sovrano Decreto (*Not. cit.*)

133. — Previene inoltre il prefato Cav. Direttore Generale che la Carta Bollata delle ordinarie dimensioni, munita dei respettivi Bolli speciali, come pure le Module Stampate per le Fedi di specchietto, saranno poste in vendita negli Ufizi e luoghi a ciò destinati a contare dal primo Gennaio 1852. (*Not. cit.*)

134. — E per ultimo rende pubblicamente noto che il Ministro Esattore all' Ufizio pella registrazione degli Atti Pubblici in Firenze, è incaricato di accordare detta formalità, e di esigere le Tasse e gli Emolumenti dovuti sugli Atti Giudiciarj sottoposti a registrazione successiva, e riguardanti la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Regia, il Tribunale di Prima Istanza, e le Preture di Firenze. Il Ministro Esattore all'Ufizio degli Atti Privati, e successioni in detta Capitale, è come sopra incaricato della Registrazione degli Atti soggetti a questa preventiva formalità, e riguardanti le Corti, e Tribunali suddetti. Ed il primo Ajuto all' Ufizio per la registrazione degli Atti Pubblici in Firenze, è parimente incaricato di Registrare gli Atti giudiciarj di ogni specie riguardanti le Preture suburbane di Fiesole, Campi, Sesto, Galluzzo, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa, e San Casciano. Per tutti gli altri Tribunali del Gran-Ducato, la registrazione degli Atti Giudiciarj di qualunque specie ai medesimi relativi, dovrà aver luogo negli Ufizj d' Esazione del Registro del respettivo Circondario. (*Not. cit. in fine*)

135. Il Cav. Direttore Generale dell' Amministrazione del Registro e Aziende Riunite, in ampliazione ed aggiunta a quanto si contiene nella precedente sua Notificazione del 31 Dicembre 1851, rende pubblicamente noto: Che per il diritto di Copia degli Atti Giudiciali e Sentenze delle Preture, ridotto dalle Lire una, a soldi sei e denari otto per ogni Carta, e di che nel N. 78 della Tariffa annessa al Sovrano Decreto del di 8 Dicembre prossimo scorso, va a mettersi in vendita della Carta Bollata da Soldi 10 il foglio, munita di un Bollo speciale di Soldi 6 e denari 8 per Carta, conforme, nel resto, agli altri Bolli speciali enunciati nella suddetta Notificazione. (*Notif. dei* 17. *Gennajo* 1852 *in pr.*)

136. — E contemporaneamente previene il Pubblico, che il Bollo speciale da Lire 1. 6. 8 impresso sulla Carta Media da Soldi 13. 4, per le copie degli Atti e Sentenze, di che nella

accennata Notificazione del 31 Dicembre 1851, deve intendersi obbligatorio per quelle soltanto di tali Copie il di cui emolumento cade ad esclusivo vantaggio del R. Erario; rimanendone eccettuate le Copie di Atti riguardanti le Curie Ecclesiastiche, e quelle concernenti gli Atti Civili dei Tribunali Militari, le quali possono e debbono rilasciarsi in Carta Bollata non munita di Bollo speciale. (*d. Notif.*)

137. Dichiara finalmente, come l'uso del suddetto Bollo speciale da Lire una, impresso sulla Carta Bollata da Soldi 10 il foglio per gli Atti di qualunque precetto non diretto al pagamento di credito, disdetta, ordine di sfratto, inibitoria apud-acta, accusa di danno dato, intimazione di ogni sorte, e relative opposizioni, è obbligatorio soltanto quando tali Atti non possono essere contenuti in una carta di due pagine a tariffa; potendo, nel caso opposto, farsi uso, per gli Atti stessi, dei mezzi fogli di Carta Bollata da soldi cinque, muniti del detto Bollo speciale da una Lira. (*d. Notif. in fine.*)

C

CACCIA — *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento — num.* 291.

CADAVERI UMANI — *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento — num.* 167, *e num.* 220 *e segg.*

CALDAIE DA MACCHINE A VAPORE — *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento — num.* 190 *e segg.*

CAMARLINGHI COMUNITATIVI — *V.* Comunita' — *Nuova Organizzazione — Regolamento e Ordini diversi relativi — num.* 95 *e segg.*

CANCELLERIE E UFFIZI DEL CENSO — *Nuova Circoscrizione e Classazione.*

1. — Visto il Regolamento comunale del dì 20 Novembre 1849: volendo indurre nella circoscrizione e classazione degli Uffizj delle Cancellerie Comunitative del Gran-Ducato, e nella conseguente distribuzione dei Ministri da destinarvisi quelle modificazioni che siano in armonia coll'attivazione del Regolamento suddetto, e che, provvedendo alla regolarità del servizio, resultino anche possibilmente proficue all'interesse della R. Finanza; sentito il Consiglio di Stato; sulle proposizioni del Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici; e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 27. *Dicembre* 1849 *in pr.*)

2. — La Cancelleria Comunitativa di Chianciano è soppressa. (*Art.* 1.)

3. — Il Comune di Chianciano resta aggregato al Circondario della Cancelleria, e Ufizio del Censo di Montepulciano. (*Art.* 2.)

4. — Il Comune di Chiusi fin qui addetto alla Cancelleria di Chianciano formerà parte quindi innanzi del Circondario della Cancelleria di Sarteano. (*Art.* 3.)

5. — Il Comune di Londa è distaccato dalla Cancelleria del Pontassieve ed è aggregato a quello della Cancelleria di Dicomano. (*Art.* 4.)

6. — Il Comune D'Elci è disticcato dalla Cancelleria di Chiusdino, ed è unito al Circondario della Cancelleria di Radicondoli. (*Art.* 5.)

7. — Il Comune di Sovicille è distaccato dalla Cancelleria di Radicondoli, ed è aggregato alla Cancelleria di Siena. (*Art.* 6.)

8. — È instituita in Marciana nell'Isola dell'Elba, una Cancelleria, e Uffizio di Censo di terza classe pel servizio del

solo Comune di Marciana che vien distaccato dal Circondario della Cancelleria di Portoferrajo. (*Art.* 7.)

9. La Cancelleria di Lari vien portata dalla prima alla seconda classe. (*Art.* 8.)

10. — Le Cancellerie di Asciano, e di Fucecchio vengono portate dalla seconda alla terza classe. (*Art.* 9.)

11. — I posti di Ajuto Cancelliere di Borgo S. Lorenzo, Scarperia, Asciano, Fucecchio, S. Sepolcro, e Pontassieve sono ridotti dalla prima alla seconda classe. (*Art.* 10.)

12. — I posti di Ajuto Cancelliere di seconda classe nelle seguenti località di Castelfranco di Sotto, Fiesole, Firenzuola, Galluzzo, Marradi, Prato, Chiusdino, Radda, Radicondoli, Castiglion Fiorentino, Fojano, Arcidosso, Massa Marittima, Orbetello, Pitigliano, e Scansano, sono soppressi. (*Art.* 11.)

13. — Al seguito delle variazioni indotte dal disposto dei precedenti Articoli, il Ruolo delle Cancellerie, e Uffizj del Censo del Gran-Ducato è quale resulta dal Prospetto generale annesso al presente Decreto. (*Art.* 12.)

14. — Lo stipendio annuo dei Cancellieri Ministri del Censo di prima classe, vien determinato in Lire tremilacinquecento; quello dei Cancellieri di seconda classe in Lire duemilaottocento. (*Art.* 13.)

15.—Non vien fatta innovazione sulla misura degli stipendj fin qui assegnati dai Ruoli ai Cancellieri di terza classe, ed agli Aiuti delle Cancellerie. (*Art.* 14.)

16. — Le diminuzioni di stipendio pei Cancellieri di prima, come di seconda classe, non sono applicabili ai Ministri che già si trovano in posto. (*Art.* 15.)

17. — I cambiamenti indotti col presente Decreto verranno attivati in linea meramente provvisoria, e sperimentale per ricever poi quelle più estese e definitive riforme, che saran credute conciliabili col nuovo stato di cose, allorchè il Regolamento Comunale sarà in ogni sua parte attivato, e incominceranno ad avere effetto il dì primo Gennajo prossimo futuro. (*Art.* 16.)

PROSPETTO GENERALE

DELLE CANCELLERIE E UFFIZJ DEL CENSO

N. d'ordine	CAPO LUOGO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	COMUNITÀ comprese NEL CIRCONDARIO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	MINISTRI REGJ addetti ALLE CANCELLERIE E UFIZJ DEL CENSO	CLASSE
		Compartimento Fiorentino		
1	Bagno	Bagno Sorbano Verghereto	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
2	Barberino di Mugello	Barberino di Mugello Vernio	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
3	Borgo s. Lorenzo	Borgo s. Lorenso Vicchio	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 2.a
4	Campi	Campi Signa Calenzano	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
5	s. Casciano	s. Casciano Montespertoli Barberino di Val d'Elsa	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
6	Castelfiorentino	Castelfiorentino Certaldo Montajone	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
7	Castelfranco di sotto	Castelfranco s. Maria in Monte Monte-Calvoli	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
8	Cerreto-Guidi	Cerreto-Guidi Vinci	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
9	Dicomano	Dicomano s. Gaudenzio Londa	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
10	Empoli	Empoli Montelupo Capraja	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
11	Fiesole	Fiesole Pellegrino Sesto Brozzi Rovazzano	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	1.a 1.a
12	Figline	Figline Reggello	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a

N. d'ordine	CAPO LUOGO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	COMUNITÀ comprese NEL CIRCONDARIO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	MINISTRI REGJ addetti ALLE CANCELLERIE E UFIZJ DEL CENSO	CLASSE
13	Firenze	Firenze	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto Ajuto	1.a 1.a 2.a
14	Firenzuola	Firenzuola	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
15	Fucecchio	Fucecchio s. Croce	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
16	Galeata	Galeata s. Sofia	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
17	Galluzzo	Bagno a Ripoli Casellina e Torri Galluzzo Lastra a Signa Legnaja	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	1.a 1.a
18	Greve	Greve	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
19	Marradi	Marradi Palazzuolo	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
20	s. Miniato	s. Miniato Montopoli	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
21	Modigliana	Modigliana Tredozio	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
22	Ponte a Sieve	Ponte a Sieve Pelago Rignano	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 2.a
23	Prato	Prato Carmignano Cantagallo Montemurlo	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	1.a 1.a
24	Rocca s. Casciano	Rocca s. Casciano Portico Premilcuora Dovadola Terra del Sole	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
25	Scarperia	Scarperia s. Piero a Sieve Vaglia	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 2.a

N. d'ordine	CAPO LUOGO DELLA CANCELLERIA E UFFIZIO DEL CENSO	COMUNITÀ comprese NEL CIRCONDARIO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	MINISTRI REGJ addetti ALLE CANCELLERIE E UFIZJ DEL CENSO	CLASSE
	Compartimento Lucchese			
1	Barga	Barga Coreglia	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
2	Borgo a Mozzano	Borgo Bagno Pescaglia	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
3	Lucca	Lucca Capannori Villa-Basilica	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto Ajuto	1.a 1.a 2.a
4	Pietrasanta	Pietrasanta Seravezza Stazzema	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	1.a 1.a
5	Viareggio	Viareggio Camajore	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
	Compartimento Pisano			
1	Campiglia	Campiglia Suvereto Monteverdi Sassetta	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
2	Guardistallo	Guardistallo Montescudajo Casale Bibbona Castagneto	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
3	Lari	Lari Fauglia Colle Salvetti Chianni Lorenzana	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2 a 1.a
4	Peccioli	Peccioli Terricciuola Lajatico	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
5	Piombino	Piombino	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
6	Pisa	Pisa Bagni s. Giuliano Vecchiano Cascina	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto Ajuto	1.a 1.a 2.a

N. d'ordine	CAPO LUOGO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	COMUNITÀ comprese NEL CIRCONDARIO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	MINISTRI REGJ addetti ALLE CANCELLERIE E UFIZJ DEL CENSO	CLASSE
7	Pomarance	Pomarance Castelnuovo di Val di Cecina	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
8	Pontedera	Pontedera Ponsacco Palaja Capannoli	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
9	Rosignano	Rosignano Orciano Riparbella Castellina marittima s. Luce	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
10	Vicopisano	Vicopisano Bientina Calcinaja	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
11	Volterra	Volterra Montecatini di Val di Cecina	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	1.a 1.a

Compartimento Senese

N. d'ordine	CAPO LUOGO	COMUNITÀ	MINISTRI REGJ	CLASSE
1	Abbadia s. Salvadore	Abbadia s. Salvadore Piancastagnajo	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
2	Asciano	Asciano Rapolano s. Giovanni d'Asso	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
3	Asinalunga	Asinalunga Torrita Trequanda	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
4	Colle	Colle Poggibonsi Monteriggioni	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
5	Chiusdino	Chiusdino Monticiano	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
6	s. Gimignano	s. Gimignano	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
7	Montalcino	Montalcino Buonconvento Murlo	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
8	Montepulciano	Montepulciano Chianciano	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a

N. d'ordine	CAPO LUOGO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	COMUNITÀ comprese NEL CIRCONDARIO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	MINISTRI REGJ addetti ALLE CANCELLERIE E UFIZJ DEL CENSO	CLASSE
9	s. Quirico	s. Quirico Castiglion d'Orcia Pienza	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
10	Radda	Radda Gaiole Castellina in Chianti	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
11	Radicofani	Radicofani s. Casciano dei Bagni	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
12	Radicondoli	Radicondoli Casole Elci	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
13	Sarteano	Sarteano Cetona Chiusi	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
14	Siena	Siena Masse del Terzo di Città Dette del Terzo di s. Martino Monteroni Castelnuovo Berardenga Sovicille	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto Ajuto	1.a 1.a 2.a

Compartimento Aretino

N. d'ordine	CAPO LUOGO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	COMUNITÀ comprese NEL CIRCONDARIO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	MINISTRI REGJ addetti ALLE CANCELLERIE E UFIZJ DEL CENSO	CLASSE
1	Anghiari	Anghiari Monte s. Maria	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
2	Arezzo	Arezzo Subbiano Capolona	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto Ajuto	1.a 1.a 2.a
3	Bibbiena	Bibbiena Chiusi in Casentino	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
4	Castel s. Niccolò	Castel s. Niccolò Montemignajo	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
5	Castiglion-fiorentino	Castiglion-fiorentino	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
6	Cortona	Cortona	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	1.a 1.a
7	Fojano	Fojano Marciano	Cancelliere Ministro del Censo	3.a

N. d'ordine	CAPO LUOGO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	COMUNITÀ compreso NEL CIRCONDARIO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	MINISTRI REGJ addetti ALLE CANCELLERIE E UFIZJ DEL CENSO	CLASSE
8	s. Giovanni	s. Giovanni Terrannova Loro Castelfranco di sopra Pian di Scò Cavriglia	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
9	Monte s. Savino	Monte s. Savino Civitella Lucignano	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
10	Montevarchi	Montevarchi 2. Comuni di Laterina Castiglione Ubertini Bucine e Val d'Ambra Val d'Amara Laterina	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
11	Pieve s. Stefano	Pieve s. Stefano Caprese	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
12	Poppi	Poppi Raggiolo Ortignano	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
13	Pratovecchio	Pratovecchio Stia	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
14	Rassina	Castel Focognano Talla Chitignano	Cancelliere Ministro del Censo	3.a
15	s. Sepolcro	s. Sepolcro Monterchi	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 2.a
16	Sestino	Sestino Badia Tedalda	Cancelliere Ministro del Censo	3.a

Compartimento Pistojese

N. d'ordine	CAPO LUOGO	COMUNITÀ	MINISTRI REGJ	CLASSE
1	Buggiano	Buggiano Massa e Cozzile	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
2	s. Marcello	s. Marcello Cutigliano Piteglio	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a

N. d'ordine	CAPO LUOGO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	COMUNITÀ comprese NEL CIRCONDARIO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	MINISTRI REGJ addetti ALLE CANCELLERIE E UFIZJ DEL CENSO	CLASSE
3	Monsummano	Monsummano e Monte Vettolini Monte-Catini di Val di Nievole	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
4	Pescia	Pescia Montecarlo Uzzano Vellano	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto	1.a 1.a
5	Pistoja *(Città e Cortine)*	Pistoja Cortina di Porta Carratica detta di Porta al Borgo detta di Porta Lucchese detta di Porta s. Marco	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto Ajuto	1.a 1.a 2.a
6	Pistoja *(Potesterie)*	Tizzana Seravalle Lamporecchio Marliana Montale Sambuca	Cancelliere Ministro del Censo Ajuto Ajuto	1.a 1.a 2.a

Compartimento Grossetano

N. d'ordine	CAPO LUOGO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	COMUNITÀ comprese NEL CIRCONDARIO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	MINISTRI REGJ addetti ALLE CANCELLERIE E UFIZJ DEL CENSO	CLASSE
1	Arcidosso	Arcidosso Castel del Piano Cinigiano	Cancelliere ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
2	s. Fiora	s. Fiora Roccalbegna	Cancelliere ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
3	Isola del Giglio	Isola del Giglio		
4	Grosseto	Grosseto Castiglion della Pescaja	Cancelliere ministro del Censo Ajuto	1.a 1.a
5	Massa marittima	Massa marittima Gavorrano Montieri	Cancelliere ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
6	Orbetello	Orbetello Monte Argentario	Cancelliere ministro del Censo	3.a

N. d'ordine	CAPO LUOGO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	COMUNITÀ comprese NEL CIRCONDARIO DELLA CANCELLERIA E UFIZIO DEL CENSO	MINISTRI REGJ addetti ALLE CANCELLERIE E UFIZJ DEL CENSO	CLASSE
7	Pitigliano	Pitigliano Sorano Manciano	Cancelliere ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a
8	Roccastrada	Roccastrada Campagnatico	Cancelliere ministro del Censo Ajuto	3.a 2.a
9	Scansano	Scansano Magliano	Cancelliere ministro del Censo	3.a
		Governo di Livorno		
1	Livorno	Livorno	Cancelliere ministro del Censo Ajuto Ajuto	1.a 1.a 2.a
		Governo dell' Elba		
1	Marciana	Marciana	Cancellliere ministro del Censo	3.a
2	Portoferrajo	Porteferrajo Longone Rio	Cancelliere ministro del Censo Ajuto	2.a 1.a

CANCELLIERI COMUNITATIVI. — *Rilascio di Certificati d'Arrivo del Sale ai Luoghi di rivendita.*

Essendo venuto a notizia del Granducale Governo che non sempre i Ministri delle Cancellerie Comunitative, nell'adempire agli ordini della Legge del 2 Gennajo 1817 relativa ai Certificati constatanti l'arrivo del Sale ai luoghi di rivendita, usano tutta la diligenza necessaria per assicurarsi, prima del rilascio del certificato medesimo, della quantità del Sale no-

tata nella bulletta, e che simili inesattezze hanno in qualche caso fatto nascere dei reclami, è stato a me ingiunto con ordine del Ministero delle Finanze in data del 22 Giugno corrente di circolarmente richiamare i Ministri suddetti a ben guardarsi dal vidimare i Certificati che in ordine alla Legge precitata e al Sovrano Rescritto del 7 Gennajo 1828 debbono prodursi dai Rivenditori del Sale onde ottenere il pagamento dell' abbuono di trasporto, senza prima esser certi dell' effettivo arrivo del Sale al luogo di destino indicato nella bulletta, e di prevenire inoltre i detti Ministri delle Cancellerie come in diverso caso essi potrebbero trovarsi esposti alla Superiore Censura. (*Circ. dei* 26 *Giugno* 1849.)

CANCELLIERI MINISTRI DEL CENSO. — *Assenza dall' Ufizio.*

Il Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici nella circostanza di aver dovuto prendere cognizione di una domanda d' assenza non breve avanzata da uno fra i Ministri Regj addetti al servizio delle Cancellerie ed Uffizj del Censo del Granducato, con sua Risoluzione del 24 Ottobre cadente statami comunicata con Biglietto dello stesso giorno, ha emesso la seguente dichiarazione, e mi ha invitato ad uniformarmi all' opportunità alle istruzioni nella medesima contenute. Allorchè il permesso di assenza accordato ai Ministri di Cancelleria si protragga per tempo non breve, e venga concesso per vedute riguardanti l' interesse privato del Concessionario, è giusto in tal caso che le spese conseguenziali all' assenza vengano sopportate dal Concessionario medesimo. (*Circ. dei* 29 *Ottobre* 1850.)

CANCELLIERI MINISTRI DEL CENSO. — *Forniture di oggetti d' Uffizio.*

S. A. I. e R. il Granduca in sfogo di analoghi quesiti, con Sovrana Risoluzione del 9 Marzo corrente parte-

cipatami dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici col mezzo di biglietto in dala del suddetto giorno, si è degnata di disporre e dichiarare: Che in quanto alla provvista delle stampe occorrenti agli Uffizj del Censo, e alla fornitura degli oggetti necessari agli Uffizj stessi, come sarebbero, Fuoco, Lume, Carta, Penne, Lapis, Inchiostro, Ostie, Ceralacca, Spago ec. alle quali spese hanno fino a qui provveduto i Cancellieri Comunitativi mediante la corresponsione di una somma determinata a carico delle Comunità comprese in ciascuna Cancelleria, sono i Consigli Comunali in facoltà di continuare con i Cancellieri nel sistema di accollo, combinando d'accordo le relative condizioni, o sivvero di provvedere da per loro alle occorrenti forniture, sia pagando le note che loro fossero dai Cancellieri presentate con l'indicazione delle spese effettivamente fatte per l'acquisto degli oggetti sopra accennati, sia somministrando in natura i generi di consumo che fossero richiesti; Che in questa seconda ipotesi debbano i Municipj ricevere tutti gli oggetti che sopra, i quali fossero in essere presso i Cancellieri, e procedere con questi alle debite liquidazioni per le rate della corresponsione che fossero già state incassate dal Ministri suddetti per l'esercizio della corrente annata; e Che, tenuto fermo nei Cancellieri Ministri del Censo l'obbligo di assistere alle Adunanze dei Consigli Comunali senza diritto a diaria nè a rimborso di spese, quando nei casi di legittima impotenza si valessero per dette gite dell'opera dell'Ajuto, debba in tal caso la spesa occorrente essere sopportata del pari dal Cancelliere principale. (*Circ. del dì* 11 *Marzo* 1851.)

CANI. — *Disposizioni di Polizia* — *V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento* — *num.* 170 *e segg.*

CARCERI PRETORIALI.

Gli Articoli 26 e seguenti del Regolamento generale sulle Carceri de' 20 Novembre 1845 dichiarando che siano local-

mente preposti alla direzione delle Carceri Pretoriali i Ministri investiti di attribuzioni Vicariali, e queste antiche attribuzioni Vicariali per il disposto delle recenti Leggi de' 22 Ottobre, 22 Novembre, e 7 Dicembre 1849 venendo a repartirsi fra i Pretori e i Delegati di Governo, dovrà ritenersi che i Ministri ai quali spetta la locale direzione delle Carceri delle Preture Civili e Criminali in quei luoghi nei quali non esistono Direttori speciali, sono i Pretori. Quando nel Circondario di qualche Pretura Civile e Criminale esistano, annesse ad altre Preture meramente Civili, Carceri già riformate e ridotte ai moderni sistemi, dovranno esse pure utilizzarsi secondo le disposizioni che darà il Pretore Civile e Criminale del Capo-luogo: ed in simili casi la direzione di queste Carceri spetterà al Pretore Civile locale, ed il servizio di materiale vigilanza si presterà gratuitamente dai Cursori della Pretura Civile, senza bisogno di Custodi speciali. (*Circ. dei* 28 *Dicembre* 1849.)

CARTA BOLLATA. — *V.* Bollo: *Riforma generale.*

CASA DI CORREZIONE.

1. — In schiarimento e parziale rettificazione del Regolamento di Polizia pubblicato sotto dì 22 Ottobre perduto occorrendo di mettere alcune delle disposizioni nel medesimo contenute in armonia colle condizioni del materiale dei varj Stabilimenti Carcerarj fin' ora esistenti, dovrà per l'attivazione del detto Regolamento ritenersi provvisoriamente quanto appresso. (*Circ. dei* 15 *Novembre* 1849 *in pr.*)

2. — La Casa di Correzione di che parlasi nell' Art. 39 del detto Regolamento di Polizia sarà aperta in Sezioni speciali del Carcere delle Murate in Firenze per gli uomini, e di quello di S. Giorgio di Lucca per le donne, sotto le discipline dell'intiero Regolamento vigente per la espiazione della pena del Carcere Penitenziario, salve però quelle facilitazioni che quanto al vitto fossero richieste dal Padre, Tutore ec. ec. nella misura

però sempre e nella quantità dal Regolamento stesso determinata. (*Circ. d. Art.* 1.)

3. — Finchè i lavori di costruzione al Carcere delle Murate non siano ultimati, e conseguentemente fino a nuovo avviso la detta pena della Carcere inflitta per le trasgressioni di Polizia per un periodo superiore a due mesi sarà espiata non nella detta Prigione delle Murate di Firenze, ma nel Carcere cellulare di S. Gimignano per gli uomini, e nel rammentato Carcere di S. Giorgio di Lucca per le donne. (*Circ. d. Art.* 2.)

CASSA DI RISPARMIO. — *Disposizioni diverse.*

1. — La Commissione istituita a rivedere ogni cinque anni gli Statuti della Cassa Centrale di risparmj e depositi, intenta a mantenere questa Pia Opera nei limiti del suo primitivo Istituto, e desiderosa di agovolare alle persone che si rivolgono a lei, i modi di godere più ampiamente e più speditamente i frutti dei proprj risparmj, ha proposto le seguenti determinazioni, le quali sono state approvate con Ordinanza del R. Ministero delle Finanze ec. del dì 20 corrente. (*Manifesto del* 21 *Settembre* 1851 *in pr.*)

2. — A contare dal dì primo Gennajo mille ottocento cinquantadue sarà ridotto al quattro e mezzo per cento all'anno il frutto che la Cassa corrisponderà sui *risparmj* in essa versati ; ritenuto in ogni altra parte quanto ai *risparmj* stessi il disposto dei Regolamenti finquì in vigore. (*Manif. sud. Art.* 1.)

3. — Ugualmenle dal primo Gennajo mille ottocento cinquantadue in poi sarà ridotto al quattro per cento il frutto che la Cassa corrisponderà sui *depositi*, ritenuto quanto ai *depositi* medesimi in ogni altra parte il disposto dal Manifesto del dì 27 Dicembre 1842. Lo stesso frutto del quattro per cento sarà corrisposto sui depositi pupillari e condizionati. (*d. Manif. Art.* 2.)

4. — La Cassa Centrale di risparmj e depositi dallo stesso dì primo Gennaio mille ottocento cinquantadue corrisponderà

pure il frutto del quattro e sette ottavi per cento all' anno sulle somme che saranno ad essa confidate dalle Casse affigliate di prima classe; e quello del cinque parimente per cento all' anno sopra quella parte di dote delle Casse medesime non ammessa al godimento degli utili della Banca di Sconto di Firenze. (*d. Manif. Art.* 3.)

5. — Se per urgenti e imperiosi motivi si rendesse necessario anche dentro il quinquennio dal primo Gennaio 1852 a tutto Dicembre 1856, che deve decorrere avanti una nuova revisione dei Regolamenti, di mutare in più o in meno il frutto corrisposto dalla Cassa a forma dei tre precedenti articoli, il Consiglio che sarà in carica nel tempo in che si manifesti tale necessità, unito ai Socj che saranno stati Membri del Consiglio stesso nella parte già decorsa del quinquennio, potrà prendere le convenienti deliberazioni tanto a riguardo dei *risparmj*, quanto a riguardo dei *depositi*: Le quali deliberazioni per esser valide e portate ad effetto, dovranno andar soggette alle forme stesse stabilite per la Commissione incaricata della revisione quinquennale dei Regolamenti, e di più dovranno essere rese note al pubblico almeno tre mesi avanti. (*d. Manif. Art.* 4.)

6. — Dalle medesime persone e colle medesime forme sarà deliberato intorno alla necessità che in simili straordinarie congiunture possa avverarsi di dover sodisfare ad esuberanti dimande di restituzione con *Cedole* della Cassa corrispondenti a crediti di essa contro le Comunità o altre pubbliche Amministrazioni, e da scadere nel medesimo tempo a norma del Manifesto del dì 14 Aprile 1848, o con quelle migliori modificazioni e regole che potessero sembrare necessarie ed espedienti. (*d. Manif. Art.* 5.)

7. — D' altra parte i creditori della Cassa saranno in facoltà di chiedere, e potranno ottenere in pagamento del proprio credito, la cessione nelle forme di che all' articolo precedente di un credito corrispondente della Cassa stessa contro

le Comunità o altre Amministrazioni pubbliche del Granducato. (*d. Manif. Art.* 6.)

8. — Qualunque depositante perda il suo Libretto di credito contro le Casse di risparmio dovrà denunziarne lo smarrimento al Direttore della Cassa dalla quale sia stato emesso il Libretto; e di questa denunzia sarà presa nota al Registro nei modi fin quì praticati. (*d. Manif. Art.* 7.)

9. — Di quanto sopra sarà avvisato il pubblico con breve annunzio da inserirsi nel Monitore Toscano per gli effetti fin quì voluti; e questa pubblicazione dovrà essere rinnovata nel Monitore medesimo per altre due volte con la distanza di due mesi almeno l'una dall'altra. Decorso il termine di due mesi dopo l'ultima di dette pubblicazioni, quando non sia comparso alcuno a vantar diritti sul Libretto denunziato come perduto, il Consiglio che amministra la Cassa dalla quale fu emesso il Libretto potrà deliberare nei modi finquì praticati perchè possa esserne corrisposto l'ammontare o in contanti, o mediante la consegna di altro Libretto a piacere del denunziante. (*d. Manif. Art.* 8.)

10. — Se un depositante in alcuna delle Casse affigliate desidererà di ricevere l'importare del suo credito dalla Cassa Centrale, potrà ottenerlo, purchè si tratti di estinguere intieramente il Libretto da lui posseduto, e purchè decorso tutto il tempo che a forma del Regolamento della Cassa affigliata debitrice deve passare tra la disdetta ed il pagamento, venga dagli Amministratori della stessa Cassa debitrice dichiarato che nulla si oppone al pagamento del Libretto. (*d. Manif. Art.* 9.)

11. — Ugualmente se un creditore di una Cassa affigliata voglia voltare il suo credito contro la Cassa Centrale potrà farlo, sempre che si tratti di voltare l'intiero credito rappresentato dal Libretto, e purchè faccia precedere alla voltura la disdetta nei modi prescritti dal Regolamento della Cassa debitrice. In questo caso la detta Cassa, se nulla osti al pagamento, decorso il tempo assegnato alla disdetta, invece di

pagare a contanti il Libretto, nel ritirarlo consegnerà al portatore del medesimo un ordine sulla Cassa Centrale perchè gli sia consegnato un Libretto di egual valore. (*d. Manif. Art.* 10.)

12. — La voltura medesima e con gli stessi modi e forme potrà esser fatta quando alcun creditore per *risparmj* della Cassa Centrale desideri di trasportare il suo credito sopra una Cassa affigliata. (*d. Manif. Art.* 11.)

13. — Ferma stante la pratica di registrare sotto la data di ciascuna Domenica i versamenti settimanali di *risparmj* fatti nella Cassa Centrale, saranno essi versamenti a comodo dei ricorrenti ricevuti anche nei giorni di Sabato di ciascuna settimana dalle ore 9 antimeridiane fino a un'ora pomeridiana, per essere registrati colla data del giorno di Domenica immediatamente successivo. (*d. Manif. Art.* 12.)

14. — Tutte le presenti disposizioni avranno effetto cominciando a contare dal dì primo Gennajo mille ottocento cinquantadue. (*d. Manif. Art.* 13.)

CAUZIONE da prestarsi dai Camarlinghi, Cassieri, ecc. — *Disposizioni relative.*

Le Sovrane disposizioni riportate nelle Circolari del 30 Settembre, e 14 Novembre 1815 e respettivamente del 30 Aprile e 28 Luglio 1817 stabilirono le norme per le cauzioni da darsi così dai Camarlinghi e Cassieri, e Sotto Cassieri ed Ajuti di Cassa, come da ogni altro Depositario di danari, o generi di R. e pubblica pertinenza. Gli ordini riportati nell'altra Circolare del 9 Ottobre 1818 ed in quella del 6 Agosto 1825 provvedono ugualmente all'oggetto, che la prestazione di tali garanzie non venga ritardata. E la Circolare finalmente degli 11 Novembre 1833 nel rammentare tutti gli Ordini surriferiti riporta più esplicitamente quelli dei 14 Ottobre 1818 i quali determinano il dovere che corre ai Capi di Dipartimenti Economici di regolare la fida dei danari, o generi di Regia e

pubblica pertinenza in modo che sia sempre al coperto l'interesse della respettiva Azienda; e gravano la responsabilità dei Capi medesimi per i danni, che per loro manifesta incuria si verificassero a danno delle Amministrazioni per Somme oltremodo eccedenti le cauzioni dei loro subalterni. E nella Circolare per ultimo del 1 Febbrajo 1851 mentre furono comunicate le norme a tenersi per la trattativa degli Affari concernenti l'esame della sufficienza delle cauzioni, oggi devoluto alla R. Corte dei Conti, furono anco dati eccitamenti opportuni, acciò, ove pur fosse necessario, venisse questa parte di pubblico servizio debitamente regolarizzata. Ad onta di tutto questo per altro il Ministero delle Finanze ec. ha nella trattativa di varj affari dovuto avvertire non pochi casi, nei quali i Cassieri, e Depositarj di danari, o di generi di Regia e pubblica pertinenza o non avevano mai prestata regolarmente cauzione, o non avevano aumentata la misura di quella, quando, per mutate condizioni di impiego, si sarebbe fatto luogo all'aumento, o non aveano finalmente prestata una nuova cauzione, in sostituzione di quella, che per una causa qualunque era venuta a mancare o a diminuire. Crede quindi il Ministero debito del suo ufficio il risvegliare, in quanto possa occorrere, l'attenzione dei Capi dei Dipartimenti economici sopra una materia, nella quale ogni minore accuratezza può pregiudicare all'interesse della Finanza, come può ugualmente gravare la responsabilità dei singoli Capi di Amministrazione, non solo dirimpetto alle regole generali in proposito, ma ben anco al più speciale disposto degli Ordini dei 14 Ottobre 1818 già riportate nella Circolare degli 11 Novembre 1833. Ed a meglio raggiungere lo scopo, cui mira il presente Atto, il Ministero trova opportuno di prendere le appresso disposizioni. Ogni Capo di uffizio economico transmetterà dentro il termine del mese di Aprile prossimo al Regio Procuratore Generale della Corte dei Conti un prospetto indicativo gli impieghi dipendenti dal suo uffizio, i Titolari dei quali hanno obbligo di

dar cauzione, a garanzia del danaro, o generi di Regia e pubblica pertinenza, dei quali siano depositarli, accennando pur anco la misura della cauzione ridetta, a forma degli Ordini ora vigenti. Contemporaneamente verrà da ciascun Capo di uffizio annotato sul prospetto medesimo il modo, ed il tempo nel quale i Titolari attuali abbiano soddisfatto a tale obbligo, ritenuto che effettivamente vi abbiano soddisfatto, o in caso contrario indicherà il giorno della nomina dell'Impiegato ritardatario al posto che occupa, ed i motivi dell'avvenuto ritardo. — Sarà per ultimo in una Colonna di osservazioni avvertito se per sopraggiunte circostanze, la cauzione primitivamente prestata possa essere stata minimamente compromessa nella sua efficacia legale. Dopo di ciò, il Regio Procuratore Generale alla Corte dei Conti, venuto che sia a portata delle notizie che sopra, sarà in debito di promuovere, ove occorra, e nei modi regolari, l'applicazione degli Ordini vigenti a carico degli impiegati obbligati a dar cauzione, o che si trovassero in mora nella sodisfazione di questo loro dovere. (*Circ. dei* 29 *Marzo* 1852.)

CAVE. — *Apertura delle medesime in prossimità di pubbliche strade, ec. V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento, num.* 197 *e segg.*

CENSIMENTO PUBBLICO.

1. — Considerando come dopo l'avvenuta instituzione di un Uffizio di Direzione del pubblico Censimento, non è altrimenti necessario di mantenere altro Uffizio speciale per la Conservazione del Catasto, potendo l'uno e l'altro Uffizio essere insieme riuniti con vantaggio del servizio, ed economia per la R. Finanza; sul Rapporto del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici; e sentito il Nostro Consiglio dei Mini-

stri: abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: (*Decr. del* 10 *Dicembre* 1849 *in pr.*)

2. — A contare dal primo Gennajo 1850 l'Uffizio di conservazione del Catasto in Firenze è soppresso, e le ingerenze che da quello si disimpegnavano sono riunite all'Uffizio di Direzione del pubblico Censimento. (*Art.* 1.)

3. — Il Direttore di quest'ultimo Dipartimento presenterà al più presto per il canale del Nostro Ministro delle Finanze le sue proposizioni per riformare, in coerenza alla comandata riunione, il Ruolo del Personale dei due Uffizi, già distinti, in guisa di conciliare il regolare disbrigo del pubblico servizio con la maggior possibile economia. (*Art.* 2.)

4. — Visto il precedente Nostro Decreto in data del 10 Decembre 1849, con il quale è stata ordinata la soppressione dell'Uffizio speciale di Conservazione del Catasto già esistente in Firenze, e la riunione delle ingerenze del medesimo all'Uffizio superiore di Direzione del pubblico Censimento; Considerando che dopo la instituzione nel Territorio lucchese, e la nomina dei Cancellieri Ministri del Censo incaricati della esecuzione delle operazioni risguardanti alla Conservazione dei Catasti ancora vigenti in quel Territorio, vengono per questa parte a mancare di subietto le ingerenze che fino a qui spettavano all'Uffizio Catastale di Lucca; Considerando inoltre che per la maggiore uniformità, prontezza ed economia delle operazioni concernenti i Catasti da rinnuovarsi, conviene che tutte le ingerenze relative siano riunite sotto la immediata dipendenza della Direzione del pubblico Censimento; e considerando per ultimo che la riunione dell'Uffizio della Conservazione del Catasto di Firenze, alla Direzione del pubblico Censimento comandata dal già citato Decreto de' 10 Dicembre ultimo passato, e la concentrazione cui pur facciasi luogo nella Direzione medesima delle ingerenze che ora spettano all'Uffizio Catastale di Lucca, rendono necessaria una Riforma, tanto nei Ruoli Normali, che in quelli personali della Direzione

predetta, onde possa esser convenientemente provvisto al regolare, e sollecito disbrigo del pubblico servizio; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici; e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue: (*Decr. dei* 17 *Gennajo* 1850 *in pr.*)

5. — A contare dal primo Febbrajo del corrente anno 1850 l'Uffizio della Conservazione del Catasto esistente in Lucca, non meno che l'altro per la riforma del Catasto in quel Territorio vengono soppressi, e le ingerenze respettivamente fino a quì disimpegnate dagli Uffizj medesimi sono riunite alla Direzione del Pubblico Censimento del Granducato, (*Art.* 1.)

6. — Il Direttore del Pubblico Censimento è incaricato di provvedere alla Conservazione delle Carte e Documenti esistenti negli Uffizj Catastali di Lucca, facendone eseguire il trasporto, e la consegna regolare nella guisa che occorra al pubblico servizio, cioè alle respettive Cancellerie Comunitative, ed alla Prefettura di Lucca per tutto ciò che si referisce agli antichi estimi ora in vigore, ed all'Archivio della Direzione in Firenze per quanto ha rapporto alla confezione del nuovo Catasto. (*Art.* 2.)

7. — Il Ruolo Normale, e quello personale, in parte transitorio per l'Uffizio della Direzione del Pubblico Censimento saranno quelli che vengono contemporaneamente approvati ed annessi al presente Decreto. (*Art.* 3.)

8. — Per meglio provvedere alla regolare manutensione degli antichi estimi Lucchesi, i quali rimangono precariamente in vigore, sono aggregati alla Prefettura di Lucca, nelle respettive qualità, e cogli onorarj dei quali essi godono, il Conservatore ed Ispettore Generale Niccolao Falconi, ed il Computista Archivista Eugenio Falconi, i quali con dependenza dal Prefetto locale, e sotto gli ordini della Direzione del pubblico Censimento avranno appunto l'incarico di sopravvegliare

alla buona Conservazione dei Catasti che passano alla consegna dei Cancellieri Ministri del Censo, ed al retto disimpegno delle operazioni estimali ricorrenti attorno ai libri medesimi. (*Art.* 4.)

9. — Tutti gli altri Impiegati, e Giornalieri dei suddetti Uffizj di Lucca, vengono messi provvisoriamente in stato di disponibilità. Quelli tra essi che entro il mese di Ottobre del corrente anno 1850 non abbiano ricevuta altra destinazione d'impiego, potranno far valere i loro diritti al conseguimento delle pensioni che possono esser loro dovute ai termini delle Leggi in vigore. (*Art.* 5.)

CENSIMENTO PUBBLICO — *Regolamento per l'Ammissione dei Giornalieri in quella Direzione.*

1. — I concorrenti ai posti di giornaliero nell'Uffizio della Direzione del pubblico Censimento dovranno per mezzo di opportuni Certificati giustificare di essere di buona morale e condotta, e di aver fatte le pratiche d'Agrimensura presso qualcuno dei Periti che notoriamente esercitano la Professione (*Regolamento dei* 30 *Gennajo* 1852 *Art.* 1.)

2. — Quelli che muniti di detti Certificati vorranno concorrere ai posti di giornaliero nell'Uffizio prenominato, dovranno subire un'esame avanti tre degli Impiegati Superiori o Capi di Sezione dell'Uffizio medesimo a scelta del Direttore del Pubblico Censimento. (*Art.* 2.)

3. — L'esame avrà particolarmente in mira di conoscere che i concorrenti sappiano scrivere correttamente e con buona forma di carattere, dar conto in scritto di un qualche facile argomento che sia dato loro a trattare, calcolare fino alle regole di proporzione inclusive, segnatamente col maneggio di frazioni decimali e far uso delle Tavole logaritmiche, disegnare nitidamente ogni genere di Mappa topografica, e adoprare li strumenti geodetici. (*Art.* 3.)

4. — Alla circostanza di dover ammettere uno o più individui nei posti che siano vacanti nella classe dei Giornalieri nell' Uffizio della Direzione del Pubblico Censimento, lasciato un discreto spazio di tempo a chi voglia presentare le sue istanze per l' ammissione, verrà dall' Uffizio suddetto inviato a ciascun richiedente l' avviso del giorno nel quale avrà luogo l' esame, semprechè siano stati trovati in regola i documenti esibiti. (*Art.* 4.)

5. — La disciplina degli esami dei quali si tratta sarà ugnale a quella che è praticata per gli esami di abilitazione agli Impieghi di Ajuto nelle Cancellerie e Uffizj del Censo del Gran-Ducato. (*Art.* 5.)

6. — L' esame non servirà che a constatare la capacità dei Concorrenti. Ma l' ammissione ai posti vacanti di giornaliero della Direzione del Pubblico Censimento apparterrà al Direttore, il quale sceglierà quelli, che, adibite per ogni rapporto le più caute informazioni, riuniranno, oltre il titolo della capacità, anche ogni altro requisito necessario per essere ammessi al servizio di che si tratta, ed offriranno quel concorso di circostanze e di condizioni che possa determinare di preferenza la di lui libera scelta (*Art.* 6.)

CIARLATANI ec. *V.* Polizia. *Riforma Generale, e Regolamento num.* 141 *e segg.*

CIRCOLI POLITICI. — *V.* Associazioni Politiche.

COLLEGIO MILITARE — *Instituzione e Regolamento*

SOMMARIO

Instituzione del Collegio Militare; num. 1. *e segg.*
Personale del Collegio; num. 13. *e segg.*
Doveri degli individui addetti al Collegio; num. 23. *e segg.*

Delle condizioni per l' ammissione degli allievi; n. 44. *e segg.*
Polizia e disciplina; num. 59. *e segg.*
Materie nelle quali versar debbono gli studj; n. 71. *e segg.*
Esami e commissioni di esami; num. 84. *e segg.*
Disposizioni generali; num. 101. *e segg.*

1. — Fattoci presente la necessità di offrire ai figli dei Militari in attività, o morti in attività di servizio, i mezzi di una conveniente educazione Militare, e di procacciare alla Milizia stanziale con la istituzione di un Collegio Graduati morali, bene educati, intelligenti; sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra; e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; abbiamo decretato e decretiamo: (*Decr. dei* 20 *Maggio* 1850 *in pr.*)

2. — È approvata l'Istituzione in Firenze, nello Stabile delle Poverine, di un Collegio per i figli dei Militari onde servire alla educazione ed istruzione dei figli degli Uffiziali, Sottuffiziali e Soldati delle Nostre Milizie. (*Art.* 1.)

3. — Questo Stabilimento si denominerà *Collegio per i figli dei Militari* (*Art.* 2.)

4. — Avranno diritto di esservi ammessi successivamente e proporzionalmente i figli dei Militari in attività, o morti in attività di servizio. (*Art.* 3.)

5. — Per supplire alle spese dell' annuo mantenimento di questa istituzione si provvederà: 1. Coll' incasso che ogni anno dovrà esser fatto del premio di dodici Cambj Comunitativi; 2. Coll' ammontare del soldo e di tutte le indennità competenti a dodici soldati nel primo anno della sua installazione; a ventiquattro nel secondo anno; a trentasei nel terzo e successivi; 3. Con la prestazione mensile di L. 10 ammettendo a convitto dieci figli di Uffiziali che per Rescritto godono della prestazione medesima; 4. Con la soppressione della suddetta prestazione a misura che cesserà il titolo a perciperla in ciascuno dei 54 figli d' Uffiziali che la godono attualmente; 5. Con

quella delle Razioni di pane concesse a titolo di sussidio ai figli di Truppa; 6. Con quella dei posti di Tamburi e Trombetti di scuola; 7. Con una sovvenzione di annue Lire cinquemila da prendersi dalla Massa Assegno generale dei diversi Corpi militari attivi del Granducato; 8. Con l'incasso della prestazione da pagarsi da venti Alunni a soldi dieci il giorno, i quali saranno tenuti a fornirsi l'equipaggio ed a mantenerlo a proprie spese. (*Art.* 4.)

6. — Il Ministro della Guerra è autorizzato a prendere dai fondi generali del suo Dipartimento. Lire cinquemila da erogarsi nelle spese di prima montatura del Collegio, e del mantenimento del medesimo nel primo anno. (*Art.* 5.)

7. — L'annesso Regolamento per il Collegio dei figli dei Militari è approvato. (*Art.* 6.)

8. — Il General Maggiore Conte Luigi Serristori, resosi già benemerito nella saggia e celere organizzazione del *Liceo Arciduca Ferdinando*, verrà pure incaricato dell'organizzazione del *Collegio per i figli dei Militari*. (*Art.* 7.)

9. — È stabilito un Collegio Militare per l'educazione e per la istruzione dei figli dei Militari di ogni grado. (*Regolamento per detto Collegio approvato con Sovrano Decreto dei* 20 *Maggio* 1850. *Art.* 1.)

10. — Lo scopo di questa istituzione è quello non solo di giovare ai benemeriti Sott'Uffiziali e soldati nei loro figli, ma preparare buoni ed istruiti graduati alla Milizia (*Art.* 2.)

11. — Sarà aperto in uno stabile Militare e prenderà il nome di *Collegio per i figli dei Militari* (*Art.* 3.)

12. — Il Collegio dipende direttamente dal Ministro della Guerra. (*Art.* 4.)

13. — Un Uffiziale Generale o Superiore ne è l'Ispettore. (*Art.* 5.)

14. — Il personale del Collegio componesi di

1 Capitano

2 Tenenti o Sotto Tenenti

4 Sergenti
1 Caporal Foriere
1 Cappellano Catechista
1 Medico-Chirurgo
1 Maestro di Grammatica e composizione italiana
2 Caporali Custodi
5 Comuni Serventi
80 Allievi { 60 gratuiti / 20 paganti }
1 Tamburo
1 Trombetta

Totale 100 (*Art.* 6.)

15. — Sì pel governo disciplinare e Militare del Collegio, come per quello economico gli Allievi formeranno una Compagnia (*Art.* 7.)

16. — La Compagnia è divisa in due plotoni; ogni plotone in due sezioni, e ciascuna di queste in due squadre. (*Art.* 8.)

17. — Ciascun plotone è comandato ed amministrato da un Tenente o Sotto Tenente coadiuvato da due Sergenti. (*Art.* 9.)

18. — Sotto gli ordini e la direzione dei Tenenti, e dei Sergenti stessi, ognuna delle Sezioni è comandata da un Allievo col titolo di *Capo Sezione*. Ogni squadra è parimente comandata da un Allievo col titolo di *Capo Squadra*. (*Art.* 10.)

19. — Nell' assegnare gli Allievi ai diversi scompartimenti della Compagnia si procurerà che si trovino in ciascuno scompartimento riuniti quelli che hanno appresso a poco la medesima età. (*Art.* 11.)

20. — Mercè la preindicata disposizione la Compagnia componesi di

1 Capitano Comandante
2 Tenenti, o Sotto Tenenti, comandanti ciascuno un plotone

4 Sergenti, due per ogni plotone
1 Caporal Foriere
2 Allievi Capi-Sezione
8 Allievi Capi-Squadra
1 Trombetta
1 Tamburo
70 Comuni Allievi

Totale 90 (*Art.* 12.)

21. La designazione degli Allievi per l'uffizio di Capo-Sezione e Capo-Squadra verrà fatta dall'Ispettore del Collegio, avuto riguardo alla più savia condotta, all'età, all'applicazione allo studio e al maggior grado d'istruzione. (*Art.* 13.)

22. — L'Ispettore, gli Uffiziali, il Maestro, il Cappellano, il Chirurgo e gli Allievi, tanto gratuiti che a pagamento, sono nominati da S. A. I. e R. il Granduca, sulla proposizione del Ministro della Guerra. (*Art.* 14.)

23. — Gli altri individui sono a nomina del Ministro della Guerra. (*Art.* 15.)

24. — L'Ispettore del Collegio ha il governo superiore di tutte le persone e di tutte le cose spettanti al Collegio. Esercita perciò la sua superiore autorità e vigilanza sopra qualunque parte del servizio relativo allo Stabilimento (*Art.* 16.)

25. — Il Capitano sopraintende, sotto gli ordini e l'autorità superiore immediata dell'Ispettore, così agli studi ed alla istruzione pratica delle armi, come al governo sì disciplinare che economico ed a qualunque parte del servizio del Collegio. (*Art.* 17.)

26. — Avendo perciò da lui dipendente tutto il personale al Collegio assegnato, procura che ciascuno adempia al proprio dovere, e ne sta mallevadore presso l'Ispettore. (*Art.* 18.)

27. — Il Capitano riunisce l'insieme dell'amministrazione dei due plotoni, disimpegnando di più le funzioni di quartier

mastro, per cui dà al Governo una cauzione proporzionata e da stabilirsi dall' Amministrazione Militare (*Art.* 19.)

28. — Al termine d' ogni mese rende conto della sua gestione all' Amministrazione Militare suddetta, dopo averla sottoposta al Consiglio di amministrazione della Compagnia, di cui all' Articolo 43. (*Art.* 20.)

29. — Ciascuno dei due Tenenti ha il governo disciplinare ed economico di uno dei due plotoni e ne resta mallevadore. (*Art.* 21.)

30. — Esercita a tal effetto nel proprio plotone incombenze ed autorità simili a quelle che nei reggimenti sono esercitate dai capitani nella propria compagnia. (*Art.* 22.)

31. — Inoltre deve darsi continuo pensiero degli Allievi componenti il suo plotone, ed invigilare indefesso intorno alla disciplina, costumatezza, e saggia condotta dei medesimi, presiedendo a tutte le operazioni loro, non escluse le refezioni. (*Art.* 23.)

32. — Ai Tenenti viene pure affidata la istruzione degli allievi nei rudimenti di storia e geografia, nell' aritmetica, nella geometria, e nella fortificazione come nel disegno lineare. (*Art.* 24.)

33. — Essi sono ancora incaricati dell' ammaestramento nelle leggi penali militari, nel regolamento di disciplina militare, servizio di piazza sì interno che in campo, e nell' evoluzioni. (*Art.* 25.)

34. — Accompagnano finalmente gli Allievi nelle marcie militari. (*Art.* 26.)

35. — I Sergenti sono incaricati dell' ammaestramento sì teorico che pratico degli Allievi nelle scuole del soldato, del plotone, del bersagliere, del tiro, del nuoto nella stagione estiva e della ginnastica. (*Art.* 27.)

36. — Ammaestrano ancora gli Allievi nelle pratiche e regole diverse relative al buon governo delle armi, al modo di far le cartucce, alla maniera di pulire e conservare ogni

oggetto del corredo militare, ed al modo di affardellare (*Art.* 28)

37. — Invigilano per turno gli allievi nelle ricreazioni, nel refettorio, nel dormentorio, in Chiesa, nell'infermeria, e generalmente in qualunque tempo in cui non sieno nelle scuole sotto la vigilanza degli Uffiziali (*Art.* 29.)

38. — Li accompagnano nei passeggi ordinarj, come nelle marcie militari nelle quali stanno sotto gli ordini immediati di uno dei Tenenti. (*Art.* 30.)

39. — Il Caporal foriere ammaestra gli Alunni nel leggere e nello scrivere, come nelle prime operazioni pratiche dell'aritmetica. (*Art.* 31.)

40. — Ad esso è affidato pure l'insegnamento della contabilità militare. (*Art.* 32.)

41. — Il Cappellano celebra giornalmente la Messa nell'Oratorio del Collegio; procura l'istruzione religiosa e morale degli Allievi. (*Art.* 33.)

42. — Il Medico-Chirurgo attende al servizio sanitario dell'infermeria del Collegio; visita gli Allievi due volte per settimana, e straordinariamente ogni qualvolta sarà invitato, ed occorrendo suggerisce all'Ispettore le regole ed i mezzi igienici per promuovere la sanità generale dei medesimi (*Art.* 34.)

43. Il Maestro di grammatica fa lezione tutti i giorni ed a diverse classi secondo l'orario prescritto dal Regolamento di servizio interno. (*Art.* 35.)

44. — I Veterani, il Trombetta, il Tamburo ed altri subalterni addetti alla compagnia, abbiano o nò destinazione determinata, a norma del bisogno potranno essere addetti e cambiati nei servizj della località. (*Art.* 36.)

45. — Gli Uffiziali e sott'Uffiziali addetti al Collegio ricevono il soldo dai respettivi Corpi a cui appartengono considerandosi essi come distaccati al Collegio medesimo. Ricevono di più dalla Cassa dello Stabilimento un'annua recognizione che equivale a

Per il Capitano a	L. 200
Per ciascuno dei Tenenti o Sottotenenti .	» 140
Per ciascuno dei Sergenti . . .	» 60
Per ciascuno dei due Caporali Veterani .	» 50
Per il Caporal foriere, maestro di lettura e calligrafia	» 180
Per ciascuno dei cinque Comuni veterani .	» 40
Per un Trombetta	» 20
Per un Tamburo	» 20
Per il Medico-chirurgo	» 100
Per il Cappellano	» 100
Per il Maestro di grammatica . . .	» 900

(*Art.* 37.)

46. — Tutto il personale del Collegio ad eccezione del Medico, del Cappellano e del Maestro di grammatica e composizione italiana, ha alloggio nel Collegio; nè potrà dagli Uffiziali percipersi la indennità di alloggio corrispondente al loro grado. (*Art.* 38.)

47. — Gli Allievi non paganti son montati a spese dell'Amministrazione Militare, ed il Commissario di Guerra deve provvedere i generi di vestiario, biancheria, e calzatura occorrenti. (*Art.* 39.)

48. — Ogni Allievo all'entrare nel Collegio dev'esser provveduto di una Tunica, una bassa montura, un paro pantaloni di panno per l'inverno e due para pantaloni di tela per l'estate, un cappotto, un berretto, tre camicie, tre asciugamani, tre para tronchetti, un sacco, una sacchetta, piccoli oggetti per la proprietà, una gamella, una posata, un Kepí. (*Art.* 40.)

49. — Il Collegio riceve dall'Amministrazione Militare i fondi necessarj per il suo mantenimento, a seconda del Bilancio. (*Art.* 41.)

50 — La spesa occorrente per ciascheduno Allievo è ripartita nei quattro seguenti assegni, che verranno al princi-

piare d'ogni anno determinati dall' Ispettore: 1. Assegno per l'Ordinario. 2. Detto pel Vestiario. 3. Detto di Casermaggio. 4. Detto di Istruzione. (*Art.* 42.)

51. — Vi sarà nel Collegio un Consiglio di Amministrazione composto dello Ispettore, Presidente, e di due Impiegati dell' Amministrazione Militare, nominati dal Ministro della Guerra. Dovrà adunarsi alla fine d'ogni mese per verificare e chiudere la gestione del Capitano. (*Art.* 43.)

52. — I sessanta posti gratuiti nel Collegio s'intendono riservati proporzionatamente: 1. Ai figli degli Uffiziali in attività di servizio, o morti essendo tali. 2. Ai figli dei Sottuffiziali, Caporali e Soldati in attività di servizio, o morti in questa qualità (*Art.* 44.)

53. — I venti posti paganti possono essere conseguiti: 1. Dai figli degli Uffiziali. 2. Dai figli di altri Cittadini. (*Art.* 45)

54. — Questi venti Allievi corrisponderanno all' Amministrazione Militare soldi dieci al giorno da pagarsi per rate bimestrali anticipate. (*Art.* 46.)

55. — Sono di più obbligati a provvedersi a proprie spese del corredo prescritto all' Art. 40, e a mantenerlo per tutto il tempo che restano nel Collegio. (*Art.* 47.)

56. — Sono essi sottoposti alla medesima disciplina degli altri Allievi, coi quali fanno in ogni rapporto vita comune. (*Art.* 48.)

57. Le condizioni per essere ammesso come Allievo sì dell' una che dell' altra specie sono: 1. Età non minore di 10 anni compiti, nè maggiore di 12 da giustificarsi per mezzo della fede di nascita. 2. Pienamente sano e di buona costituzione da porgere fondato motivo a credere che possa riuscire atto alla Milizia, da costatarsi per via di visita Medica. 3. Avere avuto il Vajolo naturale o vaccino. 4. Saper leggere correntemente, da costatarsi per via di esperimento. (*Art.* 49.)

58. — All' apertura soltanto del Collegio potranno esservi ricevuti i figli dei Militari, i quali non abbiano oltrepassata l'età di anni 14. (*Art.* 50.)

59. — Questi verranno classati al loro ingresso a seconda della loro capacità. (*Art.* 51.)

60. — Gli Allievi del Collegio vestono l'uniforme approvata dal Ministro della Guerra. (*Art.* 52.)

61. Nel Refettorio e nelle Scuole stà affisso l'orario stabilito dall' Ispettore, e che denota il tempo da impiegarsi ogni giorno da ciascuna classe d' Allievi: 1. Nei doveri di Religione. 2. Nello Studio. 3. Nelle Lezioni. 4. Negli esercizj Militari. 5. Nelle refezioni. 6. Nelle ricreazioni. 7. Nella marcie Militari. 8. Nel riposo. (*Art.* 53.)

62. — I Capisezione ed i Capisquadra rendono conto gradualmente ai loro Superiori del contegno degli Allievi nel tempo dello studio ed in tutte le altre occupazioni nelle quali è affidata ad essi la sorveglianza immediata. (*Art.* 54.)

63. — Un Sergente deve impreteribilmente assistere alle refezioni degli Allievi, e dormire nel Dormentorio della propria Sezione. (*Art.* 55.)

64. — Gli Uffiziali hanno cura di sorvegliare i Sott' Uffiziali, onde assicurarsi che in nessuna parte vengano trasgrediti gli ordini voluti dai Regolamenti di servizio interno, come quelli che secondo le occorrenze possono essere emanati dall' Ispettore o dal Capitano Comandante la Compagnia. (*Art.* 56.)

65. — Una Sala sarà appositamente destinata ad uso d' Infermeria, nella quale verranno curati gli Allievi che cadessero infermi. (*Art.* 57.)

66. — Nelle punizioni da infliggerri agli Allievi si avrà sempre in mira l'effetto morale di esse. (*Art.* 58.)

67. — L' Ispettore determina la loro specie ed il grado di esse a seconda delle diverse mancanze, come pure quali

possono essere inflitte dai Sott' Uffiziali, e dagli Uffiziali, e quali debbono essere a lui solo devolute. (*Art.* 59.)

68. — Oltre al distintivi che qualificano i Capi-Sezione ed i Capi-Squadra, vi sono altri segni applicati o alla pistagna della tunica, od al braccio, che denotino la maggiore attitudine agli esercizj militari, e il profitto negli studj degli altri Allievi. (*Art.* 60.)

69. — E siccome la qualità di Capo-Sezione e Capo-Squadra esige un certo esteriore, e certe cotali maniere da imporre, non che un tuono forte di voce per il comando degli esercizj ec., le quali prerogative, come il comprova l'esperienza, non trovansi sempre riunite nei giovani più studiosi ec., e siccome sarebbe ingiusto che questi sieno tenuti da meno di quelli e che abbiano a soffrirne nelle commendatizie all'epoca della loro uscita dal Collegio, così i distintivi sopra notati serviranno anche ad equiparare, in quanto al merito questi Allievi ai Capi-Sezione, ed ai Capi-Squadra. In tal guisa la giustizia verso i giovenetti è combinata colla opportunità per certi rami di servizio. (*Art.* 61.)

70. — In capo ad ogni trimestre ciascun Maestro fa una relazione scritta delle materie insegnate durante il Trimestre nella propria Scuola, dei progressi degli Allievi, della condotta dei medesimi e dell' applicazione loro allo studio. (*Art.* 62.)

71. — Tali relazioni vengono consegnate al Capitano comandante la Compagnia, il quale esaminatele, e fatte intorno ad esse quelle osservazioni che crede opportune, le rassegna all' Ispettore del Collegio. (*Art.* 63.)

72. — Gli studj versano sulle diverse materie seguenti: 1. Catechismo. 2. Lettura, Calligrafia ed Aritmetica. 3. Grammatica Italiana. 4. Rudimenti di Geografia e Storia. 5. Elementi di Geometria pratica di disegno lineare, e fortificazione passeggiera. 6. Regolamenti diversi speciali della Fanteria relativi all' amministrazione e contabilità; alla disciplina ed

al servizio così interno come nelle piazze ed in campo; agli esercizj ed' alle evoluzioni, e alla fabbricazione, ed al buon governo delle armi. 7. Esercizj ed evoluzioni della Fanteria sino alla scuola del Battaglione inclusivamente; esercizi del Bersagliere. 8. Tiro al Bersaglio, Marcie Militari, Ginnastica e Nuoto nella stagione estiva (*Art.* 64.)

73. — Il corso ordinario di studio è di sei anni: gli Allievi sono divisi in sei classi corrispondenti agli anni di studio (*Art.* 65.)

74. — Così nel 1.° anno di corso, gli Allievi sono ammaestrati: 1. Nei principj della Religione e nelle preghiere. 2 Nella lettura e formazione dei caratteri alfabetici. 3. Negli esercizj Militari e Ginnastica. (*Art.* 66.)

75. — Nel 2.° anno, ossia nella seconda classe, l' insegnamento versa nelle materie seguenti: 1. Studio a memoria nelle prime parti del Catechismo. 2. Lettura di opere morali ed istruttive. 3. Calligrafia, e le prime 4 operazioni dell' Aritmetica. 4. Principj di Grammatica Italiana. 5. Esercizj Militari e Ginnastica. (*Art.* 67.)

76. — L' Istruzione del 3.° anno, ossia della 3.ª classe volge sulle seguenti materie: 1. Catechismo. 2. Grammatica e primi componimenti Italiani. 3. Lettura ed analisi di opere morali ed istruttive. 4. Scrivere per esercizio sotto dettatura massime morali, ed impararle a memoria. 5. Calligrafia ed Aritmetica. 6. Esercizj Militari e Ginnastica. (*Art.* 68.)

77. — Formano argomento dell' insegnamento del 4.° Anno di corso, ossia della 4.ª classe: 1. Religione e Storia Sacra. 2. Esercizio di composizione Italiana. 3. Calligrafia ed Aritmetica. 4. Nozioni di Geometria e di disegno lineare. 5. Regolamenti diversi speciali della fanteria, relativi all' amministrazione e contabilità. 6. Esercizj Militari e buon governo delle Armi. 7. Nuoto e Ginnastica. (*Art.* 69.)

78. — L' insegnamento del 5.° anno di studio, ossia della 5.ª classe volge sulle seguenti materie: 1. Religione e Storia

Sacra. 2. Lettere italiane ed esercizj teorico-pratici delle medesime. 3. Elementi di Geografia e storia patria. 4. Geometria pratica e disegno lineare. 5. Nozioni di fortificazioni. 6. Amministrazione e contabilità militare. 7. Regolamento di servizio nelle piazze; Scuola teorica di plotone, del Bersagliere e buon governo delle Armi. 8. Esercizj Militari, Tiro, Nuoto. (*Art.* 70.)

79. — L'insegnamento del 6.° Anno di studio, ossia alla 6.° classe volge intorno: 1. All'Istruzione religiosa. 2. Alla Composizione italiana. 3. Geografia e Storia patria. 4. Geometria pratica e fortificazione passeggiera. 5. Disegno di Fortificazione. 6. Amministrazione, contabilità e codice penale militare. 7. Scuola teorica delle guide, e regolamento di servizio per le truppe in Campo. 8. Esercizj Militari, Tiro, Nuoto. (*Art.* 71.)

80. — A cura dell'Ispettore sarà nominata una Commissione per redigere i programmi particolari che determineranno *per ogni materia* secondo la spartizione suespressa, con quale progressione debba essere regolato, e fino a qual punto debbe l'insegnamento nella materia stessa essere spinto in ciascuna Classe, affinchè tale insegnamento proceda coordinato con quello che dovrà poi esser fatto nella classe superiore. (*Art.* 72.)

81. — Prendendo norma da questi programmi verrà determinato in seguito, quali sieno i diversi libri d' istruzione, e quali i diversi trattati che dovranno essere seguitati nell'insegnamento e servir di testo alle sezioni dei Maestri. (*Art.* 73.)

82. — I programmi ed i libri saranno per cura dell' Ispettore sottoposti all'approvazione del Ministro della Guerra. (*Art.* 74.)

83. — Il corso dell'anno scolastico è di 11 mesi, cioè dal 3 Novembre al 30 Settembre. (*Art.* 75.)

84. — Nel corso dell'anno non vi sono lezioni in tutte le feste d'intiero precetto, negli ultimi due giorni del Carnevale, e negli ultimi tre giorni della Settimana Santa, nei quali

avrà luogo l'Istruzione religiosa in preparazione ai SS. Sacramenti. (Art. 76.)

85. — Vi sono due esami per ogni classe nel corso dell'anno scolastico; il primo di essi ha luogo nel mese di Aprile, ed il secondo verso la fine del mese di Settembre. (*Art.* 77.)

86. — L'oggetto degli esami di Aprile è quello di assicurarsi del profitto degli allievi nelle diverse materie che han formato parte dell'insegnamento nella prima metà del'anno, e sono detti Esami semestrali. (*Art.* 78.)

87. — Gli esami di Settembre versano su tutte le materie insegnate nell'intiero anno scolastico, e decidono del passaggio degli Allievi dall'una all'altra classe; sono questi perciò denominati esami di passaggio. (*Art.* 79.)

88. — Gli esami di passaggio son sempre in parte *scritti* ed in parte *orali*. (*Art.* 80.)

89. — Gli esami semestrali sono soltanto *orali*, eccettuata quella parte di essi che versa su materie per le quali l'esame non può essere che *scritto*. (*Art.* 81.).

90. — Sì gli uni che gli altri esami vengono dati per opera di una Commissione composta dell'Ispettore, Presidente e di due professori del Liceo Militare Arciduca Ferdinando nominati dai Comandante Superiore del Liceo suddetto, sulla domanda avanzatane dal primo. (*Art.* 82.)

91. — A questa Commissione si uniscono i Maestri che hanno insegnato le materie formanti parte di esame, per dare anche essi il voto sull'esito di ciascheduno esame. (*Art.* 83.)

92. — La Commissione di esame poi fa un rapporto dettagliato dello stato d'istruzione in cui trova gli Allievi del Collegio per rimetterla al Ministro della Guerra. (*Art.* 84.)

93. — La durata di ciascuno esperimento è determinata dalla Commissione d'esame. (*Art.* 85.)

94. — Dopo ogni esame di passaggio, avranno luogo le vacanze fino al principio del nuovo anno scolastico, cioè dal 1.° Ottobre al giorno 3 del successivo Novembre. (*Art.* 86.)

95. — L'impiego del tempo in questo intervallo è determinato dall' Ispettore. (*Art.* 87.)

96. — Non si permetterà giammai agli Allievi di andare alle loro case nè anche in tempo delle vacanze. I parenti nei giorni festivi potranno vederli nel Collegio medesimo, presente l' Uffiziale d' Ispezione, in un locale destinato all' uopo nel piano terreno, non mai nelle camerate, o in altri locali dell' Istituto, restando assolutamente proibito alle famiglie di dare agli Allievi denaro, o qualunque oggetto cibario, o generi di vestiario. (*Art.* 88.)

97. Gli Allievi che hanno compito il loro corso di studj, entrano al Reggimento col grado di Caporal effettivo, se hanno ben meritato colla loro applicazione e condotta, e potranno passare agli studj superiori nelle Scuole Reggimentarie. (*Art.* 89.)

98. — In caso diverso sono arruolati nella Milizia come comuni (*Art.* 90.)

99. — È perciò che al termine del 6.° anno di loro studj, gli Allievi sono sottoposti ad un esame generale sulle materie principali state loro insegnate, come su tutte le parti che riguardano l' esercizio delle Armi ed il servizio Militare. (*Art.* 91.)

100. — Oltre alla Commissione di esami semestrali e di passaggio, il Ministro della Guerra nominerà uno, o più Uffiziali, per la parte pratica (*Art.* 92.)

101. — L' esito di tale esame che vien detto di uscita, e le note intorno a ciascheduno Allievo sono di norma per determinare quali sieno gli Allievi meritevoli di entrare graduati nei Corpi, e quali di entrare soldati soltanto. (*Art.* 93.)

102. — Volendo provvedere al caso, in cui qualche Allievo, nello svilupparsi del suo temperamento, o per qualche altro sgraziato accidente venisse mal costituito della persona a segno da non più riuscire atto al servizio Militare trovasi appositamente istituita un' Officina d' Armajolo nel Collegio, alla quale si applicano gli Allievi che si trovano nella condi-

zione suaccennata. Rimangono essi addetti a questa officina fino al termine del corso di Studj; onde abbiano agio d'impararne il mestiere, ed uscendo dal Collegio trovarsi provvisti di mezzi atti a procacciarsi la sussistenza. (*Art.* 94.)

103 — In tali circostanze però l'Ispettore dovrà riferirne al Ministro della Guerra per riceverne l'autorizzazione speciale. (*Art.* 95.)

104. — L'Armajolo ha il carico del mantenimento di tutte le Armi, ed i suoi lavori gli sono pagati dall'Amministrazione Militare, a quei prezzi che verranno per apposito contratto pattuiti. (*Art.* 96.)

105. — Egli ha inoltre l'obbligo d'insegnare a tutti gli allievi il modo di smontare le armi, di dirugginirle e di fare attorno alle medesime quelle piccole riparazioni pel cui eseguimento non è d'uopo di usare strumenti proprj all'arte di armajolo. (*Art.* 97.)

106. — Questi obblighi che l'Armajolo ha verso tutti gli Allievi indistintamente non lo esonerano dall'insegnamento completo del suo mestiere a quelli, che pel caso eccezionale contemplato, sono destinati ad impararlo. (*Art.* 98.)

107. — L'Armajolo ha un'annua gratificazione di L. 30, la quale potrà estendersi fino a 60, sempreché abbia dato prova di zelo nella istruzione pratica degli Allievi. (*Art.* 99.)

108. — Un Commissario di Guerra passerà rivista trimestrale a tutti gl'individui del Collegio Militare, facendone tre fogli di chiama separati. Il primo descriverà quelli fra gli Uffiziali, Maestri ed altri Impiegati da pagarsi dall'Amministrazione Militare. Il secondo racchiuderà gli Allievi gratuiti; il terzo quelli a pagamento. (*Art.* 100.)

109. — In questi fogli gli Allievi saranno notati collo stesso modo che praticasi in ogni Corpo. (*Art.* 101.)

110. — Sarà compilato un Regolamento di servizio interno il quale tratterà di tutti i particolari relativi ai varj servizi, alla istruzione, alla disciplina ed all'amministrazione del Col-

legio, non che stabilirà dettagliatamente le attribuzioni, ed i doveri di ciascuno per esser quindi sottoposto all' approvazione del Ministro della Guerra. (*Art.* 102.)

COMMISSIONE SANITARIA DELLA PROVINCIA GROSSETANA. — *Soppressione della medesima e disposizioni relative.*

1. — Vista la Risoluzione pubblicata sotto dì 16 Aprile 1840, e colla quale venne instituita una Commissione permanentemente incaricata di sopraintendere alla conservazione della pubblica Salute, ed al Servizio Sanitario della Provincia Grossetana. Visti gli Ordini successivamente pubblicati affinchè, soccorrendo con mezzi straordinarj alle necessità speciali a quella Provincia, venisse a raggiungersi efficacemente lo scopo al quale era preordinato lo stabilimento della Commissione surriferita. Considerando, che mentre per un lato le condizioni, alquanto migliorate, della Provincia Grossetana possono comportare una qualche modificazione nelle disposizioni Sanitarie state già a riguardo della medesima adottate, dall' altro canto le innovazioni, che nel Decennio trascorso sono avvenute nell' ordinamento Politico, Amministrativo, e Municipale dello Stato, rendono quelle modificazioni necessarie all' effetto che, senza abbandonare quella tutela di cui il Territorio Grossetano tuttora eccezionalmente abbisogna nell' interessante rapporto della pubblica Salute, venga la tutela stessa ad esercitarsi nel modo possibilmente il più conforme alle Leggi ed ai Regolamenti Generali attualmente in vigore. Sulle proposizioni del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 16 *Dicembre* 1850 *in pr.*)

2. — La Commissione Sanitaria instituita per la Provincia di Grosseto con gli ordini del 16 Aprile 1840 è soppressa. (*Art.* 1.)

3. — Il posto di Medico Ispettore del Servizio Sanitario, e quello di Ajuto permanente al medesimo, presso la Commissione suddetta, sono ugualmente soppressi. (*Art.* 2.)

4. — Le attribuzioni oggi esercitate dalla Commissione Sanitaria di Grosseto si concentreranno nel Prefetto del Compartimento Grossetano dentro i limiti del Compartimento medesimo, ed in quanto non si trovino in assoluta, e diretta collisione con i Regolamenti, e con gli ordini Generali attualmente in vigore. (*Art.* 3.)

5. — Risiederà provvisoriamente in Grosseto un Medico primario, retribuito a spese del R. Erario, con l'incarico di assistere come Consultore nelle materie Sanitarie al Prefetto del Compartimento, e di prestarsi ad ogni di lui richiesta per sorvegliare quella parte di servizio, eseguire inspezioni locali, e visite ordinarie o straordinarie alli Spedali, ed altri Stabilimenti interessanti la pubblica Salute. (*Art.* 4.)

6. — Sono pure provvisoriamente conservati i posti di Medici e Chirurghi straordinarj instituiti colla Notificazione del 30 Giugno 1840, ma limitatamente per altro alle appresso località e respettivi Circondarj, cioè — Grosseto — Massa Marittima — Giuncarico — Campagnatico — e Manciano. Ed i titolari dei posti surriferiti sono mantenuti nel godimento dello stipendio che ora percipono, fermo stante la sodisfazione degli obblighi respettivamente loro ingiunti. (*Art.* 5.)

7. — Per tutto ciò che si referisce ai Medici e Chirurghi condotti a carico delle Comunità respettive, dovrà d'ora in avanti starsi al disposto nel Capitolo II del Regolamento provvisorio per le Amministrazioni Comunali pubblicato col Decreto de' 20 Novembre 1849. Ma i titolari di detti Posti già nominati con i sistemi eccezionali stabiliti dalla Notificazione de' 30 Giugno 1840, ed ordini successivi, si intendono personalmente mantenuti nel possesso di tutti quei titoli che potessero avere legittimamente acquistati in virtù della Notificazione ed ordini suddetti. (*Art.* 6.)

8. — Tutte le disposizioni relative alla Vaccinazione secondo gli ordini dei 15 Ottobre 1840 ed altri successivi, alle Farmacie, ai Dementi in prova negli Spedali, allo Stabilimento delle Case di Deposito per i Gettatelli, ed alla necessaria vigilanza agli Spedali degli Infermi a forma dei diversi ordini pubblicati nel Decennio trascorso, si intendono mantenute in vigore in tutte quelle parti nelle quali non si trovino in assoluta collisione con i Regolamenti Generali successivamente sopravvenuti. (*Art.* 7.)

9. — Il Prefetto del Compartimento di Grosseto, oltre le facoltà Generali competenti a tutti i Prefetti secondo il Decreto de' 9 Marzo 1848 ed il Regolamento Comunale de' 20 Novembre 1849, avrà anche più particolarmente, come conviene alle circostanze di quel Territorio, l' incarico speciale di vigilare, anche in modo straordinario, a tutto ciò che si referisce al Servizio Sanitario ed alla pubblica igiene, eccitando tutte le Autorità Governative e Municipali all' adempimento dei proprj doveri, e provocando in difetto di esse, tutte quelle misure che nell' interessante Rapporto della pubblica Salute, e nella persistenza delle circostanze eccezionali della Provincia, potessero essere assolutamente necessarie a garantirle quella efficace assistenza della quale ancora abbisogna. (*Art.* 8.)

COMUNITA'. — *Nuova organizzazione — Regolamento e Ordini diversi relativi. — V. anche* Grasceri.

SOMMARIO

Causa della Riforma; num. 1.

Della Rappresentanza Comunale.

Delle Persone e dei Collegj che rappresentano i Comuni, e delle loro attribuzioni in generale; num. 2 *e segg.*

Della formazione del Consiglio Comunale; num. 8 *e segg. e num.* 212 *e segg.*

1. — Considerando come nel bisogno di provvedere ad una più attiva e prudente Amministrazione dei Comuni riesca pregiudicevole dilazionare maggiormente quella riforma che in coerenza all' Art. 80 dello Statuto avevamo proposta alla discussione delle Assemblee Legislative: Considerando che le variazioni sulla primitiva proposta adottate nella redazione

dell' attuale Regolamento aumentano la garanzia di una buona Amministrazione e facilitano il passaggio dall' antico al nuovo sistema: Considerando quanto sia utile che l' esperienza preceda la definitiva sua approvazione: Sentito il Consiglio di Stato, e sul parere del Consiglio dei Ministri abbiamo decretato e decretiamo; Sarà tenuto in vigore in linea di esperimento, sino a tanto che non abbia ottenuto l' approvazione dei Corpi Legislativi il seguente Regolamento Comunale. (*Decr. dei* 20 *Novembre* 1849 *in pr.*)

2. — Ogni Comune è rappresentato da un Consiglio Comunale, e da un Gonfaloniere assistito da un Collegio di Priori: Gonfaloniere e Priori che sono pur essi parte del Consiglio Comunale. (*Art.* 1.)

3. — La rappresentanza Comunale ha libera amministrazione e disposizione delle rendite del Comune, e governa gli affari di esso in conformità delle Leggi. (*Art.* 2.)

4. — Ritenuta l' osservanza dei Regolamenti particolari, dipendono dalla Rappresentanza Comunale, e sono subietto della sua amministrazione e vigilanza, tutte le istituzioni, e fondazioni a prò dell' universalità del Comune, le quali non siano direttamente sottoposte al Governo; e quelle altresì che per volontà dei privati, o in virtù dei predetti Regolamenti particolari siano ad essa rappresentanza Comunale sottoposte, ferma stante la proibizione di promiscuare i patrimonj, e l' amministrazione dei Comuni, con quelli di qualunque instituzione, fondazione, o luogo pio, o azienda di qualsivoglia sorta, ancorchè andasse sotto il nome di Comunitativa. (*Art.* 3.)

5. — Al Consiglio Comunale spettano le parti dell' ordinare negli affari del Comune. Le parti dell' eseguire spettano al Gonfaloniere, o solo, o assistito dai Priori. (*Art.* 4.)

6. — Il Gonfaloniere, i Priori, e l' intiero Consiglio Comunale insieme, rappresentano il Comune in tutte le pubbliche funzioni, e feste sacre o popolari, alle quali intervengono secondo le Leggi, e consuetudini in abito di cerimonia. L' ob-

bligo d'intervenire è tassativo soltanto al Gonfaloniere e ai Priori. (*Art.* 5.)

7. — Gli ufficj di Gonfaloniere, di Priore, e di Consigliere sono gratuiti. (*Art.* 6.)

8. — Il Consiglio Comunale è composto di Consiglieri eletti dai Contribuenti alle varie tasse Comunali chiamati dalla presente Legge all'ufficio di Elettori. (*Art.* 7.)

9. — Il numero dei Componenti questo Consiglio, non contato il Gonfaloniere, perchè nominato poscia come all'Articolo 40 tra i Consiglieri eletti, è il seguente: (*a*) Nei Comuni nei quali la popolazione non supera i 2000 Abitanti, i Consiglieri sotto otto: (*b*) Ove gli Abitanti sono più di 2000, ma non più di 4000, i Consiglieri sono dodici: (*c*) Ove gli Abitanti sono più di 4000, ma non più di 8000, i Consiglieri sono sedici: (*d*) Ove gli Abitanti sono più di 8000, ma non più di 12,000, i Consiglieri sono venti: (*e*) Ove gli Abitanti sono più di 12,000, ma non più di 16,000, i Consiglieri sono ventiquattro: (*f*) Ove gli Abitanti sono più di 16,000, ma non più di 20,000, i Consiglieri sono ventotto: (*g*) Ove gli Abitanti sono più di 20,000, i Consiglieri sono trentadue: (*h*) Nei Comuni di Firenze e Livorno, i Consiglieri sono quaranta. (*Art.* 8.)

10. — Ogni Consiglio Comunale ha un numero di Supplenti non minore di quattro: e quando i Consiglieri sieno più di sedici, non minore di un Supplente per ogni quattro Consiglieri. (*Art.* 9.)

11. — I Consiglieri Comunali e i Supplenti sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di lista. Gli Elettori sono convocati nel Mese di Settembre, e possono dividersi a questo unico effetto in Sezioni di Collegio, quando occorra per la troppo numerosa, o troppo sparsa popolazione. (*Art.* 10.)

12. — Spetta alla Rappresentanza Comunale il determinare se e come debba farsi la divisione in Sezioni. Questa divisione però è sanzionata dal Prefetto in Consiglio di Prefettura (*Art.* 11.)

13. — Sono Elettori nei Collegi Comunali i due terzi dei Contribuenti alle tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune, presi per ordine di maggior quota di Contributo sul Ruolo generale dei Contribuenti. Se mai però il numero dei Contribuenti così chiamato all'ufficio di Elettori, non raggiungesse il decuplo dei componenti il Consiglio del respettivo Comune, le Liste elettorali si completano fino a quel decuplo coi nomi dei successivi Contribuenti maggiormente imposti. (*Art.* 12.)

14. — Non esercitano il diritto elettorale i condannati a pena afflittiva nel tempo che scontano la pena, o in quello della contumacia. (*Art.* 13.)

15. — Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenti, sia per Legge, o per mandato: (*a*) I Contribuenti quantunque non Toscani dimoranti all'Estero; (*b*) Le Donne; (*c*) I Minori; (*d*) I pienamente Interdetti; (*e*) Le Amministrazioni pubbliche; (*f*) Le Corporazioni. È vietato il doppio voto nello stesso Comune. Ma i Rappresentanti per Legge delle persone, amministrazioni, e corporazioni qui sopra indicate, quando abbiano per se il diritto di Elettori potranno conferire ad altri mandato ad eleggere nell' interesse dei loro rappresentati. (*Art.* 14.)

16. — Quei Contribuenti i quali a forma dell' Articolo 12 sono portati sulle Liste Elettorali di più Comuni, possono altresì votare in quelli nei quali non hanno stabile dimora, purchè trasmettano ai Gonfalonieri in tempo che se ne possa tener conto. schede segrete, e coperte di un involto sigillato sul quale sia apposta la loro firma riconosciuta da Notaro. (*Art.* 15.) *V. più sotto al num.* 208.

17. — Tutti i Toscani Elettori nel Comune sone eligibili, salvo le eccezioni indicate nell' Articolo seguente. (*Art.* 16.)

18. — Non possono essere eletti; (*a*) I condannati dei quali è fatta menzione all' Articolo 13 durante la pena, o durante la contumacia; (*b*) I contemplati nell' Articolo 14;

(*c*) Quelli che hanno compito i venticinque anni di età; (*d*) Gli stipendiati del Comune; (*e*) I Prefetti, i Consiglieri, i Segretarj, e i Ragionieri di Prefettura dentro il respettivo Compartimento; (*f*) I Sotto-Prefetti, i Delegati di Governo, i Pretori e i Cancellieri Ministri del Censo nel loro Circondario. (*Art.* 17.)

19. — Non possono essere Consiglieri o Supplenti nello stesso Consiglio Comunale, padre e figlio, avo paterno e nipote, fratello e fratello. (*Art.* 18.)

20. — Per ogni Consiglio Comunale la metà almeno dei Consiglieri deve essere scelta tra i possessori di beni stabili la cui quota per dazio fundiario superi il medio contributo resultante dalla divisione del totale dazio fundiario pagato nel Comune pel numero dei Contribuenti al dazio medesimo (*Art.* 19.)

21. — Sono eletti a Consiglieri e Supplenti coloro i quali abbiano riunito in loro favore il maggior numero di suffragi raccolti nella votazione, quantunque fatta in separate sezioni di Collegio, purchè per altro un terzo almeno degli Elettori abbia effettivamente concorso alla votazione, e i voti ottenuti non siano meno della terza parte dei voti dati. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio Comunale. (*Art.* 20.)

22. — In caso di parità di voti, ha la preferenza il più imposto; quando vi sia anche parità d'imposta, il Seniore, e se sia pari anche l'età, decide la sorte. Nel caso contemplato all'Articolo 18 ha la preferenza quello che ha ottenuto maggior numero di voti, e a parità di suffragj, il Seniore. (*Art.* 21.)

23. — Se nella prima votazione un terzo almeno degli Elettori non vi abbia effettivamente concorso, o se avendo votato un terzo degli Elettori non siano rimasti eletti col terzo almeno dei voti dati, tanti soggetti quanti, secondo i casi, sono i Consiglieri e i Supplenti da nominare, si procede ad una seconda votazione. Per la validità delle elezioni fatte nella seconda votazione si richieggono le stesse condizioni volute nella prima. (*Art.* 22.)

24. — Se nelle due prime votazioni non si ebbero elezioni, o queste non furono complete, si forma una Lista dei candidati che nelle anzidette due votazioni ottennero il maggior numero di voti, in numero doppio dei Consiglieri, e Supplenti da eleggere, e si procede a una terza votazione nella quale i voti non possono darsi se non a coloro i quali siano compresi in quella Lista. (*Art.* 23.)

25. — Se nè tampoco in questa terza votazione non si compiano le elezioni giusta le condizioni volute nelli Articoli 19, e 20, il Granduca nomina sulla Lista degli eligibili. (*Art.* 24.)

26. — Nei casi di vacanza di un qualche posto di Consigliere, i Supplenti sono chiamati per ordine del ruolo da formarsi secondo il maggior numero dei voti ottenuti nelle elezioni a far parte del Consiglio. (*Art.* 25.)

27. — Gli eletti che senza scuse riconosciute legittime dal Consiglio Comunale, rifiutino l'ufficio a cui li chiama la Legge, incorrono la multa di lire cento, da cedere a prò del Comune. Non possono però dal Consiglio Comunale rifiutarsi le scuse; (*a*) Degli Arcivescovi, Vescovi, Vicarj generali, Parrochi, e altri Sacerdoti aventi cura d'anime; (*b*) Degli Impiegati Regi in servizio continuo; (*c*) Dei Malati cronici; (*d*) Degli affatto ciechi, o sordi; (*e*) Degli aventi rappresentanza o ufficj Comunali in altri Comuni. (*Art.* 26.)

28. — I Consiglieri Comunali nuovamente eletti entrano in ufficio il primo Gennajo dell'anno che segue immediatamente quello della loro elezione, e vi restano per quattro anni intieri, salvo però quanto si dice più sotto agli Articoli 33, 34. (*Art.* 27.)

29. — I Consigli Comunali si rinnuovano per un quarto ogni anno. (*Art.* 28.)

30. — Nel caso in cui per avvenuta intiera rinnovazione del Consiglio, o per altro qualsivoglia motivo, il grado di anzianità non basti a determinare il quarto dei Consiglieri che debbono a fin d'anno uscire d'Ufficio, la sorte decide. (*Art.* 29.)

31. — I Supplenti si rinnuovano per metà ogni anno: ma il Supplente che subentrò nel luogo di un Consigliere, ne compie il quadriennio. (*Art.* 30.)

32. — Coloro che escono d'uffizio sono tutti rieligibili. Alla seconda e altre successive loro elezioni purchè avvenute senza interruzione di tempo, possono però scusarsi, e la scusa è ammessa unicamente per un tempo corrispondente a quello per cui abbiano durato nell'ufficio. (*Art.* 31.)

33. — Perde la qualità di Consigliere, o di Supplente, chiunque si trovi ridotto in una di quelle condizioni che sarebbero state d'impedimento alla elezione. (*Art.* 32.)

34. — Il Granduca ha il diritto di sciogliere i Consigli Comunali, conservando se vuole, il Gonfaloniere. (*Art.* 33.)

35. — Sciolto un Consiglio Comunale, i Supplenti presieduti o dal Gonfaloniere, se conservato, o da quello che tra di essi è primo per ordine di Ruolo, assumono momentaneamente la rappresentanza del Comune, a fine di procedere alla immediata convocazione degli Elettori Comunali per la formazione del nuovo Consiglio, ed a fine altresì di provvedere a quanto possa essere reclamato con assoluta urgenza pel servizio del Comune. (*Art.* 34.)

36. — Unicamente nel sopraddetto caso che si abbia da rinnuovare per intiero il Consiglio Comunale, le Sezioni di Collegio, di che agli Articoli 10 e 11, procedono come Collegi elettorali separati, e ritenuti i precetti *fermati* negli Articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 eleggono ciascuna, sempre nella totalità degli eligibili nel Comune, quel numero di Consiglieri e Supplenti che dal Consiglio Comunale con la sanzione del Consiglio di Prefettura sia riconosciuto proporzionale al numero dei respettivi Elettori. (*Art.* 36.)

37. — Il Collegio dei Priori è composto di Membri facienti parte del Consiglio Comunale, in ragione di uno per ogni quattro Consiglieri. (*Art.* 36.)

38. — I Priori sono eletti dal Consiglio stesso per ischede segrete a scrutinio li lista, ed a maggiorità assoluta di voti. Se nella prima votazione non rimangono vinti tutti i Priori da eleggere, si procede nelli stessi modi ad una seconda votazione per i posti di Priore, tuttavia scoperti. Se nemmeno in questa seconda votazione si ottiene maggiorità assoluta per completare il Collegio, e qualche posto di Priore resta scoperto, si procede ad una terza votazione, e in questa la maggiorità relativa è sufficiente. In caso di parità di Voti la sorte decide. (*Art.* 37.)

39. — Gli Arcivescovi, Vescovi, Vicarj Generali, Parrochi ed altri Sacerdoti aventi cura di anime non possono essere chiamati dal Consiglio Comunale a far parte del Collegio dei Priori, onde non siano soverchiamente distolti dal sacro loro Ministero. Anche gli Impiegati Regi in servizio continuo non possono essere eletti Priori. (*Art.* 38.)

40. — L'ufficio de' Priori dura insino a che l'eletto ha diritto di risiedere nel Consiglio Comunale. (*Art.* 39.)

41. — Il Gonfaloniere è nominato dal Granduca tra i Componenti il Consiglio Comunale, ed il Supplente primo per ordine di ruolo entra nel posto che per tal nomina rimase vacante. (*Art.* 40.)

42. — Il Gonfaloniere resta in carica un quadriennio. (*Art.* 41.)

43. — Il Gonfaloniere nominato a quadriennio incominciato, compie il quadriennio del suo antecessore. (*Art.* 42.)

44. — Un Gonfaloniere non può essere confermato in carica dopo il quadriennio compiuto, se durante l'esercizio della carica sia spirato il tempo del suo ufficio di Consigliere, e non sia stato rieletto dal voto degli Elettori a formar parte del Consiglio Comunale. (*Art.* 43.)

45. — Se il Gonfaloniere è assente, o legittimamente impedito, ne assume le veci il primo in ordine di nomina tra i Priori non impediti. (*Art.* 44.)

46. — Spetta al Granduca il diritto di rimuovere il Gonfaloniere dal suo ufficio. (*Art.* 45.)

47. — Il Gonfaloniere rimosso resta a far parte del Consiglio Comunale, quando non sia decorso il quadriennio dalla sua elezione a Consigliere. (*Art.* 46.)

48. — Il Consiglio Comunale si aduna necessariamente tre volte l'anno per trattare affari: Una volta al principio del Mese di Gennajo; Una volta nei Mesi di Aprile o Maggio; Una volta nei mesi di Settembre o Ottobre. (*Art.* 47.)

49. — Si può adunare altresì in qualunque tempo dell'anno, e tutte le volte che ciò sia riputato utile dal Collegio dei Priori, o dal Prefetto, o dal Ministro dell'Interno. (*Art.* 48.)

50. — Nell'Adunanza di Gennajo il Consiglio Comunale: 1. Verifica la validità delle Elezioni; 2. Elegge i Priori; 3. Approva i reparti delle Tasse; 4. Elegge fuori del Collegio dei Priori una Commissione incaricata di sindacare il rendimento di conti del Camarlingo, e l'operato del Gonfaloniere nell'anno precedente, con incarico ai Sindaci medesimi di presentare il Rapporto della fatta revisione nell'Adunanza di primavera. (*Art.* 49.)

51. — Nell'Adunanza di primavera il Consiglio Comunale; 1. Conosce dei reclami contro le operazioni dei Repartitori delle Tasse, e ne delibera le correzioni se hanno luogo; 2. Delibera sui rendimenti di conti dell'annata precedente previo esame del rapporto dei Sindaci, e, assente il Gonfaloniere, quando si tratta del suo operato. (*Art.* 50.)

52. — Nell'Adunanza dell'autunno il Consiglio Comunale, 1. Elegge; (*a*) i componenti la Deputazione Comunale pel reclutamento militare, e i loro supplenti; (*b*) i Deputati per l'arruolamento della Guardia Civica; (*c*) il Consiglio d'amministrazione della Guardia stessa; (*d*) la Commissione dei repartitori delle tasse da esigere, oltre la fundiaria, scegliendoli tra gli interessati, ma fuori del suo seno. 2. Stabilisce e delibera lo stato presuntivo delle entrate e spese per l'anno suc-

cessivo: 3. Determina nei limiti assegnati dalla presente Legge, le imposte dell' anno stesso. (*Art.* 51.)

53. — Nelle suddette tre adunanze, e in ogni altra in cui sia chiamato straordinariamente dal servizio del Comune, il Consiglio Comunale, 1. Delibera sui reclami concernenti le liste elettorali Comunali compilate dal Gonfaloniere; 2. Nomina gli Squittinatori per le elezioni Comunali; 3. Determina gli uffícj, e gli stipendj tanto degli impiegati, quanto degli inservienti del Comune, e ne fissa gli oneri, secondo i termini stabiliti dalle Leggi concernenti ai diversi rami del pubblico servizio; 4. Nomina, conferma, o licenzia gli impiegati; 5. Conferisce i posti di studio, doti, o altri sussidj di collazione del Comune; 6. Delibera, (*a*) Sopra ogni cosa che interessi il patrimonio del Comune; sulla destinazione delle sue proprietà e beni; sui progetti di opere da eseguirsi a spese del Comune, o col suo concorso: (*b*) Sulle azioni da intentarsi o sostenersi in giudizio, tanto in prima, quanto nelle successive istanze, e sui ricorsi: (*c*) Sulle occupazioni del suolo di pertinenza comunale, e sulle servitù che vi si volessero imporre, ritenuta l' osservanza delle Leggi, e consuetudini in vigore: (*d*) Sulle dimande di edificare mulini, ponti, callaje, pescaje, e ogni altra qualsivoglia opera che innovi lo stato degli alvei dei fiumi, torrenti, canali, e altri corsi di acqua e loro pertinenze, ai termini del Regolamento del 10 Aprile 1782, e degli altri Ordini veglianti in proposito: (*e*) Sui progetti di regolamenti locali di polizia municipale: (*f*) Sulle offerte e doni da farsi o riceversi in nome del Comune; sulle onorificenze da conferirsi, e sulla formazione di Commissioni speciali: (*g*) Sulla istituzione di fiere e mercati ai termini delle Leggi proponendone i regolamenti: (*h*) Sulla fondazione di qualunque specie d' istituzioni a vantaggio del Comune, e sul governo, e amministrazione delle già esistenti, 7. Emette o informa le proposizioni concernenti a mutazione nella circoscrizione del Territorio Comunale: 8. Approva sulla dimanda e proposizione del

Ministro del Censo la rinnuovazione dei Campioni Estimali ridotti inservibili, e la spesa occorrente da contemplarsi nel bilancio: 9. Provvede infine a tutti i bisogni dell'Amministrazione locale, il cui adempimento ecceda le facoltà del Collegio dei Priori, e del Gonfaloniere. (*Art.* 52.)

54. — I Consiglieri Comunali prendono posto per ordine di nomina. I nominati contemporaneamente lo prendono secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità, il Seniore ha la precedenza. Se anco l'età sia pari, decide la sorte. (*Art.* 53.)

55. — Le Adunanze sono legali coll'intervento di due terzi dei Membri che compongono il consesso, ove i due terzi non siano intervenuti, i Consiglieri presenti decidono se la seduta debba prorogarsi ad altro giorno, o se debbano chiamarsi alla seduta medesima tanti Supplenti, quanti bastino a compiere il numero legale. (*Art.* 54.)

56. I Consiglieri non legittimamente impediti che mancano alle Adunanze pagano una multa di lire cinque. Se però la loro mancanza è stata d'impedimento alle deliberazioni, o se sia stato necessario chiamarvi qualche Supplente, la multa è portata a dieci lire, oltre alla responsabilità per le conseguenze dannose dell'assenza. Queste multe da esigersi dal Camarlingo col privilegio del Braccio Regio vanno a benefizio del Comune. Della legittimità dell'impedimento conosce il Consiglio Comunale. (*Art.* 55.)

57. — Il Consiglio Comunale procede per deliberazioni e stanziamenti vinti a pluralità di suffragj segreti. (*Art.* 56.)

58. — In caso di parità di voti non si ha per vinto il partito. (*Art.* 57.)

59. — Nelle adunanze dei Consigli Comunali l'Attuario è sempre il Cancelliere Ministro del Censo il quale firma col Gonfaloniere in doppio originale i partiti di tutte le Adunanze; dei quali originali uno rimane presso il Gonfaloniere, e l'altro si conserva nella Cancelleria. (*Art.* 58.)

60. — Le Deliberazioni dei Consigli Comunali sono sempre ostensibili agli interessati. (*Art.* 59.)

61. — Ad ogni Consiglio Comunale è vietato il porsi in diretta corrispondenza con altro Consiglio Comunale, e ingerirsi in atti che sieno estranei alle attribuzioni ad essi conferite dalla presente Legge. (*Art.* 60.)

62. — Si hanno per nulle le Deliberazioni dei Consigli Comunali in che non siano state osservate le forme stabilite nella presente Legge; o che sieno contrarie ai precetti sia di questa, sia delle altre Leggi dello Stato. (*Art.* 61.)

63. — Il Prefetto in Consiglio di Prefettura conosce e giudica di tali nullità: senza pregiudizio delle particolari processure contro coloro i quali avessero scientemente partecipato nei Consigli Comunali ad atti che siano punibili al termini delle Leggi Criminali. (*Art.* 62.)

64. — Il Collegio dei Priori assiste il Gonfaloniere per la esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. (*Art.* 63.)

65. — Ognuno di loro coadiuva altresì il Gonfaloniere in quella parte di attribuzioni che gli è dal medesimo assegnata. (*Art.* 64.)

66. — A richiesta del Gonfaloniere il Collegio dei Priori provvede al retto adempimento delle deliberazioni del Consiglio Comunale. (*Art.* 65.)

67. — Dei partiti presi a tale effetto viene fatta motivata relazione al Consiglio Comunale nella prima successiva adunanza. (*Art.* 66.)

68. — Il Collegio dei Priori, 1. Delibera; (*a*) Sulle azioni possessorie da intentarsi in prima instanza; (*b*) Sulla nomina dei Periti quando abbisogni l'opera loro, e non vi abbia provveduto il Consiglio Comunale; (*c*) Sull'ammissione del Procuratore o sostituto del Camarlingo; (*d*) Sugli accidentali cambiamenti dei giorni destinati alle Fiere, e Mercati; (*e*) Sulla ammissione al godimento dei privilegj accordati alla miserabilità e povertà, quando ne venga aggravio al Comune, e sui

relativi rimborsi a favore degli Spedali e altri Istituti destinati al soccorso dell' indigenza; 2. Rilascia le fedi di povertà e miserabilità anche agli effetti giudiciarj ai termini della Legge; 3. Assiste ai pubblici incanti di ogni specie che si fanno per interesse del Comune; 4. Nomina coloro i quali fanno le veci del Gonfaloniere nella presidenza dei Collegi Elettorali Comunali, e loro Sezioni. Nomina altresì coloro, i quali nelle Adunanze elettorali per le votazioni assistono il Presidente; 5. Invigila e assiste alle operazioni degli Squittinatori per le elezioni Comunali; 6. Prepara le notizie e informazioni da presentarsi al Consiglio Comunale sugli affari di maggiore rilievo; 7. Approva e stanzia il rimborso delle spese di gite dei Grascieri; 8. Prende in caso di urgenza le deliberazioni che rispetto all' esecutivo eccedono le competenze del solo Gonfaloniere, e sempre per riferirne poi al Consiglio Comunale, al quale inoltre propone tutti quei provvedimenti e quelle deliberazioni che crede di vantaggio al governo e all' amministrazione del Comune. (*Art.* 67.)

69. — Il Collegio dei Priori non può prendere deliberazioni le quali portino aumento di spesa, se non vi siano assegnamenti disponibili sulla massa di rispetto: dalla quale in verun caso non deve distrarsi quanto abbisogni alle spese di amministrazioni del Comune nel primo bimestre dell' annata successiva. (*Art.* 68.)

70. — Le adunanze del Collegio dei Priori sono valide per l' intervento di due terzi dei suoi Membri, purchè il numero degli intervenuti non sia mai minore di tre. Se manchi il numero legale sono chiamati a supplire tanti Consiglieri quanti bastino a compierlo. (*Art.* 69.)

71. — Per le adunanze del Collegio dei Priori valgono i precetti degli Articoli 53 55 56 57 59 60 61 62 concernenti le Adunanze del Consiglio Comunale. Le penali comminate dall' Articolo 55 per la mancanza alle adunanze si estendono

quanto ai Priori anche alla mancanza alle pubbliche comparse di che all' Articolo 5. (*Art.* 70.)

72. — Il Gonfaloniere, 1. È Capo dei varj uffizi del Comune; 2. Invigila al buon andamento di tutto il servizio del Comune, e all' esatto adempimento degli obblighi imposti a ciascuno degli Impiegati Comunali; 3. Convoca a forma della Legge, presiede, sospende e scioglie le adunanze del Consiglio Comunale, e del Collegio dei Priori; 4. Ha l' iniziativa delle proposizioni nei Consessi Comunali: ma non è vietato a chi voglia tra i Consiglieri lo assumerla, purchè prima di fare in Consiglio la sua proposizione ne abbia fatta comunicazione al Gonfaloniere in tempo di poterla esaminare nel Collegio dei Priori; 5. Conserva sotto la sua responsabilità le carte pertinenti alla amministrazione corrente del Comune: tutte le altre carte, filze, e documenti proseguendo a rimanere sotto la custodia del Cancelliere Ministro del Censo; 6. Forma le liste degli Elettori Comunali con l' assistenza del Cancelliere Ministro del Censo; 7. Convoca e presiede le Adunanze Elettorali del Comune a forma della Legge, e del Regolamento per le elezioni Comunali; 8. Forma coll' assistenza del Cancelliere Ministro del Censo gli stati presuntivi delle rendite e spese annue, e fa il rapporto della sua amministrazione da sottoporsi al sindacato e alla deliberazione del Consiglio Comunale; 9. Sospende gli Inservienti; e, sentito il Collegio dei Priori, gl' Impiegati del Comune, quando ciò sia voluto da imperiosi motivi, per renderne poi conto al Consiglio Comunale; 10. Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale, e del Collegio dei Priori, ed autentica colla sua firma gli atti tutti interessanti il Comune; 11. Spedisce e firma i mandati di pagamento nei limiti dello stato di previsione, o delle autorizzazioni straordinarie; 12. Presiede assistito dai Priori ai pubblici incanti che sian fatti per interesse del Comune; 13. Rappresenta il Comune nella celebrazione dei Coutratti; 14. Fa qualunque atto necessario a tutelare, e conservare i beni,

e i diritti del Comune, e lo rappresenta in giudizio; 15. Invigila alla formazione dei Dazzajoli delle diverse Tasse, e Rendite del Comune; la quale stà come per lo innanzi a carico dei Cancellieri Ministri del Censo; 16. Invigila altresì alla puntuale esazione di tutte quante le rendite del Comune; 17. Ordina la esecuzione dei lavori approvati dal Consiglio Comunale, e la invigila ai termini delle deliberazioni; 18. Procura l' osservanza dei Regolamenti di polizia municipale; 19. Ha facoltà di esaminare i Libri del Catasto per accertarne la regolarità, e quando occorra, presenta le sue osservazioni alla Direzione del pubblico Censimento; 20. Sopravvede a tutte le Istituzioni, e Fondazioni di utilità e comodo pubblico, dipendenti dal Comune: 21. È incaricato, (a) Delle operazioni commessegli dalla Legge del 3 Marzo 1848 per la elezione dei Deputati al Consiglio generale legislativo; (b) Della vigilanza e cooperazione al Censimento delle popolazioni a forma della Legge; (c) Di presiedere la Deputazione Comunale pel Reclutamento Militare, e di fare tutto quanto pel Reclutamento medesimo è a lui richiesto dalla Legge; (d) Di preparare i materiali per la formazione e continuazione dei Ruoli della Guardia Civica, di presiedere la Deputazione di arruolamento di essa, e di eseguire inoltre tutto quanto gli viene imposto rispetto a ciò dalla Legge, e dai Regolamenti; (e) Degli atti a lui delegati dal Governo, e dalle pubbliche amministrazioni ai termini della Legge; (f) Finalmente d' invigilare d' accordo con le Autorità dello Stato, a tutto quanto è necessario secondo i tempi, e le circostanze, al ben essere, alla salute, alla prosperità, e alla sicurezza degli Amministrati. (*Art.* 71.)

73. — Il Gonfaloniere porta per distintivo una Medaglia del modello approvato, appesa dalla parte sinistra dell' abito, col nastro del colore del Campo dello Stemma del Comune. (*Art.* 72.)

74. — Puo avere un Segretario pagato dal Comune. (*Art.* 73.)

75. — Riceve per le spese di uffizio una indennità stanziata dal Consiglio Comunale. (*Art.* 74)

76. — Ai bisogni e alle spese del Comuni deve supplirsi colle entrate loro di qualsivoglia provenienza che non abbiano una speciale destinazione, e, per quanto occorra, colla imposta annuale. (*Art.* 75.)

77. — I Comuni impongono per conto loro coll' aggiungere alle tasse prediale e personale dello Stato, una sovraimposta equabilmente distribuita. (*Art.* 76.)

78. — Lo stato presuntivo delle spese annue contiene sempre le seguenti che sono necessarie ed obbligatorie pei Comuni: 1. Il pagamento delle Tasse dello Stato; 2. La sodisfazione dei debiti, e degli oneri patrimoniali del Comune; 3. Le spese dell' Amministrazione Comunale; e così gli stipendj, i salarj, e le indennità; 4. Le spese occorrenti pel servizio sanitario; 5. Quelle per la corrisponpenza epistolare; 6. Quelle per la Guardia Civica; 7. I mantenimenti, e restauri ordinarj degli acquedotti, delle fonti, delle strade accampionate, delle Fabbriche Comunali, e del moblliare di queste; 8. Le spese di quei Cimiteri i quali sono a carico del Comune per Legge o per speciali risoluzioni Governative; 9. Quelle per i dementi miserabili, pei trasporti dei malati pur miserabili, e pei sussidj di latte; 10. Quelle della pubblica istruzione dentro i limiti fissati dalla Legge; 11. Le spese di Polizia Municipale; 12. Quelle per la illuminazione notturna ove questa si trovi stabilita; 13. Le spese dei Registri dello Stato Civile; 14. Quelle consuete di culto, di feste pubbliche, di elargizioni pie, e sussidj; 15. E generalmente tutte le spese poste a carico dei Comuni dalle Leggi, e dagli ordini veglianti, e da future legislative disposizloni. (*Art.* 77.)

79. — Alle previsioni di spese enumerate nel precedente Articolo, deve aggiungersi una massa di rispetto non minore del ventesimo nè maggiore del decimo delle spese contemplate per l' annata. (*Art.* 78.)

80. — I Consigli Comunali provvedono alle spese necessarie ed alle previsioni contemplate nei due Articoli precedenti, imponendo quanto bisogna in conformità delli Articoli 75 e 76 in modo che non debba passarsi da una annata all'altra con residno di debito. (*Art.* 79.)

81. — Oltre a ciò per far fronte a spese di mera utilità gli stessi Consigli Comunali possono stanziare una sovraimposta sulle tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune. Questa sovraimposta però non dovrà mai nel suo totale eccedere la somma che ragguaglia al tre per cento della sola rendita imponibile del Comune desunta dai Catasto fundiario. (*Art.* 80.)

82. — Per maggiori aumenti d'imposta è necessaria una Legge speciale. (*Art.* 81.)

83. — Lo stato presuntivo delle entrate e spese d'ogni Comune deve sssere presentato all'esame del Prefetto nel Mese di Novembre a fine di accertare che tutte le disposizioni della Legge siano state osservate, che non sia stata tralasciata veruna delle spese necessarie e obbligatorie a forma dell'Articolo 77, e che le entrate previste siano sufficienti e tutte esigibili. Ove sia luogo a supplire o correggere, il Prefetto trasmette i suoi rilievi ai Consigli Comunali; e conoscinte le repliche pronuncia le opportune risoluzioni in Consiglio di Prefettura. (*Art.* 82.)

84. — È in facoltà dei Consigli Comunali il sottoporre all'esame in arte del Consiglio degli Ingegneri i Progetti dei lavori di rilevante dispendio, e di molta difficoltà di esecuzione, non menochè quelli i quali richiedono cautele particolari. Questi Progetti dovranno essere trasmessi al Consiglio degli Ingegneri per l'organo dei Prefetti, ai quali i Consigli Comunali sono tenuti giustificare che abbiano disponibili i fondi necessarj. Quando il voto del suddetto Consiglio degli Ingegneri è richiesto dai Rappresentanti Comunali, corre loro l'obbligo di uniformarvisi in arte nella esecuzione del pro-

posto lavoro, se persistono nel volerlo eseguire. Trattandosi però di opere monumentali esistenti, qualunque lavoro, o restauro che voglia farsi a quelle, deve essere approvato in arte dal Consiglio degli Ingegneri, ritenuta sempre la osservanza dei Regolamenti concernenti alla loro conservazione. (*Art.* 83.)

85. — Rispetto agli accolli sia per la costruzione, e mantenimento di strade, sia per ogni altra specie di lavori che si fanno per conto dei Comuni, debbono osservarsi le Leggi, e gli Ordini veglianti in quanto non vi sia derogato dalla presente Legge. (*Art.* 84.)

86. — È permesso ai Consigli Comunali di non pagare nell'anno della esecuzione del lavoro tutto intiero il prezzo del lavoro medesimo, e così di ratizzarlo in più anni, purchè però non si oltrepassi il quadriennio. (*Art.* 85.)

87. — Fuori del caso contemplato nel precedente Articolo 85 è vietato ai Consigli Comunali far debiti, ed alienare senza le autorizzazioni di che nei seguenti Articoli 87 88. (*Art.* 86.)

88. — Le ratizzazioni di prezzo dei lavori oltre il quadriennio possono essere approvate dal Ministro dell'Interno, purchè non oltrepassino il novennio. Ugualmente i debiti e le alienazioni che non eccedano nell'importare un ottavo del contingente annuo dell'Imposta Comunale possono approvarsi dal Ministro dell'Interno; il quale però non concede mai questa approvazione più di una volta nel medesimo anno. (*Art* 87.)

89. — Per debiti, e alienazioni di somma maggiore è necessaria una Legge speciale; e in assenza delle Assemblee, un Decreto speciale del Principe, quando concorra l'urgenza. (*Art.* 88.)

90. — I rendimenti di conti annui già approvati dai Consigli Comunali debbono essere sottoposti al sindacato della Ragioneria della Prefettura. Sulle osservazioni del Ragioniere, e sulle repliche del Consiglio Comunale, pronunzia il Consiglio di Prefettura. (*Art.* 89.)

91. — Lo stato presuntivo delle entrate e spese, ed il rendimento di conti annuo, debbono essere resi ostensibili agli interessati nell'Uffizio Comunale. Il Consiglio del Comune può anche commetterne un ristretto, e ordinarne la stampa, e pubblicazione. (*Art.* 90.)

92. — La Cassa del Comune è affidata ad un Camarlingo del quale sarà parlato in appresso. (*Art.* 91.)

93. — I Comuni non possono stare in Giudizio come Attori, sia in prima, sia in seconda istanza, nè proporre Ricorsi avanti la Corte di Cassazione senza esservi stati autorizzati dal Consiglio di Prefettura. Possono senza questa previa autorizzazione comparire in Giudizio, quando vi siano chiamati come rei convenuti; ma hanno bisogno di essa per la legittima prosecuzione degli Atti. Possono per altro, o come Attori, o come Rei convenuti, senza bisogno di autorizzazione fare gli atti preservativi, conservatorj, o interruttivi il corso delle prescrizioni, non menochè intentare le azioni meramente possessorie nel Giudizio sommario. (*Art.* 92.)

94. — Insorgendo contestazione fra Comune e Comune, non possono questi presentarsi in giudizio, se non dopo una deliberazione del Consiglio di Stato che autorizzi il rinvio dei Comuni stessi al Tribunale ordinario. Le questioni per altro che insorgessero tra i Componenti la Rappresentanza Comunale ed i suoi ufficiali, sì per le competenze, come per causa di precedenza, prerogative o altri simili diritti onorifici, non si portano alla decisione dei Tribunali, ma definitivamente si decidono dal Consiglio di Stato medesimo. (*Art.* 93.)

95. — Sono mantenute in vigore le Leggi che vietano ai Comuni di tener beni in amministrazione, e quelle concernenti la materia livellare. Sono mantenute altresì le approvazioni che nei diversi casi concernenti la materia livellare sono richieste dalla Legge dei 24 Aprile 1845, e che in virtù della Legge dei 9 Marzo 1848 (Titolo XII) interpongonsi dal Prefetto in Consiglio di Prefettura. (*Art.* 94.)

96. — Gli Uffizj a cui vengono chiamati i soli interessati alla buona amministrazione del Comune, ma con dipendenza dal Consiglio Comunale, sono quelli, di Camarlingo, e di Grascieri. (*Art.* 95.)

97. — Il Camarlingo è sempre uno del contribuenti nel Comune da eleggersi per tratta, e partito. (*Art.* 96.)

98. — Dal Consiglio Comunale si determina lo stipendio, le cautele, e le condizioni tutte del Camarlingato; e conseguentemente il contributo d'imposta che rende obbligatorio l'esercizio dell'Ufficio di Camarlingo: contributo da stabilirsi in modo che quest'obbligo si estenda almeno alla terza parte, e non oltrepassi i due terzi dei Contribuenti. (*Art.* 97.)

99. — I nomi dei paganti la quota di contributo fissato dal Consiglio Comunale, entrano nella borsa dalla quale deve estrarsi il Camarlingo. (*Art.* 98.)

100. — Per la nomina del Camarlingo sono tratti tre nomi dalla borsa in adunanza del Consiglio suddetto; e ciascun nome viene partitato separatamente. È Camarlingo quello che oltre la maggiorità assoluta ottiene maggior numero di voti, dovendosi rinnuovare la estrazione ed il partito, fino a tanto che uno resti vinto come sopra. (*Art.* 99.)

101. — Sono eligibili al posto di Camarlingo soltanto coloro i quali hanno piena facoltà di contrarre obbligazioni civili. (*Art.* 100.)

102. — Se alcuno legittimamente nominato all'impiego di Camarlingo ricusi di accettarlo, è obbligato a pagare una penale di lire cento da cedere in benefizio di chi sia poi nominato in luogo suo; e così di mano in mano sino a tanto che si trovi uno che accetti l'Ufficio, il quale avrà diritto di godere delle penali di tutti i rifiuti antecedenti. (*Art.* 101.)

103. — Il Camarlingo dura in ufficio un quadriennio. (*Art.* 102.)

104. — Se nel procedere a nuova elezione, nuovamente esca per tratta, e nuovamente abbia la maggiorità dei voti

del Consiglio Comunale, il Camarlingo che esce di uffizio può essere rieletto per altro quadriennio, e così di seguito. È ammessa per altro alla seconda elezione la scusa, e per il tempo di quattro anni. (*Art.* 103.)

105. — Il Camarlingo può deputare altra persona che ne adempia le incombenze, come procuratore, o sostituto. Questi deve essere approvato dal Collegio dei Priori, ed agisce sotto l'intiera responsabilità del Camarlingo mandante, o sostituente. (*Art.* 104.)

106. — Nè il Camarlingo, nè il suo sostituto o procuratore possono far parte del Consiglio Comunale. (*Art.* 105.)

107. — Se un Camarlingo muoja prima che abbia consumato il tempo stabilito alla durata del suo ufficio, non è vietato al figlio, al padre, al fratello, e all'erede del defunto di esercitare l'impiego per il tempo che resta, purchè consentano il Consiglio Comunale, e i mallevadori, (*Art.* 106.)

108. — Sono esenti dal diritto di Registro le mallevadorie, e cauzioni da prestarsi dai Camarlinghi Comunali, e dai loro mallevadori. (*Art.* 107.)

109. — Entro il mese di Marzo di ciascun' anno debbono i Camarlinghi coll' assistenza dei Cancellieri Ministri del Censo aver compilato ed esibito il Rendimento di Conti dell' annata precedente; e mancando a ciò incorrono nella penale di lire tre al giorno in benefizio del Comune, finchè non abbiano adempito a questo dovere. Il Consiglio Comunale può ammettere le scuse del ritardo, e prorogare il termine alla presentazione del Rendimento di Conti. (*Art.* 108.)

110. — Restano fermi come in passato gli obblighi del Camarlingo Comunale per l'esazione tanto delle Tasse che si riscuotono per conto del Comune, quanto di quelle che si collettano per conto dello Stato. (*Art.* 109.)

111. — Le penali a carico dei morosi nel pagamento delle Tasse, vanno per metà a benefizio del Camarlingo,

per l'altra metà a benefizio del Comune in compenso della prestazione fissa che per cotal titolo paga all' Erario. (*Art.* 110.)

112. — I Regolamenti attualmente veglianti rispetto ai Camarlinghi Comunali durano nella loro piena osservanza in ogni parte che non sia contraria ai precetti della presente Legge. (*Art.* 111.)

113. — I Grascieri sono eletti dal Consiglio Comunale fra i Contribuenti che risiedono nel Comune. Sono almeno due. Se il bisogno del servizio lo richieda, possono essere portati infino a sei. (*Art.* 112.)

114. — I Grascieri; 1. Dipendono dal Gonfaloniere, e dal Collegio dei Priori; 2. Hanno diritto al rimborso delle spese, se sono obbligati a gite per causa del loro incarichi; 3. Sono incaricati, (*a*) di assistere ai mercati per tutelare il buon' ordine, e la libertà delle contrattazioni; e d' invitare il Gonfaloniere a prendere o provocare i provvedimenti necessarj all' uopo; (*b*) di vigilare alla esattezza dei pesi, e misure; (*c*) di tenere il Registro dei prezzi di tutti i generi alimentarj, e di altri soliti vendersi nei mercati del Comune, compilandone le Mercuriali da rimettersi periodicamente al Gonfaloniere; (*d*) di sopravvegliare alla vendita delle Carni, e di ogni sorta di Commestibili, acciò non si consumino pel vitto umano generi infetti, e di qualità nociva alla salute; (*e*) di eccitare l'autorità competente per l'applicazione delle Leggi a tutto ciò relative nei casi di trasgressione. (*Art.* 113.)

115. — Sono Impiegati Comunali: 1. I Medici, e Chirurghi condotti, e le Levatrici condotte; 2. L' Ingegnere, e l' Assistente ai Lavori; 3. I Maestri, e le Maestre di Scuola; 4. Il Segretario del Gonfaloniere Attuario del Collegio dei Priori; 5. Il Distributore di Lettere, e il Procaccia; 6. L'Ispettore di Polizia Municipale. (*Art.* 114.)

116. — I Medici, e Chirurghi condotti, e le Levatrici condotte, sono a nomina dei Consigli Comunali, e accudiscono

alle loro incombenze in conformità degli oneri, e delle condizioni delle respettive Condotte. (*Art.* 115.)

117. — Un Ingegnere deve essere chiamato alla direzione, e vigilanza dei lavori Comunali, quando sono di rilevante importanza, difficoltà, o dispendio, e segnatamente poi quando si tratti di lavori da farsi intorno ad opere monumentali, secondo che verrà più specialmente determinato da un Regolamento a ciò relativo. Spetta bensì al Consiglio Comunale il decidere se un Ingegnere debba essere fissamente addetto al servizio del Comune, o se basti chiamarlo quando vi sono lavori da fare. Deve però essere sempre scelto tra i già approvati dal Consiglio degli Ingegneri. (*Art.* 116.)

118. — Un Assistente ai lavori può essere scelto dal Consiglio Comunale fra i Capi Maestri o altri soggetti di maggiore capacità del luogo, per accudire alle meno importanti ingerenze fin qui affidate agli Ingegneri di Circondario. (*Art.* 117.)

119. — I Maestri, e le Maestre di Scuola adempiono all' ufficio loro in conformità delle Leggi, e sono nominate dai Consigli Comunali tra le persone, e nei modi che le Leggi stesse determinano. (*Art.* 118.)

120. — Il Consiglio Comunale determina se un Segretario sia necessario al Gonfaloniere, e nel caso affermativo lo nomina. Oltre le ingerenze proprie del posto, il Segretario del Gonfaloniere esercita quelle altresì di Attuario del Collegio dei Priori. Nei Comuni dove non sia il Segretario del Gonfaloniere, l' uffizio di Attuario del Collegio dei Priori si presta dal più giovine di Essi. (*Art.* 119.)

121. — Il Distributore delle Lettere, ove è Uffizio Postale del Comune, è nominato dal Consiglio Comunale tra i postulanti non rifiutati dalla Soprintendenza generale delle RR. Poste. Il Procaccia, ove è, si nomina dal Consiglio Comunale. (*Art.* 120.)

122. — Il Consiglio Comunale decide se al servizio del Comune sia necessario un Ispettore di Polizia Municipale, e in caso affermativo lo nomina. (*Art.* 121.)

123. — Ove i particolari Regolamenti o bisogni speciali vogliono altri Impiegati, i Consigli Comunali li nominano, salva l'osservanza del disposto dai Regolamenti stessi. (*Art.* 122.)

124. — Sono soggetti a conferma annuale l'Assistente ai lavori, l'Ispettore di Polizia Municipale, ed il Procaccia; gli altri Impiegati sono nominati per un triennio. Dopo tre anni sono soggetti a conferma, e dopo tre conferme non è più necessario altro Squittinio. (*Art.* 123.)

125. — Però tanto nel corso del triennio, quanto dopo tre conferme, in caso di reclami per mancanze gravi, il Collegio dei Priori, previe le debite contestazioni, e udite le repliche, statuisce se il Consiglio Comunale deve procedere a uno Squittinio straordinario, nel quale si decida se l'Impiegato che ha dato causa ai reclami deve continuare nel servizio, o cessare. (*Art.* 124.)

126. — Gli Impiegati Comunali benemeriti per lungo ed utile servizio, ugualmentechè le loro famiglie, possono ottenere dai Consigli Comunali un giusto riguardo, purchè i Consigli medesimi non eccedano nelle concessioni quanto verrà determinato per gli Impiegati dello Stato dalla Legge generale sulle pensioni. (*Art.* 125.)

127. — Sono Inservienti Comunali: 1. I Donzelli; 2. Le Guardie di Polizia Municipale, e della Grascia; 3. I Custodi delle Fonti, Orologi, e Fabbriche; 4. E in generale i Salariati del Comune. (*Art.* 126.)

128. — Gli obblighi di ciascuno, e i salarj, sono determinati dai Consigli Comunali. (*Art.* 127.)

129. — Sono tutti a nomina e remozione del Consiglio Comunale, e sottoposti a conferma annuale. (*Art.* 128.)

130. — La Polizia Municipale, urbana, e rurale è rivolta a guarentire il godimento delle cose comuni, la salute, il co-

modo, e la sicurezza alla intiera popolazione in quanto possa essere offesa dagli oggetti materiali, e loro uso. 1. Provvede perciò al comodo transito, ed alla sicurezza delle strade tanto Comunali, quanto vicinali, procurando l'osservanza dei Regolamenti che concernono: (*a*) Gli scoli delle Acque; (*b*) Le piantazioni d'alberi, e le edificazioni lungo le strade; (*c*) Gli ingombri di esse; (*d*) La loro nettezza; (*e*) La spalatura delle nevi; (*f*) I danni alla superficie delle strade, o alle opere di arte esistenti su quelle; (*g*) I provvedimenti necessarj in caso di rovina accaduta o minacciata delle fabbriche pubbliche o private; (*h*) Il buon regolamento delle Fogne, e Cloache pubbliche; (*i*) L'illuminazione notturna. 2. Invigila alla conservazione negli edifizj delle armi gentilizie, delle iscrizioni, ed altre memorie monumentali; alla nomenclatura delle strade; e alla numerazione delle Case, e Fabbriche. 3. Procura l'osservanza del Regolamento del dì 10 Aprile 1782 e di ogni altro Regolamento generale concernente i corsi d'acqua a fine, (*a*) che non vi siano fatte arbitrarie innovazioni; (*b*) che non sia fatto danno agli Argini, e loro appartenenze; (*c*) che non siano danneggiate le opere manufatte lungo o traverso i loro alvei; (*d*) che siano ben regolate le piantazioni e costruzioni lungh'essi; (*e*) che siano ben regolate le deviazioni, spartizioni, e immissioni dell'acque; (*f*) che sia provveduto alla custodia degli Acquedotti; 4. Tutela da qualunque danno che non venga dal tempo e dall'uso, le Fabbriche di pertinenza Comunale, e qualunque opera destinata al comodo pubblico. 5. Provvede alla osservanza dei Regolamenti che tutelano l'igiene pubblica, e quindi cadono sotto la sua ispezione; (*a*) i Mercati delle vettovaglie, (*b*) le sostanze alimentarie esposte in qualunque tempo e luogo alla pubblica vendita, (*c*) gli Ammazzatoj, i Macelli, e le Pescherie, (*d*) i depositi d'acque putride, e di materie immonde ovunque si trovino, (*e*) le Fosse pei cadaveri degli animali, (*f*) le fabbriche, e manifatture da cui emanano esalazioni incomode e insalubri, (*g*) i Cimiteri.

6. Finalmente provvede alle disposizioni occorrenti per la estinzione degli incendj, e per la sicurezza pubblica, allorquando si costruiscono steccati, ponti da fabbriche, palchi, e qualunque opera possa indurre pericolo di pubblico danno; e in generale a tutti i casi nei quali si tratta della pubblica sicurezza, comodità, ed igiene. (*Art.* 129.)

131. — I Consigli Comunali hanno facoltà di deliberare, e proporre all' approvazione del Governo per l' organo del Prefetto, i Regolamenti speciali di Polizia urbana, e rurale adattati ai bisogni particolari dei luoghi. (*Art.* 130.)

132. — Sono Istituti Comunali quelli che la Legge riconosce per tali, o che si trovano designati nei Regolamenti particolari dei respettivi Comuni. (*Art.* 131.)

133. — Questi Istituti sono amministrati a forma dei loro Regolamenti sotto la dipendenza del Consiglio Comunale, e sono sottoposti alla continua sopravveglianza del Gonfaloniere. (*Art.* 132.)

134. — Quando si tratti di Scuole, d' Istituti destinati ad un servizio pubblico ordinato per Legge, o per Regolamento locale, se non bastino le rendite patrimoniali proprie degli Istituti medesimi, e gli assegnamenti a loro specialmente attribuiti, supplisce la Cassa del Comune secondo le deliberazioni del Consiglio Comunale. (*Art.* 133.)

135. — Gli Impiegati, e gli Inservienti di detti Istituti sono nominati nei modi determinati dalle Leggi relative ai diversi rami di pubblico servizio, e dai Regolamenti degli Istituti medesimi. (*Art.* 134.)

136. — L' Amministrazione economica di questi Istituti è sottoposta: al Sindacato dei Consigli Comunali; e quindi al Sindacato delle Prefetture, o della Corte dei Conti, secondochè per Legge, o per consuetudine lo esercitarono fin qui le Camere di Soprintendenza Comunitativa, o l'Uffizio dei Sindacati. (*Art.* 135.)

137. — L' ispezione sul morale degli Istituti medesimi, oltre che ai Gonfalonieri, appartiene, ai Prefetti, agli Ispettori

che sono, o che saranno istituiti pei diversi rami di pubblico servizio. (*Art.* 136.)

138. — Chiunque si creda aggravato dalle decisioni dei Consigli Comunali pronunziate in ordine all' Articolo 52 § I. sulla formazione delle Liste Elettorali del Comune, può aver ricorso al Consiglio di Prefettura, che decide inappellabilmente. (*Art.* 137.)

139. — Il medesimo Consiglio di Prefettura si pronunzia pure inappellabilmente sui ricorsi contro le Decisioni dei Consigli Comunali concernenti reclami sui reparti delle Tasse. (*Art.* 138.)

140. — Il Gonfaloniere, e il Camarlingo possono pure avere ricorso al Consiglio di Prefettura dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale concernenti il respettivo loro rendimento di Conti. (*Art.* 139.)

141. — Chiunque essendo eletto a far parte del Consiglio Comunale deduca, per esserne dispensato, motivi che il Consiglio stesso rifiuti di ammettere per giusti, può ricorrere al Consiglio di Prefettura. (*Art.* 140.)

142. — Nei casi contemplati ai due Articoli precedenti, chi si creda aggravato dalle decisioni del Consiglio di Prefettura, può aver ricorso al Consiglio di Stato. (*Art.* 141)

143. — Qualora il Camarlingo eletto creda d'incontrare nel Consiglio Comunale una indebita repugnanza ad approvare le cautele e i mallevadori che esso offra, può ricorrere al Tribunale per ottenere quelle dichiarazioni che sono di giustizia. (*Art.* 142)

144. — Se contro qualche deliberazione del Consiglio Comunale siano elevati reclami, e i reclamanti siano non meno di un decimo della totalità dei contributi annui, previa comunicazione dei reclami al Consiglio Comunale che deliberò, e sentite le sue repliche, il Consiglio di Prefettura conosce della questione interpellato l' Ingegnere Ispettore del Compartimento, quando si tratti di Lavori d' Acque, Strade, o Fab-

briche; e credendo fondati i reclami, sospende la esecuzione della deliberazione, rinviandola a nuovo esame del Consiglio Comunale dell' anno successivo. (*Art.* 143.)

145. — Nei casi d' urgenza, o quando la deliberazione sia confermata, e i reclami persistano, decide il Consiglio di Prefettura. (*Art.* 144.)

146. — Chi si senta aggravato dalle risoluzioni o decisioni del Consiglio di Prefettura nei casi contemplati agli Articoli 11, 143, 144 può appellare al Consiglio di Stato. (*Art.* 145.)

147. — Dalle Decisioni delle Prefetture sulle revisioni tanto degli Stati presuntivi delle entrate, e spese annue, quanto dei rendimenti di Conti annui, i Consigli Comunali, se si credono aggravati, hanno ricorso alla Corte dei Conti. (*Art.* 146.)

148. — Non possono indursi cambiamenti nelle presenti circoscrizioni dei Territorj Comunali, e molto meno oprarsi unioni, o divisioni di Comuni, se non per mezzo di Legge. (*Art.* 147.)

149 — Le dimande di tali innovazioni debbono essere sempre portate all' esame dei Consigli rappresentanti i Comuni interessati. (*Art.* 148.)

150. — Ogni Comune ha un Uffizio per le Adunanze del Consiglio Comunale, e del Collegio dei Priori, per la residenza del Gonfaloniere, e per la custodia delle carte concernenti alla corrente amministrazione. (*Art.* 149.)

151. — Più Comuni possono unirsi in società per tenere, e pagare insieme qualche impiegato, e specialmente l'Ingegnere, quando le circostanze del servizio lo permettano. (*Art.* 150.)

152. — È pure permesso ad essi riunirsi in consorzio per provvedere a qualche bisogno comune alle respettive popolazioni, o a qualche spesa di comune vantaggio. (*Art.* 151.)

153. — Gli accordi di Comune a Comune di che nei precedenti Articoli 150, e 151 non possono essere trat-

tati dai Consigli Comunali se non per mezzo dei Prefetti. (*Art.* 152.)

154. — Organo alle comunicazioni della Rappresentanza Comunale colle Autorità superiori è il Prefetto. (*Art.* 153.)

155. — La suprema tutela dei Comuni, e degli Istituti Comunali spetta al Granduca, e al Governo dello Stato. (*Art.* 154.)

156. — Nelle elezioni Comunali si procede secondo le norme stabilite per esse elezioni dal Regolamento a ciò relativo. (*Art.* 153.)

157. — Nelle cose che non sono contrarie ai precetti in questa Legge contenuti, durano in vigore le Leggi, gli Ordini, le Istruzioni, e i Regolamenti generali e particolari che vegliarono insino al presente giorno. (*Art.* 156.)

158. — Coloro i quali, rispetto alle Elezioni Comunali si rendano colpevoli dei delitti previsti al Titolo Sesto della Legge Elettorale del dì 3. Marzo 1848. vanno soggetti, con la diminuzione del quarto, alle diverse pene in detto Titolo contenute. Resta però ferma la condanna del corruttore, e del corrotto in una multa dupla del valore delle cose date e promesse. Alla interdizione dal diritto di eleggere ed essere eletti alla Rappresentanza Nazionale per quattro o per otto anni pronunziata dal detto Titolo Sesto; è analogamente sostituita per lo stesso tempo, e nelli stessi casi ivi contemplati, la interdizione dal diritto di eleggere, e di essere eletti alla Rappresentanza Comunale. (*Art.* 157.)

159. — Parimente coloro i quali si recassero armati, o arringassero sù qualsivoglia materia, o finalmente distribuissero fogli stampati o scritti agli Elettori nei locali destinati alle votazioni, e agli squittinj, incorreranno o cumulativamente o disgiuntamente nella pena del Carcere da portarsi secondo i casi insino a quindici giorni, e in una multa che pure secondo i casi potrà portarsi insino a lire cinquanta. (*Art.* 158.)

160. — Gli attuali Gonfalonieri, i Priori residenti nelle Magistrature e i componenti i Consigli Generali di tutti i Comuni dello Stato, dureranno in ufficio colle loro presenti attribuzioni e facoltà fino alla istallazione delle nuove Rappresentanze Comunali (*Art.* 159.)

161. — Gli Attuali Gonfalonieri assistiti dai Cancellieri Ministri del Censo daranno immediatamente mano alla formazione delle Liste Elettorali; e le Magistrature proporranno, se occorra, alla Prefettura quella divisione in Sezioni del Collegio Elettorale di che si tratta all' Art. 11. (*Art.* 160.)

162. — La convocazione dei Collegj Elettorali Comunali sarà fatta dentro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente Legge. (*Art.* 161.)

163. — In questa prima elezione le Sezioni di Collegio procederanno come Collegj separati nei modi ed agli effetti di che nell' Articolo 35. (*Art.* 162.)

164. — Compiute le operazioni elettorali, l' attuale Gonfaloniere convocherà gli eletti all' unico effetto di verificare la validità delle Elezioni. Il Gonfaloniere presiederà l' Adunanza, ma senza render voto: verificate le elezioni, trasmetterà al Prefetto la lista degli Eletti. (*Art.* 163.)

165. — Formati che siano i nuovi Consigli Comunali, il Granduca nominerà i Gonfalonieri. (*Art.* 164.

166. — Il nuovo Gonfaloniere stabilirà il giorno della istallazione del Consiglio Comunale, e in quello stesso giorno il Consiglio procederà alla nomina dei Priori. (*Art.* 165.)

167. — Oltre le attribuzioni di che è parola nella presente Legge gli attuali Cancellieri Ministri del Censo e loro Ajuti, conserveranno le altre loro ingerenze infino a che non ne siano dispensati dai respettivi Consigli Comunali. (*Art.* 166.)

168. — Infino a nuove disposizioni resteranno in piena osservanza le Leggi, e Regolamenti attuali intorno alla amministrazione delle Strade Provinciali. Gli Ingegneri di Circondario continueranno pertanto ad accudire al servizio di quelle

strade. Continueranno inoltre nel servizio che attualmente prestano ai Comuni fintantochè i Consigli Comunali non vi abbiano provveduto altrimenti a forma degli Articoli 116. e 117. (*Art.* 167.)

169. — I Maestri di Scuola debbono pur essi continuare nell' osservanza delle discipline in vigore, fino alla attivazione della nuova Legge sulla istruzione pubblica. (*Art.* 168.)

170. — Tutti gli altri Impiegati dei Comuni debbono nello stesso modo continuare nel respettivo servizio per tutto il tempo fissato ai loro ufficj: spirato il quale, le disposizioni della presente Legge concernenti ad essi, dovranno essere pienamente osservate. (*Art.* 169.)

171. — I Consigli Comunali presenteranno all' approvazione del Governo le proposizioni necessarie per porre i regolamenti particolari dei respettivi Comuni in armonia con la presente Legge. (*Art.* 170.)

172. Insino alla effettiva istituzione della Corte dei Conti, le attribuzioni ad Essa conferite dalla presente Legge saranno esercitate dall' Uffizio delle Revisioni, e Sindacati. (*Art.* 171.)

173. — La Lista generale di tutti coloro i quali sono Elettori nel Comune, secondo il disposto degli Articoli 12, 13, 14 e 15 della Legge Comunale, sarà formata dal Gonfaloniere assistito dal Cancelliere Ministro del Censo. (*Regolam. per la formazione dei Consigli Comunali del* 20 *Nov.* 1849. *Art.* 1.)

174. — Il Gonfaloniere formerà dipoi colla sopraddetta assistenza la Lista degli Eligibili, purgando la suddetta Lista generale dei nomi di quegli Elettori, che ai termini dell' Articolo 17 della Legge Comunale non hanno diritto ad essere eletti. (*Art.* 2.)

175. — Dalla Lista così formata di tutti gli Eligibili verrà estratta la nota speciale di quei Possessori di Beni Stabili, dei quali è discorso all' Articolo 19 della Legge Comunale, perchè vengano considerati nelle elezioni agli effetti da quel- l' Articolo voluti. (*Art.* 3.)

176. — Le Liste, e la Nota di che nei precedenti Articoli verranno pubblicate a cura del Gonfaloniere, ed affisse alla Porta dell' Uffizio Comunale. (*Art.* 4.)

177. — I reclami contro le Liste e la Nota, di che è sopra discorso dovranno presentarsi al Consiglio del Comune dentro il termine di giorni quindici decorrendi dal dì della pubblicazione. (*Art.* 5.)

178. — Risoluti appena i reclami dal Consiglio Comunale, il Gonfaloniere notifica le decisioni ai reclamanti; i quali hanno altro termine di giorni tre decorrendi dal dì della notificazione di esse decisioni pei ricorsi, che in ordine all' Articolo 137 di detta Legge volessero presentare al Consiglio di Prefettura. (*Art.* 6.)

179. — Dopo le Risoluzioni del Consiglio di Prefettura, il Gonfaloniere fa pubblicare una seconda volta le antedette Liste, e Nota speciale, così purificate le quali divengono per quell' anno definitive. (*Art.* 7.)

180. — La direzione delle operazioni elettorali è affidata al Gonfaloniere; queste operazioni si eseguiscono in due giorni consecutivi; nel primo ha luogo la votazione; nel secondo lo squittinio. (*Art.* 8.)

181. — Il Gonfaloniere determina tanto il giorno per la votazione, quanto i locali per la votazione e per lo squittinio, avendo cura che il giorno della votazione sia di preferenza festivo, quando ciò torni a maggior comodità dell' universale, e specialmente della popolazione agricola; e che i locali sieno situati in modo da facilitare il concorso degli Elettori. Del giorno fissato, e dei locali destinati dà avviso al Pubblico otto giorni almeno avanti le elezioni. (*Art.* 9.)

182. — L' Adunanza per la votazione è presieduta dal Gonfaloniere, se il Collegio non sia diviso in Sezioni; e quando sia diviso, egli presiede una delle Sezioni; e il Collegio dei Priori nomina tra i rappresentanti del Comune chi debba fare le sue veci nelle altre. (*Art.* 10.)

183. — Oltre il Presidente sono presenti alla votazione non meno di due Assessori, i quali fanno ufficio di testimonj, ed un attuario incaricato della compilazione del Processo verbale. E gli uni, e l'altro sono a nomina del Collegio dei Priori. (*Art.* 11.)

184. — La votazione si apre alle ore otto della mattina, e si chiude alle ore otto della sera. (*Art.* 12.)

185. — Nei locali destinati alla votazione debbono stare sempre affisse le Liste, e la Nota definitive, di che all' Art. 7. Quando però il Collegio è diviso in Sezioni, la Lista degli Elettori affissa nel locale dell' una o l' altra Sezione, contiene soltanto i nomi di coloro i quali danno voto in quella Sezione: la Lista, e la Nota speciale degli Eligibili affisse in ciascun locale sono per intiero quelle formate e purificate come è detto agli Articoli 2, 3 e 7. (*Art.* 13.)

186. — Niuno può essere nmmesso alle adunanze elettorali se non sia inscritto nella Lista definitiva degli Elettori; e non abbia da esibire un biglietto personale d' ingresso firmato dal Gonfaloniere, o da un suo delegato. (*Art.* 14.)

187. — Il Presidente del Collegio, o della Sezione, mantiene l' ordine e la disciplina nelle adunanze, con facoltà di espellerne i turbolenti, e anche di sospenderle in caso di tumulto, o di grave disordine. (*Art* 15.)

188. — Ogni Elettore avuto presente che l' Articolo 19 della Legge Comunale ingiunge doversi scegliere la metà almeno de' Consiglieri tra i Possessori di Beni stabili segnati nella Nota speciale di che sopra è detto agli Articoli 3 e 7 di questo Regolamento, scrive di proprio carattere, o fa scrivere da persona di sua fiducia, nel recinto dell' adunanza, o fuori, una scheda, la quale ha da contenere tanti nomi estratti dalla Lista, e Nota definitive degli Eligibili, quanti sono i Consiglieri Comunali, e i supplenti da eleggersi. Giunto al banco della Presidenza consegna a uno degli Assessori il suo biglietto d' ingresso; e depone nell' Urna la sua scheda. Il

Presidente, o uno degli assistenti fa sulla Lista degli Elettori un segno al nome di quello, che depositò la scheda, al quale viene restituito il biglietto d'ingresso in parte lacerato, acciò possa, volendo, usarne nel giorno successivo per ottenere accesso all'adunanza di squittinio. (*Art.* 16.)

189. — Alle ore otto di sera il Presidente dichiara terminata la votazione: si fa lettura agli adunati del Processo verbale firmato dal Presidente, dagli Assessori, e dall'Attuario: dopo di che chiusi, e sigillati l'Urna e il Processo verbale, l'adunanza è sciolta. (*Art.* 171.)

190. — È obbligo del Gonfaloniere custodire gelosamente le Urne elettorali insino al momento dello squittinio; e quando le votazioni siensi fatte fuori del locale destinato allo squittinio, è obbligo di chi le presiedeva di accompagnare senza indugio, o fare accompagnare da uno degli Assessori, o dall'Attuario, con la scorta ancora, se occorra, della Guardia Civica, o della Forza pubblica, l'Urna, e il Processo verbale al luogo dello squittinio, affinchè possano in tempo utile all'operazione dello squittinio stesso consegnarsi al Gonfaloniere. (*Art.* 18.)

191. — L'adunanza dello squittinio si apre alle ore otto antimeridiane sotto la presidenza del Gonfaloniere, e alla presenza del Collegio dei Priori, e loro Attuario incaricato del Processo verbale. (*Art.* 19.)

192. — Il Gonfaloniere pone innanzi al Seggio le Urne Elettorali, i Processi verbali delle votazioni, e le schede a lui pervenute in ordine all'Articolo 15 della Legge Comunale. (*Art.* 20.)

193. — Il Seggio verifica la incolumità dei sigilli delle Urne, dei Processi verbali, e delle schede inviate; e di tale incolumità si fa menzione nel Processo verbale di questa adunanza per lo squittinio. Il Gonfaloniere apre i Processi verbali delle votazioni dei quali è fatta lettura, apre quindi le Urne, e scioglie dall'involto le schede a lui pervenute a forma

del precitato Articolo 15. — E gli Squittiuatori già nominati in ordine all'Articolo 52 §. 2 della Legge Comunale imprendono le loro operazioni (*Art.* 21.)

194. — Riscontrato, e tenuto ricordo se le schede riunite corrispondano o non corrispondano ad un terzo almeno del numero degli Elettori, gli Squittinatori ne fanno sempre e immediatamente lo spoglio. (*Art.* 22.)

195. — Gli Squittinatori avranno per valide anche le schede che contenessero un numero di nomi minore, o maggiore dei Consiglieri, o supplenti da eleggere; ma in questo secondo caso non computeranno nello squittinio i nomi, che nella scheda si trovassero scritti dopo quelli corrispondenti al numero degli Eligendi. (*Art.* 23.)

196. — Ultimato lo squittinio, il Presidente ne proclama ad alta voce il resultato; e conservadone lo spoglio operato dagli Squittinatori, fa abbruciare le schede. Si procede quindi alla lettura del Processo verbale, e dopochè lo abbiano firmato il Gonfaloniere, gli Squittinatori, e l'Attuario, l'Adunanza è sciolta. (*Art.* 24.)

197. — Se dalla prima votazione non si ebbero elezioni, o si ebbero incomplete, perchè non adempiute le condizioni determinate dagli Articoli 19 e 20 della Legge Comunale, il Gonfaloniere intima immediatamente per la seconda votazione; alla quale si procede nelle forme, e nei termini di tempo fissati dal presente Regolamento per la prima votazione. (*Art.* 25.)

198. — Se nè tampoco in questa seconda votazione non si ebbero elezioni, o riuscirono incomplete per le cause accennate nel precedente Articolo 25 del presente Regolamento, il Gonfaloniere intima ad una terza ed ultima votazione, e in un cogli Avvisi pubblica la Lista in numero doppio dei Consiglieri, e supplenti da eleggere, di quei Candidati che nelle precedenti due votazioni ottennero maggiorità relativa dei Voti, sopra i quali soltanto può in questa terza votazione

cadere l' Elezione a forma dell' Articolo 23 della Legge Comunale. (*Art.* 26.)

199. — La terza votazione si fa per ogni resto colle medesime forme, e negli stessi termini di tempo delle due precedenti votazioni. (*Art.* 27.)

200. — Se nemmeno in questa terza votazione non si ebbero elezioni, o riuscirono incomplete, le Liste di tutti gli Eligibili e la Nota speciale di che sopra agli Articoli 3 e 7, insieme colla relazione, e lo spoglio dello squittinio si trasmettono dal Gonfaloniere al Prefetto, perchè possa adempiersi a quanto vien ordinato nell' Articolo 24 della Legge Comunale. (*Art.* 28.)

201. — Nel caso dell' intiera rinnuovazione del Consiglio previsto dall' Articolo 35 della Legge Comunale, e nel quale ciascuna Sezione di Collegio deve procedere come Collegio separato ad eleggere tra tutti gli Eligibili nel Comune quel numero di Consiglieri e Supplenti, che è proporzionale al numero dei respettivi Elettori, il Gonfaloniere, ricevute le Urne delle varie Sezioni, fa eseguire lo squittinio Sezione per Sezione, senza passare da un' Urna all' altra innanzi di avere proclamato il resultato che si ottenne per lo squittinio della prima, e osserva per ogni resto i precetti in questo Regolamento dettati (*Art.* 29.)

202. — Le Liste, e la Nota speciale purificate di che sopra è detto all' Articolo 7, si conservano dal Gonfaloniere dopo avere servito alle elezioni, per giovarsene quando occorra nel corso dell' anno. — Un'esemplare di esse Liste e Nota sarà custodito nell' Uffizio del Gonfaloniere, un altro nella Cancelleria. *Art.* 30.)

203. — Per la prima Elezione, che sarà fatta dopo la pubblicazione della Legge Comunale, le Magistrature attuali del Gonfaloniere, e Priori adempiranno a tutte le ingerenze, che il presente Regolamento affida alle future Rappresentanze Comunali. (*Art.* 31.)

204. — Non sarà per altro necessario che gli squittinj di che all' Articolo 21 e seguenti, sieno fatti alla presenza della intiera Magistratura; ma basterà, che l' adunanza dello squittinio sia presieduta dal Gonfaloniere, e tenuta in presenza di due Priori almeno nominati dalla Magistratura. (*Art.* 32.)

205. — In quei Comuni ove le attuali Magistrature coll'approvazione delle Prefetture divideranno in Sezioni i Collegj Elettorali, le Sezioni procederanno come separati Collegj, e si osserveranno in tutto e per tutto le prescrizioni dettate all' Articolo 35 della Legge Comunale, e all' Articolo 29 del presente Regolamento. (*Art.* 33.)

206. Insino a tanto che non vi siano per Legge generale nuove tasse dirette, e variabili a seconda delle spese del Comune, e Liste degli Elettori, le Liste degli Eligibili non possono essere formate se non di soli contribuenti alla Imposta sul Catasto fundiario della Toscana. (*Art.* 34.)

207. — Avvicinandosi il momento in cui ai termini del Regolamento Comunale debbono eseguirsi le elezioni, e alcuni Municipii poi trovandosi già in ordine, o sul punto di procedervi, non è possibile senza grave rimprovero di oscitanza tenersi indifferenti al loro resultato. Più di qualunque altro non lo può nè lo deve il Ministero dell' Interno, che avendo provocato la Legge relativa, ha interesse speciale a che produca quei più pieni vantaggi, che erano nel desiderio universale, e che si ebbe in mira di promuovere. La libertà di amministrazione restituita ai Comuni sarebbe peggio che una vana illusione, se non rimanesse affidata ai più meritevoli Cittadini, lo che non potrebbe ottenersi se tutti i Contribuenti non cooperassero a raggiungere questo fine capitale. E il Ministero ha contato su questa convinzione, e su questo concorso; ma quale discredito, a tacere di ogni altra gravissima conseguenza, verrebbe al Paese, se le sue previsioni fallissero, se il fatto mostrasse che non si è compresa la importanza delle elezioni comunali, o che questa vitale operazione non ha risvegliato

quell' universale interesse, che si era fondati a sperare. Siffatto evento sarebbe troppo desolante, perchè si debba ad ogni modo impedire. — Bisogna assolutamente che queste elezioni siano solenni e sapienti, e solenni e sapienti non potrebbero giammai riuscire, se trascurassero di prendervi parte coloro che vi sono dalla Legge chiamati. Questo vuole l' interesse generale, imperocchè se il concorso degli Elettori sarà numeroso, si può essere certi, che le scelte riusciranno ottime; se scarso, vi è fondamento a dubitare che prevalgano riguardi e interessi di Località a pregiudizio dell' intiero comune. Lo che distrugge il piano, e tutto lo spirito della Legge. Faccia, Sig. Prefetto, che questa verità così semplice, così intuitiva sia da tutti appresa e valutata. — V' impegni lo zelo dei Gonfalonieri, e di ogni onesto e influente cittadino, e la carità dei Parrochi; sì la carità dei Parrochi, poichè l' istruire i loro Popolani sui propri e più vitali interessi non appartiene meno a questa virtù di quello che vi appartenga il soccorso dato al Mendico. — Se essi si presentano, le elezioni riusciranno per certo numerose, e perciò stesso solenni e sapienti; ed essi senza dubbio vi si presteranno ogni volta che sia fatto appello al Loro amore per il pubblico bene. Ella può e deve adunque ricorrervi con piena fiducia. Le difficoltà che si siano presentate o possono presentarsi nella formazione delle Liste degli Elettori e delli Eligibili, non debbono in conto alcuno trattenere. Tali difficoltà hanno la loro cagione nel senso differente che l' incaricati della formazione delle Liste danno alle disposizioni del Regolamento Comunale. E ciò essendo è chiaro che le medesime debbono esser tolte di mezzo, e risolute dall' opinione del Giudice. Ora il Regolamento ha determinato quali sono sì in primo che in secondo grado di giurisdizione i Giudici dei Reclami che contro le Liste possono esser presentati, e quali i termini in cui i Reclami stessi debbono esibirsi, ed ha del pari stabilito che decorsi quei termini, e percorsi o no quei gradi di giurisdizione le Liste divengono per l' anno de-

finitive, quindi o sia che reclami contro le Liste non si siano presentati, o sia che i Giudici stabiliti dal Regolamento abbiano proferito le loro decisioni, lo stato di cose che viene a resultarne non può non essere mantenuto, e perchè gl'interessati col rimanersi in silenzio, lo hanno autorizzato, e perchè fissato dalle Legittime Autorità, a ciò espressamente destinate. — Nè il Potere Esecutivo, nè il Legislativo potrebbero a tale stato di cose portare innovazione: Non il primo perchè ad esso non è in verun caso permesso d'intervenire con delle istruzioni a modificare, o rovesciare quanto è stato col consenso degli interessati, e con il concorso delle legittime Autorità ormai definitivamente determinato; non il secondo, perchè sebbene meglio di ogni altro conosca lo spirito con cui la Legge è concepita, può convenientemente intervenire ad interpetrarla allora solo quando una contrarietà di Giudizii faccia palese che il Regolamento Comunale è veramente meritevole perciò di una interpetrazione autentica. (*Circ. dei* 13 *Gennajo* 1850.)

208. — Essendo nello Spirito, ed in tutta la Economia del Regolamento Comunale, che le formalità richieste per l'esercizio del diritto Elettorale siano esenti da qualsiasi specie di Tassa, ad eliminare il possibile di una contraria intelligenza, io debbo in conformità di una ordinanza abbassatami dal Ministero di Giustizia e Grazia ne' 15 Gennajo andante, e che ho ricevuta oggi 17 detto, significare a VS. Eccellentissima perchè possa servirle di regola, non essere necessario l'uso della carta bollata per la recognizione delle firme degli Elettori nei casi, nei quali per il Regolamento medesimo può esercitarsi il diritto elettorale senza accedere personalmente al luogo della Elezione (*Circ. de'* 17 *Gennajo* 1850.)

209. — Le disposizioni dell'Articolo 71 § 5. del nuovo Regolamento Comunale de' 20 Novembre 1849 portando che tutte le carte, filze e documenti degli Archivj comunitativi debbono continuare a rimanere sotto la custodia del Cancel-

liere Ministro del Censo, salve le carte pertinenti all' amministrazione corrente del Comune che debbono esser conservate dal Gonfaloniere sotto la sua responsabilità, è stato superiormente dichiarato, dietro i concerti passati fra il Ministero delle Finanze e l' altro dell' Interno, che nei rapporti di conservazione degli Archivj comunitativi, affidati alla cura dei Cancellieri Ministri del Censo, debbano questi intieramente dipendere dalla Direzione del pubblico Censimento, e quindi da quel solo Ministero al quale la Direzione stessa è subordinata. Comunico a VS. Eccellentissima per di Lei notizia e per l'opportuno adempimento siffatta Superiore dichiarazione partecipatami dal Ministero delle Finanze con biglietto de' 27 Marzo prossimo passato, con la qual dichiarazione vien derogato alle provvisorie disposizioni del 2 Ottobre 1848 da me circolate nel dì 4 di detto mese, in quella parte che deferiva alle Prefetture la competenza a sorvegliare e soprintendere alla conservazione ed alla consegna delle filze, carte e documenti che interessano le amministrazioni delle Comunità e degli *Stabilimenti* ed Uffizj dalle medesime dipendenti. (*Circ. del* 6. *Aprile* 1850.)

210. — Al seguito d' interpellazione diretta alla Prefettura da uno dei Gonfalonieri del Compartimento e dalla Prefettura stessa sottoposta all' esame del R. Ministero, il medesimo inteso il Consiglio di Stato ha creduto di dichiarare in linea semplicemente istruttiva. Che l' Art. 90 del Regolamento Comunale del 20 Novembre 1849, il quale autorizza i Consigli dei Comuni a pubblicare col mezzo della Stampa lo Stato presuntivo dell' Entrate e delle Spese, e l' annuo rendimento di conti è tassativo, e che perciò niun' atto diverso dei detti Consigli può essere reso pubblico per via della Stampa; che neppure è permesso stampare le Deliberazioni del Collegio dei Priori, procedendo come resulta dall' Art. 70 del ridetto Regolamento gli stessi principii; che la massima però può andar soggetta a modificazione sia per la indole precipua del deli-

berato che induca la necessità della relativa pubblicazione: sia per il concorso di speciali circostanze le quali persuadano della utilità e della convenienza della stessa pubblicazione; ma in quest' ultimo caso dovrà concorrere la superiore annuenza; che quanto alle copie da rilasciarsi delle Deliberazioni sì dei Consigli Comunali, come del Collegio dei Priori deve procedersi con la scorta delle disposizioni contenute negli Articoli 110 e 111 delle istruzioni del 16 Novembre 1779, richiamate genericamente dall' Art. 156 del Regolamento Comunale; che per la ostensione delle Deliberazioni deve starsi al prescritto degli Articoli 59 e 70 del Regolamento, e quindi deve dar causa alla relativa domanda l' interesse del richiedente. (*Circ. del* 5. *Luglio* 1850.)

211. — In risoluzione di dubbj avanzati il Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici ha ritenuto che il rilascio del « Visto », come delle copie delle Deliberazioni dei Consigli Comunali, il quale venga fatto dai respettivi Gonfalonieri, possa e debba andar soggetto al pagamento dei diritti ordinati dalle Tariffe vigenti per le Cancellerie ed Uffizj del Censo. E quanto al metodo da praticarsi per la relativa esazione, il Ministero stesso ha determinato che, tenuta ferma nei Cancellieri Ministri del Censo la ingerenza della esazione, i Gonfalonieri significhino loro, per assicurare la esazione medesima, i respettivi casi di rilascio fatto direttamente da Essi. (*Circ. del* 1 *Agosto* 1850.)

212. — Considerando la necessità di remuovere il dubbio insorto in varie Comuni, se le elezioni da tenere nel prossimo Settembre per la nomina dei nuovi Consiglieri e Supplenti ai Consigli Comunali debbano farsi sulle Liste già compilate, o rese definitive in quest' anno dopo la pubblicazione del Regolamento del dì 20 Novembre 1849, ovvero sopra Liste rettificate; Considerando che qualunque potesse essere in proposito la più sana interpretazione del sopradetto Regolamento, certo è che nella ristrettezza del tempo non si potrebbe adem-

piere il precetto dato dal Regolamento medesimo, che i Collegii Elettorali siano convocati nel mese di Settembre, quando non si aderisca alla pura Lettera del Regolamento elettorale Art. VII. il quale ordina che le Liste una volta purificate divengano per quell' anno definitive; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell' Interno; E sul parere del Nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 31 *Agosto* 1850 *in pr.*)

213. — Le Liste compilate per servire alla prima formazione dei Consigli Comunali, saranno ritenute come definitive per le nuove elezioni da farsi nel prossimo Settembre di questo medesimo corrente anno, e per tutte quelle che occorressero insino alla formazione delle Liste dell'anno prossimo futuro. (*Art.* 1.)

214. — Con successiva disposizione sarà fissato il tempo nel quale dovranno in avvenire essere formate ogni anno le Liste per le elezioni Comunali. (*Art.* 2.)

215. — Vista la officiale del Gonfaloniere di Montespertoli, visto l' Art. 8 del Regolamento Comunale de' 20 Novembre 1849, visto il parere del Consiglio di Stato (Sezione dell' Interno) del dì 5 Decembre 1850; Considerando come il precitato Art. 8, mentre determina, in proporzione della Popolazione, il numero dei Consiglieri che debbono rappresentare il Comune, non dà norma alcnna per cambiare questo numero al variare di quella; Considerando che potrebbe disturbare il bnon andamento Amministrativo, se si dovesse tener conto della fluttuazione che in ogni anno presentano le popolazioni in tutti i Comuni del Grandncato; Considerando che importa fissare i tempi, e le norme, con le quali debba procedersi, occorrendo, a variare il numero dei Componenti la Rappresentanza Comunale; Sul parere del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell' Interno, e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso. (*Decr. dei* 26 *Dicembre* 1850 *in pr.*)

216. — Il numero dei componenti i respettivi Consigli Comunali non potrà esser cambiato che all'epoca in cui ricade il nuovo addaziamento. (*Art.* 1.)

217. — A determinare questo numero dovrà prendersi per base la cifra della popolazione risultante dai Registri dello Stato Civile; e perciò, all'epoca sopra indicata del nuovo addazionamento, dovrà ogni Gonfaloniere domandare allo Stato Civile la Cifra della popolazione della Comunità respettiva, e su questa il Consiglio Comunale determinerà ai termini della Legge, il numero dei suoi Rappresentanti. (*Art.* 2.)

218. — Considerando che nel silenzio del Regolamento Comunale de' 20 Novembre 1849, e col riservo contenuto nell'Art. 2 del Decreto de' 31 Agosto 1850 è di assoluta necessità il definire l'epoca precisa della annuale rettificazione delle Liste Elettorali, sulle quali debbono farsi d'anno in anno le Elezioni Comunali. Considerando che il suddetto Regolamento prescrive la convocazione dei Collegj Elettorali dei Comuni del Gran-Ducato nel mese di Settembre di ciascun anno. Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento dell'Interno e sul parere del Consiglio dei Ministri abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 19 *Giugno* 1851 *in pr.*)

219. — Le Liste Elettorali per servire alla ricomposizione annuale dei Consigli Comunali saranno compilate ogni anno nei mesi di Luglio e Agosto in guisa che, soddisfatte tutte le solennità volute dal Regolamento per la formazione dei Consiglj predetti de' 20 Novembre 1849, possano tenersi per definitive il dì primo di Settembre. (*Art.* 1.)

220. — Le Liste rese per tal modo definitive serviranno altresì a quelle Elezioni, che per qual si voglia causa potessero occorrere infino a tutto Agosto dell'anno successivo. (*Art.* 2.)

COMUNITATIVI ACCOLLI. — *V.* Accolli Comunitativi.

CONSIGLIO DI STATO. — *V.* Statuto fondamentale — *Abolizione del medesimo — num.* 7.

CONTAGII. — *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento — num.* 215 *e num.* 229 *e segg.*

CONVENZIONE col Governo Pontificio intorno alle Leggi Giurisdizionali.

1. — Visto l'Atto con il quale sono state cambiate in Roma le ratifiche della Convenzione, ivi pur stipulata nel dì 25 Aprile ultimo passato, con l'intendimento che vengano messe in armonia le Leggi Toscane nei rapporti che esse hanno con quelle della Chiesa negli attuali Dominj Granducali; Sulla proposizione del Nostro Consiglio dei Ministri abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 30 *Giugno* 1851 *in princ.*)

2. — La Convenzione surriferita sarà pubblicata nelle solite forme in tutta l'estensione del Granducato, per ricevere piena esecuzione a partire dal dì 28 Agosto prossimo futuro. (*Art.* 1.)

3. — Avendo veduti ed esaminati gli Articoli che, all'oggetto di porre in armonia le Leggi della Toscana nei rapporti che Esse hanno con quelle della Chiesa negli attuali nostri Dominj, sono stati convenuti e stipulati in Roma il 25 Aprile del presente Anno fra l'Eminentissimo Signor Cardinale Giacomo Antonelli Prosegretario di Stato di Sua Santita ec. munito delle plenipotenze della Santità Sua, e il Consigliere Giovanni Baldasseroni, Senatore della Toscana, Cavaliere dell'Ordine insigne e Militare di Santo Stefano Papa e Martire, Cavalier Grancroce dell'Ordine del merito sotto il Titolo di S. Giuseppe, Grancroce dell'Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo, Grancroce decorato del Gran Cordone della Sagra Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di

Sardegna, Grancroce dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno, Gran Cordone dell'Ordine di San Gennaro delle Due Sicilie, Senatore Grancroce del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, decorato della Croce di prima Classe pel merito Civile dell'Ordine Parmense di San Lodovico, Nostro Ciamberlano, e Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, Presidente del Consiglio dei Ministri, munito delle Nostre Plenipotenze, i quali articoli sono del tenore seguente: La Santità di Nostro Signore Pio Papa IX, e sna Altezza Imperiale e Reale Leopoldo II Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana, Duca di Lucca ec. ec., nell'intendimento che vengano messe in armonia le Leggi del Governo Toscano, nei rapporti che esse hanno con quelle della Chiesa, negli attuali Dominj Gran-Ducali, sono venuti respettivamente alla nomina de'Loro Plenipotenziarj. Sua Santità ha nominato l'Eminentissimo Signore Cardinale Giacomo Antonelli Suo Prosegretario di Stato, e Sua Altezza ha nominato Sua Eccellenza il Sig. Senatore Giovanni Baldasseroni, Cavaliere Grancroce di più distinti Ordini, Consigliere intimo attuale di Stato, Finanze, e Guerra, e Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali Plenipotenziarj incaricati a trattare li vari punti della detta Legislazione relativi all'oggetto, cambiatisi li pieni poteri, hanno frattanto convenuto sulli Articoli qui appresso, che avranno piena esecuzione due mesi dopo il cambio delle ratifiche delle Alte Parti Contraenti. (*Concordato dei* 25 *Aprile* 1851, *ratificato li* 19 *Giugno* 1851 *in pr.*)

4. — L'Autorità Ecclesiastica è pienamente libera nelle incombenze del Sagro suo Ministero. È dovere dell'Autorità Laicale concorrere coi mezzi che sono in sua facoltà a proteggere la moralità, il Culto, e la Religione all'affetto d'impedire e rimuovere gli scandali che l'offendono, come pure di prestarsi a dare alla Chiesa l'appoggio che occorra per l'esercizio dell'autorità Episcopale. (*Art.* 1.)

5. — I Vescovi sono pienamente liberi nelle pubblicazioni relative al loro Ministero. (*Art.* 2.)

6. — È riservata esclusivamente agli Ordinarj respettivi la Censura preventiva delle Opere, e delli Scritti che trattano *ex professo* di materie religiose. Rimane poi agli stessi Vescovi sempre libero l'uso dell'Autorità loro propria per premunire ed allontanare li fedeli dalla lettura di qualunque libro pernicioso alla Religione ed alla Morale. (*Art.* 3.)

7. — I Vescovi saranno liberi di affidare a chi meglio stimeranno l'uffizio della predicazione Evangelica. (*Art.* 4.)

8. — Tutte le comunicazioni dei Vescovi e dei Fedeli con la Santa Sede saranno libere. (*Art.* 5.)

9. — La Santa Sede consente che le Cause civili riguardanti le persone e i beni degli Ecclesiastici, del pari che quelle che riguardano attivamente e passivamente il patrimonio della Chiesa, e della Causa Pia vengano deferite ai Tribunali Laici. (*Art.* 6.)

10. — Le Cause risguardanti la Fede, e i *Sagramenti*, le Sagre Funzioni, e le altre obbligazioni e diritti annessi al Sagro Ministero, ed in genere tutte le altre Cause di loro natura spirituali o ecclesiastiche, appartengono esclusivamente al giudizio dell'Ecclesiastica Autorità a norma dei Sagri Canoni. (*Art.* 7.)

11. — La Santa Sede consente che ove si tratti di Giuspadronato Laicale, li Tribunali Laici conoscano tanto nel petitorio che nel possessorio le questioni sulla successione al Patronato medesimo, sia che vengano agitate fra veri o pretesi Patroni, sia che lo siano fra gli Ecclesiastici da essi presentati. (*Art.* 8.)

12. — I Tribunali Ecclesiastici giudicano delle Cause matrimoniali giusta il Canone 12 Sessione 24 del Sacro Concilio di Trento. Riguardo agli Sponsali, ritenuto il disposto del citato Decreto Tridentino, e della Bolla — *Auctorem Fidei* —, l'Autorità Ecclesiastica giudica della loro esistenza e valore

all' effetto del vincolo che ne deriva, e degl' impedimenti che potrebbero nascere. Per gli effetti meramente Civili i Tribunali Laici conosceranno in separato giudizio le Causa degli Sponsali. (*Art.* 9.)

13. — La Santa Sede non fa difficoltà che le Cause criminali degli Ecclesiastici per tutti i delitti contemplati dalle Leggi Criminali dello Stato, estranei alla Religione, vengano deferite al giudizio dei Tribunali Laici, li quali applicano loro le pene dalle Leggi stesse prescritte, che subiranno in locali separati, e ad essi specialmente destinati negli Stabilimenti penali. Per delitti non estranei alla Religione, non deferibili al Giudizio dei Tribunali Laici, s' intendono quelli conosciuti nel diritto Canonico sotto il nome di delitti meramente Ecclesiastici, quali sono l' Apostasia, l' Eresia, lo Scisma, la Simonia, la profanazione dei Sacramenti, ed ogni violazione degli officj particolarmente riguardanti il Ministero Ecclesiastico, ed il Culto Divino. Di questi delitti prenderà cognizione l' Autorità Ecclesiastica per applicare ai Rei pene canoniche. Non esistendo però nel Gran-Ducato in materia criminale altri Tribunali che Laici infliggenti pene coercitive nell' ordine temporale, e non volendo che la perturbazione pubblica resti per questa parte impunita, i Vescovi, previa comunicazione delle necessarie notizie nei singoli casi, contemplati però dalle attuali Leggi Toscane, parteciperanno all' Autorità Secolare l' emesso giudizio affinchè questa proceda alla applicazione delle pene prescritte dalle Leggi Criminali dello Stato nel rapporto dell' offesa fatta all' ordine pubblico, e per impedire lo scandalo che ne deriva. Ma qualora venissero ristabilite negli attuali Dominj Gran-Ducali, o la pena di morte, o altre pene infamanti, presentemente abolite, il Governo Granducale si concerterà colla Santa Sede su questo argomento. (*Art.* 10.)

14. — Nei reati qualificati come contravvenzioni, quali sono violazione delle Leggi di finanza, sulla Caccia, ed altre simili, i Tribunali Laici applicheranno agli Ecclesiastici so-

lamente la pena pecuniaria, esclusa ogni altra corporale. (*Art.* 11.)

15. — Tanto nell' arresto, quanto nella detenzione degli Ecclesiastici sotto processo, saranno usati tutti i riguardi convenienti al Sagro Carattere, destinando, per quanto sia possibile, locali separati; come pure degli arresti eseguiti sarà dato prontamente avviso alla Autorità Ecclesiastica. (*Art.* 12.)

16. — I Beni Ecclesiastici sono liberamente amministrati dai Vescovi e dai Rettori delle Parrocchie e dei Benefizj durante il possesso che hanno dei medesimi secondo le disposizioni Canoniche. (*Art.* 13.)

17. — Nel caso di vacanza, l' amministrazione dei detti Beni, sotto la protezione ed assistenza del Governo, è tenuta da una Commissione mista di Ecclesiastici e di Laici presieduta dal Vescovo, osservate le condizioni, le cauzioni, e le regole occorrenti per la conservazione ed amministrazione dei detti Beni, ed a condizione che siano impiegate le rendite nella totalità per il servizio e per i bisogni delle Chiese del Granducato. Tanto in questo caso, quanto nell' altro contemplato nel precedente Articolo non potrà devenirsi alla alienazione, locazione per lungo tempo di detti Beni, ed alla loro sottoposizione ad oneri reali, senza il precedente consenso, nei respettivi casi, tanto della Santa Sede, quanto del Governo. (*Art.* 14.)

18. — Ognivolta che si tratti di Legati pii, e di derogare alle particolari disposizioni permutando la destinazione dei Beni Ecclesiastici, l' Autorità Ecclesiastica, e l' Autorità Secolare andranno di concerto ed impetreranno l' assenso, ove fa di bisogno a seconda dei Sagri Canoni, dalla Santa Sede, salvo sempre ai Vescovi le facoltà loro accordate in atto di Sagra Visita dai Sagri Canoni, e specialmente dal Sagrosanto Concilio di Trento. (*Art.* 15.)

19. — Interessando che le disposizioni contenute nelli Articoli, dei quali fra la S. Sede, ed il Governo Granducale

sono state nel dì 19 del cadente Giugno cambiate in Roma le Ratifiche, e che vengono oggi portate a pubblica notizia, siano in ogni loro parte applicate nel senso e nel modo che corrisponda allo scopo propostosi dalle Alte Parti Contraenti, di promuovere e guarentire i sommi e preziosi vantaggi che nell'ordine spirituale come nel temporale sonosi dalle medesime avuti concordemente in mira nel combinato interesse della Chiesa e dello Stato, il Ministero delli Affari Ecclesiastici è superiormente autorizzato a far conoscere a VS. Illustrissima e Reverendissima, che, ferma stante la piena libertà spettante ai Vescovi, in ordine all'Articolo II, per le pubblicazioni relative al Loro Ministero, è inteso che i medesimi debbano andar di concerto col Governo ognorachè trattisi di affissioni esterne; E che venendo dai Vescovi affidato, coerentemente all'Articolo IV, l'ufficio della Predicazione Evangelica a Predicatori Esteri, avranno cura i Vescovi stessi di dare a questo Ministero comunicazione preventiva dei nomi dei medesimi, acciò il Governo possa per tempo informarsi se vi siano motivi per escluderne alcuno sotto rapporti personali, e non in ragione dell'esercizio del Sacro Ministero. Circa al modo di dare esecuzione alle disposizioni delli Articoli XIII e XV concernenti l'amministrazione dei Beni Ecclesiastici, questo Ministero, presi i Sovrani Ordini, e tosto che abbia finito di raccogliere i dati e i mezzi all'uopo necessarj, sarà a tenere con VS. Illustrissima e Reverendissima i convenienti concerti per ciò che interessa la Diocesi alle pastorali di Lei cure affidata. E quanto ad ogni rimanente della Convenzione, il Governo di S. A. I. e R., come è certo e garantisce che tutte le Antorità Laiche del Granducato continueranno a cooperare con quella alacrità, prudenza, e lealtà che hanno fin quì praticata, e che la natura delicatissima della materia reclama, così pienamente confida nell'operoso e sincero concorso delle Autorità Ecclesiastiche, tanto che la concordia e l'egual proposito dei due Poteri non siano che l'espres-

sione e l'attuazione della concordia e del proposito che furono nell'intendimento di Sua Santità il Sommo Pontefice, e di S. A. I. e R. il Granduca, volendo che mediante la Convenzione fossero viemeglio tutelati non meno i supremi interessi della nostra Religione Santissima, che quelli dello Stato. (*Circ. del Ministero degli Affari Ecclesiastici dei* 30 *Giugno* 1851).

20. — Ritenendo l'I. e R. Governo che la libertà delle comunicazioni dei Vescovi e dei Fedeli con la S. Sede, di che nell'Articolo V. della Convenzione pubblicata in questo stesso giorno, sia senza pregiudizio del *Regio Exequatur*, di cui a forma delle nostre leggi e consuetudini devono esser muniti gli atti provenienti da estera Autorità; e che quanto alle comunicazioni dei Regolari con i loro Superiori Generali sia mantenuto in osservanza il sistema, e la consuetudine stabilita in Toscana dopo il 1815., questo Ministero reputa non inopportuno di significare quanto sopra a VS. Illustriss. e Reverendiss. per sua notizia e norma. (*Circ. del Ministero degli Aff. Eccles. dei* 30 *Giugno* 1851).

21. — Disponendo l'Articolo 3. della Convenzione pubblicata li 30 Giugno decorso, che sia riservata esclusivamente agli Ordinarj la censura preventiva delle Opere e degli Scritti che trattano *ex professo* di materie religiose, S. A. I. e R. con l'intendimento di porre gli Ordinarj stessi in grado di dare esecuzione piena ed efficace a questa parte importante della loro autorità anche con l'appoggio dell'Autorità laicale, che è loro dovuto per il disposto nel precedente Articolo 1, si è degnata di approvare li 21 Agosto del cadente le seguenti Istruzioni. (*Il. dei* 25 *Agosto* 1851. *in pr.*).

22. — Le Opere o Scritti che vorranno pubblicarsi colla Stampa, e che per la loro indole dovranno subire la preventiva censura prescritta dagli Articoli 1 e 83 della Legge del 17 Maggio 1848, dovranno presentarsi alla Segreteria del Ministero dell'Interno, sia direttamente, sia per mezzo della

Prefettura, o Sotto-prefettura, nel di cui Circondario abbia residenza l'Ordinario cui spetti la censura medesima. (*Art.* 1.)

23. — La revisione apparterrà respettivamente a ciascuno Ordinario, nel di cui perimetro Diocesano sia situata la Stamperia, per mezzo della quale le Opere, o gli Scritti vorranno pubblicarsi; Nè sarà permesso di chiedere ad un'Ordinario la revisione di Opere o Scritti che vogliano stamparsi fuori del Circondario della sua Diocesi. (*Art.* 2.).

24. — Similmente un'Opera rigettata non potrà essere presentata a nuova revisione. (*Art.* 3.)

25. — Nei casi dei due precedenti Articoli l'approvazione che si ottenesse sarà di nessun'effetto, ed i trasgressori subiranno la pena nella quale, secondo il successivo Articolo 9, sarebbero incorsi pubblicando con la Stampa l'Opere senza approvazione. (*Art.* 4.)

26. — Il Ministero dell'Interno, cui le Opere sono presentate, le trasmetterà alli Ordinarj che devono rivederle, e presso di questi gli Autori, Editori, Stampatori, o i Loro Incaricati potranno assistere la revisione nel loro interesse, come potranno gli Ordinarj chiedere ai medesimi ogni occorrente notizia o schiarimento, sia direttamente, sia per mezzo del Ministero dell'Interno. (*Art.* 5.)

27. — Eseguita la revisione, gli Ordinarj rinvieranno le Opere col loro voto decisivo al Ministero dell'Interno, dal quale le Opere stesse verranno restituite direttamente, o per l'organo della respettiva Prefettura, o Sotto-prefettura alle Parti Interessate con la significazione dell'esito, e del tenore dell'Episcopale decisione. (*Art.* 6.)

28. — Le Risoluzioni degli Ordinarj non anderanno soggette a rimedio alcuno. (*Art.* 7.)

29. — Contemporaneamente alla Notificazione da farsi alla Parte interessata della Risoluzione dell'Ordinario, il Ministero dell'Interno ne darà avviso al R. Procuratore e al Prefetto, nel Circondario dei quali l'Ordinario abbia residenza,

onde ciascuno sodisfaccia alle proprie respettive ingerenze. (*Art.* 9.)

30. — Contro i Trasgressori sarà proceduto, a diligenza dei Regi Procuratori, nei casi, modi, e forme che prescrive la Legge del 6 Maggio 1847, mantenuta in osservanza dal disposto delli Articoli 1. e 83. della successiva Legge del 17 Maggio 1848. (*Art.* 16.)

CORPI DI DELITTO. — *II. relative alla identificazione, conservazione e vendita dei medesimi* — *V.* Multe — *Ordini relativi alla esazione delle medesime, num.* 10. 11. 29. 39.

1. — Se vi sono Cauzioni accettate di Depositi o di Mallevadori come pure se esistono in Tribunale o altrove Corpi di delitto, Articoli di convinzione, denari, od altri effetti di proprietà del condannato, saranno questi, in quanto ne resulti dagli Atti, indicati partitamente in piè degli Estratti suddetti, e verrà specificato se la Sentenza li dichiara caduti in commissum. (*II. dei* 28 *Maggio* 1851. *Art.* 7.)

2. — Quando accada ai Ministri Esattori di riscontrare in piè delle Denunzie di Sentenze condannatorie, l'esistenza di alcuni degli oggetti specificati nel di contro articolo, e che questi oggetti siano tali da potersi porre in commercio, i Ministri Esattori saranno solleciti di reclamarne la consegna dal depositario, e di rilasciare al medesimo il conveniente riscontro, per indi procedere alla vendita di essi. (*II. ai Ministri Esattori ed altri Impiegati dell' Amministrazione del Registro, relativamente alla identificazione, conservazione e vendita dei Corpi di delitto, ed altri Articoli caduti in commissum in analogia con quanto è prescritto nelle Istruzioni approvate da S. A. I. e R. il* 28 *Maggio* 1851, *dei* 23 *Luglio* 1851 *in pr.*)

3. — I Corpi di delitto ed altri Articoli caduti in commissum suscettibili di essere posti in commercio, come pure gli altri effetti di proprietà del Condannato, esistenti in mano

e a disposizione dell'Autorità, sui quali l'Amministrazione del Registro possa esperimentare i suoi diritti per il pagamento di Multe e Spese, tostochè la Sentenza sia divenuta eseguibile, verranno a cura dell'Amministrazione venduti all'incanto. I Ministri esattori saranno diligenti in raccogliere da ogni parte che possa somministrarne, le notizie di tali effetti ed assegnamenti e nel vigilare perchè siano custoditi e conservati convenientemente, anche a garanzia dei Crediti dell'Amministrazione. Gli oggetti che non possono porsi in commercio saranno distrutti a cura del Pretore, o del R. Procuratore. (*II. dei* 28 *Maggio sud. Art.* 25.)

4. — Perciò i detti Ministri Esattori si trasferiranno personalmente alle Cancellerie dei Tribunali esistenti nel luogo di loro residenza, ed ivi procederanno alla presenza d'un Ministro Delegato dai Tribunali medesimi a redigere in duplicato un Inventario di tutti gli articoli devoluti al R. Fisco, e soggetti ad esser posti in vendita, distinguendo in due separate categorie quelli caduti in commissum anteriormente al primo Maggio 1851, dagli altri che si referiscono a cause posteriori a detta epoca. Nell'uno e nell'altro caso, questa operazione deve intendersi limitata ai soli oggetti e Corpi di delitto relativi a sentenze divenute eseguibili. Di tutti gli altri, la conservazione e la custodia continua ad essere affidata ai Tribunali finchè non si faccia luogo alla eseguibilità della Sentenza. (*II. dei* 23 *Luglio sud.*)

5. — L'Amministrazione del Registro si farà carico di accertare ed appurare nel miglior modo ed al più presto possibile lo Stato di consistenza dei Depositi, Corpi di delitto, Articoli di convinzione, ed altri oggetti appartenenti a cause omai risolute, ed esistenti tuttavia, o presso pubblici Depositarj, o nelle Cancellerie, o in altri pubblici Ufizj e procederà a dare ai medesimi quelle ulteriori destinazioni che siano di ragione, od a realizzarne ed incassarne il valore per modo tale che ad ogni occorrenza possa sempre conoscersi l'uso

fattone, e l'ammontare di questo. (*II. dei* **28** *Maggio sud. Art.* 35.)

6. — **L'Inventario da rimanere presso il Ministro Esattore sarà redatto in foglio a colonnino, ed oltre una dettagliata descrizione dell'oggetto, dovrà contenere l'indicazione della Procedura cui si riferisce, e segnatamente il nome dei Condannati già proprietarj del medesimo oggetto, la data della Sentenza condannatoria e quella della verificata esecuzione. Firmati i due Inventarj dal Ministro del Tribunale e dal Ministro Esattore, servirà l'uno al Tribunale stesso di discarico, e l'altro a quest'ultimo per la vendita successiva. Nelle Preture ed altri luoghi esistenti fuori della residenza dell'Ufizio d'Esazione, il Ministro Esattore, procurerà che dai respettivi Giusdicienti o depositarj gli venga rimesso l'Inventario sopra indicato, contenente la descrizione degli oggetti esistenti presso i medesimi. Degli oggetti descritti nel primo degli accennati Inventarj egli se ne farà fare la consegna, e ne assumerà la custodia provvisoria e la più breve possibile, sia che possa essergli destinato a tal uopo un locale nel Tribunale, sia che possa depositarli (quanto agli Ufizj principali) nel luogo destinato al Magazzino della Carta Bollata, sia infine che abbia, pel momento, a farne deposito nella sua Stanza d'Ufizio. Il Ministro Esattore avrà cura d'informarsi ed accertarsi se nel Circondario del detto suo Ufizio esistano oggetti della specie soprammenzionata, o nei Tribunali soppressi, o negli antichi Commissariati, o Pretorj, o presso pubblici Depositarj o in qualunque altro siasi luogo, e provvederà a stabilirne la identificazione nel modo già accennato. Per il trasporto al di lui Ufizio degli oggetti esistenti altrove, procurerà che l'invio sia fatto dal Pretore o altro qualsiasi Ministro col mezzo di lettera di accompagnatura, e valendosi sempre di occasioni sicure, e poco dispendiose. Riuniti tutti i corpi di delitto, ed altri oggetti ed articoli alienabili, e fatta eseguire la stima di tutto ciò che apparentemente comparirà d'un valore non in-**

feriore alle lire 5, e formati tanti lotti di più e diversi articoli che nel loro insieme raggiungano, all' incirca la medesima somma, concerterà il giorno e luogo della vendita con la competente Autorità Giudiciaria, darà avviso al Pubblico della medesima, e della condizione di pagare il prezzo e le spese a pronti contanti; e quindi all' epoca concertata, o nel luogo di sua residenza, o avanti la Porta del Tribunale, secondochè avrà come sopra stabilito, in presenza del Cancelliere o di un Coadiutore del Tribunale, e del Cursore-Banditore, procederà alla Subasta ed all' Incanto degli oggetti da vendersi, rilasciando questi all' ultimo e maggiore offerente. Il Processo Verbale di Vendita sarà disteso in Foglio Bollato e conterrà le Indicazioni stesse che sono state stabilite per l' Inventario, il nome del Compratore, e il prezzo ricavato della vendita. Le Spese di Carta Bollata, Stima, Incanto e Trasporto, quando abbiano luogo, saranno a carico dei Liberatarj, e si repartiranno proporzionalmente all' ammontare della Liberazione respettiva. Sull' inventario esistente in Ufizio sarà trascritto marginalmente e di fronte ad ogni articolo, il giorno della vendita, e il prezzo ricavato; ed ambedue questi Documenti rimarranno ben custoditi in Ufizio, onde ad ogni occorrenza possa conoscersi l' uso fatto degli oggetti, e la somma dai medesimi ottenuta. Se sappia che vi siano Corpi di delitto, ed articoli d' ogni altra specie, che ad indicazione del Tribunale competente debbano avere una destinazione qualunque diversa dalla vendita, lascerà che venga dato loro quello sfogo che sia di ragione. Il prezzo ricavato dalla vendita sarà messo in Entrata in una sola Partita, riportandosi all' Inventario ed al Processo Verbale. Sopra questi Documenti sarà indicato il numero del Registro d' Entrata. I Revisori, dal confronto di tali Carte col Registro, potranno accertarsi e render conto sulla regolarità ed esattezza delle eseguite operazioni. In Firenze l' entità e il numero sommamente rilevante degli oggetti devoluti al Fisco, obbligano a provve-

dimenti speciali, de' quali la Direzione Generale và ad occuparsi incessantemente. Per le altre parti del Gran-Ducato la stessa Direzione Generale nutre fiducia che i Ministri Esattori respettivi si presteranno col solito loro zelo ed impegno alla esatta osservanza delle presenti Istruzioni, quand' anche le medesime debbano procurar loro un qualche momentaneo, e domestico imbarazzo; e tanto maggiormente è essa indotta a concepire questa fiducia, in quanto abbia dovuto convincersi che pareggiate in questa sola e prima volta tutte le pendenze arretrate, non sarà che si verifichi per l' avvenire un agglomerazione di oggetti la di cui custodia, comunque breve, sia per essere loro di disturbo, ritenuta per parte dei Giusdicienti, e Cancellerie la denunzia, volta per volta, degli oggetti caduti in commissum, e della loro disponibilità, e quindi nei Ministri Esattori la facoltà di disfarsene sollecitamente coll'indicato mezzo della vendita. Relativamente, infine, alle somme in contanti, ed agli Animali venduti al Pubblico stabulario, crede la Direzione Generale non aver altra Istruzione da dare che quella di ricever le une e il retratto delle altre nelle somme che verranno indicate, e di metterle in Entrata dettagliando bene la provenienza, e tenendo in Ufizio in apposita filza le Carte giustificative affine, di essere sempre nel caso di dare discarico della provenienza del ricavato. (*II. dei* 28 *Luglio* 1851 *sudd. in fine.*)

7. — Nella necessità che la Direzione Generale dell' Amministrazione del Registro di Firenze, e le subalterne Direzioni di Pisa e Siena abbiano modo di sorvegliare la regolare tenuta dei Depositi, e l' alienazione dei Corpi di Delitto, Articoli di Convinzione ed altri oggetti che si rimettono agli Uffizj di Esazione del Registro dai Tribunali in ordine alle Istruzioni approvate il 28 Maggio 1851, vien prescritto che i Cancellieri delle RR. Corti, dei Tribunali di prima Istanza e delle Preture nell' atto stesso che rimettono al Ministro Esattore del Circondario, in cui risiede il respettivo Tribunale,

gli Estratti ordinati dall' Articolo 6 delle precitate Istruzioni, trasmettano altresì alla Direzione, dalla quale rileva lo stesso Ministro Esattore, Nota dettagliata dei Corpi di Delitto, Articoli di Convinzione, denari ed altri effetti di proprietà del condannato che vanno a rimanere a disposizione dell' Amministrazione del Registro. (*Circ. dei* 23 *Gennaio* 1852.)

CORTE DEI CONTI. — *Instituzione e Regolamento*
V. Pensioni Civili — *Regolamento.*

SOMMARIO

1. — Considerata la necessità di coordinare con le forme del Governo rappresentativo, il modo di risolvere gli Affari che interessano la liquidazione dei Conti delle RR. e pubbliche Amministrazioni dello Stato; E valutata quindi la convenienza di non differire più oltre a procedere, secondo il concetto annunziato nella Legge de' 16. Marzo 1848; a con-

vertire l'antica instituzione dell'Ufizio delle Revisioni e Sindacati, in una Magistratura, presso la quale con le forme d'un regolare e solenne giudizio, ed in modo uniforme per tutto il Gran-Ducato, si trattino e si risolvano gli Affari surriferiti, od altri che interessano la generale economia dello Stato; Sulla proposizione del Nostro Consiglio dei Ministri, adesiva ai progetti stati già elaborati nel Consiglio di Stato, e presso una Commissione del Senato; Abbiamo decretato, e decretiamo che venga posto in esecuzione il seguente Regolamento, che prenderà il carattere di Legge, dopo che sarà stato discusso ed approvato dalle Assemblee Legislative. (*Decreto del* 1. *Novembre* 1849. *in pr.*)

2. — È instituita una Corte dei Conti con giurisdizione estesa a tutto il Gran-Ducato. (*Art.* 1.)

3. — La Corte dei Conti è composta: di un Presidente, di due Giudici consiglieri in servizio ordinario, di due Supplenti, di due Uditori, di un Procurator Generale, e di un Cancelliere. (*Art.* 2.)

4. — Il Presidente, ed il Procurator Generale soltanto, sono fissi; ambedue a nomina del Gran-Duca sono scelti fra i più elevati Funzionarj dell'Ordine Giudiciario, od Amministrativo. (*Art.* 3.)

5. — All'ufficio di Giudici Consiglieri nella Corte dei Conti, il Gran-Duca nomina d'anno in anno, due Membri del Consiglio di Stato in servizio ordinario, sulle proposizioni dei Ministri Segretarj di Stato per i Dipartimenti della Giustizia e della Finanza. (*Art.* 4.)

6. — In simil modo, il Gran-Duca, nomina annualmente due Supplenti tratti dai Consiglieri della Corte Regia di Firenze. (*Art.* 5.)

7. — Due fra gli Uditori presso il Consiglio di Stato sono, con Deliberazione del Consiglio medesimo, annualmente destinati a sostenere lo stesso ufficio di Uditori anche presso la Corte dei Conti. (*Art.* 6.)

8. — In mancanza del Presidente, ne fa le veci quello dei Giudici Consiglieri, che è primo in ordine di nomina. (*Art.* 7.)

9. — In mancanza di uno dei Consiglieri in servizio ordinario, il Presidente chiama a sostituirlo uno dei supplenti. (*Art.* 8.)

10. — Il Procuratore generale è al tempo stesso Soprintendente all' Uffizio dei Sindaci; in questa qualità gli competono le attribuzioni e le ingerenze che in quanto alla direzione delle Revisioni, ed alla sorveglianza delle pubbliche amministrazioni, spettano attualmente al Soprintendente Generale all' Uffizio delle Revisioni e Sindacati. Nella sua qualità di Procuratore Generale, è pari in grado al Presidente della Corte. (*Art.* 9.)

11. — In caso di mancanza del Procuratore Generale, ne esercita le funzioni quel Ministro dell' Uffizio dei Sindaci, che lo rappresenta nella soprintendenza dell' Uffizio medesimo. (*Art.* 10.)

12. — L' Uffizio dei Sindaci diviene un' attinenza della Corte dei Conti. Esso si compone: della Segreteria del Procurator Generale e Soprintendente: della Ragioneria incaricata delle Revisioni. (*Art.* 11.)

13. — La Segreteria, e gli Impiegati addetti alla medesima dipendono esclusivamente dal Procuratore Generale Soprintendente, sulle cui proposizioni vengono nominati. (*Art.* 12.)

14. — La Ragioneria dipende dalla Corte. Alla medesima sono addetti: un Direttore, dei Ragionieri Referendarj, dei Revisori di prima e seconda Classe, degli Aspiranti. (*Art.* 13.)

15. — Gli Impiegati nella Ragioneria sono nominati sulle proposizioni del Presidente, e del Procurator Generale. Gli Aspiranti saranno nominati nelle forme, e nei modi che verranno stabiliti con speciale Regolamento. (*Art.* 14.)

16. — Nei termini prefiniti dai Regolamenti, le diverse Amministrazioni sottoposte alla Giurisdizione della Corte, deb-

bono rimettere i loro rendimenti di Conto al Procurator Generale Soprintendente all' Uffizio dei Sindaci, che passerà nota alla Cancelleria, ed al Direttore della Ragioneria. (*Art.* 15.)

17. — Il Direttore della Ragioneria propone all' approvazione del Procurator Generale la distribuzione dei Conti da rivedersi, fra i diversi Referendarj, ai quali vengono associati per ciascuna Revisione uno, o più Revisori. (*Art.* 16.)

18. — Il Ragioniere Referendario, trovando nella Revisione subietto di osservazioni, o addebiti sull' andamento d'una Amministrazione, o verso i funzionari di ogni qualità che Le appartengouo, dovrà redigerne l' opportuno quaderno di dimande, avvertenze e contestazioni da comunicarsi in scritto, per mezzo del Procurator Generale Soprintendente, ai respettivi Amministratori ed altri funzionarj che possono avervi interesse, per averne quelle repliche e giustificazioni che eglino credano convenienti. (*Art.* 17.)

19. — Compita la revisione, e ricevute nei termini stabiliti dagli ordini, le repliche e gli schiarimenti richiesti dalle domande ed osservazioni state precedentemenle contestate, il ragioniere referendario deve presentare al Direttore della Ragioneria un rapporto compilato da esso, e diviso in tre parti. Nella prima, espone le verificate resultanze del Conto rivisto, tanto nei rapporti della Cassa, quanto in quelli della scrittura Generale. Nella seconda, esamina l' operato dagli Amministratori, Contabili ed Agenti dell' Azienda sindacata, dirimpetto al disposto delle Leggi, Regolamenti ed ordini generali o particolari che dovevano guidarla, dando conto dettagliato delle contestazioni che avessero avuto luogo, e delle repliche state date alle medesime. Nella terza finalmente, esamina le resultanze dell' Amministrazione, dirimpetto allo scopo cui l' Amministrazione istessa è diretta, all' utilità effettivamente conseguitane, ed a ciò che fosse avvenuto dependentemente da ordini ed istruzioni, la cui responsabilità dovesse intieramente risalire ai Ministri, dai quali fossero state emanate. (*Art.* 18.)

20. — I rapporti dei Ragionieri referendarj con il Visto del Direttore della Ragioneria, con le osservazioni occorse nel sindacato, e con le repliche state date alle medesime, sono trasmessi al Procurator Generale e Soprintendente, e da questo successivamente presentati al giudizio della Corte. (*Art.* 19.)

21. — Passano sotto la giurisdizione della Corte dei Conti tutte le Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche Aziende, i Rendimenti di conto delle quali sono oggi sindacati dall' Uffizio Generale delle Revisioni, salvo ciò che si dispone in proposito dal nuovo Regolamento comunale. (*Art.* 20.)

22. — La Corte dei Conti pronunzia: Sull' applicazione delle misure discipiinarie o penali volute dalle Leggi, in caso d' inosservanza dei regolamenti ed ordini concernenti la contabilità; Sulla sufficienza delle Mallevadorie richieste ai diversi Fnnzionari contabili, sulle mutazioni, sostituzioni e scioglimento delle mallevadorie medesime; Sui resultamenti delle Revisioni di Cassa, o dei depositi di generi di Regia e Pubblica pertinenza, tanto ordinarie che improvvise; Sulle gestioni e sull' operato di tutti i funzionarj e impiegati contabili, nessuno escluso, sia Camarlingo, Cassiere, o Ministro Esattore, Magazziniere, Consegnatario, o Computista, e generalmente di chiunque abbia sotto qualsivoglia titolo la consegna di denari o di robe spettanti alle Amministrazioni, o sia destinato a tenerne la relativa scrittura; Sui Rendimenti di conti annuali e straordinarj di tutte le Amministrazioni ed Aziende contemplate nell' Articolo precedente, come sull' operato in materia di gestione economica dai Capi delle Amministrazioni medesime, sotto il doppio rapporto dell' eccesso di potere, o della negligenza. (*Art.* 21.)

23. — Le facoltà attribuite alla Corte dei Conti a riguardo dei Capi delle Amministrazioni, abbracciano il loro personale operato dirimpetto alle Leggi, Regolamenti ed Ordini così generali che particolari, che ne determinano le attribuzioni ed

i doveri, come di faccia agli ordini del Ministro dal quale dipendono. Tutte le volte che, con la produzione d'ordini ai quali l'Amministratore abbia dovuto obbedire, viene ad essere impegnata direttamente la responsabilità del Ministro ordinatore, la Corte, senza tenerne altrimenti a calcolo l'Amministratore che gli abbia puntualmente eseguiti, si limiterà a constatare il fatto, per farne subietto di osservazione nel rapporto annuale di cui sarà parlato in appresso. (*Art.* 22.)

24. — La Corte dei Conti, ogni qual volta per mezzo di revisioni ordinarie o straordinarie constata un vuoto di Cassa o di Magazzino, ordina darsene avviso al Tribunale Criminale per gli effetti di ragione. Ogni qualvolta, ugualmente, che la Corte creda possa esser luogo a iniziare la procedura criminale contro qualsiasi funzionario per sospetto d'infedeltà, o delitto di peculato, falsità, alterazione, o sottrazione di scritture e di documenti, sospeso ogni giudizio sulle resultanze del Conto, decreta il rinvio dell'Affare ai Tribunali competenti, ed ordina la trasmissione ai medesimi di tutte le carte e documenti. (*Art.* 23.)

25. — Rilascia pure ai Tribunali ordinarj la cognizione delle questioni fra i mallevadori dei Contabili, e le Amministrazioni, come di tutte le altre nelle quali è misto l'interesse dei Terzi. (*Art.* 24.)

26. — Pronunzia inoltre la Corte definitivamente; Sui ricorsi contro le decisioni dei Consigli di Prefettura, nei casi previsti dalle Leggi ed Ordini in vigore, e più particolarmente dal nuovo Regolamento comunale. (*Art.* 25.)

27. — La Corte dei Conti è pur finalmente incaricata di liquidare le Pensioni Civili e Militari accordate dalle Leggi, procedendo nelle forme, e nei modi che verranno stabiliti con speciale Regolamento. (*Art.* 26.)

28. — Il Presidente presiede la Corte ogni volta che non sia legittimamente impedito: Ha la direzione esclusiva della Cancelleria: Concorre con il Procurator Generale alla nomina

dei Ministri della Ragioneria: Distribuisce a turno di ruolo, sè medesimo non eccettuato, le relazioni da farsi dai Giudici della Corte: Determina i giorni delle Adunanze, e procura che procedano con la dovuta regolarità: Ed invigila finalmente alla piena ed esatta osservanza del presente Regolamento. (*Art.* 27.)

29. — È specialmente cura del Presidente che sia tenuto esatto conto di quanto nelle Revisioni abbia formato subietto della terza parte del Rapporto dei Referendarj, e che sia meritevole di provvedimento o di osservazione. Raccolte le resultanze in questa parte dei rapporti medesimi, e discussane dalla Corte l'importanza, deve esserne alla fine di ciascun anno formato un Rapporto generale da rimettersi al Granduca, e comunicarsi alle Assemblee Legislative. (*Art.* 28.)

30. — Appartiene al Procurator Generale di dirigere l'Ufizio dei Sindaci, di sopravvegliare, per mezzo dell'Ufizio medesimo, al regolare andamento, in fatto di Contabilità, delle Amministrazioni che ne dipendono, senza ledere le ordinarie attribuzioni degli Amministratori respettivi, di procurare che da ciascuna delle Amministrazioni medesime sia reso conto nei modi, e tempi voluti dagli Ordini, di provocare dalla Corte i Decreti necessari per l'esecuzione degli Ordini vigenti, in caso di mancanza, o ritardo nella presentazione dei Rendimenti di Conti, di provocare presso la Corte medesima i Decreti che sian di giustizia sui Rendimenti di Conti annui delle Amministrazioni dello Stato, e sulle gestioni dei Capi delle Amministrazioni stesse, e di tutti gli altri Impiegati contabili, di provocare ogni altro Decreto che tanto a riguardo della contabilità delle Amministrazioni, quanto a riguardo dell'operato dai Funzionarj contabili, sia nelle competenze della Corte, e di tener sempre informato il Governo delle osservazioni che somministra l'esame dei Rendimenti di conto delle Amministrazioni dello Stato, e quindi proporre ogni riforma o miglioramento che comparisca in esse utile ed opportuno. (*Art* 29.)

31. — Appartiene, conseguentemente, al Procurator Generale, la corrispondenza con i Ministri di Stato per tutto ciò che concerne le competenze dell' uffizio dei Sindaci, e la comunicazione ai Ministerj medesimi dei Decreti che saranno pronunziati dalla Corte. (*Art.* 30.)

32. — Il Procurator Generale corrisponde direttamente con i Capi delle diverse Amministrazioni, ed è autorizzato a dirigersi a qualunque Autorità per tutte le informazioni e notizie necessarie all' adempimento del suo Ministero. (*Art.* 31.)

33. — Gli Uditori presso il Consiglio di Stato incaricati di sostenere simile ufficio anche presso la Corte dei Conti, dipendono in questa parte dal Presidente della Corte medesima. (*Art.* 32.)

34. — Avranno essi principalmente l' incarico di coadiuvare il Presidente, ed i Consiglieri, respettivamente, nell'esame speciale dei Rendiconti sottoposti a giudizio, ed eseguire quei riscontri e quelle verificazioni che siano necessarie per porre in essere il rapporto da farsi dal Relatore. (*Art.* 34.)

35. — Gli Uditori assistono alle sedute della Corte, quando non ne sono espressamente dispensati dal Presidente. (*Art.* 34.)

36. — Il Cancelliere è di Regia nomina sulla proposizione del Presidente della Corte, dal quale dipende. (*Art.* 35.)

37. — Il Cancelliere assiste alle Adunanze della Corte tenendo regolare Registro, per ordine di numero, degli affari che cadono in discussione, e dei Decreti con i quali sono risoluti. Rilascia spedizione autentica dei Decreti medesimi al Procurator Generale. Ed è incaricato delle Carte e documenti spettanti alla Corte, e degli originali dei Decreti dalla medesima proferiti. (*Art.* 36.)

38. — In caso d' impedimento, o di legittima assenza del Cancelliere, il Presidente, di concerto con il Procurator generale, destina un Impiegato dell' uffizio dei Sindaci a farne le veci. (*Art.* 37.)

39. — I Giudizj della Corte dei Conti son pubblici. Per la loro validità si richiede la presenza di tre dei componenti la Corte. Debbono assistervi il Procurator generale, gli Uditori, a meno che non ne abbiano avuto dispensa, il Ragioniere referendario che ha eseguito la revisione dei Conti che formano subietto del giudizio, ed il Cancelliere. (*Art.* 38.)

40. — I Giudizj della Corte dei Conti, nelle diverse materie di sua competenza, si iniziano sulla istanza scritta del Procnrator generale, accompagnata dal deposito nella Cancelleria di tutte le carte e documenti che si referiscono all'affare. (*Art.* 39.)

41. — Il Presidente, o uno dei Consiglieri da esso incaricato, a turno di ruolo, assume l'esame dell'affare che è subietto del giudizio; per referirne in seguito alla Corte (*Art.* 40.)

42. — Il Presidente determina il giorno dell'udienza, e ne ordina la partecipazione, per mezzo della Cancelleria, alle parti interessate. (*Art.* 41.)

43. È nei doveri del Relatore, in ciò coadiuvato dagli Uditori presso la Corte, 1.° Di verificare l'esattezza del rapporto del Referendario. 2.° D'esaminare e discutere la sussistenza così in fatto, come in diritto, degli addebiti dati agli Amministratori, od ai Contabili, al seguito delle resultanze della Revisione. 3.° Finalmente d'esaminare, esso medesimo, i documenti giustificativi di qualche partita del Rendimento di conti per porsi in grado di giudicare dell'accuratezza stata posta dal Ragioniere Referendario nelle sue verificazioni. (*Art.* 42.)

44. — Il Relatore presenta alla Corte il suo rapporto scritto sulle resultanze del fatto esame, onde la Corte medesima, o richiami, se occorra, ad ulteriori giustificazioni o schiarimenti, o pronunzi il relativo Decreto nella stessa udienza, o in alcuna delle udienze prossime, ma però dentro il ter-

mine di un mese da non oltrepassarsi senza un decreto motivato. (*Art.* 43.)

45. — La Corte, udite, ove sian comparse personalmente, o per mezzo di mandatario speciale, le Parti interessate, ed udito il Procurator generale, il quale rilascia in scritto le sue conclusioni, decreta a pluralità di suffragi. (*Art.* 44.)

46. — I Decreti della Corte dei Conti, ove si tratti di Rendimento di conti delle Amministrazioni dello Stato, o di Revisioni straordinarie di Cassa, debbono far menzione del rapporto del Ragioniere Referendario, di quello del Giudice Relatore, e delle conclusioni del Procurator generale: il giudicato della Corte deve inoltre esser motivato. (*Art.* 45.)

47. — Nel caso accennato nell'Articolo precedente i Decreti della Corte dei Conti contengono a seconda dei casi, o la deliberazione semplice di *Bene-stare*, o la dichiarazione di *Bene-stare* accompagnata da avvertenze, o la rettificazione, o la condanna alla refezione dei danni in caso di colpa lata, o la censura in caso di colpa leve, o finalmente il rinvio ai Tribunali competenti, nei casi contemplati dall' Articolo 23. (*Art.* 46.)

48. — Quando si tratti di giudizj sulle mallevadorie dei Contabili, sull' applicazione di misure disciplinarie, sulla liquidazione delle Pensioni, e sulle altre materie di sua competenza, il Decreto della Corte contiene le dichiarazioni di ragione. (*Art.* 47.)

49. — Il Decreto, firmato dal Presidente e dal Cancelliere, deve esser trasmesso immediatamente al Procurator Generale, perchè ne provochi l' esecuzione. Una copia di questi Decreti è pur trasmessa, a cura del Procurator Generale, ai respettivi Ministerj (*Art.* 48.)

50. Le disposizioni di che negli Articoli precedenti saranno applicabili ancora, ai casi di ricorsi, alla Corte dei Conti, dalle Decisioni dei Consigli di Prefettura. (*Art.* 49.)

51. — La Corte, non'ostante il proferito Decreto è autorizzata a ritrattarlo, sia d'uffizio, sia sulle istanze di chi si creda aggravato, sia sulla requisitoria del pubblico Ministero, nel doppio caso d'errore materiale di fatto, o di documento nuovamente trovato. L'esercizio di questa facoltà è ristretto al termine di 5 anni successivi al giorno della notificazione del medesimo decreto. (*Art.* 50.)

52. — Non è luogo ad ulterior ricorso contro i Decreti pronunziati dalla Corte dei Conti sopra i Ricorsi dalle Decisioni dei Consigli di Prefettura. (*Art.* 51.)

53. — Contro gli altri Decreti, è ammesso il Ricorso al Consiglio di Stato dentro il termine di quindici giorni dalla notificazione del Decreto, tanto sulle istanze del pubblico Ministero nell'interesse della Legge, o in quello dell'Amministrazione, quanto sulle istanze del Capo dell'Amministrazione, del Contabile, o di qualunque altro si reputasse aggravato. (*Art.* 52.)

54. — I Ricorsi dai Decreti della Corte dei Conti si ammettono nei casi e nei modi prescritti dal Motuproprio del 2 Agosto, e successive Istruzioni e Dichiarazioni dei 2 Novembre 1838 relativamente ai ricorsi in cassazione nelle materie civili. (*Art.* 53.)

55. — Per l'effetto di risolvere i Ricorsi che, nei casi contemplati dall'Articolo precedente, possono aver luogo dai Decreti della Corte dei Conti, sarà annualmente, con Decreto del Gran-Duca, formata una special sezione del Consiglio di Stato composta del Vice-Presidente e quattro Consiglieri sia in servizio ordinario, o straordinario. Il Decreto medesimo destinerà il Soggetto che nella ricorrenza del caso dovrà sostenere le veci di pubblico Ministero presso il Consiglio di Stato. (*Art.* 54.)

56. — Il Consiglio di Stato cassando i Decreti della Corte dei Conti assume la cognizione del merito, e decide sopra il medesimo definitivamente, e senza appello, o ricorso ulte-

riore. La decisione del merito può essere tanto contemporanea, che successiva, alla Cassazione del Decreto denunziato. Il Consiglio in questi casi può prendere quelle verificazioni che avrebbe potuto prendere ed ordinare la Corte dei Conti. Anche avanti il Consiglio di Stato, questi giudizj sono pubblici. (*Art.* 55.)

57. — Al Rendimento di Conti annuo della Finanza dello Stato, deve essere unito il sunto delle decisioni della Corte sui Rendimenti di conto delle varie Amministrazioni dello Stato, che hanno rapporto colla Finanza medesima. (*Art.* 56.)

58. — La Corte dei Conti confronta il Rendimento di conti generale dello Stato, prima che il Ministero delle Finanze lo presenti alle Assemblee Legislative, con i Rendiconti parziali di tutte le Amministrazioni dello Stato medesimo, per poter certificare con Decreto la conformità delle singole partite descritte nel Rendimento di Conti Generale con le resultanze dei Rendimenti di Conti delle Amministrazioni a cui ciascuna partita si riferisce. (*Art.* 57.)

59. Deve ogni Anno essere stampato, e distribuito alle Assemblee Legislative, il Rapporto annuale della Corte, al Gran Duca, sulle resultanze delle Revisioni, alle quali la Corte non poteva provvedere con le proprie facoltà, e del quale è fatta menzione negli Articoli 22 e 28 del presente Regolamento. (*Art.* 58.)

60. — Sarà provvisto per via di Decreti e di Regolamenti di pubblica Amministrazione a tutte le misure d'esecuzione del presente Regolamento. (*Art.* 59.)

61. — La Corte dei Conti comincerà ad esercitare le sue attribuzioni decisorie sopra i Rendiconti delle Amministrazioni dello Stato, con giudicare quelli dell'Amministrazione dell'Anno 1849. (*Art.* 60.)

62. — Per tutti gli altri rapporti, la Corte dei Conti entrerà nell'esercizio delle respettive sue competenze al primo

Gennajo 1850; alla qual epoca rimarrà soppresso l' Uffizio del Sindacato ora esistente nella Città di Lucca. (*Art.* 61.)

63. — Considerando che nel R. Decreto del primo Novembre 1849, che istituì la R. Corte dei Conti non furono sanzionate se non che poche disposizioni intorno alla procedura da osservarsi negli affari di competenza della medesima Corte, del pari che in quelli che in via di ricorso contro i giudicati di essa si deferiscono alla cognizione del Consiglio di Stato. Perlochè sia conveniente pubblicare un Regolamento con cui le dette disposizioni vengano integrate, e completate per la retta, e uniforme trattazione degli anzidetti affari. Veduto il Progetto del Regolamento compilato dal Consiglio di Stato, col Rapporto che lo precede; sulla proposizione del nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo che venga posto in esecuzione il seguente Regolamento. (*Decr. dei* 30 *Marzo* 1851 *in pr.*)

64. Chiunque vorrà che sia proceduto alla liquidazione di una Pensione accordata dalla Legge dovrà presentarne alla Corte dei Conti la istanza relativa. (*Art.* 1.)

65. — Tale istanza da esibirsi nella Cancelleria della Corte suddetta dovrà indicare la somma precisa alla quale il postulante creda di aver diritto non menochè il luogo di sua abituale dimora, ed essere accompagnata da tutti i documenti atti a provare le condizioni che danno diritto alla pensione richiesta. (*Art.* 2.)

66. — Tutti gli Uffizi Civili, o Militari si presteranno a rilasciare gratuitamente i documenti relativi, che dovranno essere legalizzati dal Capo dell' Uffizio respettivo, e muniti del sigillo dell' Uffizio medesimo. (*Art.* 3.)

67. — La Cancelleria della Corte, dopo aver preso nota di ciascuna domanda, e del giorno in cui è stata esibita, in un Registro apposito da tenersi in forma regolare, la invierà dentro le ore 24 al Regio Procuratore Generale presso la Corte

medesima insieme con i documenti di corredo. Anche il giorno di questo invio dovrà resultare dal Registro predetto. (*Art.* 4.)

68.—Il Procuratore Generale, nei giorni quindici da quello in cui gli saranno state inviate le dette carte, raccoglierà le informazioni occorrenti, e porterà l' affare all' udienza, previo il ritorno delle carte stesse alla Cancelleria. (*Art.* 5.)

69. — Se il medesimo crederà doversi opporre in tutto, o in parte alla fatta domanda, chiederà alla Corte che venga fissata un udienza per discutere l' affare in contradittorio della parte interessata, e che sia ordinata la di lei citazione per quell' udienza. (*Art.* 6.)

70. La citazione, dopo che sarà stata ordinata dalla Corte, verrà dalla Cancelleria della medesima fatta eseguire gratuitamente per sussidio dai Tribunali dei Pretori nella giurisdizione dei quali la Parte avrà dichiarato nella domanda di avere la sua dimora, o dai Tribunali Collegiali di prima Istanza se il luogo della dimora della Parte si combini con quello della loro residenza. Sì gli uni, che gli altri saranno solleciti di rimettere alla Cancelleria predetta il rapporto della eseguita citazione, la quale verrà dai respettivi Cursori registrata in un giornaletto separato da tenersi nelle consuete forme legali. Una volta poi trasmessa questa citazione la Parte dovrà ritenersi come sempre presente a tutto il corso successivo dell' affare. (*Art.* 7.)

71. — Venuto il giorno stabilito per la discussione ed aperta l' udienza, il Cancelliere chiamerà l' affare secondo l' ordine del ruolo. La Parte o in persona, o per mezzo di mandatario speciale esporrà le ragioni che assistono la sua domanda. Quindi il Procuratore Generale prenderà le sue conclusioni alle quali potrà dalla Parte essere replicato volendo. Questa dovrà sempre avere l' ultima la parola. (*Art.* 8.)

72. — La Corte, udita la discussione, porrà quando l'affare gli sembri maturo, spedirlo in quella stessa udienza, o

aggiornarne la spedizione all' udienza successiva. Quando poi l' affare non le sembrasse maturo, potrà, sospesa la pronunzia sul merito, ordinare che sieno raccolte quelle informazioni, o eseguite quelle verificazioni che essa reputi necessarie. (*Art.* 9.)

73. — Raccolte che sieno le informazioni, o eseguite le verificazioni predette, l' affare sarà riproposto a cura del Procuratore Generale, e quando sembrasse alla Corte che il resultato di esse abbia indotto una sostanziale variazione allo stato precedente dell' affare medesimo, ordinerà una seconda discussione, e la nuova citazione della Parte interessata. In caso diverso procederà alla spedizione dell' affare, o in quella stessa udienza, o nella successiva. (*Art.* 10.)

74. Benchè la Parte, o suo mandatario non comparisca a discutere, la pronunzia avrà sempre l' effetto di contradittoria. (*Art.* 11.)

75. — Quando poi il Procuratore Generale nulla trovi da opporre alla fatta domanda, omessa in questo caso ogni citazione alla Parte interessata, tratterà Egli solo l' affare concludendo per l' accoglimento della domanda medesima. (*Art.* 12.)

76. — Se la Corte concorrerà pienamente nel parere del Procuratore Generale, risolverà l' affare in quella stessa udienza, o nella successiva, ma in caso diverso ordinerà che la Parte sia citata per un' altra udienza, onde possa aver luogo la discussione contradittoria, e la procedura riprenderà il suo corso ordinario. (*Art.* 13.)

77. — Il sistema tracciato dai due Articoli precedenti si applicherà anche agli affari di revisione di cassa, rendimenti di conti, e approvazioni di mallevadorie, relativamente ai quali, ove non si presentino difficoltà per il rilascio del benestare, e respettivamente dell' approvazione, potranno sì l'uno che l' altra proporsi dal Procurator Generale, e rilasciarsi dalla Corte senza bisogno di alcuna citazione, non ostante il con-

trario general disposto dell' Articolo 41 del Decreto del primo Novembre 1849 relativo alla Corte dei Conti (*Art.* 14.)

78. — Se contro una pronunzia della Corte medesima si esperimenti il rimedio straordinario della ritrattazione autorizzato dall' Articolo 50 del precitato Decreto, si osserveranno anche in quel caso le forme dal presente Regolamento stabilite. (*Art.* 15.)

79. — Ove poi la Parte succumbente, valendosi della facoltà concessa dall' Articolo 52 del Decreto medesimo credesse di suo interesse ricorrere avanti il Consiglio di Stato, in questo caso, ritenuto il disposto del ridetto Articolo 52, e di quello immediatamente successivo in proposito del termine dentro il quale il ricorso deve essere interposto, e dei casi, e modi nei quali la detta interposizione può effettuarsi, l'atto di ricorso dovrà essere esibito nella Cancelleria della Corte dei Conti, la quale, dopo aver preso nota di questa esibizione, e del giorno preciso in cui ha avuto luogo nel Registro di che all' Articolo 4 del presente Regolamento, ne renderà dentro le ore 24 inteso il Procurator Generale presso quella Corte, e dentro i due giorni successivi lo trasmetterà alla Segreteria del Consiglio di Stato. (*Art.* 16.)

80. — Insieme col ricorso dovranno esser trasmessi alla Segreteria predetta nel loro originale il Decreto contro di cui si ricorre, e tutti gli altri atti ad esso relativi riuniti in un inserto convenientemente assicurato, e resterà perciò esonerato il ricorrente dall' obbligo di esibire la copia autentica del detto Decreto, siccome lo resta egualmente da quello di produrre l' atto di notificazione del Decreto medesimo. (*Art.* 17.)

81. — Nell' atto di ricorso, oltre i motivi specifici per i quali s' interpone, saranno espresse le dichiarazioni sul merito, che, per il caso in cui il ricorso venga accolto, dovrebbero a senso del ricorrente, emettersi dal Consiglio di Stato. (*Art.* 18.)

82. — La omissione però di queste forme, come pure delle giustificazioni dalle quali l' atto di ricorso deve di regola

essere accompagnato, non rendono il ricorso medesimo assolutamente inammissibile, ma possono restar supplite in appresso, purchè ciò si eseguisca prima degli otto giorni precedenti a quello in cui avrà luogo la discussione dell'affare. La sola mancanza d' interposizione del ricorso dentro il termine dalla Legge prescritto, non può mai restare sanata. (*Art.* 19.)

83. — Pervenuto che sia l' affare alla Segreteria del Consiglio di Stato, questa prenderà nota dell' avvenuto ricevimento in un Registro a ciò destinato, e dentro le ore 24 ne darà riscontro alla Cancelleria della Corte dei Conti, e trasmetterà le carte al Vice-Presidente del Consiglio di Stato. (*Art.* 20.)

84. — Il Vice-Presidente, ricevute che abbia le dette carte, emanerà un'Ordinanza con cui destinerà il Consigliere relatore, e commetterà alla Segreteria di trasmettere le carte medesime prima ad esso, e quindi alla persona incaricata in quel tempo di sostenere presso il Consiglio di Stato, le veci di Pubblico Ministero. (*Art* 21.)

85. — Ritornate che siano le carte predette alla Segreteria del Consiglio di Stato, lo stesso Vice-Presidente con altra sua Ordinanza fisserà il giorno della discussione, ed ordinerà che per quella udienza venga citata la Parte ricorrente. (*Art.* 22.)

86. — Questa citazione produrrà tutti gli effetti di che nell' Articolo 7 del presente Regolamento, e verrà fatta eseguire a cura della Cancelleria della Corte dei Conti nei modi tracciati dall' Articolo predetto. (*Art.* 23.)

87. — Venuto il giorno stabilito per discutere, e chiamato per ordine di ruolo l' affare dal Segretario assistente all' udienza, o da quell' Auditore al Consiglio di Stato, o Commesso che gli verrà surrogato, sarà proceduto alla discussione come vien prescritto dall' Articolo 8, con questa differenza però che la medesima dovrà esser preceduta dalla lettura del rapporto del Consiglier relatore, ed aggirarsi non

tanto sulla attendibilità, o inattendibilità del ricorso, quanto sul merito del Decreto contro di cui fu interposto. (*Art.* 24.)

88. — Il Rapporto del Consiglier relatore, e la Requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella sua parte conclusiva, saranno rilasciati dopo la discussione nelle mani del Presidente. (*Art.* 25.)

89. — Se la Parte ricorrente non si presenta a discutere o in persona, o per mezzo di mandatario speciale, il Pubblico Ministero, dopo la lettura del rapporto del Consiglier relatore, prenderà solo la parola, e date che avrà le sue conclusioni sul doppio aspetto di che sopra, la discussione si riterrà a tutti gli effetti come esaurita. (*Art.* 26.)

90. — Il Consiglio di Stato, udita che avrà la discussione, deciderà in quella stessa udienza, o in altra successiva, purchè nel più ristretto termine che sia possibile, se il ricorso debba essere rigettato, od accolto, ed in questo ultimo caso se debba in tutto, o in parte confermarsi, o revocarsi il Decreto della Corte dei Conti a lui denunziato. Non è però impedito al medesimo coerentemente al disposto dell' Articolo 55 del Decreto del primo Novembre 1849 di procedere, dopo che abbia accolto il ricorso alla decisione del merito con pronunzia separata, ed in questo caso saranno ad esso comuni le facoltà attribuite alla Corte dei Conti dagli Articoli 9, e 10 del presente Regolamento, e il modo di esercitarle da quelli prescritto. (*Art.* 27.)

91. — Giunto poi che sia l' affare al suo termine, la Segreteria del Consiglio di Stato ritornerà immediatamente alla Corte dei Conti gli originali che da questa gli erano stati trasmessi, previo il ritiro del riscontro che le aveva rilasciato, ai quali atti originali dovranno essere uniti anche quelli che hanno avuto luogo avanti il Consiglio di Stato per restare tutti insieme, in custodia, e sotto la responsabilità dei Ministri della Cancelleria predetta, dai quali dovranno rilasciarsi le copie occorrenti (*Art.* 28.)

92. — Le citazioni prescritte dal presente Regolamento dovranno lasciare alla Parte citata almeno otto giorni liberi a comparire, computabili da quello della notificazione. (*Art.* 29.)

93. — Le pronunzie del Consiglio di Stato dovranno esser firmate soltanto dal Presidente, e dal Segretario assistente all'udienza, conforme è prescritto per quelle della Corte dei Conti dall'Art. 48 del Decreto del primo Novembre 1849. Nè quest' ultime, nè le prime dovranno esprimere se siano state deliberate ad unanimità, o a semplice pluralità di suffragi. (*Art.* 30.)

94.— Il sistema come sopra tracciato per trattare e risolvere i ricorsi dai Decreti della Corte dei Conti in materia di liquidazione di pensioni dovrà pure osservarsi in proposito di altri Decreti dalla Corte medesima proferiti in materia diversa, e contro i quali sia egualmente ammesso il ricorso al Consiglio di Stato (*Art.* 31.)

95. — In quanto non siano contrarie al presente Regolamento stanno ferme tutte le disposizioni intorno alla procedura che si contengono nel Decreto del primo Novembre 1849. (*Art.* 32.)

COSCRITTI, — *V.* Arruolamento Militare.

D

DANNI DATI LEGGIERI. *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento, num.* 262 *e segg.*

DECORAZIONE DEL MERITO INDUSTRIALE. — *V.* Merito Industriale — *Instituzione di decorazione relativa.*

DELEGATI DI GOVERNO. — *Attribuzioni di polizia Amministrativa* — *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento* — *num.* 8 *e segg.*

DELEGAZIONI GOVERNATIVE.

1. — Visto l'Articolo 17 della Legge del 9 Marzo 1848, che stabilisce una quarta delegazione Governativa in Firenze, e una terza in Livorno, e volendo in questa parte, che non ne sia ulteriormente ritardata la esecuzione; Sentito il nostro Consiglio dei Ministri abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 21 *Novembre* 1849 *in pr.*)

2. — Per il primo Decembre prossimo dovrà essere attivata una quarta Delegazione Governativa in Firenze, che sarà denominata di San Giovanni, e una terza in Livorno col titolo di Delegazione del Porto. (*Art.* 1.)

3. — Aumentate fino in quattro le Delegazioni Governative della Capitale, il loro respettivo Circondario rimane determinato come appresso:

DELEGAZIONE DI S. GIOVANNI

Il perimetro la di cui linea è per una parte determinata dalla Sponda destra dell'Arno, e quindi principiando dal Ponte alle Grazie, prosegue per la via del Fosso e dei Benci fino al Canto alle Rondini; che di quì volgendo per la via dello Sprone, di S. Egidio, dei Cresci e dei Pucci giunge alla via delle Cantonelle; e che dirigendosi infine per la via del Giglio, della Piazza Nuova di S. M. Novella, della Piazza Ottaviani e di via dei Fossi termina al Ponte alla Carraja.

DELEGAZIONE DI S. CROCE

La linea segnata dalla via dei Ginori e di S. Gallo determina il confine del perimetro di questa Delegazione, comprendendovisi tutta la parte, che ritenuta la circoscrizione della Delegazione di S. Giovanni e il confine dell'Arno è situata a Levante.

DELEGAZIONE DI S. M. NOVELLA

Ritenuta la medesima linea di confine, che è determinata dalla via dei Ginori e di San Gallo, e respettivamente dall'Arno, tutta la parte, che trovasi situata a ponente, costituisce il perimetro di questa Delegazione.

DELEGAZIONE DI S. SPIRITO

Tutta la parte della Città che ritenuta la divisione dell' Arno è situata a mezzo giorno forma il perimetro di questa Delegazione. (*Art* 2.)

4. — A tutti gli effetti del moderno Regolamento di Polizia i Delegati Governativi di Firenze estendono la loro giurisdizione anche sui territorj delle seguenti Preture Civili, cioè quello di S. Giovanni sul territorio della Pretura di Fiesole; quello di S. Croce sul territorio delle due Preture del Bagno a Ripoli, e di Greve; quello di S. M. Novella sul territorio delle Preture di Campi e di Sesto; e quello di S. Spirito sul territorio delle Preture della Lastra a Signa, del Galluzzo e di S. Casciano; (*Art.* 3.)

5. — Le tre Delegazioni di Livorno avranno il seguente circondario.

DELEGAZIONE DEL PORTO

Tutta la Darsena fino alla demolita Porta Colonnella, Scalo R., e Fortezza Vecchia. Il Ponte nuovo dei Cappuccini fino al Ponte del Casone, tenuto per confine il fosso della Vecchia Cascina, e di lì per la via Leopolda e Maremmana fino alla Barriera di questo nome, comprendendovi così le Parrocchie di S. Pietro e Paolo e della Santissima Trinità; dalla via Maremmana al di fuori delle Mura continuando per l' Ardenza, Antignano e Littorale fino al confine con la Co-

munità di Rosignano, compresa così la Parrocchia di S. Jacopo in Acquaviva; e dalla parte di Ponente dalla Spiaggia del Mare alla linea della Strada Ferrata e di quì fino al termine con il Compartimento Pisano.

DELEGAZIONE DI S. MARCO

Tutto il territorio, che dopo lo scorporo incontrato per la circoscrizione di quello della Delegazione del Porto le si trova attualmente assegnato, estendendone bensì il confine con l'altra Delegazione di S. Leopoldo per la parte della Piazza dei Gran-Duchi alla via dei Condotti nuovi o Cisternone fino alle mura; e aggiuntovi all'esterno di queste la Parrocchia di S. Matteo e di S. Lucia fino alla vecchia via dei Condotti in direzione dell'altra del Cisternone all'interno.

DELEGAZIONE DI S. LEOLOLDO

Tutto il territorio sì di città che di campagna, che dopo la circoscrizione delle altre due Delegazioni appartiene alla Comunità di Livorno. (*Art.* 4.)

6. — Alla Delegazione del Porto in Livorno apparterrà il disimpegno di tutte le ingerenze relative al movimento dei forestieri, e quivi perciò risiederà l'Ufizio, che sinquì era stabilito nella Delegazione di S. Marco. (*Art.* 5.)

7. — Ogni servizio, che si referisca in Firenze alle Strade, Piazze, e Porte, che sono poste lungo la linea di divisione del Quartiere S. Giovanni, e lungo la linea di divisione del Quartiere S. M. Novella con l'altro di S. Croce apparterrà e sarà esercitato dai Delegati di S. Giovanni, e respettivamente di S. M. Novella. E apparterrà in Livorno al Delegato di S. Marco il servizio, che si richiede nelle Piazze, Strade, Fossi e Porte lungo la linea di divisione con le altre due Delegazioni. (*Art.* 6.)

DELITTI POLITICI. — *Norme speciali di procedura* — *Pene ec.*

1. — Coloro i quali col proclamare o insinuare idee e dottrine contrarie all' ordine sociale e politico legittimamente costituito in Toscana, coll' eccitare all' odio o al disprezzo della Sovranità, o col favorire in qualunque altra guisa inganni, seduzioni, e agitazioni nel popolo, si siano manifestati o si manifestino avversi al Principato Costituzionale ed alla pubblica tranquillità, il di cui perfetto, pacifico, e stabile consolidamento potrebbe essere o temersi esposto a pericolo di turbamenti qualora non fosse convenientemente tutelato da nuovi loro attentati, soggiaceranno alle seguenti disposizioni, restando al corso ordinario di giustizia la cognizione dei fatti costituenti il vero e proprio delitto di Lesa Maestà e ogni altro speciale delitto previsto dalle Leggi veglianti. (*Decr. dei* 26 *Luglio* 1849. *Art.* 1.)

2. — Il procedimento per la verificazione delli addebiti indicati nel precedente articolo sarà eccitato con semplice Rapporto o Querela, che il Pubblico querelante o qualunque Agente del Potere politico, presenterà con firma, e ratifica nella Cancelleria della Pretura, o nell' ufizio di Delegazione, nel di cui circondario siano avvenuti i fatti costituenti l' addebito, ovvero abbia stabile dimora chi ne è imputato. (*Art.* 2.)

3. — Del Rapporto o Querela sarà fatta immediatamente comunicazione a cura del Pretore o del Delegato al Regio Procuratore presso quel Tribunale di prima Istanza nel circondario del quale sia compresa la Pretura o Delegazione ove ne è avvenuta la esibizione. (*Art.* 3.)

4. — Il Regio Procuratore prenderà colla possibile prontezza in esame il Rapporto o Querela. Se l' addebito e i fatti dai quali questo è desunto presentano a di lui giudizio un titolo di vero e proprio delitto contemplato dalle vigenti Leggi penali, aggiungerà speciale richiesta datata e firmata, cui dovrassi deferire, affinchè il procedimento e il consecutivo giu-

dizio sia condotto ed esaurito nei modi stabiliti dalli ordini generali; altrimenti, ne farà rinvio, apponendovi il Visto con data e firma, alla Pretura o Delegazione dalla quale a lui pervenne. (*Art.* 4.)

5. — In questo secondo caso saranno tosto intraprese ed eseguite le opportune verificazioni coll' opera dei respettivi Cancellieri o Coadiutori e con ogni mezzo di prova ammesso dalle Leggi dello Stato. (*Art.* 5.)

6. — Le deposizioni dei testimoni saranno scritte per l' intero, e saranno firmate, previa lettura e ratifica, da essi così come dal Cancelliere, il quale dovrà inoltre attestare della eseguita lettura e ratifica, e della causa o d' incapacità o d' impedimento fisico per cui mancasse la firma del testimone. (*Art.* 6.)

7. — Occorrendo recognizioni personali o reali si osserveranno le regole comuni. (*Art.* 7.)

8. — Il procedimento sarà sempre chiuso con una speciale contestazione all' imputato di tutto ciò che sia venuto a resultare a di lui carico dalle eseguite verificazioni. (*Art.* 8.)

9. — A questo esame obiettivo e finale dovrà assistere il Pretore o il Delegato, o chi temporariamente ne tenga le veci, ed apporvi la propria firma unitamente al Cancelliere e all' imputato quando non ne sia impedito per qualunque causa, della quale sarà allora fatta menzione, siccome ancora della eseguita lettura e della ratifica dell' esame. (*Art.* 9.)

10. — Sarà dato pieno e regolare sfogo alle verificazioni occorrenti a discarico dell' imputato, e in specie per dipendenza di ciò che egli abbia dedotto in qualunque dei di lui costituti, e anco in quello obbiettivo. (*Art.* 10.)

11. — Qualora non vi siano da eseguire verificazioni a discarico, ovvero dopo che esaurite queste ne sia contestato l' esito all' imputato, gli si assegnerà nell' esame finale, che dee sempre chiudere come sopra il procedimento, un termine non minore di cinque giorni nè maggiore di dieci a presen-

tare, se voglia, una difesa scritta compilata da lui stesso o da chiunque altro ne assuma per lui l'incarico; a quest'effetto potrà esser data vista in Cancelleria dell'esame o esami obiettivi, da redigersi perciò in foglio a parte. (*Art.* 11.)

12. — Decorso il suddetto termine, il Pretore o Delegato rimetterà al Prefetto del Compartimento, nel circondario del quale è compresa la respettiva Pretura o Delegazione, tutte le carte del compiuto procedimento, insieme col relativo spoglio e indice, e colla difesa scritta, o anco senza questa se non sia stata presentata. (*Art.* 12.)

13. — Saranno egualmente trasmesse al Prefetto le Carte contenenti le verificazioni antedette, anco senza l'esame obiettivo, nel caso di assenza o di contumacia dell'imputato, il quale citato due volte coll'intervallo di otto giorni almeno non siasi presentato neppure nelli otto giorni dopo la seconda citazione. (*Art.* 13.)

14. — La cognizione e la risoluzione dell'affare apparterrà al Consiglio di Prefettura presieduto dal Prefetto. La risoluzione sarà presa a pluralità di suffragi, e motivata quanto basti per indicare la qualità dell'addebito, e i rilievi di fatto ai quali sia appoggiata, o riesca favorevole o contraria all'Imputato. (*Art.* 14.)

15. — Qualora apparisca dalle carte della istruzione scritta o dalla difesa, che le compite verificazioni imprimano nell'addebito i caratteri di vero e proprio delitto contemplato dalle Leggi vigenti, la risoluzione si limiterà a decretarne il rinvio al Regio Procuratore, affinchè l'affare abbia il corso ulteriore di giustizia nel Tribunale ordinario alla di cui competenza appartiene. (*Art.* 15.)

16. — Il Consiglio di Prefettura, nei casi nei qnali non sia luogo a dimettere l'imputato, avrà facoltà di sottoporlo alla carcere da quindici giorni a sei mesi, o alla detenzione in una Fortezza da otto mesi a tre anni. (*Art.* 16.)

17. — Se l'Imputato venga sottoposto alla detenzione in una Fortezza per più di un'anno, gli competerà, semprechè egli sia presente, il ricorso al Consiglio di Stato, Sezione di Giustizia e Grazia, dentro il termine di cinqne giorni continni successivi a quello della notificazione della Risoluzione presa dal Consiglio di Prefettnra. (*Art.* 17.)

18. — Ogni risoluzione sarà notificata o alla persona, o in difetto all'ultimo domicilio conosciuto. — L'atto di notificazione conterrà menzione della facoltà e del termine a interporre il Ricorso, allorchè la Risoluzione notificata ne sia snscettibile in coerenza del precedente Articolo. (*Art.* 18.)

19. — Il Ricorso dovrà essere interposto personalmente; potrà interporsi tanto in scritto, quanto a voce, o presso il Segretario della respettiva Prefettura, ovvero nella Cancelleria di quella Pretura o Delegazione che ha eseguito il procedimento, o di quella prossimiore al luogo di detenzione in cui si trovasse il ricorrente; l'officiale o ministro di Cancelleria che lo riceve avrà cura di scrivere in lettere la data della esibizione, o dell'atto di dichiarazione verbale, di apporvi la propria firma, e di trasmetterlo senza ritardo al Prefetto che presedè il Consiglio di Prefettura dal quale emanò la Risoluzione sottoposta al Ricorso. (*Art.* 19.)

20. — Pendente il Ricorso nulla si potrà innuovare a riguardo del ricorrente. Li assenti, o contumaci non sono ammessi a interporlo; e solamente, costituendosi in luogo di custodia, sono ammissibili a fare opposizione alla Risoluzione che il Consiglio di Prefettura avesse adottato a loro carico. (*Art.* 20.)

21. — A cura del Prefetto, appena gli pervenga l'atto di ricorso sarà questo trasmesso, insieme con tutte le carte dell'affare cui si riferisce, al Consiglio di Stato, Sezione di Giustizia e Grazia, che avrà facoltà di rigettare il Ricorso, di riformare la Risoluzione contro la quale è stato interposto, e anco di revocarla o dimettendo il Ricorrente o rin-

viando al corso ordinario di giustizia quando vi sia luogo. (*Art.* 21.)

22. — La Sezione predetta del Consiglio di Stato risolverà a pluralità di suffragi con un Voto scritto, strettamente motivato, da notificarsi in copia certificata, a diligenza del Prefetto cui sarà trasmesso col ritorno di tutte le carte appartenenti all' affare risoluto. (*Art.* 22.)

23. — Nessun reclamo è ammesso dopo il Voto antedetto, il quale perciò diviene immediatamente eseguibile, appena sia notificato; solamente, nel caso di rinvio al corso ordinario di giustizia, se insorgesse dipoi un conflitto negativo, questo sarà denunziato a cura del Ministero Pubblico alla Corte Suprema di Cassazione cui incombe dirimerlo, e l' affare verrà dipoi esaurito in coerenza del Decreto che la Corte Suprema pronunzierà. (*Art.* 23.)

24. — A chiunque sia sottoposto alla carcere per sei mesi o alla detenzione in una Fortezza per un anno, o più, sarà consentito di trasferirsi all' estero per rimanervi durante uno spazio di tempo doppio di quello che dovrebbe consumare o nel carcere o nella Fortezza; Ma chi dipoi rientrasse in contravvenzione nel territorio dello Stato sarà sottoposto all' arresto, e identificata la di lui persona con semplice Decreto del Consiglio di Prefettura, subirà o la carcere, o respettivamente la detenzione in Fortezza, per tutto il tempo già stabilito dalla Risoluzione del Consiglio di Prefettura, come se questa divenisse allora eseguibile. (*Art.* 24.)

DEPOSITI GIUDICIALI. — *Ordini relativi, e indicazione delle Casse nelle quali si debbono effettuare.*

1. — È proibito alle Cancellerie dei Tribunali di ricevere Depositi giudiciarj, i quali debbono esclusivamente farsi nelle Casse a ciò destinate. (*Decr. degli* 8 *Dicembre* 1851 *Art.* 1.)

2. — I Depositi di tal natura che potessero esistere in qualche Tribunale, e quelli che vi esistono provenienti dal retratto delle vendite di Beni dei patrimonj falliti, previa liquidazione da farsene dai Revisori dell'Amministrazione del Registro, dovranno esser rimessi a premura del Regio Procuratore alla Cassa locale dei Depositi giudiciarj unitamente alla partita di deposito a disposizione delle Parti interessate. (*Art.* 2.)

3. — I depositi prescritti dall' Art. 3 della Notificazione de' 23 Novembre 1818 dovranno in avvenire esser fatti nelle Casse dei Depositi giudiciarj, e quelli attualmente esistenti dovranno essere trasportati come sopra nelle predette Casse. (*Art.* 3.)

4. — I Depositi puramente privati, e momentanei degli onorarj dei Periti nel caso previsto dall'Art. 301 del Regolamento di Procedura Civile potranno esser fatti nelle Cancellerie dei Tribunali, e i Ministri dovranno tenerne registro, e ne saranno responsabili ai Deponenti, e ai Periti. (*Art.* 4.)

5. — I Depositi fatti nelle Cancellerie in anticipazione delle spese vive nei giudizj di fallimento previa la liquidazione dei Diritti, ed emolumenti che fossero dovuti per gli Atti già eseguiti, dovranno essere immediatamente restituiti ai deponenti per l'intiero, o per l'avanzo che si verificasse. (*Art.* 5.)

6. — Visto l'Art. primo del R. Decreto del dì 8 Dicembre corrente il quale proibisce che le Cancellerie dei Tribunali ricevano depositi giudiciarii, i quali devono esclusivamente farsi nelle Casse a ciò destinate; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia, sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo: Le Casse destinate a ricevere i depositi giudiciarii saranno respettivamente per ciascun Circondario di Tribunale di Prima Istanza quelle quì sotto descritte.

Firenze la Cassa del R. Arcispedale di S. M. Nuova.
Livorno la Cassa dei Monti Pii.
Lucca la Cassa del Sacro Monte di Pietà.

Pisa	la Cassa dei Monti Pii.
Siena	la Cassa del Monte dei Paschi.
Arezzo	la Cassa della Fraternita dei Laici.
Pistoja	la Cassa del Monte Pio.
Grosseto	la Cassa della Prefettura.
S. Miniato	la Cassa degli Spedali riuniti.
Montepulciano	la Cassa del Monte Pio.
Rocca S. Casciano	la Cassa del Monte Pio di Modigliana.
Volterra	la Cassa del Monte Pio.
Portoferrajo	la Cassa dell' Uffizio principale delle Reali Rendite,

(*Decr. dei* 29 *Dicembre* 1851.)

DILIGENZE. — *V.* Lega Postale Austro-Italica — *num.* 77.

DOGANE — *Ordini diversi.*
V. anche Merci — *Transito.*

SOMMARIO

Soppressione e Instituzione di alcune Dogane; n. 1. *e segg.*
Delli spazj agli effetti daziarj dalle Dogane di Confine verso l' interno del territorio riunito; n. 14. *e seg.*
Risoluzione di dubbj; n. 16.

1. — Valutata la convenienza di correggere a comodo del Commercio, come per la miglior tutela dei diritti Doganali l' incongrua attuale ubicazione d' alcune Dogane situate sulla Frontiera che divide il Territorio Lucchese dalla Garfagnana soggetta ai dominj Estensi. Sul rapporto del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici; abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 17. *Dic.* 1849. *in pr.*)

2. — La Dogana di confine in Pescaglia nel Compartimento di Lucca è soppressa. (*Art.* 1.)

3. — Vengono in sua vece instituite due nuove Dogane di terza classe, una delle quali nel luogo denominato *Carbonella*, l' altra nel punto detto *Barbamento di Sotto*. (*Art.* 2.)

4. — La Dogana di terza classe di Dezza nel Compartimento suddetto, viene traslocata nel luogo denominato *Colognora di Val di Roggio*, come pure è traslatata nel punto chiamato *Via Piana* l' altra Dogana di terza classe nel Compartimento stesso ora conosciuta sotto il nome di Stazzema. (*Art.* 3.)

5. — Le Strade permesse praticarsi dai conduttori di Generi e Mercanzie per giungere dal Confine del Territorio Riunito alle quattro surriferite Dogane di *Carbonella*, *Barbamento di Sotto*, *di Colognora di Val di Roggio*, e di *Via Piana*, e gli spazj che vengono assegnati a ciascuna di esse verso l' interno del Territorio Riunito per gli effetti voluti dall' Articolo 11 della Notificazione dei 19 Ottobre 1791 dovranno esser solamente quelle e quelli descritti nella seguente Tabella, la quale dovrà ritenersi, relativamente alle Dogane medesime, come sostituita ed aggiunta a quella ora vigente per le Dogane che in forza del presente Decreto restano soppresse e respettivamente traslocate. (*Art.* 4.)

6. — Le presenti disposizioni avranno effetto a datare dal primo Gennajo 1850, e con la loro attivazione s' intenderà derogato senza bisogno di altra dichiarazione ad ogni altro Ordine o Disposizione precedente che stasse in opposizione a quanto viene ora disposto. (*Art.* 5.)

TABELLA

STRADE PERMESSE per accedere con mercanzie dalla linea del confine alle di contro dogane di confine	DOGANE	DISTANZE LEGALI dalle di contro dogane verso l'interno del territorio riunito
Via Mulattiera proveniente dalle Fabbriche, Gragliana, e Campolemiai, la quale traversando il Canale di S. Giovanni passa per le Case Bianchini sulla ainistra della Turrite in prossimità del Mulino del Puntello, e prosegue direttamente verso la *Carbonella.*	CARBONELLA	Per le Strade che conducono direttamente a Stazzema e a Pescaglia fino a detti luoghi esclusive, e per tutte le altre Strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio Riunito.
Via Mulattiera che viene dalle Fabbriche di Garfagnana e da Gragliana, e che traversando la Turrite giunge al *Barbamento di Sotto.*	BARBAMENTO DI SOTTO	Per la Strada che conduce a Pescaglia fino a detto luogo esclusive, e per tutte le altre Strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio Riunito.
Via Mulattiera che dalle Fabbriche di Garfagnana passa per la Strada detta le Croci e giunge a *Colognora di Val di Roggio.*	COLOGNORA DI VAL DI ROGGIO	Per la Strada che conduce a quella Regia di Castelnuovo esclusive, e per tutte le Strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio Riunito.
Via Mulattiera proveniente da Forno Valasco per la foce della Petrosciana, che passando presso il Monte delle Prata scende al paese di Stazzema.	VIA PIANA	Per la Via Maestra del Ponte Stazzemese fino al Ponte di Ruosina inclusive. — Per tutte le altre Strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio Riunito.

7. — È instituito in Siena in prossimità della Stazione della Strada Ferrata Centrale, ed in quella parte delle mura urbane di detta Città, ove era situata l'antica Porta di S. Lorenzo, un nuovo Uffizio Doganale con la denominazione di « Barriera di S. Lorenzo. » (*Notif. dei* 30 *Novembre* 1850 *Art.* 1.)

8. — La detta Barriera verrà aperta al Pubblico a datare dal dì 3 Dicembre prossimo, giorno in cui sarà attivata la intiera Linea della Strada suddetta. (*Art.* 2)

9. — Le due aperture laterali della Barriera medesima serviranno all'ingresso ed egresso dalla Città dei Barrocci, Vetture, Carrozze e dei Pedoni. Per l'ingresso sarà destinata quella delle rammentate aperture, che è più prossima, ed a contatto dell'Uffizio Doganale, e per l'egresso l'altra situata dall'opposto lato. (*Art.* 3.)

10. — Ritenuto in massima che la detta Barriera deve essere aperta, e respettivamente chiusa all'ora stessa delle altre Porte non autorizzate alla riscossione del Pedaggio notturno, potranno esservi corrisposte le Gabelle per le Merci e Generi, che vi sono sottoposti, ad eccezione del Bestiame Vaccino e Suino, e ferme stanti le limitazioni prescritte dalla Nota annessa alla Tariffa propria di Siena, non che dagli Ordini posteriori. Provvisoriamente però, e fino a nuove disposizioni l'apertura, e chiusura della mentovata Barriera avranno luogo conciliabilmente con l'Orario stabilito per le partenze ed arrivi dei Treni, fermostante in questo caso il pagamento della Tassa di Pedaggio per i Legni, Vetture ec. che transiteranno per la Barriera medesima oltre la prima ora di notte, conforme si pratica per tutte le altre Porte aperte al Pubblico oltre l'ora stessa. (*Art.* 4.)

11. — Fermi stanti gli obblighi e le prescrizioni indotte dalla Notificazione de' 19 Ottobre 1791 e dalle altre successive, il Debito della Gabella e Penali s'intenderà constituito subitochè, in coerenza degli Articoli 65 e 93 della Legge mede-

sima. gl' Introduttori dei Generi e Mercanzie soggette a Dazio avranno oltrepassato il Limite Doganale appositamente collocato presso la menzionata Barriera, senza aver corrisposto la Gabella nelle mani degli Impiegati autorizzati ad esigerla. (*Art.* 5.

12. — È istituita nel Compartimento Lucchese una nuova Dogana di Terza Classe in luogo detto Levigliani sulla Strada che venendo dalla Turrite-Secca passa presso S. Anna sul Colle di Favilla, tocca *Levigliani*, e fà capo a Ruosina. (*Notif. dei* 10 *Sett.* 1851. *Art.* 1.)

13. — Le Dogane di Frontiera del Compartimento Lucchese sono per conseguenza tredici a forma della Tabella seguente, la quale descrive le Strade permesse per accedere dall' Estero ad ogni Dognana, e le distanze assegnate a ciascheduna di esse agli effetti contemplati nei §§. 7 e 11 della Legge del 19 Ottobre 1791.

STRADE CHE CONDUCONO ALLA DOGANA PERMESSE PRATICARSI CON MERCANZIE	DOGANE	DISTANZE ASSEGNATE
Foce della Burlamacca e scalo in faccia alla Dogana circoscritto da termini in Ferro fuso, e da questo alla Dogana direttamente.	VIAREGGIO	Qualsiasi parte del Territorio Riunito per 3 Miglia dalla Dogana e dalla spiaggia del Mare, e tutti i Fossi navigabili che comunicano con il Lago di Massaciuccoli, detto luogo inclusive.
Scalo dei Marmi di fronte al Forte che è circoscritto da termini in ferro fuso, e da questo alla Dogana direttamente.	FORTE DEI MARMI	Qualsiasi parte del Territorio Riunito per 3 Miglia dalla Dogana, e dalla Spiaggia del Mare, Pietra-Santa esclusa.

STRADE CHE CONDUCONO ALLA DOGANA PERMESSE PRATICARSI CON MERCANZIE	DOGANE	DISTANZE ASSEGNATE
Strada Regia Sarzanese che viene da Massa e Carrara.	FORTE DI PORTA	Qualsiasi parte del Territorio Riunito per 3 Miglia dalla Dogana, Seravezza esclusa.
Via di Mosceta che proviene da Spedaletto Estense fino alla Dogana direttamente.	LEVIGLIANI	Qualsiasi parte del Territorio Riunito per 3 Miglia dalla Dogana.
Via Mulattiera che proviene da Forno Volasco per la Foce della Petrosciana, e che passando presso il Monte delle prata scende al paese di Stazzema.	VIA PIANA	Qualsiasi parte del Territorio Riunito per 3 Miglia dalla Dogana, ed a tutto il Borgo di Ruosina inclusive.
Via Mulattiera che proviene dalle Fabbriche Gragliana, Campolemisi ec. e, traversando il Canale di S. Giovanni, passa por le Case Bianchini sulla sinistra della Turrite in prossimità del Mulino di Puntello, e prosegne direttamente verso Carbonella.	CARBONELLA	Qualsiasi parte del Rerritorio Riunito per 3 Miglia dalla Dogana, Pescaglia esclusa.
Via Mulattiera che viene dalle Fabbriche, Gragliana ec. che traversando la Turrite giunge a Barbamento di sotto.	BARBAMENTO DI SOTTO	Come sopra.
Via Mulattiera procedente dalle Fabbriche che, proseguendo per l'altura delle Croci, giunge a Colognora di Val di Roggio.	COLOGNORA DI VAL DI ROGGIO	Qualsiasi parte del Territorio Riunito per 3 Miglia dalla Dogana e fino al Ponte alla Pedogna inclusive.

STRADE CHE CONDUCONO ALLA DOGANA PERMESSE PRATICARSI CON MERCANZIE	DOGANE	DISTANZE ASSEGNATE
Strada Regia di Castel Nuovo che procede dal Ponte sulla Turrite Cava.	TURRITE CAVA	Qualsiasi parte del Territorio Riunito per 3 Miglia dalla Dogana.
Via che partendosi da quella della Dogana Estense di Broglio presso la Barca della Mora Vecchia, e costeggiando la sinistra della Corsonna, passa all' Arsenale. Via che dalla Barca di Fiattone sulla sinistra del Serchio incontra la sopradescritta al Torrente Corsonna.	ARSENALE	Qualsiasi parte del Territorio Riunito per 3 Miglia dalla Dogana, la Terra di Barga esclusa.
Via Mulattiera proveniente dalla Dogana Estense di Ceserana, e Via Mulattiera procedente da Castel Nuovo lungo il Serchio.	CASTEL VECCHIO	Come sopra.
Via Mulattina che proviene dallo Stato Estense per la foce del Saltello e Monte dell'Uccellina fino alla Dogana di Sommo Cologna direttamente.	SOMMO COLOGNA	Come sopra.
Strada Regia Modenese proveniente dalla Foce al Giogo.	SPEDALETTO	Qualsiasi parte del Territorio Riunito per 3 Miglia dalla Dogana.

(*Art.* 2.)

14. — Riconosciuta l'opportunità di fissare in modo preciso ed uniforme la retta intelligenza del disposto dall' Art. XI.

della Legge Doganale dei 19. Ottobre 1791. in quanto si referisce al modo di misurare gli spazi stabiliti agli effetti daziarj dalla Tabella annessa alla Legge medesima come da altre successivamente pubblicate: sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze del Commercio e dei Lavori Pubblici; e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decreto dei* 29 *Agosto* 1851. *in pr.*)

15. — Le distanze dalle Dogane di Confine Toscane verso l' interno del Territorio Riunito, notate nella Tabella unita alla Legge del 19. Ottobre 1791, e nelle altre successivamente pubblicate, in quanto non sian circoscritte da confini certi e reali, debbono sempre misurarsi in linea retta, o come dicesi, a volo d' Uccello. (*Art.* 1.)

16. — L' I. e R. Ministero delle Finanze all' effetto di prevenire i danni che potrebbero resultare dalla non retta interpretazione dell'Art. 4 della Notificazione dei 30 Giugno 1846, che alcuno ha ritenuto stia a derogare all' Art. 40 della Legge Organica del 19 Ottobre 1791; con Dispaccio del 14 Marzo corrente ha dichiarato: 1. Che l' Articolo 40 della Legge Organica del 19 Ottobre 1791 non mai abrogato fin quì, deve essere osservato in tutte le sue disposizioni. 2. Che quelle disposizioni non potevano essere, nè furono in nulla modificate o cangiate dall' Art. 4 della Notificazione dei 30 Giugno 1846. 3. E che per conseguenza i Generi sottoposti a Bollo non potranno essere sdaziati alle Dogane di Confine a ciò autorizzate, se non nel caso che i Generi suddetti vengano dall' Estero o siano inviati alla Dogana con Manifesto di altra Dogana prossima alla medesima. (*Circ. dei* 17 *Marzo* 1851)

E

ECCLESIASTICHE CAUSE — *V.* Convenzione *col Governo Pontificio intorno alle LL Giurisdizionali.*

Il Gonfaloniere di Firenze, visto il Partito della Civica Magistratura de' 12 corrente, diretto a procurare che vengano concellati gli scritti i quali deturpano gli edifizi e muri della Città invita tutti i Proprietarj a far lavare i muri dei loro Stabili, procurando che vengano a sparire completamente gli scritti eseguitivi con carbone o altra sostanza, ed a restituire il colore del muro e facciata ove per tali operazioni sia stato alterato, tranne i pietrami pei quali basterà la semplice lavatura. Il Gonfaloniere si lusinga che i Cittadini, premurosi di restituire alla bella nostra Firenze l'aspetto suo decente e vago, si affretteranno ad uniformarsi al desiderio della Civica Magistratura, senza bisogno di esservi ulteriormente richiamati. (*Notif. dei* 14 *Giugno* 1849.)

ELCI COMUNITÀ — *Sua riunione colla Comunità di Radicondoli* — *V.* RADICONDOLI *Comunità, Disposizioni relative.*

EMOLUMENTI GIUDICIARII — *Loro percezione e tariffa.* *V.* BOLLO — *Riforma generale n.* 118 *e segg.*

SOMMARIO

1. — Ogni Atto giudiciario civile è sottoposto alle Tassa fissa o proporzionale respettivamente indicata nella Tariffa annessa alla presente Legge, salve le esenzioni, e modificazioni contenute nella Legge stessa. (*Decr. del dì* 8. *Dicembre* 1851. *Art.* 1.)

2. — La liquidazione dei diritti appartiene ai Tribunali. La percezione è affidata all'Amministrazione del Registro. (*Art.* 2.)

3. — La percezione dei suddetti diritti ha luogo mediante la registrazione preventiva, o successiva degli atti, e respettivamente mediante l'uso obbligatorio di Carta bollata munita di altro Bollo speciale rappresentante la tassa giudiciale dei diversi atti nei modi stabiliti dalla presente Legge. (*Art.* 3.)

4. — Le Tasse determinate dalla Tariffa annessa alla presente Legge per gli atti, decreti, e sentenze in tutte indistintamente le Cause civili, commerciali, ed esecutive di competenza dei Tribunali di Prima Istanza sono comuni agli atti, Decreti, e Sentenze della Corti Regie.*(*Art.* 4.)

5. — Si duplicano i diritti degli Atti, Decreti, e Sentenze della Corte Suprema di Cassazione. (*Art.* 5.)

6. — Gli Atti, Decreti, e Sentenze dei Pretori di qualunque classe sono sottoposti alla metà dei diritti stabiliti per i Tribunali di Prima Istanza. (*Art.* 6.)

7. — Gli Atti dell'Esecutivo pubblico o privato, sono sottoposti ai medesimi diritti respettivamente determinati, qualunque sia la Cancelleria dalla quale emanino. (*Art.* 7.)

8. — Per gli atti commessi da un Tribunale superiore ad un Tribunale inferiore deve applicarsi la Tariffa propria del Tribunale inferiore. (*Art.* 8.)

9. —. Nelle cause non eccedenti le lire settanta non è dovuta alcuna tassa nè per gli Atti, nè per i Decreti, nè per le Sentenze, salvi solamente i diritti di bollo; questa esenzione peraltro non si estende agli affari non contenziosi, nè

agli atti meramente esecutivi, sebbene gli uni, o gli altri siano d' un merito inferiore alle lire settanta. (*Art.* 9.)

10. — Quando un Atto, Decreto, o Sentenza sia suscettibile di più diritti per le sue distinte disposizioni, o dichiarazioni ancorchè interessanti persone diverse, l' Amministrazione del Registro deve esigere il pagamento della totalità dei diritti dalla parte istante o dal suo Procuratore, salvo all' una o all' altro il regresso che sia di ragione contro le altre parti, o loro Procuratori. (*Art.* 10.)

11. — Per tutti gli atti che non siano espressamente contemplati nella Tariffa annessa alla presente legge, la Tassa sopra i medesimi deve regolarsi su quella degli atti più analoghi. (*Art.* 11.)

12. — Le parti sono solidalmente tenute dirimpetto all'Amministrazione del Registro al pagamento delle Tasse giudiciarie. (*Art.* 12.)

13. — I Procuratori esercenti presso le Corti, presso i Tribunali di Prima Istanza, o presso le Preture sono personalmente responsabili del pagamento dei diritti dovuti all' Amministrazione del Registro per gli atti delle cause da loro patrocinate, comprese le Tasse dei decreti, e sentenze, salvo il loro regresso contro le Parti. A tale effetto restano obbligate le somme depositate dai Procuratori a titolo di cauzione. (*Art.* 13.)

14. — La percezione degli emolumenti delle legalizzazioni delle firme resta affidata ai Presidenti dei respettivi Tribunali, che ne faranno tenere uno speciale Registro, e di mese in mese ne verseranno l' importare nelle Casse, e colle forme indicate dagli ordini veglianti. (*Art.* 14.)

15. — Non sono sottoposti a Tassa giudiciaria gli atti dei Processi criminali, e di Polizia giudiciaria, ed amministrativa, e le sentenze e le ordinanze di qualsivoglia Magistrato, Tribunale, o Giudice in materia criminale e di Polizia e in materia disciplinaria, le requisitorie, e conclusioni del Pubblico

Ministero, e gli atti di giurisdizione volontaria menzionati nel Titolo III. della presente Legge. (*Art.* 15.)

16. — La domanda principale introduttiva del giudizio, l' atto di prosecuzione d' appello, e l' àtto di ricorso in Cassazione dovranno registrarsi sull' originale negli Ufizj d' Esazione del Registro prima della loro esibizione mediante il pagamento della Tassa imposta all' atto respettivo. (*Art.* 16.)

17. — Il diritto d' iscrizione delle Cause al ruolo rimane compreso della Tassa dell' atto iniziativo della lite presso i respettivi Tribunali. (*Art.* 17.)

18. — Nelle Cause d' urgenza da dichiararsi dal Giudice, la domanda può essere registrata successivamente; e col diritto di domanda, e di arruolamento sarà percetto anche il diritto dell' ordinanza declaratoria dell' urgenza. (*Art.* 18.)

19. — Le tasse degli atti successivi saranno pagate mediante l' uso obbligatorio di carta bollata munita di altro bollo speciale rappresentante le respettive Tasse giudiciali. (*Art.* 19.)

20. — Quando per l' originale dell' atto sia necessario l' impiego di diversi fogli, basterà che il bollo speciale esista soltanto nel primo foglio, e il rimanente dell' atto può essere scritto in carta bollata della stessa dimensione. (*Art.* 20.)

21. — Le Tasse dei Decreti, e Sentenze saranno percette mediante registrazione successiva nei modi, e nei termini prescritti dalla presente Legge. (*Art.* 21.)

22. La Carta bollata esposta in vendita dall' Amministrazione del Registro è munita di altrettanti bolli speciali quante sono le diverse tasse imposte sugli Atti che dovranno esservi scritti. Il bollo speciale indicante il valore della Tassa del respettivo atto è apposto nell' angolo superiore destro della Carta bollata. (*Art.* 22.)

23. — Le Cedole delle Posizioni, de' Capitoli, e degli Interrogatorj ai Testimonj dovranno scriversi sulla Carta bollata ordinaria: e gli atti contenenti le risposte alle Posizioni, e gli

esami dei Testimonj, e quelli contenenti la prestazione del giuramento suppletorio, o estimatorio dovranno essere scritti in carta bollata parimente ordinaria, ma dovranno essere registrati sulla denunzia del Cancelliere nel termine stabilito dalla Legge, e la Causa non potrà essere riproposta prima che tali atti siano registrati. Sarà sopra gli atti predetti percetto un Diritto proporzionale al numero delle Posizioni, Capitoli, e interrogatorj, ed al numero delle Parti rispondenti e dei Testimonj, e il Diritto di giuramento, di visita, di Posizioni, e di assistenza del Giudice all'esame, quando abbia avuto luogo. (*Art.* 23.)

24. Qualora la parte cui siano state deferite le posizioni abbia mancato di rispondervi, e che il Tribunale le ritenga per confessate o negate a comodo del Ponente, saranno percetti unitamente alla Tassa della Sentenza sulla denunzia del Cancelliere, i soli diritti delle Posizioni deferite. (*Art.* 24.)

25. — Gli Atti di accesso dovranno essere scritti in carta bollata ordinaria, e registrati nel termine dei successivi venti giorni sulla denunzia del Cancelliere, e sarà percetto oltre le Tassa fissa un Diritto proporzionale al numero de'Testimoni, e degli Articoli sopra i quali siano stati esaminati, e un Diritto fisso sulla Perizia che sia stata eseguita sulla faccia del luogo. La Causa non potrà essere riproposta prima della registrazione dell' Atto. (*Art.* 25.)

26. — Le relazioni dei Periti dovranno essere registrate prima della loro esibizione ai Tribunali. (*Art.* 26.)

27 — I Rapporti, o *Appunti* di Consolato dei Capitani di Mare sono soggetti a Diritto fisso da esigersi mediante l'uso obbligatorio di bollo speciale: e i Testimoniali, o Consolati nei casi contemplati dal Codice di Commercio sono pure soggetti a Diritto fisso e debbono essere registrati nel termine di venti giorni sulla denunzia del Cancelliere. (*Art.* 27.)

28. — I Decreti ordinatorj e preparatorj inseriti nel Giornaletto d'Udienza sono esenti da ogni Tassa; Il suddetto Giornaletto dovrà esser tenuto in Carta bollata ordinaria da provvedersi dei Cancellieri, e respettivamente dai Pretori Civili mancanti di Cancelliere. Essi esigeranno dalle parti, o dai Procuratori il rimborso del valore della Carta bollata nella misura corrispondente alla quantità adoprata pei suddetti Decreti, non menochè per la trascrizione della parte deliberativa delle sentenze, e dei decreti interlocutorj, e incidentali. (*Art.* 28.)

29. — I Decreti interlocutorj e incidentali, e le Sentenze definitive dovranno essere registrate nel termine stabilito dalla Legge, e nel termine ad essi pure respettivamente assegnato dovranno i Cancellieri, ed i Pretori civili eseguirne la denunzia. (*Art.* 29.)

30. — La Causa non potrà essere riproposta finchè non siano stati registrati i decreti incidentali, e interlocutorj; e l'atto col quale sarà riportata la causa all'Udienza dovrà contenere la menzione dettagliata della registrazione dei suddetti Decreti. (*Art.* 30.)

31 — Le Sentenze definitive non potranno essere notificate, e non potrà esserne interposto appello, o ricorso in Cassazione, senza che le Sentenze stesse siano preventivamente registrate. L'atto iniziativo della esecuzione, l'atto d'appello, e l'atto di ricorso dovranno contenere la menzione dettagliata della registrazione delle sentenze (*Art.* 31.)

32. — In difetto della menzione dell'eseguita registrazione i Procuratori che avranno esibiti gli atti enunciati nei due precedenti articoli incorreranno in una multa di lire dieci. (*Art.* 32.)

33. — Le copie dei Decreti o Sentenze, e di ogni atto giudiciale da rilasciarsi dai Tribunali dovranno essere scritte in altrettanti fogli muniti di bollo speciale rappresentante il

diritto di copia da somministrarsi dalla parte richiedente, e non potranno essere rilasciate prima che siano stati registrati gli originali dei Decreti, Sentenze, e atti soggetti a questa formalità (*Art.* 33.)

34. — I Cancellieri dovranno tenere un registro in carta semplice vidimato dai Presidenti dei Tribunali, e respettivamente dai Pretori, sul quale giorno per giorno dovranno prender nota delle copie rilasciate, indicando in separate colonne la natura, e la data dell'atto, il nome delle Parti, e l'importare del diritto della copia. In piè di ciascuna copia dovrà farsi menzione del numero d'ordine del Registro. (*Art.* 34.

36. — Sopra questo Registro saranno liquidati gli emolumenti delle partecipazioni ai diritti di copia, da pagarsi di mese in mese dall'Amministrazione del Registro. (*Art.* 35.)

36. — Il modo di percezione del diritto degli Atti non menzionati nel presente titolo, è determinato nell' annessa Tariffa. (*Art.* 36.)

37. — La giurisdizione volontaria e soprintendenza economica sui patrimonj e sulle persone dei pupilli, e interdetti si esercita gratuitamente. (*Art.* 37.)

38. — Sono in conseguenza esenti da qualunque tassa giudiciale. 1.° I processi verbali delle adunanze dei Consigli di famiglia e la loro omologazione. 2.° I ricorsi interposti dalle deliberazioni dei Consigli di Famiglia, e dalla loro omologazione, e i Decreti con cui vengono risoluti. 3.° I ricorsi interposti contro tali Decreti avanti le Corti Regie o avanti la Corte di Cassazione, e le relative Sentenze. 4.° Tutti generalmente gli Atti, o Decreti concernenti il regolamento legale ed economico dell'Amministrazione de' patrimonj dei pupilli, ed interdetti, e menzionati nel Cap. II. Parte I. delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9. Novembre 1838, 5.° I Decreti di associazione, reclusione, e liberazione dei Dementi, e Maniaci. (*Art.* 38.)

39. — Sono compresi nell'esenzione degli Atti, e Decreti proferiti dai Tribunali di Prima Istanza, come dalle Corti Regie relativamente all'autorizzazione delle vendite volontarie dei Beni dei pupilli, e interdetti, benchè non esenti dal diritto di bollo. (*Art.* 39.)

40. — L'esenzione comprende anche gli emolumenti di copia, e le partecipazioni dei copisti, salvo soltanto la indennità concessa ai Giusdicienti dall'art. 68 delle DD. e II. de'9 Novembre 1838 per la copia dei Processi Verbali dei Consigli di Famiglia, e dei Decreti di concessa, negata, o modificata omologazione. (*Art.* 40.)

41. — Gli Atti e Decreti proferiti nei Giudizj d'interdizione provocati ad istanza di parti private, sono sottoposti alle tasse ordinarie, e debbono andare a carico del patrimonio dell'interdetto, o posare a carico della Parte istante, se la domanda sia rigettata. (*Art.* 41.)

42. — Nei Giudizj d'interdizione provocati dal Pubblico Ministero gli Atti dell'una e dell'altra Parte dovranno farsi in carta semplice, e in ugual carta debbono redigersi le Sentenze: ma i Cancellieri terranno nota distinta dei relativi diritti per portarli a carico dei sottoposti nel solo caso che venga dichiarata la piena, o la media interdizione. — Se il Decreto d'interdizione sarà revocato in appello non potrà aver luogo alcuna percezione di tasse, e emolumenti. (*Art.* 42.)

43. — Sono esenti dalla tassa giudiciale gli Atti e i Decreti che s'interpongono in via economica per l'approvazione delle cautele da prestarsi a favore della Causa Pia nei contratti interessanti il di lei patrimonio. (*Art.* 43.)

44. — Sono pure esenti da ogni diritto gli Atti da farsi dai Pretori assistiti dal Ministro del Censo per la visita dei confini giurisdizionali con gli Stati Esteri; ma è loro dovuto l'onorario di lire dieci per giorno a titolo di rimborso di spese vive. (*Art.* 44.)

45. Gli atti conservatorj da farsi *ex-officio* dai Tribunali per assicurare gli oggetti ereditarj di forestieri o di nazionali defunti in Toscana nei casi contemplati dalla Circolare de'16 Dicembre 1822. e dalla Notificazione de' 7. Agosto 1823. dovranno farsi in carta semplice: ma i Ministri dei Tribunali terranno nota tanto dei diritti di bollo, quanto degli emolumenti giudiciali degli Atti e Decreti relativi, e la trasmetteranno ai Ministri Esattori locali, tostochè sia comparso l'erede, o sia nominato il curatore alla eredità giacente, onde possano esigerne l'importare o dall'erede, o da curatore col retratto degli oggetti ereditarj. (*Art.* 45.)

46. — La Cartella d'Incanti dovrà essere redatta sopra carta bollata ordinaria, ed è soggetta a registrazione successiva: e dovrà essere trascritta per l'intero sul Registro a ciò destinato dall'art. 119 della Legge de'7 Gennajo 1838. (*Art.* 46.)

47. — È dovuto un diritto di trascrizione delle Cartelle d'Incanti sul detto Registro, che dovrà essere comunicato ai Ministri Esattori ad ogni loro richiesta per l'effetto di desumerne più dettagliate notizie sulle condizioni della liberazione. (*Art.* 47.)

48. — I Ministri del Registro nell'atto di esigere le tasse di passaggio dei beni aggiudicati al pubblico Incanto, dovranno esigere anche i diritti di trascrizione della Cartella d'Incanti, e di assistenza del Cancelliere a ciascuno incanto. (*Art.* 48.)

49. — Le aggiudicazioni o liberazioni all'Incanto oltre alla tassa di registro per il passaggio de' Beni, sono soggette al pagamento del diritto di liberazioue stabilito nella Tariffa. (*Art.* 49.)

50. — Questo diritto si percipe unitamente alla tassa di registro del Decreto di approvazione della liberazione al maggiore offerente, o al creditore istante cui venga aggiudicato il fondo nel caso contemplato dall'art. 126 della Legge de'7 Gennajo 1838. (*Art.* 50.)

51. — Nelle vendite volontarie di Beni appartenenti a persone non privilegiate, il diritto di liberazione si percipe unitamente alla tassa di registro, o del relativo istrumento. (*Art.* 51.)

52. — Nel caso che avvenga l'aggiudicazione dei beni in natura alla massa dei creditori a forma dell'art. 129 della suddetta Legge, il Decreto d'aggiudicazione è soggetto a diritto fisso: ma la tassa di liberazione, e il diritto di passaggio dee percipersi insieme alla tassa della Sentenza, o dell'Atto che distribuisce, ed assegna ai singoli creditori i beni aggiudicati. (*Art.* 52.)

53. — Nei casi contemplati dai precedenti articoli 50. 51, il diritto deve esigersi dal Liberatario, e nel caso contemplato nell'art. 52 da ciascuno dei creditori aggiudicatarj nella quota proporzionale al valore dei fondi respettivamente aggiudicati avuto riguardo al prezzo di stima diminuito del venti per cento; salva a favore dell'Amministrazione del Registro l'azione reale e solidale sulla massa dei beni aggiudicati. (*Art.* 53.)

54. — Le aggiudicazioni a rischio e pericolo del precedente Liberatario sono soggette al diritto di Liberazione, e di passaggio per quella parte soltanto che eccede il prezzo della precedente liberazione, quando per questa sia stato già sodisfatto il diritto dovuto; e nel caso che il prezzo dell'ultima aggiudicazione sia inferiore, non si farà luogo a veruna restituzione del diritto percetto. (*Art.* 54.)

55. — È soggetto a tassa fissa l'Atto di nomina della persona per cui sia stata fatta l'offerta, e seguita la liberazione come pure l'Atto di ratifica della persona nominata; e queste tasse dovranno percipersi unitamente a quella della liberazione. (*Art.* 55.)

56. — I Ministri Esattori nell'atto di esigere li diritto di Registro sugl'Istrumenti Pretorj di compra e vendita dovranno esigere il diritto d'assistenza del Giudice che v'interviene. (*Art.* 56.)

57. — I litiganti ammessi al benefizio di povertà sono interamente esenti da quelle tasse giudiciali che si esigono mediante l'uso obbligatorio di bollo speciale: ma sono in correspettività sottoposti al pagamento integrale delle tasse che si esigono mediante registrazione preventiva, o successiva. (*Art.* 57.)

58. — Ciò non ostante le Cancellerie terranno nota di tutte le tasse che dovrebbero esigersi mediante l'uso di bollo speciale; e quando il povero ottenga la condanna dell'avversario non povero alla refezione delle spese, la sentenza liquiderà separatamente l'importare delle tasse dovute all'Amministrazione del Registro, che dovranno essere distratte direttamente a di lei favore. I Cancellieri ne daranno avviso al Ministro Esattore locale unitamente alla denunzia della Sentenza. (*Art.* 58.)

59. — I litiganti ammessi al benefizio di miserabilità saranno totalmente esenti da qualunque tassa giudiciale ne' giudizj sostenuti, o come attori o come rei convenuti. (*Art.* 59.)

60. — Ma le Cancellerie terranno nota de' diritti ed emolumenti relativi alle Cause de' miserabili, onde ne abbia luogo il pagamento a favore dell'Amministrazione del Registro nei casi previsti, e nei modi stabiliti nell'art. 58. (*Art.* 60.)

61. — L'esenzione totale, o parziale dalle tasse non comprende i diritti della carta bollata, che sono integralmente dovuti si dal povero, che dal miserabile. (*Art.* 61.)

62. — L'esenzione dei miserabili dalle tasse giudiciali comprende anche gli Atti, e Decreti di giurisdizione volontaria. (*Art.* 62.)

63. — Il privilegio del povero, e miserabile comprende l'esenzione dagli emolumenti di copia, e delle partecipazioni de' copisti, e si estende al diritto di esigere dai Tribunali la copia degli Atti, e Sentenze. (*Art.* 63.)

64. — Tali copie si rilasciano in carta bollata ordinaria facendovi menzione che sono così rilasciate per il privilegio di povertà, o di miserabilità. (*Art.* 64.)

65. — I protocolli originali dell'esecutivo pubblico, e privato da tenersi separatamente in carta bollata da soldi tredici, e denari quattro devono essere consegnati ai Tribunali dall'Amministrazione del Registro, senza alcuna spesa, restando compreso il diritto di bollo nella tassa imposta sopra gli atti esecutivi. (*Art.* 65.)

66. — Sopra i suddetti protocolli non potrà essere impiegata nè più, nè meno di una pagina per ogni esecuzione, e nella stessa pagina dovranno notarsi tutti gli atti successivi, e le relative opposizioni qualunque sia il numero dei versi, e delle lettere che occorra scrivervi. (*Art.* 66.)

67. — La tassa giudiciale per l'esecuzione tanto pubblica, che privata, è imposta soltanto sull'atto di precetto, di sequestro da esigersi mediante l'uso obbligatorio di bollo speciale: a tale effetto l'atto iniziativo della esecuzione deve essere notificato in mezzo foglio di carta piccola a soldi cinque munita del bollo speciale rappresentante la relativa tassa nella quale s'intendono compresi i diritti di tutti gli atti successivi sia contro i debitori, sia contro i confessionarj di pegno e sequestratarj. (*Art.* 67.)

68. — Nelle esecuzioni di braccio regio si duplica la tassa de' precetti e de' sequestri da notificarsi nel modo prescritto nell'articolo precedente: ma gli atti successivi dovranno essere notificati in carta libera sopra module stampate da fornirsi gratuitamente dall'Amministrazione, essendo stato valutato il diritto di bollo nella duplicazione della Tassa. (*Art.* 68.)

69. — Non è dovuta alcuna tassa per gli atti dell'esecutivo pubblico e privato se il debito non eccede le Lire cinque, salvo soltanto il diritto ordinario della carta bollata. (*Art.* 69.)

70. — I Camarlinghi delle Amministrazioni che godono del privilegio fiscale devono anticipare ai Tribunali la carta bollata munita del bollo speciale per la trasmissione del precetto, o del sequestro, e respettivamente la carta bollata ordinaria per le poste inferiori a Lire cinque, salvo ad essi il

diritto di ottenerne rimborso dai debitori a misura che pagheranno il loro debito. (*Art.* 70.)

71. — I Ministri dei Tribunali non potranno ricevere nè sospensioni, nè licenze di poste pubbliche, o private che non siano scritte in quarto di foglio da soldi uno e denari otto, e non potranno ammetterne senza che siano state pagate le mercedi ai Cursori, o altri esecutori. (*Art.* 71.)

72. — Le parti private debbono somministrare ai Tribunali la carta bollata occorrente per ciascuno degli atti esecutivi. Gli atti di precetto, e di sequestro, debbono essere notificati in mezzo foglio di carta piccola a soldi cinque munita del bollo speciale rappresentante la tassa giudiciale. Gli atti successivi saranno notificati nella stessa specie di carta senza bollo speciale. (*Art.* 72.)

73. — Quando occorra rinnuovare per lo stesso debito il sequestro perchè il primo non abbia avuto effetto, il nuovo sequestro dovrà essere notificato in mezzo foglio da soldi cinque senza bollo speciale. (*Art.* 73.)

74. — La disposizione del precedente articolo non avrà luogo se la rinnovazione del sequestro deriverà da negligenza del creditore privato che abbia mancato di domandarne la conferma nei termini stabiliti dalla Legge, e il nuovo diritto di bollo speciale rimarrà a carico del creditore senza regresso contro il debitore. (*Art.* 74.)

75. — Se la Sentenza confermatoria del sequestro conterrà la dichiarazione del credito, o la condanna del debitore, è dovuto un diritto anche per questa dichiarazione, o condanna. (*Art.* 75.)

76. — Nel protocollo dell' esecutivo privato dovranno inserirsi in altrettante distinte pagine anche i precetti non diretti al pagamento di credito, le disdette, ordini di sfratto, inibitorie *apud acta*, le accuse di danno dato, che non sian fatte per mezzo di scrittura, le intimazioni di ogni sorta, e le relative opposizioni in calce degli atti respettivi: e la parte

istanle per la notificazione di tali atti dovrà somministrare la carta bollata in mezzo foglio da soldi cinque, munito di bollo speciale. (*Art.* 76.)

77. — I Decreti e le Sentenze e tutti gli atti soggetti a registrazione successiva, debbono essere registrati entro il termine di giorni venti dal dì della loro data, col pagamento del diritto fisso o proporzionale, altrimenti soggiaceranno a doppio diritto. (*Art.* 77.)

78. — Gli atti di liberazione ed aggiudicazione de' beni esposti al pubblico incanto debbono registrarsi nel termine di giorni venti computabili dalla data dei decreti di approvazione o di aggiudicazione, e respettivamente dalla data della seguita liberazione per le vendite volontarie, altrimenti gli aggiudicatarj andranno soggetti a doppio diritto di liberazione, e di passaggio per le aggiudicazioni dei beni in natura alla massa dei creditori: il termine di giorni venti decorrerà dalla data delle sentenze, o dell' atto che distribuisce e assegna ai singoli creditori i beni aggiudicati. (*Art.* 78.)

79. — I Cancellieri, e respettivamente i Pretori Civili dovranno denunziare all' Uffizio locale del Registro i Decreti, le Sentenze, e gli atti soggetti a registrazione successiva nel termine di giorni dieci decorrendi dal giorno delle respettive date degli atti; altrimenti incorreranno nella multa di lire venti per ogni omissione, o ritardo, e saranno responsabili del semplice e doppio diritto. (*Art.* 79.)

80. — Dovranno pur denunziare entro lo stesso termine di giorni dieci dalla loro data i Decreti di approvazione delle aggiudicazioni avvenute a favore del maggiore, e migliore offerente, i Decreti di aggiudicazione al creditore istante, o alla massa dei creditori, e le aggiudicazioni in specie fatte ai singoli creditori colle Sentenze di graduatoria, o in altre Sentenze successive, e gli atti di liberazione nelle vendite volontarie di beni appartenenti a persone non privilegiate, altrimenti

andranno soggetti ad una multa di lire cento per ogni ritardo, e omissione di denunzia. (*Art.* 80.)

81. — Ciò non ostante i Ministri dei Tribunali dovranno anticipare tali denunzie a richiesta delle Parti aventi interesse alla più sollecita registrazione degli atti. (*Art.* 81.)

82. — I Cancellieri, e respettivamente i Pretori Civili terranno un Registro stampato in carta libera, sul quale noteranno di giorno in giorno gli atti soggetti a registrazione successiva, ed in coerenza di questo registro ne faranno denunzia agli Ufizj locali d'esazione. (*Art.* 82.)

83. — Le denunzie degli Atti, Decreti, e Sentenze debbono contenere l'indicazione della respettiva tassa, e degli emolumenti di scritturato, la data dell'atto, o sentenza, i nomi delle Parti, e loro Procuratori, il numero del processo al quale appartengono, e il numero corrispondente del relativo Registro. (*Art.* 83.)

84. — Le denunzie delle liberazioni, e aggiudicazioni dovranno contenere 1.° Il nome del precedente proprietario, e dell'aggiudicatario, o liberatario, 2.° la sommaria indicazione dei beni, 3.° il prezzo e gli oneri che ne forman parte, e 4.° la menzione se la liberazione è avvenuta nel primo, o in ulteriori Incanti. (*Art.* 84.)

85. — I Ministri Esattori rilasceranno ricevuta dei diritti pagati; e a diligenza delle Parti interessate i Cancellieri dei Tribunali, e i Pretori Civili noteranno in margine degli atti relativi la data del pagamento della tassa giudiciale. (*Art.* 85.)

86. — L'Amministrazione del Registro dovrà fornire gratuitamente ai Tribunali tutti i libri, registri e protocolli necessarj alla loro gestione tanto giudiciaria che amministrativa, escluso soltanto il Giornaletto d'Udienza. (*Art.* 86.)

87. — L'Amministrazione stessa dovrà fornire gratuitamente ai Tribunali i registri da tenersi in carta bollata, come i registri per le trascrizioni delle domande di vendita, delle cartelle d'Incanti, delle insinuazioni, delle donazioni, delle

emancipazioni ec. per gli atti di deposito, e ritiro di documenti e libri, accettazione d'arbitri, accettazioni, o ripudie di eredità; e il diritto di bollo resterà compreso nella tassa imposta sull'atto da trascriversi in detto Registro, e la tassa dovrà esigersi unitamente al diritto di scritturato sulla denunzia del Cancelliere. (*Art.* 87.)

88. — L'Amministrazione dovrà inoltre somministrare gratuitamente ai Tribunali le module stampate in carta semplice per le denunzie che i Ministri dei Tribunali debbon fare agli Uffizj del Registro. (*Art.* 88.)

89. — L'Amministrazione dovrà somministrare previo il pagamento del diritto di bollo, i Giornaletti dei cursori in carta bollata da soldi dieci stampato a tre caselle e tre colonne per pagina, oltre lo spazio da lasciarsi per la chiusura da farsene giornalmente dai Ministri dei Tribunali, e in ciascuna casella dovranno essere inseriti gli Atti di notificazione segnati di numero progressivo, e i loro referti, salva la facoltà di occupare in caso di bisogno anche più caselle; e i cursori ne esigeranno dalle Parti il rimborso in ragione di un soldo per casella. (*Art.* 89.)

90. — Quando l'Atto esibito ai Tribunali redatto, o firmato dai loro Ministri, sia scritto in una specie di carta mancante del bollo rappresentante la respettiva tassa, o quando il bollo appostovi rappresenti una tassa minore, il Procuratore che lo avrà esibito e il Ministro che lo avrà ricevuto o redatto incorreranno ciascuno nella multa di lire venti per ogni contravvenzione, oltre l'obbligo di pagare del proprio l'importare, o il supplemento della tassa dovuta. (*Art.* 90.)

91. — Nella medesima multa incorreranno i Ministri di Cancelleria, che avranno certificate le copie degli atti, decreti e sentenze in una specie di carta mancante del bollo speciale, o munita di bollo inferiore a quello prescritto dalla presente Legge. (*Art.* 91.)

92. — Qualunque irregolarità ritrovata nella manutensione del Giornaletto sottoporrà i cursori ad una multa di lire dieci. (*Art.* 92.)

93. — I Ministri Esattori dovranno percipere i diritti nella somma tassata dal Tribunali, e indicata nelle denunzie fatte dai Cancellieri o pretori. (*Art.* 93) .

94. — Se ai Ministri o Revisori dell' Amministrazione del Registro sembrerà che i diritti percetti nei singoli casi siano inferiori o superiori a quelli determinati nella Tariffa, dovranno farne rapporto al Direttore Generale, che potrà rivolgersi al Governo perchè, ognora che siavi luogo a farlo, sia corretta l' erronea intelligenza, ed applicazione della Tariffa. (*Art.* 94.)

95. — Le Parti non potranno chiedere restituzione dei diritti che pretendessero superiori a quelli stabiliti dalla Tariffa, se non ottenuta nei modi ordinarj la correzione della tassazione delle spese fatte nelle respettive sentenze. (*Art.* 95.)

96. — L' azione ad esigere i diritti, e le ammende si prescrive nei termini stabiliti nel Titolo IX della Legge de' 25 Gennajo 1851. (*Art.* 96.)

97. — Si applicano alla percezione dei diritti, e delle ammende le forme e le procedure prescritte nel Titolo X della predetta Legge. (*Art.* 97.)

98. — La presente Legge verrà attivata nel dì primo Gennajo 1852 e da quell' epoca in poi i Tribunali resteranno discaricati da qualunque gestione pecuniaria degli emolumenti giudiciarj, e resteranno abolite tutte le Tariffe e disposizioni in questa materia vigenti, fermestanti peraltro le tariffe attualmente in vigore per le mercedi di pubblici banditori, e dei cursori, e degli esecutori, dei pubblici depositarj dei pegni gravati, e dei pubblici stabularj. (*Art.* 98.)

99. — Le disposizioni della presente Legge si applicheranno anche agli atti che avranno luogo da quell' epoca in poi nei processi delle Cause pendenti. (*Art.* 99.)

100. — Gli atti dell' Esecutivo pubblico e privato di già iniziati saranno portati al loro compimento col sistema fin'ora osservato, e colla percezione dei diritti stabiliti dalla Tariffa stata fin' ora in vigore. (*Art.* 100.)

101. — La forma, e la quantità dei bolli speciali rappresentanti le tasse giudiciali saranno rese pubbliche con notificazione dell' Amministrazione Generale del Registro prima dell' attivazione della presente Legge. (*Art.* 101.) *V.* Bollo — *Riforma generale — num.* 118 *e segg.*

102. Dal giorno nel quale verrà attivata la presente Legge cesserà la percezione del Decimo imposto sugli emolumenti giudiciarj col Decreto de' 4 Febbrajo 1850. (*Art.* 102.)

TARIFFA

103. DEGLI EMOLUMENTI GIUDICIARJ

ART.	NOMENCLATURA DEGLI ATTI	TASSA	MODO DI PERCEZIONE
1	Per la domanda principale, e arruolamento della causa.	L. 4 — —	*Registr. preventiva*
2	Per l' autorizzazione di citare a breve termine	2 — —	*Registr. successiva*
3	Per l' esibita di qualunque altra scrittura	1 — —	*Bollo speciale*
4	Per ogni lettera missiva, o responsiva fra i Tribunali del Gran-Ducato	3 — —	*Idem*
5	Per ogni lettera missiva, o responsiva da spedirsi all' estero	8 — —	*Idem*
6	Per ogni legalizzazione di firma	1 — —	. . . .
7	Per ogni cedola di posizioni, capitoli, e interrogatorj oltre l' esibita della scrittura di produzione	1 — —	*Bollo speciale*
8	Per ogni risposta a ciascuna posizione, capitolo, e in-		

ART.	NOMENCLATURA DEGLI ATTI	TASSA	MODO DI PERCEZIONE
	terrogatorio, e per ogni rispondente, e testimone .	L. — 10 —	*Da esigersi insieme col diritto di registrazione successiva dell' atto*
9	Per l'atto di giuramento da prestarsi avanti il Cancelliere dai ponenti, rispondenti, testimoni e periti .	1 — —	*Da esigersi c. s.*
10	Per la visita delle posizioni, o interrogatorj.	3 — —	*Registr. successiva*
11	Per l'assistenza del giudice alle risposte delle posizioni, o all' esame dei testimonj.	6 — —	*Idem*
12	Per l'atto del giuramento estimatorio, suppletorio, o decisorio.	3 — —	*Idem*
13	Per la funzione del Giudice che si rechi fuori del Tribunale a ricevere risposta a posizioni, capitoli, e interrogatorj	7 — —	*Da esigersi col diritto dell' atto*
	Al Cancelliere	3 10 —	*Da rilasciarsi a favore dei Ministri*
	Al Copista	2 — —	
14	Qualora il Giudice, il Cancelliere, e Copista debbano trasferirsi per l'indicato oggetto fuori della città, o de' luoghi di residenza de' Tribunali, il loro onorario sarà regolato come quello degli accessi.		*Da rilasciarsi a prò dei funzionarj*
15	Per gli atti di accesso in città, o nei luoghi di residenza del Tribunale, oltre lo scritturato	7 — —	*Registr. successiva*
16	Per gli atti di accesso in città, o luogo di residenza del Tribunale per ogni giorno		
	Al Cancelliere	3 10 —	*Da rilasciarsi a prò dei funzionarj*
	Al Copista	2 — —	

ART.	NOMENCLATURA DEGLI ATTI	TASSA	MODO DI PERCEZIONE
	E fuori del luogo di residenza, oltre le spese di viaggio e di cibarie		
	Al Giudice	L. 14 — —	*Da rilasciarsi a prò dei funzionarj*
	Al Cancelliere	7 — —	
	Al Copista	4 — —	
17	Per ogni deposito di documenti o libri presso il Cancelliere, e pel ritiro dei medesimi, compreso il bollo per la trascrizione dell'atto nel relativo Registro . .	4 — —	*Registr. successiva*
18	Per ogni atto di offerta reale, oltre lo scritturato . . .	2 — —	*Idem*
19	Per la cedola delle istruzioni da darsi ai Periti, oltre l'esibita della scrittura. .	1 — —	*Bollo speciale*
20	Per la Relazione dei Periti compreso il Diritto di prestazione di giuramento. .	3 — —	*Registr. preventiva*
21	Per ogni Certificato da rilasciarsi dal Cancelliere. .	1 — —	*Bollo speciale*
22	Per ogni Editto da pubblicarsi dal Tribunale . . .	2 — —	*Idem*
23	Per ogni Decreto incidentale, o interlocutorio	4 — —	*Registr. successiva*
24	Per le Tasse delle Sentenze definitive avanti i Pretori compresi i motivi		
	Dalle L. 70 alle L. 150. .	4 — —	*Idem*
	Dalle » 151 alle » 300. .	6 — —	
	Dalle » 301 alle » 400. .	8 — —	
	Per le Tasse delle Sentenze definitive avanti i Tribunali di Prima Istanza, e Corti Regie, compresi i motivi		
	Dalle L. 401 alle L. 800.	30 — —	
	Dalle » 801 alle » 1500.	40 — —	
	Dalle » 1501 alle » 3000.	50 — —	
	Dalle » 3001 alle » 5000.	60 — —	
	Dalle » 5001 alle » 7000.	70 — —	
	Dalle » 7001 alle » 8000.	80 — —	
	Dalle » 8001 alle » 10,000.	100 — —	
	Dalle » 10,001 alle » 20,000.	120 — —	

ART.	NOMENCLATURA DEGLI ATTI	TASSA	MODO DI PERCEZIONE
	Dalle L. 20,001 alle L. 40,000.	L. 140 — —	
	Dalle » 40,001 alle » 60,000.	160 — —	
	Dalle » 60,001 alle » 80,000.	180 — —	
	Dalle » 80,001 in ogni som.	200 — —	
	Merito incerto	60 — —	*Registr. successiva*
25	Per l' intimazione preliminare della esecuzione immobiliare, compreso il Diritto di esibita, e arruolamento.	5 — —	*Registr. preventiva*
26	Per la Domanda d' elezione di Periti, e di vendita . .	1 — —	*Bollo speciale*
27	Per la trascrizione della suddetta Domanda sul relativo Registro, compreso il diritto di bollo, ed oltre il Diritto di Scritturato. . .	7 — —	*Registr. successiva*
28	Per il Decreto di Sequestro, e nomina d' Economo, surroga nella Procedura esecutiva, e nomina di Periti.	4 — —	*Idem*
29	Per la Scrittura di accettazione di Periti, e destinazione di giorno per la Perizia	1 — —	*Bollo speciale*
30	Per il Decreto d' omologazione di Perizia, e Ordini di vendita	7 — —	*Registr. successiva*
31	Per l' Ordinanza di destinazione del giorno del primo Incanto	1 — —	*Bollo speciale*
32	Per la Cartella d' Incanti di Beni immobili, oltre il Diritto di Scritturato . . .	7 — —	*Registr. successiva*
33	Per la trascrizione della medesima sul Registro a ciò destinato, compreso il diritto di bollo del Registro medesimo, oltre lo Scritturato.	7 — —	*Idem*
	Per la Cartella da affiggersi nella Sala d' Udienza sarà percetto il Diritto di copia . . .	— — —	*Bollo speciale*
34	Per l' assistenza del Cancelliere a ciascuno Incanto di Beni immobili	3 — —	*Da esigersi unitamente alla*

ART.	NOMENCLATURA DEGLI ATTI	TASSA	MODO DI PERCEZIONE
			Tassa di liberazione dei Beni
35	Per l'Atto di avvenuta, o non avvenuta liberazione da distendersi dal Cancelliere	L. 2 — —	*Idem*
36	Per l'Atto di nomina della persona per cui sia stata fatta l'offerta e seguita la liberazione; come pure per l'Atto di ratifica della persona nominata.	2 — —	*Idem*
37	Per la tassa di liberazione dei Beni immobili nelle vendite sì volontarie, che coatte per interesse di qualunque persona ancorchè privilegiata, e qualunque sia il Tribunale, avanti del quale abbia luogo.		
	Fino alle Lire 1500. . . .	10 — —	
	Da L. 1501 a L. 3000.	20 — —	
	Da » 3001 a » 5000.	30 — —	
	Da » 5001 a » 7000.	40 — —	
	Da » 7001 a » 15,000.	50 — —	
	Da » 15,001 a » 30,000.	60 — —	
	Da » 30,001 a » 50,000.	70 — —	
	Da » 50,001 a » 70,000.	80 — —	
	Da » 70,001 a » 100,000.	90 — —	
	Da » 100,001 ad ogni som.	100 — —	*Idem*
38	Pel Decreto di approvazione di liberazione a favore del Liberatario	4 — —	*Registr. successiva*
39	Per l'assistenza del Giudice alla stipulazione del Contratto Pretorio.	7 — —	*Da esigersi col Diritto di Registro dell'Istrumento.*
40	Per l'istanza d'apertura del Giudizio di Graduatoria senza nuovo arruolamento.	1 — —	*Bollo speciale*
41	Per il Decreto d'apertura di Graduatoria.	7 — —	*Registr. successiva*
42	Per l'istanza di collocazione con produzione di Documenti	1 — —	*Bollo speciale*

ART.	NOMENCLATURA DEGLI ATTI	TASSA	MODO DI PERCEZIONE
43	Per le Scritture d'opposizione.	L. 1 — —	*Bollo speciale*
44	Per l'ammissione, o rigetto delle domande di collocazione per ogni grado, e per ogni persona ammessa o rigettata nel grado stesso della Sentenza graduatoria	2 — —	*Registr. successiva*
45	Per la pronunzia che distribuisce ai singoli creditori i fondi aggiudicati in comune alla massa o il Prezzo di essi.	7 — —	*Idem*
46	Per la domanda di dichiarazione di fallimento compreso l'arruolamento . .	4 — —	*Registr. preventiva*
47	Per la Sentenza di dichiarazione di fallimento . . .	40 — —	*Registr. successiva*
48	Per il Decreto che determina il giorno dell' apertura del fallimento che non sia stata dichiarata colla precedente Sentenza.	2 — —	*Idem*
49	Per l' Atto d' accettazione dell' agente	1 — —	*Bollo speciale*
50	Per l' Atto d' apposizione di sigilli agli Effetti del fallito oltre il Diritto di scritturato.	7 — —	*Registr. successiva*
51	Per l' Atto di remozione di sigilli, e Inventario, oltre lo scritturato . . . . . Al' Cancelliere sarà dovuta la Tassa stabilita per gli accessi in Città, o fuori di Città.	7 — —	*Idem*
52	Per il Processo verbale dell'elezione del Sindaco provvisorio, o definitivo, oltre lo scritturato	4 — —	*Idem*
53	Per la verificazione dei crediti contro il fallito, oltre lo scritturato, e l' Atto di giuramento, e per ogni credito verificato	1 — —	*Idem*
54	Per il Decreto che accorda, o denega il Salvo-condotto.	4 — —	*Idem*
55	Per l' Atto di concordato fra		

ART.	NOMENCLATURA DEGLI ATTI	TASSA	MODO DI PERCEZIONE
	i creditori del fallito, e il fallito stesso.	L. 8 — —	*Registr. successiva*
56	Per il Decreto d'approvazione del concordato.	4 — —	*Idem*
57	Per il Decreto di riabilitazione del fallito	40 — —	*Idem*
58	Per ogni Ordinanza del Giudico Commissario nei fallimenti	2 — —	*Bollo speciale*
59	Per il Rapporto dei Capitani di Mare, o appunto di Consolato	8 — —	*Idem*
60	Per il Testimoniale, o Consolato nei casi previsti dal Codice di Commercio . .	14 — —	*Registr. successiva*
61	Quando il Testimonialo debba farsi ai Lazzeretti, o all'Uffizio del Porto ferma stanto la suddetta Tassa		
	È dovuto al Giudico l'onorario di.	10 — —	*Da rilasciarsi a*
	Al Cancelliere di . . .	5 — —	*prò dei funzio-*
	Al Copista di	2 — —	*narj*
62	Per ogni Atto di accettazione di eredità qualunque sia il numero degli accettanti, da farsi avanti i Pretori . .	12 — —	*Registr. successiva*
63	Per ogni Atto di ripudia, o astensione di eredità, qualunqe sia il numero dei repudianti, da farsi come sopra	6 — —	*Idem*
64	Per ogni Atto di prestaziono di mallevadoria in affari contenziosi	4 — —	*Idem*
65	Per la trascrizione degli Atti di emancipazione, adozione, o arrogaziono, oltre lo scritturato, e compreso il Diritto di Bollo del relativo Registro	4 — —	*Idem*
66	Per la insinnazione delle Donazioni, e compreso il Diritto di bollo come sopra, oltre lo scritturato . . .	4 — —	*Idem*
67	Per l'assistenza del Giudice all'emancipazione. . . .	7 — —	*Idem*
68	Per l'accettazione degli ar-		

ART.	NOMENCLATURA DEGLI ATTI	TASSA	MODO DI PERCEZIONE
	bitri da farsi sul registro a ciò destinato, oltre lo scritturato, e compreso il Bollo di detto Registro. .	L. 3 — —	*Registr. successiva*
69	Per la pubblicazione dei Decreti interlocutorj degli arbitri	4 — —	*Idem*
70	Per la pubblicazione delle sentenze degli arbitri, oltre la quarta parte della tassa proporzionale dovuta per le sentenze dei Tribunali ordinarj	7 — —	*Idem*
71	Per il decreto che dichiara eseguibile il testamento olografo.	4 — —	*Idem*
72	Per ogni decreto d'autorizzazione di donne, o minori nei casi previsti dalla legge.	7 — —	*Idem*
73	Per ogni decreto d'autorizzazione di vendita all'incanto, di beni spettanti a persone non privilegiate .	7 — —	*Idem*
74	Per la tassa del decreto di piena Interdizione . . .	40 — —	*Idem*
75	Per la sentenza d'interdizione media.	20 — —	*Idem*
76	Sono dovute le medesime tasse pei decreti di liberazione		
	Per la tassa del decreto di nomina di amministratore, o curatore provvisorio	7 — —	*Idem*
77	Per il decreto che rigetta la domanda d'interdizione .	7 — —	*Idem*
78	I diritti di scritturato proporzionali alla nuova dimensione della carta bollata, ed all'aumento del numero delle linee, e delle lettere sono regolati come segue		
	Presso i Pretori per ogni carta di foglio piccolo di 22 linee per facciata e 30 lettere per linea (V. qui sotto n. 101.)	1 — —	

ART.	NOMENCLATURA DEGLI ATTI	TASSA	MODO DI PERCEZIONE
	Presso i Tribunali di Prima Istanza per ogni carta di foglio medio di 26 linee per facciata, e 35 lettere per linea.	L. 1 6 8	
	Presso la Corte di Cassazione, e le Corti Regie per ogni carta di foglio grande di 32 linee per facciata, e 40 lettere per linea. . .	1 13 4	*Da esigersi col Diritto degli atti soggetti a registrazione successiva*
79	I diritti di copia sono eguali a quelli dello scritturato: ma dovranno esigersi mediante l'uso di bollo speciale rappresentante i suddetti diritti, ed apposto ad ogni carta di due facciate nel foglio bollato della respettiva dimensione . .	— — —	*Bollo speciale*
80	Per l'atto di precetto, o di sequestro nell'esecutivo privato		
	Da più di lire 5 a l. 400.	1 — —	
	Da lire 400 ad ogni somma	2 — —	*Idem*
	Fermo stante il doppio diritto nell' esecutivo pubblico.		
81	Per gli atti di ogni Precetto non diretto al pagamento di crediti, di disdetta, d'ordine di sfratto, d'inibitoria *apud acta*, accusa di danno dato, intimazione d'ogni sorta, e relative opposizioni.	1 — —	*Idem*
82	Per l'atto d'interposizione d'Appello	2 — —	*Idem*
83	Per la scrittura di prosecuzione d'appello compreso l'arruolamento della causa.	4 — —	*Registr. preventiva*
84	Per l'atto d'interposizione di ricorso in Cassazione, compreso l'arruolamento della		

ART.	NOMENCLATURA DEGLI ATTI	TASSA	MODO DI PERCEZIONE
	causa, il diritto per la lettera rogatoria in carta ordinaria, il diritto d'ordinanza per la destinazione della discussione, e del Relatore, in carta parimente ordinaria	L. 18 — —	*Registr. preventiva*
85	Per la tassa di sentenza di Cassazione, o di rejezione di ricorso		
	1. Se la sentenza denunziata è stata proferita da un Pretore . . .	20 — —	
	2. Se da un Tribunale di Prima Istanza . .	70 — —	*Registr. successiva*
	3. Se da una delle Corti Regie	140 — —	
	Ferma stante l'ammenda corrispondente al valore della Tassa nel caso di rejezione di ricorso.		

104. — Essendo piaciuto a S. A. I. e R. il Granduca di ridurre alla minor somma di soldi sei, e denari otto per ogni due pagine, il Bollo speciale da lire una imposto col N. 78 della Tariffa annessa al Sovrano Decreto del dì 8 Dicembre cadente per le copie delle sentenze ed altri Atti giudiciali delle Preture; La Direzione Generale, dovendo provvedere alla immediata osservanza della citata benefica risoluzione, mentre và a procurarsi un nuovo Bollo analogo alla suddetta riduzione per esser impresso sulla carta da porsi in vendita in luogo e vece del ridetto Bollo speciale di lire una, vuole che frattanto, e fino alla fornitura di detta nuova carta, i Ministri esattori, nell'atto di procedere allo smercio di quella che è attualmente in corso, appongano presso a ciascun Bollo speciale la seguente dichiarazione. — Visto per la riduzione del

diritto da lire una a soldi sej, e denari otto — aggiungendo di poi la loro firma, ed esigendo questo minor diritto, insieme con l'importare della carta Bollata. (*Circ. dei* 30 *Dic.* 1851 *e Circ. dei* 29 *detto.*)

105. — Volendo togliere alcune difficoltà insorte nell'applicazione del Nostro Decreto sugli emolumenti giudiciarii degli 8 Decembre del decorso anno, e contemplare con speciali disposizioni, coerenti allo spirito del medesimo Decreto, alcuni atti che, rilasciati sotto le disposizioni generali di esso, sarebbero causa di soverchio aggravio ai Contribuenti: sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, Ci siamo determinati ad ordinare, siccome ordiniamo quanto appresso: (*Decr. dei* 2 *Giugno* 1852 *in pr.*)

106. — Sono sottoposte alla Tassa fissa di Lire cinque presso i Pretori, e di Lire dieci presso i Tribunali di prima Istanza, e delle Corti Regie, (*a*) Le Sentenze provvisionali, (*b*) Quelle proferite in materia di alimenti, (*c*) Quelle di conferma, o revoca di precetto, o di sequestro, o altro atto di esecuzione reale, o personale, quando non dichiarino la preesistenza, o insussistenza della obbligazione; nel qual caso deve percipersi anco la Tassa corrispondente al merito della contestazione, (*d*) Quelle di conferma, o revoca d'inibitoria, quando non sia caduta contestazione sul diritto d'inibire; nel qual caso deve essere percetta la tassa correlativa al merito, (*e*) Le Sentenze confermatorie, o revocatorie delle Sentenze contumaciali, o delle dichiarazioni di fallimento proferite senza citazione del debitore, e per le quali siano già state corrisposte le Tasse stabilite negli articoli 24, e 40 della Tariffa, (*f*) Quelle pronunziate in esecuzione di altre Sentenze, per le quali sia stata pagata la Tassa proporzionale o di merito incerto e che non siano state sottoposte a Tassa speciale nella suddetta Tariffa, (*g*) Quelle che dichiarano la eseguibilità di Sentenze dei Tribunali esteri a forma dell'Articoto 1 N.° 4 della Legge del 7 Gennajo 1838, e degli altri ordini vigenti,

(*h*) I Decreti esecutoriali de' Sovrani Rescritti che autorizzano la cessione, la ritensione o sequestro di provvisioni e pensioni dell'impiegati, (*i*) Le Sentenze che ordinano la radiazione di una iscrizione ipotecaria quando non sia caduta in contestazione l'estinzione del credito o della ipoteca, nel qual caso è dovuta la Tassa corrispondente al merito della contestazione, (*k*) Le Sentenze di liquidazione di danni ed interessi, di frutti da restituirsi, e di reliquato di conti, quando sia stato già dichiarato il diritto in genere per capo principale e indipendente con Sentenza già sottoposta alla Tassa di condanna: altrimenti saranno sottoposte alla Tassa proporzionale alla somma liquidata, (*l*) Le Sentenze portanti condanna eventuale o condizionale, (*m*) Quelle infine non menzionate espressamente nella Tariffa, e la Tassa delle quali non potesse essere congruamente liquidata colle regole di analogia (*Art.* 1.)

107. — Sono sottoposte alla Tassa fissa di Lire cinque le Sentenze definitive proferite dai Pretori nelle Cause indicate nell'Articolo 43 del Motuproprio de' 2 Agosto 1838, e negli Articoli 15, 16 e 17 delle Dichiarazioni e Istruzioni e Istruzioni de' 9 Novembre 1838, quando per la certezza del merito non sia luogo a percipere la tassa proporzionale assegnata alle Sentenze dei Pretori nell' Art. 24 della Tariffa annessa alla Legge degli 8 Dicembre 1851. (*Art.* 2.)

108. — Le Sentenze proferite dai Tribunali di prima Istanza nelle Cause d'appello dalle Sentenze dei Pretori sono soggette alla medesima Tassa imposta sulla Sentenza appellata. (*Art.* 3.)

109. — Quando il merito della Causa apparentemente incerto è facilmente certificabile, deve esigersi la Tasse proporzionale al merito certificato, sia questa superiore, o inferiore alla Tassa di merito incerto. (*Art.* 4.)

110. — Le opposizioni *apud-acta* ai precetti tanto dell'esecutivo pubblico, quanto dell'esecutivo privato saranno esenti da Tassa; ma dovranno dall'Attuario esser redatte in Carta

bollata da Soldi dieci, per conservarsi in Archivio, con nota di richiamo nel Registro dei precetti. (*Art.* 5.)

111. — I Decreti di tassazione delle Notule di onorarii ai Periti, ai Notari ed ai Procuratori saranno sottoposti alla Tassa di Lire tre, che verrà aumentata di Lire una per cento, quando il merito sia superiore alle cento Lire. (*Art.* 6.)

112. — Il ritiro dei documenti prodotti nelle Cause civili, in ordine alla facoltà attribuita dall' Articolo 1131 del Regolamento di procedura, è esente da Tassa; e lo è egualmente la cercatura, o riscontro di qualunque Filza, o Libro esistente negli Archivii del Tribunale; ma quando la cercatura, o riscontro si riferisca alla gestione dell' anno antecedente verrà corrisposto ai Ministri l' emolumento di Soldi dieci nei Tribunali Collegiali, e di Soldi cinque nelle Preture. (*Art.* 7.)

113. — All' effettochè non s' inducano difformità di pratiche sopra alcuni articoli intorno ai quali, dopo la pubblicazione delle Leggi sugli Emolumenti giudiciarii, sul Bollo e sul Registro, si è elevato qualche dubbio, il Ministero fa conoscere quanto appresso: (*Circ. degli* 11. *Giugno* 1852 *in pr.*)

114. — I moderni Ordini non hanno innovato intorno all' abbuono che a carico del R. Erario deve farsi ai Copisti a partecipazione del quarto sui diritti di scritturato e di copia negli affari di miserabili. Così anco continuerà ad abbuonarsi ai Pretori che non sono provveduti di Copista a nomina governativa, la partecipazione del quarto sui diritti di copia, e l'emolumento di redazione di Sentenze, e Decreti. (*Art.* 1.)

115. — Nei Tribunali di Prima Istanza gli Originali degli Atti diversi dai Decreti e Sentenze possono farsi nella Carta piccola da Soldi dieci ai termini degli Art. 21 e 22 della Legge sul Bollo; e corrispondente a detta carta dev' essere lo scritturato ed il relativo diritto: fermo stante che per le copie di tali Atti debba usarsi la carta di soldi tredici, e denari quattro, alla quale per l' Art. 79 della Tariffa annessa alla

Legge degli 8 Dicembre 1851 deve essere aggiunto il bollo speciale che rappresenta i diritti di copia. (*Art.* 2.)

116. — Per applicare congruamente l'Articolo primo della nuova Tariffa degli emolumenti giudiciarii alle Cause iniziate avanti il 1.° Gennajo 1852, è necessario che la tassa prescritta da tale Articolo venga diminuita di quella già pagata per titolo di esibita; al qual effetto il Cancelliere noterà questa circostanza nel prospetto della Causa da presentarsi all' Uffizio del Registro. (*Art.* 3.)

117. — Per ottenere il Decreto di assegnazione di termine di che nell' Art. 118 della Legge de' 25 Gennajo 1851, non è necessaria la comparsa dei Ministri del Registro alla Udienza finchè per l' opposizione non facciasi luogo alla contestazione di un giudizio formale; essendo ciò coerente a quanto è stato sempre praticato in ordine all' Art. 2 della Notificazione de' 7 Agosto 1829, conforme in questa parte al succitato Art. 118. (*Art.* 4.)

118. — Dovendo i diritti esser tassati dai Tribunali e non dai Cancellieri, la sportula delle Sentenze si comprenderà nelle Sentenze stesse colla formula che appresso: *Condanna N. N. nelle spese liquidate in Lire . . . . . compresa la tassa della presente sentenza in Lire . . . . .* (*Art.* 5.)

119. — Il litigante che abbia riportato vittoria sopra il contradittore miserabile, non può esser tenuto a pagare la tassa della Sentenza, dalla quale, insieme ad ogni altra tassa giudiciale, è lo stesso miserabile dichiarato esente dall' Art. 59 del Decreto degli 8 Decembre 1851. (*Art.* 6.)

ESALAZIONI NOCIVE. — *V.* Polizia. *Riforma generale e Regolamento.* — *num.* 200. *e segg.*

ESPOSTI, O ABBANDONATI. — *V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento.* — *num.* 166.

F

EABBRICHE RR. — *V.* Acque, e Strade. — *Riunione colla Direzione delle RR. Fabbriche.*

FABBRICHE. — *Provvedimenti per impedire infortunj e ruine.* — *V.* Polizia. — *Riforma Generale e Regolamento.* — *num.* 244. *e segg.*

FARMACIA. — *Studj teorico-pratici della medesima.* — *Regolamento.*

1 — Per essere ammessi agli Studj preparatori alla Matricola Farmaceutica, i giovani oltre a produrre alla Cancelleria le fedi di specchietto, della polizia, e del parroco respettivo dovranno: 1.° tradurre in scritto ed in buon *italiano* uno squarcio dei primi sei libri dell' Eneidi di Virgilio; o dei tre libri degli Ufizj di Cicerone, da assegnarsi ad aperta di volume, e senza l' ajuto di alcun altro libro. 2.° sostenere due esami verbali, dei quali l' uno in logica e l' altro sull'aritmetica pratica, sull' algebra, sulla geometria piana elementare, sulle regole pratiche intorno alla misura della superficie e dei solidi, e sui principj di trigonometria, nel modo stesso che si pratica per le ammissioni all' Università. (*Regolam. approv. con Sovrana Resoluz. dei* 16. *Nov.* 1849. *Art.* 1.)

2. — L' ordine delli studj si teorici che pratici sarà il seguente.

PRIMO ANNO

Fisica
Elementi di Storia Naturale
Botanica e Materia medica
Chimica Inorganica

SECONDO ANNO

Botanica e Materia medica
Chimica Inorganica
Mineralogia, e Geologia
Chimica Organica
Zoologia
Erborizzazione, e recognizione delle piante al giardino

TERZO, E QUARTO ANNO

Farmacologia
Esercizj pratici (*Art.* 2.)

3. — Gli esami di passaggio, e quello di ammissione al secondo anno di pratiche, si aggireranno sulle seguenti materie:

Primo esame di passaggio al termine del primo Anno

Fisica
Storia naturale
Botanica
Chimica inorganica.

Secondo esame di passaggio al termine del secondo Anno

Materia medica
Chimica inorganica
Mineralogia, e Geologia
Chimica organica
Zoologia.

Terzo esame per l'ammissione al secondo Anno di pratiche (quarto di studio)

Farmacologia
Preparazioni galeniche

Esecuzione della preparazione di una ricetta che verrà indicata al candidato dal Collegio esaminante. (*Art* 3.)

4. — L'esame di Matricola al termine del quarto anno, si aggirerà su tutte le parti della farmacia nel modo che verrà prescritto in appresso (*Art.* 4.)

5. — I corsi scolastici in S. Maria Nuova incominciano dopo ultimati gli esami dei nuovi ammittendi, non che quelli di ammissione al secondo anno di pratiche, i primi dei quali hanno principio immediatamente dopo chiuse le rassegne, e dureranno otto mesi. — Le pratiche poi si estendono al 31 Ottobre. (*Art.* 5.)

6. — Gli Esami di ammissione potranno prendersi tanto all'Università nei modi consueti, quanto in Firenze sotto esaminatori da destinarsi dal Commissario-Provveditore dell'Arcispedale. (*Art.* 6.)

7. — Gli Esami di passaggio si tengono al termine dei Corsi accademici, e quegli di ammissione al secondo anno di pratiche (quarto di studio) nel mese di Novembre, immediatamente dopo ultimati quelli dei nuovi ammittendi. Chiunque venga rigettato, o non si presenti ai detti esami nelle epoche sopra indicate senza aver giustificato legale impedimento, perderà irremissibilmente l'anno, e dovrà ripeterne tutte le lezioni ed esercizi. (*Art.* 7.)

8. — Gli Studenti che comprovino davanti al Commissario-Provveditore legittimi impedimenti di salute nel giorno dell'Esame, vi saranno ammessi in altro giorno da stabilirsi dal Commissario-Provveditore stesso, prima che incomincino i Corsi scolastici. (*Art.* 8.)

9. — I Professori di Fisica, Chimica, Botanica, Farmacologia, e l'Intendente di Farmacia formeranno un Collegio Chimico-Farmaceutico presieduto dal Commissario-Provveditore, ed in sua vece dal Professore più anziano di nomina. (*Art.* 9.)

10. — Gli Esami di Passaggio, e quello di Ammissione al secondo anno di pratiche, (quarto di studio) si terranno dai componenti il Collegio rammentato all' articolo precedente, e più in via provvisoria dai Professori degli altri Stabilimenti ove avranno attinta istruzione gli alunni in Farmacia (*a*); e tanto gli uni che gli altri allorquando la materia della scienza da essi professata faccia parte dell' esame, o che sia necessario chiamare in qualità di assistenti per essere pari il numero degli Esaminatori. Anche in questo caso essi hanno voto deliberativo. — Sulle preparazioni galeniche l'obbligo d' interrogare spetterà all' Intendente di Farmacia. (*Art.* 10.)

11. — Dei Professori esaminanti presiederà il più anziano di ruolo, ed il partito d' approvazione e di plauso per gli esami sarà vinto dalla pluralità dei voti, dovendosi uniformare in questo al sistema attualmente in vigore per gli esami dei Medici, e dei Chirurghi stabilito col Regolamento del 19 Ottobre 1844. (*Art.* 11.)

12. — Ciascuno dei due esami di Passaggio, e quello di ammissione al secondo anno di pratiche (quarto di studio) durerà un' ora. Interrogheranno i Professori di quella scienza su cui l' esame stesso si aggira. In caso poi d' impedimento si suppliranno a vicenda i Professori tra quelli non chiamati all' esame. (*Art.* 12.)

13. — Ogni anno di studj è sottoposto ad una tassa di lire trentacinque, da pagarsi prima della inscrizione sui Ruoli. (*Art.* 13.)

14. — Per essere ammessi all' esame di Matricola, i candidati dovranno giustificare, mediante un certificato della Cancelleria, d' avere adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal presente Regolamento. (*Art.* 14.)

(*a*) Si referisce ai PP. Scolopi per la Fisica, ed ai Professori del R. Museo per la Mineralogia, Geologia, e Zoologia.

15. — L'esame di Matricola si compone di due esperimenti: l'uno preparatorio, l'altro finale; ed ambedue si tengono davanti ad una sezione del Collegio Medico, presieduta dal Proposto il quale ha voto deliberativo. (*Art.* 15.)

16. — Nell'esperimento preparatorio intervengono: Il Proposto: Il Prof. di Chimica organica: Il Prof. di Chimica inorganica: Il Prof. di Botanica e Materia medica: Il Prof. di Farmacologia, e due membri della Sezione farmaceutica del Collegio Medico non titolari di cattedre, scelti a turno. (*Art.* 16.)

17. — Ciascun Professore interroga per un quarto d'ora sopra un tema tratto a sorte fra quelli che si referiscono alla sua cattedra. Il Professore di Chimica dovrà ancora riconoscere dal candidato, fra i preparati della collezione del Collegio, quelli che abbiano formato soggetto di Esame; ed il Prof. di Botanica presenterà al candidato alcune piante fresche prese dall'orto botanico onde le riconosca, le illustri e ne dica l'uso medico, e ciò dopo avere fatte le interrogazioni sopra un tema relativo a una famiglia dei vegetabili. (*Art.* 17.)

18. — Il Proposto ha facoltà d'interrogare, se voglia, per un quarto d'ora, sopra un tema qualunque tratto a sorte. (*Art.* 18.)

19. — I due membri della Sezione farmaceutica assistono all'esperimento preparatorio senza interrogare. Hanno però voto deliberativo ed unitamente al Proposto indicano in scritto quelle preparazioni chimico-farmaceutiche che il candidato dovrà eseguire nel laboratorio del Collegio medico, per renderne conto e presentarle all'esperimento finale. (*Art.* 19.)

20. — Nell'esperimento finale intervengono: Il Proposto: Il Prof. di Botanica e materia medica: Il Prof. di Farmacologia: I due membri della Sezione farmaceutica che assisterono all'esperimento preparatorio: Un Medico ed un Chirurgo membri del Collegio a turno. (*Art.* 20.)

21. — I temi per la materia medica saranno contrassegnati da numeri corrispondenti a quelli dei vasi ove si conservano le sostanze della collezione farmaceutica del Collegio. Le quali sostanze dovranno dal candidato riconoscersi, e quando occorra, provarsi co' reagenti, ed illustrarsi quanto alle loro preparazioni ed a loro usi. Dicasi lo stesso dei temi relativi ai preparati farmaceutici. (*Art.* 21.)

22. — I professori di Botanica, e di Farmacologia interrogheranno al solito per un quarto d'ora, sopra un tema estratto a sorte fra quelli che si riferiscono alla loro Cattedra. (*Art.* 22.)

23. — I due Membri della Sezione Farmaceutica del Collegio interrogheranno anch'essi per un quarto d'ora sulle preparazioni che avranno commesse al candidato, ed il Proposto pure potrà interrogare se voglia, per un quarto d'ora, sulle preparazioni richieste, ed anche sopra un tema qualunque di Botanica, o di Materia medica, tratto a sorte. (*Art.* 23.)

24. — La tassa di Matricola è stabilita in lire quarantadue, e con questa restano esonerati i praticanti da qualunque altro titolo di spesa per tale oggetto. Detta tassa dovrà essere pagata alla Cassa dell'Arcispedale prima di ricevere dalla Cancelleria il Certificato per essere ammessi all'esame davanti il Collegio Medico. (*Art.* 24.)

25. — Per ognuno degli Esami di passaggio, o di ammissione al secondo anno di pratiche (quarto di studio) il Cancelliere dell'Arcispedale ha la retribuzione di Lire tre. — L'Ajuto di Cancelleria lire due — e lire una parimente per ogni esame ciascun Custode delle Scuole; tali retribuzioni sono a carico della cassa dell'Arcispedale ugualmente che quelle dei due esperimenti preparatorio e finale dovute ai componenti il Collegio Medico, e che sono stabilite come appresso:

Al Proposto . . . . Lire 6. 13. 4.
Ad ognuno degli altri chiamati ad
intervenirvi. . . . . » 5. — —

Al Cancelliere . . . . » 5. — —
Al Custode . . . . » 3. — —

(*Art.* 25.)

26. I rejetti e coloro che non si espongono all' esame di matricola nel tempo prescritto senza giustificare legittimi impedimenti nel giorno stesso dell' esame, dovranno prolungare le pratiche obbligatorie per i Praticanti di secondo anno (quarto di studio) di altri sei mesi, prima di esporvisi nuovamente. I primi però dovranno pagare anticipatamente alla cassa dell' Arcispedale una somma equivalente alla metà delle propine da corrispondersi negli esami da rinnuovarsi; giacchè tanto per il tempo rotto da rimettersi per le cause sopra indicate, e per compensare la interruzione di studj teorico-pratici, quanto per gl' interi anni che dovessero rinnuovare per disapprovazione negli esami, non sono tenuti a pagamento di veruna tassa. (*Art.* 26.)

27. — Per i Programmi dei corsi scolastici, e per i temi degli esami di passaggio che di ammissione al secondo anno di pratiche, o di matricola verranno seguitate le discipline medesime vigenti in S. Maria Nuova quanto agli Studj Medico-Chirurgici. (*Art.* 27.)

28. — I primi due anni di Studj teorici dovranno consumarsi impreteribilmente nelle Università di Pisa o di Siena, nell' Arcispedale di S. Maria Nuova, o nel R. Liceo di Lucca. — Il sistema di Studj e di Esami di passaggio che si pratica nell' Arcispedale di S. Maria Nuova dovrà stabilirsi anche nelle predette due Università, e nel rammentato Liceo. (*Art.* 28.)

29. — Il primo anno di Pratiche e dei corsi di Farmacologia potrà farsi nell' Arcispedale di Firenze o negli Spedali di Pisa, di Siena, di Lucca, di Livorno, di Pistoja, o di Arezzo. (*Art.* 29.)

30. — L' ultimo anno delle Pratiche Farmaceutiche dovrà farsi da tutti indistintamente in Firenze. (*Art.* 30.)

31. — Le materie che formano il soggetto dell' esame di ammissione al secondo anno di Pratiche (quarto di studio), lo formeranno pure per quello che dovrà subirsi da tutti coloro che non hanno fatti i loro Studj in Firenze, e che si chiama a tale effetto *Esame di Ammissione al secondo anno di pratiche farmaceutiche*. (*Art.* 31.)

32. — Gli Studenti in Farmacia sono obbligati a tutte le discipline attualmente in vigore in S. Maria Nuova e nelle Università, e quanto agli Esami di Matricola alle discipline del Collegio Medico. (*Art.* 32.)

33. Tutti quelli che abbiano già intrapresi gli Studj o le Pratiche di farmacia, saranno esaminati a forma del sistema tenuto fin' ora, ma dovranno proseguire i loro Studj teorico-pratici nel modo prescritto dal presente Regolamento, non escluso l' obbligo degli esami di passaggio, e di ammissione al secondo anno di pratiche, ugualmente che al pagamento delle tasse annue di studio e di quella di matricola. (*Art.* 33.)

FERRO FORESTIERO — *Ordini relativi.*

1. — Considerando che le Gabelle attualmente posanti sull'introduzione delle ferrarecce forestiere costituiscono in Toscana l' industria ed il commercio del ferro in condizioni affatto eccezionali di fronte alle norme desunte dal principio della libera concorrenza sul quale è fondata la Nostra Patria Legislazione economica; considerando che decorsi ormai non pochi anni dopo l' abolizione del divieto del quale precedentemente al primo Gennajo 1832 erano colpite le ferrarecce Estere, un passo ulteriore di ravvicinamento a quelle norme per ciò che concerne le Tassazioni delle Gabelle sopraddette è consigliato dalle condizioni in cui trovansi oggi l' Industria ed il Commercio del ferro; Considerando che stabilita fin d' ora la massima della diminuzione dei Dazj sugli articoli i quali for-

mano subietto di quella Industria e di quel Commercio, mentre può esser prudente devenirvi in modo graduale quanto alle ferrarecce che han già subita una lavorazione completa, od anche una prima mano d'opera, è però del tutto opportuno di procedervi immediatamente per rapporto alle materie elementari o gregge dell'industria del ferro; Considerando per ultimo che a costituire attualmente il Commercio del ferro in condizioni particolari non giustificate oggimai da alcun riguardo di tutela per la finanza concorrono ancora le disposizioni della Notificazione del 19 Dicembre 1831 che portano limitazioni quanto alle Dogane autorizzate alle gabellazioni del ferro, ed impongono a tali gabellazioni la cautela del marchio o bollo; Visto l'Art. 12 del Nostro precedente Decreto de' 13 Giugno ultimo passato, sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: (*Decr. dei 17 Agosto 1851 in pr.*)

2. — Il minerale o vena di ferro, il ferraccio o Ghisa, ed i rottami di getti di ferro dovranno d'ora innanzi, agli effetti Daziarj essere trattati nel modo che appresso:

MINERALE O VENA DI FERRO

Per Introduzione nel Territorio riunito e nelle Città Gabellanti, le libbre 100	£ —	1. 4.
Per Estrazione	»	esente
Per Passo, le libbre 1000	» —	1. 8.

FERRACCIO O GHISA, E ROTTAMI DI GETTI DI FERRO

Per Introduzione nel Territorio Riunito e nelle Città Gabellanti, le libbre 100.	» —	3. 4.

Per Estrazione . . . . £ esente
Per Passo le libbre 1000 . . . . » — 3. 4.
(*Art.* 1.)

3. — S' intenderanno quindi abrogate le tassazioni imposte attualmente sugli articoli stessi, e sopra qualunque altro equivalente ai medesimi, ancorchè nominato e conosciuto fin qui, secondo le veglianti Tariffe, sotto una denominazione diversa. (*Art.* 2.)

4. — La miniera o vena di ferro procedente da Rio dell' Elba continuerà ad essere esente dalla Gabella d' Introduzione nel Territorio Riunito, semprechè sia accompagnata da Certificato d' origine, in conformità di quanto venne ordinato con la Notificazione de' 20 Novembre 1816. (*Art.* 3.)

5. — La introduzione dei Ferri forestieri sarà d' ora innanzi permessa in tutte le Dogane che sono autorizzate a gabellare per introduzione le altre Merci in generale. (*Art.* 4.)

6. — Il ferro forestiero che s' introduce in Toscana, sarà d' ora in poi esentato dal vincolo del Marchio o Bollo, venendo così ricondotto sotto le stesse discipline che regolano le gabellazioni delle altre merci in generale. (*Art.* 5.)

7. — Le specie di ferrarecce nominate all' Articolo I. cesseranno di andare esenti alla loro introduzione dalla Tassa di Beneficenza imposta generalmente con la Notificazione de' 4 Ottobre 1816. (*Art.* 6.)

FESTIVI GIORNI — *Inosservanza dei medesimi. V.* Polizia *Riforma Generale e Regolamento num.* 116 *e segg.*

FIRENZE — *Delegazioni Governative.* — *V.* Delegazioni Governative, *n.* 1 *segg.*

FORESTIERI. — *Ordini relativi* — *V. anche* Polizia — *Riforma generale e Regolamento* — *num.* 101 *e segg.*

1. — Volendo stabilire un sistema uniforme per il rilascio delle Carte di soggiorno ai Forestieri, che si recano a dimorare in Toscana, e determinare in una più giusta proporzione le Tasse, che sulle medesime si esigono, non meno che per il rilascio dei Passaporti e per le loro vidimazioni; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento dell'Interno, e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso. (*Decr. dei* 12 *Marzo* 1851 *in pr.*)

2. — I soli Governatori, Prefetti e Sotto-Prefetti sono autorizzati a rilasciare le Carte di soggiorno in Toscana ai Forestieri, che debbono munirsene per essere abilitati a dimorarvi. (*Art.* 1.)

2. — Queste Carte non hanno valore fuori del Compartimento, nel quale sono rilasciate da alcuna delle predette Autorità, e il Forestiere che vuole trasferire in un altro la propria dimora, è sempre in obbligo di munirsi di una nuova Carta di soggiorno. Bensì questa disposizione non si applica al caso di una breve permanenza, che non oltrepassi il periodo di dieci giorni, mentre allora la Carta di soggiorno ottenuta per uno sarà valida per qualunque altro Compartimento, dovendo tuttavia il Forestiere sottoporla alla vidimazione della Superiore Autorità locale nel giorno appresso a quello dell'arrivo, quando non sia per ripartirne in questo intervallo. (*Art.* 2.)

4. — Abolita ogni altra Tassa fin qui percetta per il rilascio delle Carte di soggiorno e dei Passaporti, come per la vidimazione di questi ultimi, da quì innanzi si esigeranno le seguenti per conto dell'Amministrazione Fiscale. Per ogni certificato per Passaporto, che dovrà rilasciarsi dalle singole Prefetture o Governi agl'individui del respettivo Compartimento, ovvero per ogni Passaporto, se siano abilitati a rilasciarlo

Dalle Persone di prima classe . . . £ 8 — —
Da quelle di seconda classe . . . . » 3 6 8

Per ogni vidimazione di Passaporto, che si faccia dai Governi, Prefetture e Sotto Prefetture, ovvero per ogni Certificato, che emettano per ottenere la vidimazione stessa dal Ministero degli Affari Esteri

Dalle Persone di prima classe . . . £ 5 6 8
Da quelle di seconda classe . . . . » 1 6 8

Per ogni Carta di soggiorno come per ogni proroga relativa

Dalle Persone di prima classe . . . £ 8 — —
Da quelle di seconda classe . . . . » 3 6 8
(*Art.* 3.)

5. — S'intendono e si dichiarano appartenenti alla seconda classe i Bassi Uffiziali, i Soldati, gl'Inservienti ai pubblici Ufizj, gli Operai, Garzoni di Bottega, i Barrocciaj, i Vetturali che attendono unicamente al trasporto di mercanzie, i semplici Marinari, le Persone di servizio e tutti coloro, che si trovano in condizioni perfettamente analoghe a quelle comprese nelle suindicate categorie. Ogni altra Persona non designata di sopra dovrà ritenersi compresa nella prima classe. (*Art.* 4.)

6. — Tutte le Tasse predette sono personali e individuali, e debbono perciò corrispondersi da ciascuno quando un solo

Recapito contempli più Persone. Trattandosi bensì d'Individui componenti una medesima ed unica famiglia, dovrà essere percetta una sola Tassa per tutti i Congiunti, che la compongono, rimanendo altronde in questo caso sottoposte a Tassa individuale le persone di seguito o al servizio della famiglia, secondo la classe cui appartengono. (*Art.* 5.)

7. — La esazione delle suddette Tasse continuerà a farsi in Firenze e Livorno negli Ufizj dei Forestieri, che vi sono stabiliti nel modo finquì praticato. Negli altri Compartimenti verranno fatte a cura delle respettive Prefetture, Sotto-Prefetture e Governi. (*Art.* 6.)

8. — Volendo conservare ai Luoghi Pii, che ne erano in possesso, le risorse che loro risultavano dalla percezione delle Tasse precedenti, su quelle ora determinate nella quantità sopraindicata dovrà dal Regio Fisco passarsi alle Amministrazioni dei medesimi Luoghi Pii un assegnazione fissa corrispondente alla media dei prodotti verificatisi nell'ultimo decennio, e per Livorno e Lucca alla media dei prodotti conseguiti negli anni in cui sono state quelle Tasse in vigore. (*Art.* 7.)

9. — Le Carte di soggiorno finquì rilasciate saranno valide fino alla loro scadenza per il Compartimento della Prefettura o Governo, da cui emanano. (*Art.* 8.)

10. — Non è fatta innovazione all'obbligo che hanno i Forestieri di munirsi della Carta di soggiorno nel termine fissato dalla Legge de' 26 Giugno 1820 Art. 2, nè a quello dei Locandieri e altro qualunque Albergatore, sebbene privato, di procurare l'adempimento dell'obbligo medesimo, ed è inoltre conservata per la Città di Livorno la Notificazione de' 12 Decembre 1844 in tutto ciò che non sia contrario alle presenti disposizioni. (*Art.* 9.)

11. — Il Forestiere, che ometta di munirsi della Carta di soggiorno, come di farla vidimare, recandosi in un Com-

parlimento diverso da quello per il quale l'ha ottenuta, soggiace nel primo caso al pagamento di una doppia Tassa, e nel secondo al pagamento della Tassa semplice da decretarsi dal Prefetto, Sotto-Prefetto, o Governatore in via puramente amministrativa. E di queste Tasse sono solidalmente responsabili i Locandieri e qualunque altro pubblico e privato Albergatore nel caso di omessa denunzia, o inadempimento all'obbligo surreferito senza pregiudizio delle pene speciali, di cui fossero passibili per sì fatte Trasgressioni. Anche queste penali si applicano nel modo stabilito per le Tasse. (*Art.* 10.)

12. — Sono mantenuti e rimangono nel loro pieno vigore gli ordini veglianti a riguardo dei Forestieri che abitano nei luoghi di frontiera, e che per causa di commercio e altri personali interessi si recano e fanno breve trattenimento nei luoghi parimente di frontiera del Granducato. (*Art.* 11.)

13. — La pace e la tranquillità pubblica era ed è un bisogno del Paese così energicamente sentito, che nulla meno di una rivoluzione quanto improvvisa e spontanea, altrettanto unanime venne ad attestarlo. Alla soddisfazione adunque di quest o bisogno debbono ora rivolgere le Autorità Governative cure e diligenze specialissime; servendo al Paese, e nell'interesse esclusivo del Paese, ne hanno obbligo precipuo, indeclinabile. Difficile o forse impossibile sarebbe tracciare qui norme precise per adempirlo. Il criterio, la saviezza e la esperienza dei Ministri debbono in gran parte supplirvi. Tuttavolta richiamandoli come credo utile al compimento pieno e coscenzioso di quel dovere, trovo non inopportuno accennare in una regola generale il compendio di tutte quelle, che vogliono essere a quel fine religiosamente praticate. In qualunque tempo e in qualunque luogo i disordini e gli sconvolgimenti sociali sono stati preparati, e più o meno direttamente influiti dalla tolleranza intorno alla violazione delle Leggi dello Stato. — La impunità quindi delle azioni crimi-

nose come delle semplici trasgressioni di qualunque genere essendo causa efficacissima di disturbo alla tranquillità pubblica diviene di ultima evidenza, che nella costante e ferma osservanza delle Leggi si ha da trovare, e veramente si trova il mezzo più sicuro per consolidarla, e per fondare quella pace stabile e quella concordia, che è nel voto di tutti. Il principio che qui rammento e così facilmente e universalmente sentito che posso bene dispensarmi da ogni relativa giustificazione, e meglio credo sodisfare allo scopo della presente comunicazione, raccomandandone con ogni maggior premura la rigorosa osservanza e la ferma applicazione a tutti i Ministri. Il Dipartimento di Giustizia e Grazia lo ha già fatto per l'organo del Ministero pubblico in relazione ai delitti che nei passati sconvolgimenti erano rimasti fatalmente inosservati. Ufficio più propriamente mio è quello di farlo nel senso di ovviare a tutte le cause, che il delitto preparano, ed avversano così il ristabilimento completo della pubblica tranquillità. Questa considerazione naturalmente conduce a insistere sulla rigorosa osservanza delle Leggi generali di Polizia, che con quel fine supremo più particolarmente si connettono, e tra queste in special modo sono a notarsi quelle relative ai forestieri. Forse non vi è stato giammai alcun tempo, in cui tanti se ne siano raccolti tra noi, ma di qui l'unica conseguenza a dedursi è il bisogno di maggiormente tenere in osservanza i Regolamenti, che gli riguardano per potere coscenziosamente accordare larghissima protezione a quanti ne siano meritevoli, e per allontanare immediatamente dallo Stato tutti gli altri, che per difetto di plausibili motivi, o di mezzi di sussistenza, o di carte regolari ingeriscono ragionevole diffidenza, o se la sono apertamente procacciata con la propria loro condotta. Su questo punto in modo specialissimo ho molte grandi ragioni di richiamare l'attenzione di tutte le Autorità Governative, ma perchè possano elleno stabilmente corrispondermi, è

indispensabile che si penetrino della necessità di una applicazione piena e rigorosa delle Leggi relative. Non vale il dissimularlo, su questo proposito la rilassatezza è giunta agli estremi confini. Ma io debbo reprimerla, e dovendolo lo voglio, e confido saprò riuscirvi. In questo fine rammento 1. Che nessun forestiero può rimanere in Toscana se non è munito di regolare passaporto, e se dietro il suo deposito non ha ottenuto la Carta di sicurezza prescritta dagli Ordini veglianti. 2. Che ogni Locandiere, Albergatore, e qualunque privato Cittadino ha obbligo di denunziare entro 24 ore tutti i forestieri, che riceve in alloggio. Ciò premesso e ritenuto io invito VS. Illustrissima a trasmettermi entro tre giorni la Nota dei forestieri, che hanno preso dimora in cotesta Giurisdizione, indicandomi se sono state rispetto a ciascuno di loro adempite le condizioni preindicate, e nel caso negativo per quali motivi il Tribunale ha mancato e manca tutt' ora al dovere indeclinabile di procedere contro i trasgressori ai termini della Legge. Questa nota dovrà essermi ripetuta in ciascuna settimana, e gioverà vi sia pure accennato, se e come la subalterna Polizia abbia adempito all' ufficio suo di vigilare in particolar modo i pubblici alberghi per avere norma sicura di confronto intorno l' adempimento dell' obbligo delle surriferite denunzie. Rammentando bensì in special modo le Leggi sui Forestieri non è stato ne è intendimento mio di divergere l' attenzione e la vigilanza dei Ministri da ogni altro oggetto che in qualunque modo possa connettersi con l' importantissimo argomento della tranquillità pubblica. Aggiungerò anzi un' altro fatto, che deve non meno interessare le loro cure. La libertà delle opinioni è un diritto, che vuole essere sempre e intieramente rispettato, ma non per questo si hanno da tollerare le studiate maldicenze contro il regime Monarchico Costituzionale, che per voto spontaneo e generale si è tra noi ristabilito. Pure è noto, che i fautori del disordine, e i nemici

del paese e del popolo tengono nei pubblici luoghi questa scuola di demoralizzazione che insegnando il disprezzo di tutto e su tutti, conduce finalmente a pervertire ogni buon sentimento, e a uccidere qualunque fede, e prepara la via alle più gravi sciagure. Su questi declamatori adunque e su i fabbricanti non meno di false nuove, con che si mira a suscitare l'allarme, o a tener viva l'inquietezza e l'ansietà nel popolo, debbono i ministri portare accuratissima vigilanza per comprimere questi germi di disordine con richiami e ammonizioni là dove siano l'effetto di una semplice inconsideratezza, e per lo contrario con tutta la severità della Legge quando la malizia e un fine scellerato gli abbiano preparati. Ma io aveva dichiarato che non sarebbe stato possibile scendere in questo proposito a delle particolarità; — Contento quindi di avere accennato due principali subietti di vigilanza Governativa nei tempi attuali, attenderò dalla religione e dallo zelo dei Ministri che con tutte le loro forze cooperino *alla* piena sodisfazione di quel bisogno, che dava argomento a questi eccitamenti. Coloro che a questa fiducia corrisponderanno (e niuno spero mancherà all'appello) avranno ben meritato del Principe e del Popolo: se alcuno per debolezza o peggio per ignavia (che altre cause non saprei escogitare) la tradisse, sappia che esistono Leggi e Governo per giudicarlo. (*Circ. dei* 23 *Aprile* 1849.)

FOSSO DEI NAVICELLI. — *Tasse di transito.*

1. — Considerando quanto siano variate le condizioni, sotto l'influenza delle quali viene oggi effettuato il trasporto delle Merci dai Navicelli e Barchetti che navigano per Arno, o per il fosso dei Navicelli da Pisa a Livorno; E volendo pur, come meglio si possa, giovare alla classe di coloro che im-

piegano la propria industria in quelle navigazioni, togliendo o modificando respettivamente gli aggravj che oggi pesano sopra la industria medesima; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 13 *Novembre* 1851 *in pr.*)

2. — La Tassa di transito che in virtù degli Ordini pubblicati con la Notificaziene de' 16 Settembre 1822 viene oggi percetta sopra ciascuna Barca, Barchetto, o Navicello, che navigando per Arno, tanto alla montata, quanto alla discesa del fiume, sono in necessità di passare per il Sostegno del Callone di Castel Franco di Sotto, rimane intieramente soppressa. (*Art.* 1.)

3. — Resta in pieno vigore la prescrizione per cui il tempo del transito pel Sostegno o Callone suddetto, si intende limitato dal levare al tramontare del Sole, e non altrimenti. (*Art.* 2.)

4. — Le tasse di Ancoraggio o Navigazione che in ordine alla Notificazione de' 10 Febbrajo 1816 vengono respettivamente percette sopra ogni Navicello che va, o torna da Livorno prendendo la via di Mare, come sopra quelli che navigano per Arno, passando dal Ponte a Mare (a Pisa) tanto all' andare che al tornare, sono ugualmente abolite. (*Art.* 3.)

5. — In avvenire non si ammetteranno a navigare nel canale tra Pisa e Livorno i navicelli costruiti in dimensioni eccedenti quelle dei navicelli posti già da qualche tempo in uso, vale a dire, d' oltre ventidue braccia in lunghezza, escluso il timone, con larghezza di braccia sei e un quarto al più. (*Art.* 4.)

6. — Rimangono ferme per il Fosso, o Canale fra Pisa e Livorno, le tasse di Navigazione, e respettivamente di Sostegnatura o di Cateratte ravvivate già con la Notificazione

de' 10 Febbrajo 1816; ma la percezione delle medesime verrà però regolata nelle misure che appresso. (*Art.* 5.)

7. — All' effetto della sottoposizione alle Tasse indicate, i Navicelli, che navigano per il Canale fra Pisa e Livorno, si classeranno in due distinte categorie, secondo le respettive dimensioni cioè: *Prima Categoria.* Navicelli non eccedenti in lunghezza le braccia diciotto, escluso il timone. *Seconda Categoria.* Navicelli di lunghezza dalle braccia diciotto, fino alle ventidue. (*Art.* 6.)

8. — I Navicelli vuoti andranno esenti dalla Tassa di navigazione, ma sodisfaranno la Tassa di Sóstegno o Cateratte, nella somma di soldi tredici e denari quattro ciascuno, qualunque sia la categoria alla quale appartengono, quando però per lo stato delle acque si faccia luogo alla sostegnatura. (*Art.* 7.)

9. — I proprietarj dei Navicelli soliti navigare per il Canale fra Pisa e Livorno, denunzieranno avanti il 31 Dicembre prossimo, i proprj Legni e respettive lunghezze di essi, all' Ufizio del Sostegno presso la Porta a Mare, e previo riscontro dovranno porre il numero indicatore delle lunghezze medesime, nel corpo del Navicello, ed in luogo assai visibile, per regola dei riscontri e della applicazione della Tassa relativa. (*Art.* 8.)

10. — Conseguentemente alle premesse disposizioni la Tariffa delle Tasse di Navigazione, e di Sostegno, o Cateratte, pagabili secondo i respettivi casi all' Uffizio della Porta a Mare, sarà quella annessa al presente Decreto. (*Art.* 9.)

11. — Le presenti disposizioni avranno effetto a contare dal primo Gennajo prossimo futuro. (*Art.* 10.)

12. — Rimangono ferme per ogni rimanente le prescrizioni disciplinarj, e penali per la Navigazione del Canale fra Pisa e Livorno, e per l' Uffizio delle Cateratte del Sostegno della Porta a Mare, emanate con le Notificazioni de' 10 Feb-

brajo 1816 e 11 Gennajo 1845, in aumento alle quali vien pure stabilito che qualsiasi alterazione del numero di cui ciascun Navicello deve esser segnato in ordine all'Articolo VIII del presente Decreto, sarà punita con una multa di Lire cinquanta, da devolversi per metà alla Cassa incaricata della percezione delle Tasse di navigazione all'Uffizio suddetto, e per l'altra metà a beneficio della Guardia che constaterà la trasgressione. (*Art.* 11.)

TAR

delle Tasse di Navigazion
da pagarsi all' Uffizio del Sostegn

1 Per ciascun Navicello a tutto carico. . . . .
2 Per ciascun Navicello a tutto carico che non passa i Ponti di Stagno . .
3 Per ciascun Navicello a mezzo carico cioè sotto le Libbre 8,000 . . . .
4 Per ogni Navicello vuoto . . . .
5 Per ogni Navicello o carico, o mezzo carico che entra, e sorte dal Fosso in tempo di Acque chiare e senza sostegnare . . . .
6 Per ogni Navicello come sopra che non passa i Ponti di Stagno a Acque chiare.
7 Per ogni Navicello come sopra che scarica le Mercanzie agli Scali . . .

8 Per ogni Madiata lunga d'Antenne e d'Alberi d'Abeto. . . . .
9 Per ogni Madiata corta di Travi d'Abeto, di Pini in Sega, Pini da pali,
10 Per ogni Madiata che passi in tempo di Acque chiare senza sostegnare. .
11 Per ogni Barchetto da Pesca sostegnando. . . . .
12 Ogni Barchetto da Pesca che passi a Cateratte aperte, vada esente da og

F F A

e di Sostegno o Cateratte
presso la Porta a Mare di Pisa

PRIMA CATEGORIA			SECONDA CATEGORIA		
TASSA di Navigazione	TASSA di Cateratte	TOTALE	TASSA di Navigazione	TASSA di Cateratte	TOTALE
— 16 8	L. 3 — —	L. 3 16 8	L. 1 — —	L. 4 — —	L. 5 — —
— 6 8	3 — —	3 6 8	— 10 —	4 — —	4 10 —
— 16 8	1 10 —	2 6 8	— 16 8	2 — —	2 16 8
— — —	— 13 4	— 13 4	— — —	— 13 4	— 13 4
— 13 4	— 6 8	1 — —	— 16 8	— 6 8	1 3 4
— 6 8	— 6 8	— 13 4	— 10 —	— 6 8	— 16 8
— 13 4	— — —	— 13 4	— 16 8	— — —	— 16 8

. . . . Per Tassa di Cateratte L. 5 — —

lberi di Cipresso . . . . Idem » 2 10 —

Se lunga . . L. — 13 4
Se corta . , » — 6 8

. . . . Idem » — 13 4

ssa.

G. BALDASSERONI.

FRANCHIGIA POSTALE — *Istruzioni normali.*
V. Lega Postale Austro-Italica *n.* 169 *e segg.*

1. — S. A. I. e R., cui sono state rassegnate le varie rappresentanze umiliatele dal Commendatore Soprintendente Generale alle Poste all'oggetto che con nuove, o più chiare e precise norme venissero stabilite le franchigie postali dei pubblici Funzionarj, ed i limiti entro i quali debbono essere circoscritte, ha con Risoluzione del 3 Agosto corrente partecipatami dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici stabilite le franchigie postali di cui dovranno godere i Funzionarj predetti, fra i quali sono compresi i Cancellieri Comunitativi per la franchigia delle lettere dei Ministeri, della Prefettura, della Depositeria, della Direzione d'Acque e Strade, della Direzione del pubblico Censimento, dell'Uffizio del Catasto e della Direzione dell'Arruolamento Militare. (*Circ. dei* 7 *Agosto* 1849.)

2. — Istruzioni Normali *per le Franchigie Epistolari, sanzionate con Sovrana Risoluzione del* 3 *Agosto* 1849.

TITOLO DEI GODENTI FRANCHIGIA	SPECIALITÀ DELLA FRANCHIGIA
Ministri Segretari di Stato . . .	Per le corrispondenze sì dell'Interno che dell'Estero, compreso i Periodici.
Sotto-Segretario di Stato e Direttore della Sezione degli Affari di Polizia nel Ministero dell'interno .	CS.
Segretario del Ministero degli Affari Esteri.	CS.
Segretari-Titolari e Segretari-Aggiunti dei diversi Ministeri . .	Per le corrispondenze dell'Interno.

TITOLO DEI GODENTI FRANCHIGIA	SPECIALITÀ DELLA FRANCHIGIA
Avvocato Regio	Per le corrispondenze sì dell'Interno che dell' Estero.
RR. Procuratori Generali	CS.
Presidente della Corte di Cassazione	Per le corrispondenze dell'interno.
Presidenti delle Corti Regie . . .	CS.
Presidenti dei Tribun. di 1.ª Istanza	CS.
RR. Procuratori presso i Tribunali di 1.ª Istanza.	CS.
Direttori degli Atti Criminali . .	CS.
Giudici Civili	CS.
Governatori	Per le corrispondenze sì dell' Interno che dell' Estero.
Prefetti e Sottoprefetti	Per le corrispondenze dell'Interno, e con che quelle provenienti dagli Impiegati dell' Ordine Civile amministrativo debban esser sotto fascia, non eccedente, come è di regola, la terza parte della superficie del piego.
Delegati di Polizia, Vicari Regi (che ancor sussistessero) e Pretori .	Per le corrispondenze dell' Interno e per le estere nascenti nel circondario politico, limitrofo alla respettiva Giurisdizione di Frontiera.
Capi-Commessi e Commessi di Pubblica Vigilanza	CS.
Comandante la forza destinata al servizio di Polizia, sotto il titolo di Guardia di Sicurezza o altro che potesse ricevere	Per le corrispondenze sì dell' Interno che dell' Estero.
Comandanti le compagnie o distaccamenti della medesima. . . .	Per le corrispondenze di Servizio.
Capi-Posti della Guardia suddetta .	CS.
Soprintendente Generale agli Stabilimenti Penali e Penitenziari . .	Per le corrispondenze dell' Interno.

TITOLO DEI GODENTI FRANCHIGIA	SPECIALITÀ DELLA FRANCHIGIA
Direttori dei medesimi	Per le corrispondenze dell'Interno.
Ispettore dello Armi	CS.
Capo dello Stato Maggiore . . .	CS.
Comandanti dei Corpi	Per le corrispondenze di servizio sotto fascia.
Comandanti delle Piazze e Forti. .	CS.
Capi di un distaccamento. . . .	CS.
Ufiziali di Marina o Sanità. . . .	CS.
Direttore dell'Amministrazione Militare	CS.
Commissari di Guerra	CS.
Quartier-Mastri	CS.
Ufiziali Pagatori	CS.
Auditori Militari	Per le corrispondenze dell' Interno.
Dirett. dell'Arruolamento Militare	CS.
Direttore dei Conti della Reale Depositeria	CS.
Cassiere generale della medesima	Per le corrispondenze di servizio.
Soprintendente Generale alle RR. Possessioni	Per le corrispondenze dell'Interno
Segretario delle medesime. . . .	Per le corrispondenze di servizio.
Cassiero delle RR. Possessioni . .	CS.
Ispettore di Campagna addetto allo medesimo	Per le corrispondenze di servizio sotto fascia.
Direttoro dell' Ufizio delle Acque e Strade	Per le corrispondenze dell'interno.
Membri del Consiglio degl'Ingegnori in attività di servizio.	Per le corrispondenze di servizio.
Segretario dell' Ufizio di Acque e Strade	CS.
Ispettori	Per le corrispondenze di servizio sotto fascia.
Ingegneri aggiunti alle Ispezioni Compartimentali	CS.
Ingegneri di Circondario	CS
Assistenti Verificatori	CS.

TITOLO DEI GODENTI FRANCHIGIA	SPECIALITÀ DELLA FRANCHIGIA
Direttore dell' Ufizio di Bonificamento	Per le corrispondenze di servizio.
Ministro Economo del medesimo .	CS.
Assistenti ai Lavori nei Circondari di Grosseto, Giuncarico, Massa, Piombino, e Campiglia. . . .	Per le corrispondenze di servizio sotto fascia.
Ministro Principale del Catasto . .	Per le corrispondenze di servizio.
Revisori addetti all' Ufizio del Catasto qnando sono distaccati . .	Per le corrispondenze di servizio sotto fascia.
Direttore dell' Ufizio del Pubblico Censimento	Per lo corrispondenze dell'Interno.
Cancellieri Comunitativi	Per le corrispondenze dei Ministeri, della Prefettura, della Depositeria, della Direzione di Acque e Strade, della Direzione del Pubblico Censimento, dell'Ufizio del Catasto e della Direzione dell'Arruolamento Militare.
Provveditori dell' Università . . .	Per le corrispondenze dei Ministeri.
Arcivescovi e Vescovi e Vicari Capitolari in tempo di sede vacante.	Per lo corrispondenze del Ministero degli Affari Ecclesiastici.
Amministrazione dei Benefizi vacanti	CS.
Religioni Mendicanti, eccetto gli Scolopi	Per lo lettere semplici dell' Interno e anche dell' Estero, purchè non gravate di assegno; e per le non semplici, purchè dirette al Superiore.
PP. Scolopi.	Per le corrispondenze sì dell' Interno che dell' Estero e per i Giornali scientifici e letterari, limitatamente ad una sola copia per Casa. L' importare degli as-

TITOLO DEI GODENTI FRANCHIGIA	SPECIALITÀ DELLA FRANCHIGIA
	segni esteri sarà abbuonato dalla R. Depositeria.
Soprintendente alla Sanità Medica Interna	Per tutte le corrispondenze dell'Interno.
Commissione Sanitaria pèr la Provindia di Grosseto.	Per le corrispondenze di servizio.
General Comandante la Guardia Civica di Firenzo.	CS.
Segretario per la Deputazione sopra la Nobiltà	Per tutte le corrispondenze dell'Interno.
Consiglio di Amministrazione della Strada Ferrata da Lucca a Pisa.	Per le corrispondenze dell'Interno e dirette al Consiglio.

REAL CORTE

Segretari intimi di Gabinetto . .	Per le corrispondenze si dell'Interno che dell'Estero compresi i Periodici.
Soprintendente alla R. Casa e Corte	Per le corrispondenze dell'Interno.
Segretario del Dipartimento della R. Casa e Corte	CS.
Aiutante Generale di S. A. I. e R. il Granduca	CS.
Maggior Comandante la R. Guardia del Corpo.	Per le corrispondenze di servizio.

3. — Con Biglietto del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici in data del 4 Ottobre corrente mi è stato partecipato quanto appresso: Stando certo in fatto che i Cancellieri comunitativi trovansi giornalmente in officiale corrispondenza epistolare con l'Uffizio dello Stato Civile, una delle Sezioni del Ministero degl Affari Eccle-

siastici, il Ministero scrivente ha trovato opportuno di dichiarare che la franchigia postale accordata ai detti pubblici Funzionarj con le Istruzioni normali approvate sotto il dì 3 Agosto prossimo scorso debbasi intendere estesa anche alle corrispondenze che ai detti Funzionarj pervengono per parte del rammentato Uffizio. (*Circ. del* 6. *Ottobre* 1849.)

FRANCIA E TOSCANA — *Convenzione Postale.*

SOMMARIO

1. — Vista ed esaminata la Convenzione che allo scopo di migliorare il servizio delle corrispondenze tra la Toscana e la Francia è stata conclusa in Firenze il 15 Marzo ultimo decorso tra Don Andrea dei Principi Corsini Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cav. dell' insigne militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, Gran-Croce dell'Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo, Gran-Croce decorato del Gran-Cordone dell' Ordine religioso e militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Gran-Croce del Reale e distinto Ordine

di Carlo III di Spagna e dell' Ordine Pontificio di San Gregorio Magno, Gran-Cordone del Real Ordine di San Gennaro delle Due Sicilie, decorato del Gran Niscian di Tunisi, Nostro Ciamberlano; e Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari Esteri ec. ec. munito di Nostri pieni poteri, ed il Conte Rodolfo Augusto Gustavo di Monttessuy, Commendatore dell' Ordine nazionale della Legion d' Onore di Francia, Cavaliere di numero straordinario del nobile e distinto Ordine di Carlo III di Spagna, Commendatore dell' Ordine di Francesco I delle Due Sicilie, Officiale dell' Ordine della Torre e della Spada del Portogallo, Cavaliere dell' Ordine di Leopoldo del Belgio, Inviato straordinario Plenipotenziario della Repubblica Francese in Toscana ec. ec. munito di pieni poteri dal Presidente della Repubblica, la qual Convenzione è del tenore che segue: (*Convenzione dei* 30 *Aprile* 1851. *in pr.*)

2. — S. A. I. e R. Leopoldo II Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale d' Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana, e Luigi Napoleone Bonaparte Presidente della Repubblica francese, egualmente animati dal desiderio di viepiù ristringere i legami che uniscono i due paesi, e di migliorare, mediante una nuova Convenzione, il servizio delle corrispondenze tra la Toscana e la Francia hanno nominato a questo effetto Loro Plenipotenziarj S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, il Senatore Don Andrea dei Principi Corsini, Duca di Casigliano, Cavaliere dell' insigne e Militare Ordine di San Stefano Papa e Martire, Cavaliere Gran-Croce dell' Ordine Imperiale di Leopoldo d' Austria, Gran-Croce decorato del Gran-Cordone dell' Ordine Religioso e Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Gran-Croce del Reale e distinto Ordine di Carlo III di Spagna e dell' Ordine Pontificio di San Gregorio Magno, Gran-Cordone del Reale Ordine di San Gennaro delle due Sicilie, decorato del Gran Niscian di Tunisi, Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari Esteri; e Luigi Napoleone Bonaparte, Presidente

della Repubblica francese, il Sig. Rodolfo Augusto Gustavo di Monttessuy, Commendatore dell'Ordine nazionale della Legion d'Onore, Cavaliere di numero straordinario del nobile e distinto Ordine di Carlo III di Spagna, Commendatore dell'Ordine di Francesco I delle Due Sicilie, Officiale dell'Ordine della Torre e della Spada di Portogallo, Cavaliere dell'Ordine di Leopoldo del Belgio, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica francese in Toscana. I quali, dopo essersi comunicati i respettivi loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono andati d'accordo sopra i seguenti Articoli: (*Conv. d. in pr.*)

3. — Tra l'Amministrazione delle Poste di Toscana e l'Amministrazione della Poste di Francia avrà luogo un cambio quotidiano di lettere, di giornali e stampati d'ogni sorta per mezzo delle Poste di S. M. il Re di Sardegna. Le lettere, i giornali ed altri stampati designati di sopra saranno dalla Amministrazione delle Poste Sarde trasportati in pieghi chiusi. I diritti e assegni spettanti all'Amministrazione delle Poste di Sardegna pel transito o pel trasporto dei pieghi suddetti a traverso il territorio Sardo, saranno corrisposti dall'Uffizio mittente. (*Art.* 1.)

4. — Indipendentemente dalle corrispondenze che saranno cambiate tra le Amministrazioni delle Poste dei due Paesi per la via indicata nell'Articolo precedente, potranno le dette Amministrazioni spedirsi reciprocamente lettere, giornali e stampati d'ogni sorta per le diverse vie quì appresso indicate, cioè: 1. Per mezzo dei bastimenti che il Governo Toscano ed il Governo Francese potranno respettivamente giudicare opportuno di mantenere o noleggiare pel trasporto delle corrispondenze nel Mediterraneo. 2. Per mezzo dei bastimenti di commercio che navigano tra i porti toscani ed i porti francesi. (*Art.* 2.)

5. — L'Amministrazione delle Poste di Francia regolerà e pagherà le spese resultanti dal trasporto con bastimenti di

bandiera francese dei pieghi che saranno spediti per mezzo di questi bastimenti, tanto dalla Francia e dall' Algeria pel Granducato di Toscana, quanto dal Granducato di Toscana per la Francia e per l' Algeria. L' Amministrazione delle Poste di Francia regolerà e pagherà ugualmente le spese resultanti dal trasporto con bastimenti di bandiera terza dei pieghi che verranno spediti dalla Francia e dall' Algeria a destinazione del Granducato di Toscana per mezzo di detti bastimenti. (*Art.* 3.)

6. — Dal canto suo l' Amministrazione delle Poste di Toscana regolerà e pagherà le spese resultanti dal trasporto con bastimenti di bandiera Toscana dei pieghi che saranno spediti per mezzo di questi bastimenti, tanto dal Granducato di Toscana a destinazione della Francia e dell' Algeria, quanto dalla Francia e dall' Algeria a destinazione del Granducato di Toscana. L' Amministrazione delle Poste di Toscana regolerà e pagherà ugualmente le spese resultanti dal trasporto, con bastimenti mercantili di bandiera terza, dei pieghi che saranno spediti dal Granducato di Toscana a destinazione della Francia e dell'Algeria per mezzo di detti bastimenti. (*Art.* 4.)

7. — Allorquando i bastimenti destinati dall' Amministrazione delle Poste di Toscana o dalla Amministrazione delle Poste di Francia al trasporto delle corrispondenze nel Mediterraneo saranno bastimenti nazionali, proprietà dello Stato, o sivvero bastimenti noleggiati per conto dello Stato, verranno riguardati e trattati come bastimenti da guerra nei porti dei due paesi ove essi approderanno regolarmente o accidentalmente. Questi bastimenti saranno esenti nei detti porti, tanto al loro ingresso che alla loro uscita, da ogni diritto di tonnellaggio, di navigazione e di porto, a meno che non prendano a bordo, o non sbarchino mercanzie, nel qual caso pagheranno i diritti stabiliti dalle leggi per tutti gli altri bastimenti mercantili. (*Art.* 5.)

8. — I bastimenti delle due Amministrazioni potranno imbarcare o sbarcare nei porti dei due Stati, ai quali approderanno regolarmente o accidentalmente, monete in contanti e materie d'oro e d'argento, come pure passeggieri di qualunque nazione, coi loro effetti e bagagli personali, sotto condizione peraltro che i capitani dei detti bastimenti si sottoporranno ai regolamenti sanitarj, di polizia e di dogana vigenti nei porti sopraccennati, e che concernono l'ingresso e l'uscita dei viaggiatori. Tuttavolta, quei passeggieri, ammessi a bordo dei mentovati bastimenti, che non stimassero conveniente di scendere a terra durante la fermata in uno degli enunciati porti, non potranno sotto verun pretesto, esser tolti da bordo, nè assoggettati a veruna perquisizione, nè sottoposti alla formalità del *Visto* ai loro passaporti. (*Art.* 6.)

9. — I due Governi si obbligano scambievolmente a prendere le disposizioni necessarie all'effetto che i bastimenti delle due Amministrazioni possano all'occorrenza entrare nei porti dei due Stati anche a qualunque ora della notte, senza peraltro sbarcarvi nè passeggieri, nè mercanzie prima dello spuntar del giorno. I detti bastimenti potranno anche senza gettar l'ancora, e secondo che stimeranno conveniente, inviare o far prendere in rada o in vicinanza dei porti, le corrispondenze e i passeggieri, salvo l'osservanza delle leggi sanitarie. (*Art.* 7.)

10. — In caso di approdo forzato di un bastimento latore di pieghi postali in un porto di uno dei due Stati diverso da quello al quale detto bastimento doveva approdare, l'Amministrazione sul di cui territorio quei pieghi saranno stati sbarcati, dovrà mettere in opra i mezzi più sicuri e più sollecili per farli giungere a loro destino. (*Art.* 8.)

11. — I due Governi si riservano la facoltà piena ed intiera di modificare, quando il bisogno lo richiederà, l'itinerario ed i giorni della partenza e dell'arrivo dei bastimenti,

che stimeranno opportuno di mantenere o di noleggiare pel trasporto delle corrispondenze nel Mediterraneo. Le due Amministrazioni saranno tenute a darsi in tempo utile preventivo avviso delle suenunciate modificazioni. (*Art.* 9.)

12. — In caso di sinistro o di avarie sopravvenute nel corso della navigazione ai bastimenti respettivamente impiegati dalle due Amministrazioni nel trasporto delle corrispondenze nel Mediterraneo, le parti contraenti s' impegnano a dare reciprocamente ai detti bastimenti tutti i soccorsi e tutta l' assistenza che la loro posizione sarà per richiedere, ed a far somministrare dai loro arsenali, ai prezzi delle tariffe vigenti in siffatti Stabilimenti, e compatibilmente coi mezzi onde saranno provvisti, le riparazioni e la sostituzione di attrezzi o macchine avariate. (*Art.* 10.)

13. — In caso di guerra tra le due nazioni i bastimenti delle due Amministrazioni continueranno a navigare senza ostacolo e senza molestia, fino a tanto che non venga notificata dall' uno dei due Governi la rottura delle comunicazioni postali; nel qual caso sarà ai bastimenti medesimi permesso di ritornare liberamente, e sotto special protezione, nei loro porti respettivi. (*Art.* 11.)

14. — È proibito ai comandanti dei bastimenti destinati al trasporto dei dispacci respettivi delle due Amministrazioni, di incaricarsi di alcuna lettera al di fuori dei detti dispacci, ad eccezione di quelli dei loro Governi. Invigileranno a che non siano trasportate lettere in frodo da individui del loro equipaggio o dai passeggieri, e denunzieranno a chi di ragione le infrazioni che potessero esser commesse. (*Art.* 12.)

15. — I prezzi di porto di cui l' Amministrazione delle Poste di Toscana e l' Amministrazione delle Poste di Francia dovranno tener conto l' una verso dell' altra, sulle lettere che queste due Amministrazioni si invieranno vicendevolmente al di fuori dei dispacci, verranno stabiliti lettera per lettera se-

condo la seguente scala di progressione di peso: Saranno considerate come lettere semplici quelle il di cui peso non eccederà sette grammi e mezzo. Le lettere che peseranno da sette grammi e mezzo a quindici grammi inclusive pagheranno due volte il porto della lettera semplice. Quelle da quindici a ventidue grammi e mezzo inclusive, tre volte il porto della lettera semplice; e così di seguito aggiungendo da sette grammi e mezzo in sette grammi e mezzo un porto semplice di più. (*Art.* 13.)

16· — Quelle persone che vorranno spedire lettere ordinarie, cioè non assicurate, sia dalla Francia, sia dall'Algeria, sia da quei due paraggi del Mediterraneo in cui la Francia possiede stabilimenti postali (Costantinopoli, i Dardanelli, Smirne, Beyrut e Alessandria) a destinazione del Granducato di Toscana, e viceversa, potranno a loro scelta, lasciare che il porto di dette lettere posi a carico dei destinatarj, oppure pagare questo porto anticipatamente fino a destinazione. (*Art.* 14.)

17. — Le lettere ordinarie, cioè non assicurate, dirette da uno dei due Stati a destinazione dell'altro saranno sottoposte ad una tassa uniforme di trentacinque centesimi per ogni lettera semplice, tanto per la percorrenza sul territorio toscano quanto per la percorrenza sul territorio Francese. Il prodotto della suddivisata tassa uniforme di trentacinque centesimi sarà repartito fra le Amministrazioni postali dei due Paesi, nella proporzione di dieci centesimi a profitto della Amministrazione delle Poste di Toscana e di venticinque centesimi a profitto dell'Amministrazione delle Poste di Francia. (*Art.* 15.)

18. — Le lettere ordinarie dirette dall'uno dei due Stati a destinazione dell'altro saranno sottoposte, oltre alla tassa di porto stabilita dall'Articolo precedente, ad una tassa di transito o di porto marittimo di venticinque centesimi per ogni lettera semplice. Questa tassa di venticinque centesimi sarà percetta a profitto o per conto di quella delle due Am-

ministrazioni che sosterrà le spese resultanti dal trasporto delle lettere suddette tra il confine toscano e il confine francese. (*Art.* 16.)

19. — Le lettere del Granducato di Toscana a destinazione di quei paraggi del Mediterraneo in cui la Francia possiede stabilimenti postali, e reciprocamente le lettere di quei paraggi del Mediterraneo in cui la Francia possiede Stabilimenti postali a destinazione del Granducato di Toscana, saranno sottoposte ad una tassa totale di novanta centesimi per ogni lettera semplice, settantacinque dei quali per porto marittimo. Questo porto di settantacinque centesimi sarà percetto a profitto o per conto di quella delle due Amministrazioni che sosterrà le spese resultanti dal trasporto per mare delle lettere suddette. Quanto ai rimanenti quindici centesimi, saranno essi repartiti tra le due Amministrazioni nella proporzione di due terzi a profitto dell' Amministrazione delle Poste di Toscana e di un terzo a profitto dell' Amministrazione delle Poste di Francia. (*Art.* 17.)

20. — I prezzi di porto di cui l' Amministrazione delle Poste di Toscana e l' Amministrazione delle Poste di Francia dovranno tenersi reciproco conto, sui giornali ed altri stampati che le dette due Amministrazioni si invieranno l' una all' altra allo scoperto, saranno stabiliti, per ogni piego portante un indirizzo particolare, in conformità della seguente scala di progressione di peso: Saranno considerati come semplici i pieghi il di cui peso non eccederà i quarantacinque grammi. I pieghi che peseranno da quarantacinque a novanta grammi inclusive pagheranno due volte il porto del piego semplice. Quelli da novanta a centotrentacinque grammi inclusive tre volte il porto del piego semplice; e così di seguito aggiungendo da quarantacinque grammi in quarantacinque grammi un porto semplice di più. (*Art.* 18.)

21. — I giornali, le gazzette, le opere periodiche, i libri non rilegati, gli opuscoli, le carte da musica, i cataloghi,

i prospetti, gli annunzj e avvisi diversi stampati, litografati o autografati che saranno pubblicati in Francia, nell' Algeria o in paraggi del Mediterraneo ove la Francia mantiene Uffizj postali, e che saranno spediti a destinazione del Granducato di Toscana, e viceversa, dovranno esser francati dall' una parte e dall' altra fino a destinazione. (*Art.* 19.)

22. — La tassa di francatura dei giornali e altri stampati spediti dalla Francia e dall' Algeria e da quei paraggi del Mediterraneo, ove la Francia mantiene Ufizi postali, a destinazione del Granducato di Toscana e viceversa sarà percetta a ragione di dodici centesimi per ogni pacco semplice. I cinque dodicesimi delle tasse di francatura stabilite dal presente articolo saranno percetti a profitto e per conto di quella delle due Amministrazioni che sosterrà le spese resultanti dal transito pel regno Sardo o dal trasporto per mare dei giornali e altri stampati indicati di sopra. Quanto ai rimanenti sette dodicesimi saranno essi repartiti fra le Amministrazioni Postali dei due Paesi nella proporzione di due dodicesimi a profitto dell' Amministrazione delle Poste di Toscana e di cinque dodicesimi a profitto dell' Amministrazione delle Poste di Francia. (*Art.* 20.)

23. — Le lettere spedite allo scoperto per la via di Francia, sia dai paesi mentovati nel Prospetto A, annesso alla presente Convenzione a destinazione del Granducato di Toscana, sia dal Granducato di Toscana a destinazione dei detti paesi, saranno cambiate tra l' Amministrazione delle Poste di Toscana e l' Amministrazione delle Poste di Francia alle condizioni enunciate nel rammentato Prospetto. (*Art.* 21.)

24. — I giornali e altri stampati spediti allo scoperto per la via di Francia, tanto dai paesi ai quali servono di mediatrici le Poste Francesi pel Granducato di Toscana, quanto dal Granducato di Toscana pei paesi ai quali servono di mediatrici le Poste francesi, saranno cambiati tra l' Amministra-

zione delle Poste di Toscana e l'Amministrazione delle Poste di Francia alle condizioni enunciate nel Prospetto B, annesso alla presente Convenzione. Il cambio tra le due Amministrazioni postali del Granducato di Toscana e di Francia dei giornali e altri stampati ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo non potrà effettuarsi che per la via di terra. (*Art.* 22.)

25. — Per godere delle diminuzioni di porto concesse dai precedenti articoli 19, 20 e 22 ai giornali ed altri stampati, dovranno questi oggetti esser messi sotto fascia, non esser rilegati e non contenere alcuno scritto, o cifra o segno qualsiasi fatto con mano, tranne la data e la firma. I giornali e altri stampati che non riuniranno siffatte condizioni saranno riguardate come lettere e tassati come tali. È ben inteso che le disposizioni contenute negli articoli sopracitati non infirmano in modo alcuno il diritto che hanno le Amministrazioni postali dei due Paesi di non effettuare sui loro territorj respettivi il trasporto e la distribuzione di quelli tra gli oggetti designati nei predetti articoli pei quali non fosse stato soddisfatto alle leggi, agli ordini, o decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione e della loro circolazione tanto nel Granducato di Toscana che in Francia. (*Art.* 23.)

26. — L'Amministrazione delle Poste di Francia potrà rimettere alla Amministrazione delle Poste di Toscana lettere assicurate a destinazione del Granducato di Toscana Dal canto suo l'Amministrazione delle Poste di Toscana potrà rimettere all'Amministrazione delle Poste di Francia lettere assicurate a destinazione della Francia, dell'Algeria e dei paraggi del Mediterraneo nei quali la Francia possiede Stabilimenti postali, non che di quei paesi esteri che non sono contrassegnati da un asterisco nel Prospetto A annesso alla presente Convenzione. Il porto delle lettere assicurate dovrà esser sempre pagato an-

ticipatamente fino a destinazione; e sarà doppio di quello delle lettere ordinarie. (*Art.* 24.)

27. — Nel caso in cui qualche lettera assicurata venisse a smarrirsi, quella delle due Amministrazioni sul territorio della quale avrà avuto luogo lo smarrimento pagherà all'altra Amministrazione, a titolo di risarcimento, sia per conto del destinatario, sia per conto del mittente, a seconda del caso, un compenso di cinquanta franchi, e ciò nello spazio di due mesi a datare dal giorno del reclamo; ben inteso peraltro che i reclami non saranno ammessi se non che dentro i sei mesi susseguenti alla data del deposito o dell'invio delle lettere assicurate: trascorso questo termine le due Amministrazioni non saranno più tenute l'una verso dell'altra a verun compenso. (*Art.* 25.)

28. Le tasse che dovranno pagare gli abitanti del Granducato di Toscana in virtù delle disposizioni della presente Convenzione saranno ridotte in moneta toscana sulla proporzione di una crazia per ogni sette centesimi. (*Art.* 26.)

29. — Rimane formalmente convenuto tra le due Parti contraenti che le lettere, i giornali, le gazzette e le opere periodiche che l'Amministrazione delle Poste di Toscana e l'Amministrazione delle Poste di Francia si rimetteranno scambievolmente, francate fino a destinazione, conforme quanto è disposto dalla Convenzione presente, non potranno, sotto verun pretesto nè sotto qualsivoglia titolo, esser gravate, nel paese di destinazione, di una tassa o diritto qualsiasi a carico dei destinatarj. Resta del pari convenuto che alcun diritto o tassa non potrà imporsi a carico dei mittenti, sia nel Granducato di Toscana sia in Francia sulle lettere, di cui i mittenti stessi vorranno, in virtù della presente Convenzione, lasciare che ne sia pagato il porto dai destinatarj. (*Art.* 27.)

30. — Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche e gli stampati d'ogni sorta con er-

roneo indirizzo o mal diretti, saranno, senza veruna dilazione, reciprocamente respinti per mezzo degli Uffizj corrispondenti pel peso e per il prezzo cui l' Uffizio mittente avrà rimesso in conto questi oggetti all' altro Uffizio. Gli oggetti della suenunciata natura che saranno stati indirizzati a destinatarj i quali avessero cambiato il luogo di loro dimora saranno respettivamente rimessi o restituiti gravati del porto che avrebbe dovuto esser pagato dai destinatarI. (*Art.* 28.)

31. — Le due Amministrazioni delle Poste del Granducato di Toscana e di Francia non accetteranno a destinazione dell' uno dei due paesi, o dei paesi che si valgono della loro mediazione veruna lettera che racchiudesse oro o argento monetato, gioje, oggetti preziosi, o qualunque altro articolo sottoposto a diritto doganale. (*Art.* 29.)

32. — Il Governo toscano si obbliga a concedere al Governo fracese il transito, in pieghi chiusi pel territorio del Granducato di Toscana, delle corrispondenze nate in Francia, o di passaggio per la Francia, a destinazione di quei paesi ai quali il Granducato di Toscana serve o potrebbe servire di mediatore e reciprocamente dei paesi suddetti a destinazione della Francia e degli Stati ai quali la Francia serve o potrebbe servire di mediatrice. Dal canto suo il Governo francese s'impegna a concedere al Governo Toscano il transito, in pieghi chiusi pel territorio francese, delle corrispondenze nate nel Granducato di Toscana o di passaggio pel Granducato di Toscana a destinazione di quei paesi ai quali la Francia serve o potrebbe servire di mediatrice, e reciprocamente dei paesi suddetti a destinazione del Granducato di Toscana e degli Stati ai quali il Granducato di Toscana serve o potrebbe servire di mediatore. L' Amministrazione per conto della quale le corrispondenze saranno trasportate in pieghi chiusi pagherà all' Amministrazione che effettuerà questo trasporto, per ogni chilometro esistente in linea retta tra il punto pel quale i pieghi

chiusi saranno introdotti nel territorio servito da quest' ultima Amministrazione ed il punto pel quale i pieghi stessi ne usciranno, la somma di dieci centesimi per ogni chilogrammo di lettere, peso netto, e di un quarto di centesimo, per ogni chilogrammo di giornali e altri stampati, peso netto, che saranno racchiusi nei detti pieghi. (*Art.* 30.)

33. — Il Governo francese si obbliga a far trasportare, in pieghi chiusi, per mezzo dei bastimenti postali francesi che navigano nel Mediterraneo, le corrispondenze che gli Uffizj di posta stabiliti nel porti toscani, ai quali approderanno questi bastimenti, potranno avere da cambiare per questa via, o con altri Uffizj postali dello Stato medesimo o con gli Uffizj postali stabiliti nei porti della Sardegna, degli Stati pontificj, e del Regno delle Due Sicilie, dell' isola di Malta e del Regno di Grecia. Dal canto suo il Governo di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana si obbliga a far trasportare in pieghi chiusi per mezzo dei bastimenti postali toscani che navigano nel Mediterraneo le corrispondenze che gli Uffizj di posta stabiliti nei porti francesi ai quali approderanno quei bastimenti, potranno avere da cambiare per questa via, o con altri Uffizj postali del medesimo stato, o con gli Uffizj postali stabiliti nei porti del Regno Sardo, degli Stati Pontificj, del Regno delle Due Sicilie, dell' Isola di Malta, e del Regno di Grecia. L' Amministrazione per conto della quale saranno trasportati i pieghi chiusi dei quali è menzione nel presente articolo, pagherà all' Amministrazione che effettuerà questo trasporto, per ogni chilometro esistente in linea retta tra il porto di imbarco ed il porto di sbarco dei detti pieghi chiusi, la somma di dieci centesimi per ogni chilogrammo di lettere peso netto, ed un quarto di centesimo per ogni chilogrammo di giornali e altri stampati, peso netto, che saranno racchiusi nei detti pieghi. (*Art.* 31.)

34. — Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche e gli stampati d' ogni sorta cambiati

allo scoperto tra le due Amministrazioni delle Poste del Granducato di Toscana e di Francia, cadute in rifiuto per qualsivoglia causa, dovranno essere respinti dall' una parte all'altra alla fine di ogni mese e più spesso se sarà possibile. Quelli di siffatti oggetti rimessi in conto verranno resi per il prezzo stesso pel quale saranno stati originalmente computati dall'Uffizio mittente. Quelli che fossero stati rilasciati franchi fino a destinazione o fino alla frontiera dell' Ufizio corrispondente saranno respinti senza tassa e senza esser computati. Quanto alle corrispondenze non francate cadute in rifiuto e delle quali fosse stato effettuato il trasporto in pieghi chiusi da una delle due Amministrazioni per conto dell' altra, saranno ammesse per i pesi ed i prezzi, pei quali esse saranno state comprese nei conti delle Amministrazioni respettive, sopra semplici dichiarazioni o liste nominali poste in appoggio dei difalchi di ragione, ogni qualvolta le corrispondenze stesse non potranno osser prodotte dall' Uffizio che dovrà prevalersi dell' ammontare del loro porto di fronte all' Uffizio corrispondente. (*Art.* 32.)

35. — Le Amministrazioni delle Poste del Granducato di Toscana e di Francia compileranno mese per mese i conti resultanti dal cambio delle corrispondenze reciprocamente trasmesse per la via di terra, e di tre in tre mesi compileranno i conti resultanti dal cambio delle corrispondenze reciprocamente trasmesse per la via di mare. I conti mensuali e trimestrali sopraindicati, dopo essere stati discussi e decisi in contradittorio dalle due Amministrazioni, saranno saldati alla fine di ogni trimestre da quella delle due Amministrazioni che resulterà debitrice dell' altra. (*Art.* 33.)

36. — Ogni Capitano di bastimento che è in procinto di salpare o da un porto del Granducato di Toscana alla volta della Francia e dell' Algeria, o da uno dei porti della Francia e dell' Algeria alla volta del Granducato di Toscana sarà te-

nuto: 1. A dichiarare all' Uffizio di Posta il giorno e l'ora della sua partenza, il luogo di sua destinazione, come pure i luoghi pei quali deve fare scala: 2. Ad incaricarsi dei pieghi che quell' Uffizio potrebbe avere da rimettergli. (*Art.* 34.)

37. — La dichiarazione prescrita dall' articolo precedente dovrà esser fatta due giorni almeno prima d' ogni partenza per tutti i bastimenti che non fanno un servizio regolare. Per i bastimenti a partenze periodiche e regolari, basterà una sola dichiarazione che faccia conoscere una volta per sempre i giorni e le ore della partenza, e i luoghi serviti da questi bastimenti. (*Art.* 35.)

38. — Ogni capitano il di cui bastimento dovrà salpare nel corso del giorno, sarà tenuto a presentarsi all' Uffizio postale per ricevervi i suoi pieghi due ore al più presto prima della sua partenza. Tuttavia nei luoghi ove l' ordinamento del servizio lo permette, l' Amministrazione delle Poste potrà far rimettere i pieghi a bordo dai suoi proprj Impiegati. (*Art.* 36.)

39. — Nessun bastimento che sia in procinto di partire o da un Porto del Granducato di Toscana alla volta della Francia e dell' Algeria o da uno dei Porti della Francia e dell' Algeria alla volta del Granducato di Toscana potrà ricevere la sua patente di sanità nè il biglietto d' uscita, se il Capitano non presenta alle autorità incaricate di rilasciare siffatti recapiti un certificato del direttore o del titolare dell' Uffizio postale che certifichi la consegna dei dispacci diretti al luogo di destinazione di detto bastimento, o che certifichi che non ve ne erano da consegnarli. (*Art.* 37.)

40. — I dispacci spediti dall' uno dei due paesi a destinazione dell' altro per mezzo di un bastimento mercantile dovranno essere consegnati al primo battello di sanità che comunicherà col bastimento latore, o all' Uffizio di sanità che riceverà la prima dichiarazione del Capitano secondo la consuetudine di ciascun paese, in guisa che possano i detti di-

spacci esser consegnati, nel più breve spazio di tempo possibile, all' Uffizio di Posta del Porto d'arrivo. (*Art.* 38.)

41. — Quella delle due Amministrazioni che in conformità degli Articoli 3 e 4 della presente Convenzione dovrà prendere a proprio carico le spese resultanti dal trasporto per mare dei dispacci diretti da un paese all'altro per mezzo di un bastimento mercantile, pagherà al Capitano di detto bastimento dieci centesimi per ogni lettera, e cinque centesimi per ogni giornale o per ogni piego di stampati portante un indirizzo particolare. (*Art.* 39.)

42. — L' Amministrazione delle Poste del Granducato di Toscana e l' Amministrazione delle Poste di Francia designeranno, di comune accordo, gli Uffizi per mezzo dei quali dovrà aver luogo il cambio delle corrispondenze respettive. Determineranno ancora la forma dei conti mentovati nel precedente Articolo 33, la direzione delle corrispondenze reciprocamente trasmesse, come pure ogni altra minuta disposizione d'ordine occorrente per assicurare la esecuzione delle stipulazioni della Convenzione presente. Resta inteso che le misure di sopra indicate potranno essere dalle due Amministrazioni modificate ogni qual volta di comune accordo ne riconosceranno la necessità. (*Art.* 40.)

43. — La presente Convenzione avrà forza e valore a contare dal giorno che verrà dalle due parti di comune accordo stabilito dopo che ne sarà stata fatta la promulgazione a forma delle leggi di ciascuno dei due Stati, e rimarrà obbligatoria d'anno in anno fino a tanto che una delle due parti contraenti non abbia annunziato all' altra, e beninteso un anno prima, la sua intenzione di farne cessare gli effetti. Nel corso di quest' ultimo anno la Convenzione continuerà ad avere la sua esecuzione piena ed intiera senza pregiudizio della liquidazione e del saldo dei conti fra le Amministrazioni postali dei due paesi dopo spirato il detto termine. (*Art.* 41.)

44. — La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno cambiate più presto che sarà possibile. (*Art* 42.)

45. — Abbiamo approvato ed approviamo la sopra riportata Convenzione, dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto Nostro inviolabilmente osservata. In fede di che abbiamo date le presenti firmate di Nostra propria mano, controfirmate dal Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri e munite del Sigillo delle Nostre Armi. (*Art. fin.*)

A

PROSPETTO *indicativo delle condizioni alle quali sarann*
e l'Amministrazione delle Poste di Francia, le letter
trice, per la Toscana e viceversa.

ORIGINE o DESTINAZIONE delle LETTERE	CONDIZIONI DELLA FRANCATURA	LIMITE DELLA FRANCATURA
Granducato di Baden, Regno di Baviera e di Wurtemberg e i Principati di Hohenzollern.	Libera	Fino al destino
Regno di Prussia, Principato di Birkenfeld, Ducato d'Anhalt, Principato di Waldeck, Assia elettorale, Assia-Darmstadt, Sassonia-Weymar-Eisenach, Ducati di Nassau, di Sassonia-Coburgo-Gotha, edi Sassonia-Meiningen-Hildburghausen; Principati di Assia-Homburg, di Lippe, di Schwartzbourg-Rudolstadt e di Reuss; Città libere di Francoforte sul Meno, Brema, Amburgo e Lubecca; Regno del Belgio e Granducato di Lussemburgo.	Libera	Fino al destino
Regno di Sassonia, Granducato di Mecklenbourg Schwerin e di Mecklenbourg-Strelitz, Ducato di Brunswich, Granducato di Oldenburg (eccettuato il Principato di Birkenfeld) e Regno di Annover.	Libera	Fino al destino
Paesi-Bassi { Lettere per la Toscana. . . .	Libera	Fino al destino
Paesi-Bassi { Lettere della Toscana	Libera	Fino al destino
Gran-Brettagna	Libera	Fino al destino
Regni di Danimarca, di Svezia e di Norvegia; Russia e Polonia	Libera	Fino al destino
Giammaica, Canadà, Nuova-Brunswich, Nuova-Scozia, Isola del Principe Eduardo e Terra Nuova	Libera	Fino al destino
Regni di Spagna*, e di Portogallo*, e di Gibilterra*.	Forzata	Frontiera francese d'ingr.o di egresso
Indie orientali*, Arcipelago indiano* e China*	Forzata	Alessandria
Colonie* e Paesi d'oltre mare* con bastimenti francesi di commercio	Forzata	Porto d'imbarco o di sbarco
Paesi d'oltre mare* senza distinzione di paraggi (via d'Inghilterra)	Forzata	Porto d'imbarco o di sbarco
Paraggi del mare del Sud* (via di Panama)	Forzata	Porto d'imbarco o di sbarco

ambiate fra l'Amministrazione delle Poste di Toscana
pedite dai paesi esteri, ai quali la Francia serve di media-

Diritti o Tasse da pagarsi dall'Ufizio di Francia all'Ufizio di Toscana tanto per le lettere dirette in Toscana franche fino al destino, quanto per le lettere non franca te originarie della Toscana (per ogni lettera semplice).				Diritti o Tasse da pagarsi dall'Ufizio di Toscana all'Ufizio di Francia tanto per le lettere francate originarie dalla Toscana quanto per le lettere non francate dirette in Toscana (per ogni lettera semplice.)				TOTALE delle Tasse da percipersi dall'Ufizio toscano tanto sulle lettere franche originarie della Toscana che sulle lettere non franche dirette in Toscana (per ogni lettera semplice)	
Lettere spedite per la via di terra o di mare a spese della Francia.		Lettere spedite per la via di terra o di mare a spese della Toscana.		Lettere spedite per la via di terra o di mare a spese della Francia.		Lettere spedite per la via di terra o di mare a spese della Toscaoa.			
Fr.	*C.*	*Fr.*	*C.*	*Fr.*	*C.*	*Fr.*	*C.*	*Fr.*	*C.*
0	10	0	35	0	67	0	42	0	77
0	10	0	33	0	87	0	02	0	97
0	10	0	35	1	07	0	82	1	17
0	10	0	85	1	07	0	82	1	17
0	10	0	35	1	47	1	22	1	57
0	10	0	35	1	07	0	82	1	17
0	10	0	35	1	47	1	22	1	57
0	10	0	35	1	97	1	72	2	07
»		»		0	77	0	52	0	97
»		»		1	07	0	82	1	27
»		»		0	87	0	62	1	07
«		»		1	77	1	52	1	97
»		»		2	37	2	12	2	57

PROSPETTO *indicativo delle condizioni alle quali sarann e l'Amministrazione delle Poste di Francia i Giorna serve di mediatrice per la Toscana e viceversa.*

ORIGINE o DESTINAZIONE DEGLI STAMPATI	INDICAZIONE DEGLI STAMPATI CHE POSSONO SPEDIRSI
Granducato di Baden, Regni di Baviera, di Wurtemberg, di Spagna e di Portogallo; Gibilterra, Regno di Prussia, Ducato d'Anhalt, Principato di Waldeck, Assia-elettorale, Assia-Darmstadt, Sassonia-Weymar-Eisenach; Ducati di Nassau, di Sassonia-Coburg-Gotha, di Sassonia-Meiningen, Hildbourghausen; Principati di Assia Hombourg, di Lippe, di Schwartzbourg-Roudolstadt e di Reuss; Città libere di Francoforte sul Meno, Brema, Amburgo e Lubeck; Regno del Belgio, Granducato di Lussenburgo; Regni di Svezia, di Norvegia e di Sassonia, Granducati di Mecklenbourg-Schwerin e di Mecklenbourg-Strelitz, Ducato di Brunswick, Granducato di Oldenbourg; Regni di Annover, dei Paesi bassi, e di Danimarca; Russia e Polonia.	Stampati di ogni specie
Colonie e paesi d'oltremare con Bastimenti francesi di commercio.	Stampati di ogni specie
Gran-Brettagna	Stampati di ogni specie
Colonie e paesi d'oltremare per la via d'Inghilterra.	Giornali e Gazzette

cambiali tra l' Amministrazione delle Poste di Toscana
ed altri stampati spediti dai paesi esteri ai quali la Francia

LIMITE DELLA FRANCATURA OBBLIGATORIA	Diritti o Tasse da pagarsi dall'Ufizio di Francia all'Ufizio di Toscana per ogni piego semplice di Giornali o d'altri stampati				TOTALE delle Tasse da pagarsi in Toscana per ogni pacco semplice di Giornali o di altri stampati	
	Originarj dalla Toscana		Diretti in Toscana			
	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Confine francese d'ingresso o di egresso	0	07	0	12	0	14
Porto d'imbarco o di sbarco	0	14	0	19	0	21
Confine francese d'ingresso o di egresso	0	07	0	12	0	14
Porto d'imbarco o di sbarco	0	21	0	26	0	28

46. — Il Cav. Commendatore Giuseppe Pistoj, Soprintendente Generale alle RR. Poste, in obbedienza agli ordini contenuti nel dispaccio del Ministero delle Finanze di questo medesimo giorno, fa pubblicamente noto che, dovendo aver vita a cominciare dal 1. Ottobre prossimo, quanto fu stipulato nella Convenzione conchiusa tra la Toscana e la Francia nel 30 Aprile decorso, anderanno in osservanza dal giorno suddetto le disposizioni contenute nei seguenti articoli. (*Notif. dei* 20 *Settembre* 1851. *in pr.*)

47. — Verrà stabilito direttamente, per mezzo delle RR. Poste Sarde, un cambio giornaliero di corrispondenze, in pieghi chiusi, tra gli Ufizi postali di Firenze, Livorno, Lucca e Pisa, e quelli di Parigi, Lione, Antibo e Beauvoisin. (*Art.* 1.)

48. — L'Ufizio di Livorno seguiterà a cambiare come al presente, le corrispondenze per via di mare, periodicamente per mezzo dei piroscafi postali francesi, cogli Ufizi di Marsiglia e di Parigi; e con quelli mantenuti a spese della Francia ad Alessandria, Smirne, Dardanelli e Costantinopoli; e straordinariamente pes mezzo dei bastimenti mercantili dei due Stati che navigano tra i Porti Francesi e le Coste d'Italia, cogli Ufizi marittimi della Francia e dell'Algeria. Alle condizioni vigenti seguiterà l'Ufizio di Livorno, ugualmente per mezzo dei piroscafi postali francesi, a cambiare le corrispondenze tre volte il mese cogli Ufizi di Genova, Civitavecchia, Roma, Napoli, Messina, Atene e Sira. (*Art.* 2.)

49. — Il prezzo del porto da percipersi sulle corrispondenze cambiate direttamente colle Poste Francesi sarà regolato in ragione del peso. (*Art.* 3)

50. — Sarà considerata come lettera semplice quella, il peso della quale non oltrepasserà i sei denari. Da sei a dodici denari inclusive pagherà due volte la tassa d'una lettera semplice, da dodici a diciotto tre volte, e così di seguito, aggiungendo sempre di sei in sei denari il prezzo d'una lettera semplice. (*Art.* 4.)

51. — Sarà considerato come un piego di stampe semplice quello, il peso del quale non oltrepasserà un oncia e mezzo. Da once una e mezzo a once tre inclusive pagherà due volte la tassa d'un piego semplice, da tre a quattro e mezzo tre volte, e così di seguito, aggiungendo sempre di oncia e mezzo in oncia e mezzo la tassa fissata per un piego semplice. (*Art.* 5.)

52. — Le corrispondenze ordinarie, originarie dei due Stati, e quelle *da* e *per* i seguenti Paesi, che verranno cambiate per mezzo delle Poste di Francia, pagheranno le tasse qui sotto respettivamente indicate:

	LETTERE — *Per ogni lettera semplice* (6 denari)	STAMPE — *Per ogni piego semplice* (36 denari)
Francia e Algeria . . .	Crazie 9	Crazie 2
Costantinopoli Dardanelli Smirne Beyrout Alessandria . . .	» 13	» 2
Belgio	» 14	» 2
Gran Brettagna	» 17	» 2
Giammaica Canadà Nuovo-Brunswick Nuova-Scozia Isola del Principe Odoardo e Terra Nuova (*per mezzo dei bastimenti inglesi*)	» 30	» 4
Spagna Portogallo Gibilterra .	» 14	» 2
*Colonie e Paesi d'oltremare (*per mezzo dei bastimenti francesi*)	» 15	» 3
*Indie Orientali Arcipelago Indiano e China (*per mezzo dei bastimenti inglesi*)	» 18	» 4
*Paesi d'oltremare (*idem*). . .	» 28	» 4

Paraggi del Mar Pacifico (*per mezzo dei bastimenti inglesi, via di Panama*) . . . . Crazie 37 » 4
(*Art.* 6.)

53. — Per le lettere cambiate tra la Toscana e i Paesi non distinti con asterisco è in facoltà di chi scrive lasciare il pagamento della intera tassa a carico del suo corrispoudente, o pagarla egli anticipatamente fino al destino: per le altre riman sempre obbligatorio il pagamento, al momento della impostazione, della tassa respettivamente indicata, che non comprende il diritto dovuto alle Poste del paese al quale le lettere medesime sono dirette. (*Art.* 7.)

54. — Alle corrispondenze per le quali la francatura è obbligatoria, qualora dai mittenti non sia stato adempito a quest'obbligo non vien dato corso (*Art.* 8.)

55. — Le corrispondenze che si vogliono spedire assicurate devono esser chiuse in una busta con tre sigilli, che ne abbraccino le quattro estremità, vanno soggette ad una tassa doppia di quelle ordinarie, e questo pagamento deve esser sempre fatto al momento della impostazione. (*Art.* 9.)

56. — Non si possono spedire corrispondenze assicurate dirette a paesi pei quali non sia libera la francatura fino al destino. Ugualmente non si possono spedire corrispondenze assicurate per mezzo di bastimenti mercantili, in partenza da Livorno. (*Art.* 10.)

57. — Qualora una lettera assicurata andasse perduta, e la perdita non fosse imputabile a caso di forza maggiore, il mittente o il destinatario hanno diritto a un compenso di cinquanta franchi, da pagarsi dentro due mesi, a contare dal giorno della presentazione del reclamo, dall' Amministrazione sul territorio della quale serà accaduto lo smarrimento. Questo compenso peraltro non sarà pagato, quando il reclamo per una lettera assicurata andata in sinistro non sia stato presentato

dentro sei mesi dal giorno della impostazione della medesima. (*Art.* 11)

58. — In quanto alle stampe, che si cambiano dalla Toscana colla Francia coll' Algeria e coi paraggi del Mediterraneo nei quali la Francia mantiene Ufizi Postali, è sempre obbligatorio pel mittente il pagamento della tassa di francatura fino al destino indicata dall' Art. VI. (*Art.* 12.)

59. — Per quelle cambiate cogli altri Stati il pagamento delle tasse indicate nel medesimo Art. VI è d' obbligo tanto in arrivo che in partenza. (*Art.* 13.)

60. — Le stampe non periodiche dirette in Inghilterra o nei paesi d' oltremare, pei quali essa serve di mediatrice, sono trattate come le lettere. (*Art* 14.)

61. — Le stampe dirette ai Paesi pei quali servono di mediatrici le Poste Francesi non possono spedirsi che per la via di terra. (*Art.* 15.)

62. — Per godere della diminuzione di tassa accordata dall' Art. VI ai fogli di stampa, dovranno questi esser posti sotto fascia non eccedente la terza parte della superficie del piego, non esser rilegati, e non contenere alcun che di scritto eccetto la data e la firma. Mancando alcuna di queste condizioni, i fogli di stampa vengono trattati come le lettere. (*Art.* 16.)

63. — I campioni pei paesi indicati all' Art. VI, o che si volessero spedire a Genova Civitavecchia Napoli Messina Malta e Grecia per mezzo dei piroscafi postali francesi, non sono ammessi ad alcuna diminuzione di prezzo, ma sono trattati come le lettere. (*Art.* 17.)

64. — Nei pieghi postali non possono ammettersi lettere contenenti oro o argento e, in generale, qualunque oggetto sottoposto al pagamento di diritti doganali. (*Art.* 18.)

65. — Le corrispondenze da spedirsi dall' Ufizio di Livorno agli Ufizi indicati nel precedente Art. II dovranno avere sulla soprascritta le parole — *Via di Mare* — e su quelle che si volessero spedire per mezzo dei bastimenti mercantili dovrà

essere indicato il nome del bastimento pel quale il mittente ha intenzione di spedirle, conforme è prescritto dall'Art. 10 del Sovrano Decreto de' 28 Dicembre 1850. (*Art.* 19.)

66. — Quelle per le Colonie e pei Paesi d'oltremare, le quali si vogliono spedire per mezzo dei piroscafi, che partono periodicamente o straordinariamente dal porti della Gran Brettagna, devono avere sulla soprascritta le parole — *Via d' Inghilterra* —, altrimenti saranno spedite dalle Poste di Francia per mezzo dei propri bastimenti mercantili. (*Art.* 20.)

67. — Le tasse d'ogni genere fissate dai precedenti articoli possono esser pagate mediante l'applicazione dei francobolli di quest'Amministrazione, da farsi, a cura dei mittenti, sulle corrispondenze ordinarie, prima di gettarle nelle buche o cassette postali. (*Art.* 21.)

68. — Quando i francobolli apposti sopra una lettera o piego non bastino a soddisfare l'importare della tassa, il valore dei medesimi anderà perduto pel mittente, e le lettere o i pieghi di cui si tratta cadranno nella categoria delle corrispondenze non francate. (*Art.* 22.)

69. — Il Pubblico ha pieno diritto di ottenere dagl'Impiegati Postali ogni più minuto schiarimento ad oggetto di assicurarsi di non cadere in errore nell'applicazione dei francobolli sulle corrispondenze che egli vuole impostare. (*Art.* 23.)

70. — Sarà tenuta affissa a tutti gli Ufizi Postali del Granducato la Tariffa Generale per la tassazione delle corrispondenze in arrivo e in partenza, nuovamente compilata e corredata delle occorrenti avvertenze. Questa tariffa si troverà anche vendibile presso le Direzioni Postali di Firenze Livorno Lucca Pisa Siena e Arezzo. (*Art.* 24.)

71. — Qualunque Capitano di bastimento mercantile, a vapore o a vela, coperto di bandiera toscana o francese, che debba partire da Livorno per uno dei porti della Francia o dell'Algeria, è obbligato: 1. A dichiarare all'Ufizio Postale, almeno due giorni avanti la sua partenza, il giorno e l'ora

della partenza medesima, il porto al quale intende dirigersi, non che quelli pei quali fosse per fare scala nel suo viaggio; 2. A incaricarsi del trasporto dei pieghi che l'Ufizio postale avesse da consegnargli. Pei bastimenti che fanno viaggi periodici e regolari basta una sola dichiarazione, che faccia conoscere una volta per sempre i giorni e le ore di partenza e i luoghi da essi serviti. (*Art.* 25.)

72. — L'Amministrazione delle Poste Toscane paga ai Capitani dei bastimenti coperti di bandiera toscana il trasporto dei pieghi di cui i medesimi fossero incaricati, tanto dalla Francia e dall'Algeria per la Toscana che dalla Toscana per la Francia e l'Algeria, a ragione di 10 cent. di franco per ogni lettera e di 5 cent. per ogni giornale o per ogni piego di stampe portante un indirizzo particolare, la qual retribuzione sarà pagata sul ragguaglio di 7 cent. per ogni crazia. (*Art.* 26.)

73. — I Capitani di bastimenti coperti di bandiera francese sono pagati, alla medesima ragione, dall'Amministrazione delle Poste Francesi. (*Art.* 27.)

74. — Verranno ugualmente retribuiti dall'Ufizio speditore, tanto Toscano che Francese, a tenore dell'Art. 4 della citata Convenzione, i Capitani di bastimenti coperti di altra bandiera, che si incaricassero di simile trasporto. (*Art.* 28.)

FRANCOBOLLI — *Amministrazione ed uso dei medesimi* — *V.* Lega Postale Austro-Italica — *num.* 108 *e segg.* *e num.* 125 *e segg.*

FUOCHI DI ARTIFIZIO, MORTALETTI ec. *V.* anche — Polizia. — *Riforma Generale e Regolamento* — *num.* 241. *e segg.*

1. — Considerando, che le disposizioni contenute negli Articoli 96 e 239 del Regolamento di Polizia del 22 Novembre 1849 non provvedono abbastanza al bisogno della pubblica tranquillità. Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento dell'Interno, e Sentito il Nostro Con-

siglio dei Ministri Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso. (*Decr. dei* 3. *Aprile* 1851 *in pr.*)

2. — Chiunqne nelle Città, nelle Terre, o in altri luoghi abitati incendia, senza permissione del Delegato di Governo, fuochi d'artifizio, mortaletti, bombe, od altri simili oggetti, od esplode armi da sparo, è punito con una multa da venti a cinquanta lire, alla quale ne' casi più gravi può essere aggiunta la carcere fino a dieci giorni. (*Art.* 1.)

3. — Se i fatti contemplati nell' Art. precedente sono stati eseguiti presso a residenze di pubblicbe Autorità, o di persone rivestite di pubblica Rappresentanza, o presso a Caserme, Corpi di guardia, od altri posti militari si puniscono con la carcere da uno a quattro mesi. (*Art.* 2.)

4. — La stessa pena di carcere da due a otto mesi colpisce coloro, che per commemorare avvenimenti politici, od alludere ai medesimi, o per dar segnali a partiti politici banno incendiato, anche fuori de' luoghi designati nell' Art. 1, bombe, mortaletti, fuochi artificiati, o non artificiati, od esploso armi da sparo, od hanno fatto pubbliche manifestazioni sediziose di qualunque maniera. (*Art.* 3.)

5. — Alle pene prescritte dai precedenti Articoli secondo e terzo soggiacciono ancora coloro, per mandato o instigazione de' quali i fatti contemplati vennero eseguiti da altri. (*Art.* 4.)

6. — Le pene minacciate dagli Articoli precedenti si debbono applicare, ognorachè il fatto non presenti i caratteri di un delitto, cui le Leggi vigenti dichiarino punibile con pena più grave. (*Art.* 5.)

7. — Nei casi dei precedenti Articoli secondo, terzo e quarto ha luogo durante il Processo la custodia preventiva, ferma stante la disposizione contenuta nel secondo paragrafo dell'Articolo 113 del Regolamento di Polizia. (*Art.* 6.)

FURTI. — *Provvedimenti per prevenirli e scuoprirli.* — *V.* Polizia. — *Riforma Generale e Regolamento.* — *num.* 273. *e segg.*

G

GABELLE. — *Ordini diversi relativi.*

V. FERRO FORESTIERO. — SIENA — *Tassa straordinaria.*

1. — Visto l'Articolo 1 del Decreto de' 4 Maggio corrente, che dichiara irriti e come non avvenuti fino dal loro principio gli Atti Governativi emanati in Toscana dal dì 8 Febbrajo a tutto il dì 11 Aprile prossimo passato; Visto l'Atto de' 9 Marzo precedente, col quale veniva ridotto il dazio d'introduzione su varj articoli nella città di Lucca; Considerando esser conveniente che tali disposizioni siano confermate come quelle che determinano il Dazio suddetto in proporzioni più giuste e più corrispondenti alle adottate pel dazio congenere, che sugli articoli stessi si percipe nelle altre Città gabellabili della Toscana; Sulle proposizioni dell'Incaricato del Portafoglio delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici ha decretato e decreta quanto appresso: (*Decr. dei* 14 *Maggio* 1849 *in pr.*)

2. — La Gabella d'Introduzione nella Città di Lucca sul seguente Articolo procedente di fuori del Territorio Riunito è ridotta come appresso:

Legname da costruzione o da lavoro di ogni specie non nominata, rozzo o squadrato, o in asse, tavole, travicelli o altri Lavori, purchè non abbia ricevuta altra manifattura che quella della Sega o della Scure, da Lire tre e soldi quindici a Lire una e soldi dieci il migliajo delle libbre; (*Decr. sudd.*)

3. — E sono pure ridotte, come appresso, le gabelle d'introduzione nella stessa Città di Lucca su' i seguenti Generi procedenti dal Territorio Riunito:

Sapone sodo, da Lire tre a soldi dodici il cento delle libbre;

Sapone molle, da Lire una e soldi due a soldi quindici il cento delle libbre;

Legname lavorato in manifatture di ogni specie non nominata, escluse quelle fatte di Faggio, di Abeto o di Castagno, e

Legname lavorato in Mobili da casa non nominati, da Lire cinque a Lire una il cento delle Libbre;

Scarpe e *Stivali* di cuoja e pelli conce senza pelo, da Lire cinquanta a Lire tre il cento delle libbre;

Scarpe di seta, saja e di ogni altra specie, da Lire dodici per ogni Lire cento di valore a Lire tre il cento delle libbre;

Stracci di seta, da Lire quattro a soldi sei e denari otto il cento delle libbre;

Mattoni cotti, da soldi uno la soma di libbre 300 a soldi uno il migliajo delle libbre;

Terre cotte rozze da murare non nominate, da soldi uno la soma di libbre 300 a soldi uno e denari otto il migliajo delle libbre. (*Decr sudd.*)

4. — Finalmente sono esentati da ogni gabella, per l'introduzione sempre nella rammentata Città di Lucca, gli appresso generi procedenti dal Territorio Riunito:

Budella fresche

Sommacco sodo o in polvere

Vallonea soda o macinata

soggetti ora, le prime al diritto di Lire dieci il cento delle libbre, il secondo a soldi dieci, e la terza a soldi cinque parimente il cento delle libbre. (*Decr. sudd.*)

5. — Le Gabelle come sopra ridotte s'intendono tassate a moneta e peso toscani. (*Decr. sudd. in fine*).

6. — L'Amministratore Generale delle RR. Dogane e Aziende Riunite in seguito di una Risoluzione emanata dal Ministero delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici sotto dì 25 Giugno cadente, ed in ampliazione di ciò che veniva disposto dalla Notificazione del 26 Giugno 1844 Art. III.

§. 1, e di altri Ordini precedenti, rende pubblicamente noto quanto appresso: (*Not. dei* 30 *Giugno* 1849 *in pr.*)

7. — La Gabellazione dei Tessuti di ogni genere, che in ordine alla detta Notificazione ed a comodo dei Viaggiatori sulla Strada Ferrata Leopolda è permessa alla Porta S. Marco di Livorno dentro il valore estimativo di Lire sessanta, potrà d'ora innanzi aver luogo fino alla maggior somma di Lire cento di stima per ciascun Viaggiatore, fermo stante per altro in ogni resto quanto la Notificazione stessa dispone, e che dovrà perciò tenersi in piena osservanza. (*Art.* 1.)

8. — Entro il limite medesimo del valore estimativo di Lire cento potranno da questo giorno i Tessuti di ogni genere gabellarsi nella Dogana interna di detta Città. (*Art.* 2.)

9. — A contare dal primo Gennajo 1850, la gabella della Carta, della Ceralacca, e della Polvere di Marmo, che dal Territorio Riunito s'introducano nella Città di Lucca viene diminuita come appresso:

Carta — da Lire 1. 3. 9. (Lire 1 6. 8. moneta Lucchese) a soldi tredici e denari quattro le libbre cento.

Ceralacca — da Lire 32. (Lire 36 moneta Lucchese) a Lire quattro soldi tre e denari quattro le libbre cento.

Polvere di Marmo — da soldi 17 e denari 9 (Lire 1 moneta Lucchese) a soldi tre e denari quattro le libbre mille. (*Decr. dei* 12 *Dicembre* 1849, *Art. un.*)

10. — Considerando che dopo l'apertura delle Strade Ferrate in Toscana, la celerità delle operazioni doganali divenuta sempre più un bisogno del Commercio, esige l'abolizione di tutti quei vincoli, che non sono indispensabili a difendere l'interesse della Finanza. Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici; E sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo: (*Decr. dei* 17 *Luglio* 1851 *in pr.*)

11. — Tutti i prodotti del Territorio Riunito, e tutte le manifatture lavorate e fabbricate nel Territorio medesimo, che non potevano fin qui sdaziarsi alle Porte delle Città gabellanti, quando venivano presentate in quantità tale da far luogo ad una Gabella superiore alle Lire tre, potranno d' ora innanzi gabellarsi alle Porte stesse in qualunque quantità, e qualunque sia la ciira della loro Gabella. (*Art.* 1.)

12. — Resta abrogata perciò la limitazione prescritta in questo rapporto dalla Legge dei 19 Ottobre 1791 per tutti quei generi e manifatture territoriali tassativamente indicate nell' Articolo primo della Nota unita alla Tariffa propria di ciascuna Città. (*Art.* 2.)

13. — Considerando, che nella necessità di mantenere l' equilibrio indispensabile fra l' entrate e le spese dello Stato, è da preferirsi, a qualsiasi accrescimento di Tasse dirette, il partito di indurre un modico aumento ai dazj d' introduzione nel Territorio, e nelle Città gabellanti, sopra alcuni generi che possono sostenerlo, senza detrimento del Commercio, e con il men sensibile aggravio dei Contribuenti: Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 25 *Ottobre* 1851 *in pr.*)

14. — Abolito ogni ordine in contrario, è ripristinata la Gabella esistita fino al Febbrajo 1849 sulla estrazione dal Territorio Riunito per le Barriere e Porte di Livorno, come pure il dazio di consumo nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja sugli erbaggi, ed altri generi descritti nella Nota riportata in calce del presente Decreto, (Agli, Batate, o Patate, Capperi freschi, Ceci freschi con pianta, guscio, o senza, Fagioli freschi col guscio, o senza, Fave fresche, Funghi freschi, Ortaggio di ogni specie non nominata, Piselli freschi col guscio, o senza, Radiche che servono al vitto umano, e Sparagi), quando procedano dal Territorio Riunito. (*Art.* 1.)

15. — Ferma stante la Gabella d'introduzione di Lire 4 10 — il cento delle libbre per lo Zucchero di specie non nominata, e quella di Lire 3 — — parimente il cento delle libbre per lo Zucchero marcatamente scuro, allorchè sono destinati al consumo del Territorio Riunito; e fermi stanti pure i dazj di Lire 7 10 —, e di Lire 5 10 — respettivamente, cui sono ora sottoposti gli Zuccheri medesimi, in ordine alle Tariffe particolari delle due Città di Firenze, e di Lucca, la Gabella sullo Zucchero di specie non nominata, e quella sull'altro marcatamente scuro, quando sono destinati al consnmo delle Città di Siena, Pisa, e Pistoja, vengono aumentate, la prima dalle Lire 4 10 — alle Lire 6 — — e la seconda dalle Lire 3 — — alle Lire 4 10 — il cento delle libbre. (*Art.* 2.)

16. — Ai Generi e Mercanzie notate nella Tabella annessa al presente Decreto restano fin d'ora assegnate le Gabelle che appresso, le quali dovranno conseguentemente ritenersi come sostituite a quelle determinate dalle respettive Tariffe veglianti, e dalle varie successive disposizioni.

TABELLA

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	TASSAZIONI
OLIO D'OLIVA	
Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città di	
— *Firenze* . . . . il Barile	L. 3 — —
— *Siena*. . . . . »	» 2 — —
— *Pisa* . . . . »	» 2 — —
— *Pistoja e* . . . . »	» 2 — —
— *Lucca*. . . . . (*) »	» 2 — —
POLLASTRI, CAPPONI, GALLI e GALLINE d'ogni specie, e Piccioni vivi o morti	
Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja, e	

(*) Misura e Moneta Toscana che corrisponde a L. 3 — 2 per libbre 120, Moneta e Misura Lucchese.

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	TASSAZIONI
dal Territorio stesso, e di sopra Mare in Livorno. . . . . il paro	L. — 3 4
E venendo dall' Estero per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja . . . . il paro	» — 4 —
POLLANCHE e POLLI D' INDIA, OCHE, PAPERI, FAGIANI, e PAVONI, vivi o morti	
Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja, e dal Territorio stesso e di sopra Mare in Livorno. . . . . il paro	» — 12 —
E venendo dall' Estero per introduzione nel Territorio Riunito e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa e Pistoja . . . . il paro	» — 15 —
Nota. — Resta fermo per le Pollanche e Polli d'India procedenti dall'Estero, ed inferiori al peso di libb. 5 il paro, il Dazio d'introduzione nel Territorio Riunito, in soldi due e denari sei il paro, determinato dal Sovrano Rescritto de' 19 Gennajo 1821.	
ANITRE vive o morte	
Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja e dal Territorio stesso, e di sopra Mare in Livorno. . . . . il paro	» — 4 —
E venendo dall' Estero per introduzione nel Territorio Riunito e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja . . . . il paro	» — 5 —
UCCELLI morti di ogni specie non nominata atti al vitto umano	
Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja, e dal Territorio stesso, e di sopra Mare in Livorno. . . . . le cento libbre	» 10 — —
E venendo dall' Estero per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa e Pistoja . . . . le libbre cento	» 12 10 —
CARBONE e	
CARBONELLA DI LEGNE	
Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città di	
— *Firenze. . . . .* le mille libbre	» 2 — —
— *Siena. . . . .* »	» 1 10 —
— *Lucca. . . . .* »	» 1 10 —
— *Pisa* e . . . . »	» 1 10 —
— *Pistoja . . . .* »	» 1 10 —
Per introduzione dal Territorio Riunito, e di Sopra Mare in Livorno. . . . . . . le mille libbre	» 1 11 8

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	TASSAZIONI
BRACE	
BRACE di Sansa e	
BRACIONE	
Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città di	
— *Firenze*. . . . . le mille libbre	L. 1 6 8
— *Siena*. . . . . »	» 1 6 8
— *Lucca* . . . . »	» 1 6 8
— *Pisa e*. . . . . »	» 1 — —
— *Pistoja* . . . . »	» 1 — —
Per introduzione dal Territorio Riunito, e di sopra Mare in Livorno. . . . . . . le mille libbre	» 1 6 8
LEGNE da ardere in pezzi da accatastare, in Fascine, Fasci-notti, Gusci di Pine, e Pine Selvatiche, Sansa, Scope, Sermenti, e legne da ardere di ogni specie non nominata	
Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città di	
— *Firenze* / — *Siena* / — *Lucca* / — *Pisa, e* / — *Pistoja* . . . . le mille libbre	» — 10 —
Per intoduzione dal Territorio Riunito, e di sopra Mare in Livorno. . . . . . . le mille libbre	» — 10 —
Nota — Gli aumenti di prodotto che si perciperanno per la introduzione in Livorno dei Pollami, Uccelli morti, Carbone, Brace, Legne da ardere ec., cederanno a vantaggio della Cassa Doganale. — Resterà quindi fermo a profitto delle Opere interessanti il Culto Religioso, ed altri oggetti di pubblica locale necessità il prodotto della antica Tassa, in conformità di quanto dispose la Notificazione de' 7 Marzo 1837.	
BURRO fresco, cotto, e salato	
Per introduzione dall' Estero nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa e Pistoja . . . . le cento libbre	» 5 — —
CACIO	
Per introduzione dall' estero nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja. . . . . le cento libbre	» 5 — —
ACCIUGHE e SARDINE salate,	
PESCE cotto, marinato, o conservato in qualunque maniera,	
SERMONE affumato o salato,	
SORRA,	
TONNINA, e	
ZERI salati, e marinati	
Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa e Pistoja. . . . . le cento libbre	» 5 — —

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	TASSAZIONI
ARINGHE affumate *Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja* . . . . le cento libbre	L. 4 — —
BACCALARI, e PESCE affumato, salato o secco, ed in Salamoja, e SALUMI non nominati a parte *Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja* . . . . le cento libbre	» 3 — —
BUTTARGHE, MOSCIAMI, OSTRICHE salate, e TONNO sott'Olio *Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja* . . . . le cento libbre	» 6 13 4
CAVIALE *Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja* . . . . le cento libbre	» 10 — —
SALACCHE o SARACCHE, e STOCCAFISSI *Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoja* . . . . le cento libbre	» 3 — —

(*Art.* 3.)

17. — Le presenti disposizioni avranno effetto a contare dal dì primo Novembre prossimo futuro. (*Art.* 4.)

18. — Vista la Notificazione del 26 Settembre 1846; Considerando che il cresciuto consumo dei Nastri di Seta, di Filaticcio, o di altra materia qualunque, rende necessario di assegnare a questi tessuti una separata Gabella proporzionata al valore delle varie loro specie in commercio; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici; E sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: (*Decr. dei* 23 *Dicembre* 1851 *in pr.*)

19. — I Nastri di Seta, di Filaticcio, di Canapa, di Lino, di Cotone, di Lana, e di Pelo; ed i Nastri composti di fili diversi di tali materie, cesseranno di essere compresi nella voce generica di lavori, e verranno d'ora in poi sottoposti a un Dazio speciale, secondo la classazione e nella misura che appresso cioè:

Nastri di tutta Seta, o misti con uno o più fili di Filaticcio;

Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja . . . . la libbra £ 2 10 —

Per estrazione esenti.

Per passo . . . . le libbre cento » 1 — —

Ed essendo fatti nel Territorio Riunito, per introduzione nelle Città suddette. . la libb. » — — 8

Nastri di Seta misti nel loro tessuto con uno o più fili di Canapa, di Lino, di Cotone, di Lana, o di Pelo, escluso il Filaticcio;

Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja. . . . . la libbra » 1 6 8

Per estrazione esenti.

Per passo . . . . le libbre cento » 1 — —

Ed essendo fatti nel Territorio Riunito, per introduzione nelle Città suddette. . la libb. » — — 8

Nastri di Filaticcio, di Canapa, di Lino, di Cotone, di Lana e di Pelo, o di più d'uno di questi generi esclusa la Seta;

Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja. . . . . la libbra » — 6 8

Per estrazione esenti.

Per passo . . . . le libbre cento » 1 — —

Ed essendo fatti nel Territorio Riunito, per introduzione nelle Città suddette. . la libb. £ — — 8
(*Art.* 1.)

20. — Sono esclusi dalle disposizioni contenute nell' Articolo precedente: I Nastri di qualunque materia mista con oro, od argento, buono o falso, tratto o filato, o in lama, paglioni, placche, lustrini ec., riguardo ai quali restan ferme le Gabelle determinate dalle Leggi ed Ordini veglianti. (*Art.* 2.)

21. — Alla voce generica e collettizia « Lavori di seta, di filaticcio, di canapa, di lino, di cotone, di lana, o di pelo » dovrà sempre aversi ricorso per tutti quei lavori composti di tali materie, che non abbiano le forme di Nastri, e che non siano per tali qualificati in Commercio. (*Art.* 3.)

22. — Considerando come il cresciuto consumo delle Candele così dette Steariche, e lo sviluppo che va a prendere in Toscana la produzione di quell' Articolo, e di altre sostanze aventi rapporto coll' industria relativa, rendano oggi opportune nell' interesse dell' industria stessa alcune modificazioni alle vigenti Tariffe Doganali; Sentito il Nostro Consiglio de' Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: (*Decr. dei* 14 *Maggio* 1852 *in pr.*)

23. — Le infrascritte Voci e Tassazioni delle veglianti Tariffe sono modificate come appresso:

Acido Solforico o *Olio* di *Vetriolo*;
Prodotto nel Territorio Riunito, per introduzione nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoja da L. 2. 13. 4. il cento delle libbre, a soldi 10, parimente il cento delle libbre.

Solfato di *Zinco*, o *Vetriolo bianco*;
Per introduzione dall' Estero nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoja da L. 8. 6. 8. a L. 1. 5. il cento delle libbre, ed essendo

prodotto nel Territorio Riunito, per introduzione nelle Città suddette da L. 6. 13. 4. a L. 1. il cento.

Per estrazione da L. 1. 13. 4. a soldi 6. 8. il cento.

Per passo da soldi 10. a soldi 3. 4. il cento.

Candele Steariche;

Per introduzione nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoja L. 12. 10. il cento delle libbre, ed essendo prodotte nel Territorio Riunito, per introduzione nella Città di Firenze L. 3. il cento delle libbre, e nelle altre Città suddette L. 2. il cento delle libbre.

Per estrazione L. 1. il cento.

Per passo soldi 10. il cento. (*Art.* 1.)

24. — A partire dalla data del presente Decreto cessano tutte le speciali facilitazioni Doganali concedute già ad alcuni produttori statisti rapporto all' introduzione nelle Città Gabellanti, e all' Estrazione dal Territorio Riunito degli Articoli sopra mentovati. (*Art.* 2.)

25. — Considerando che l' epoca in cui furono compilate le Tariffe delle Gabelle attualmente veglianti, l' Industria Mineraria, e la Fabbricazione dei prodotti Chimici, o non erano conosciute in Toscana, o non avevano raggiunto quello sviluppo, al quale sono ora pervenute; Considerando che dopo l' epoca medesima, e secondo le circostanze, si è riconosciuto conveniente di concedere riduzioni speciali di Gabelle, a favore delle singole Società Industriali, e dei diversi fabbricanti, modificando così a loro riguardo per i prodotti respettivi quel trattamento daziario, al quale si era inteso unicamente di sottoporre i congeneri procedenti dall' Estero; Considerando che in espettativa di quella completa riforma, che una più lunga esperienza potrà dimostrar conveniente, è intanto giusto e necessario di rendere universali le Concessioni già fatte in diversi tempi ai Produttori ed ai Fabbricanti, che ne fecero speciale

domanda; Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso. (*Decr. dei* 21 *Giugno* 1852 *in pr.*)

26. — Le Gabelle alle quali sono stati fin qui sottoposti, secondo i casi, i seguenti generi, vengono modificate, e determinate come appresso:

Acido Muriatico, o Idroclorico;

Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja da Lire 1. 6. 8, a soldi 13 e denari 4 il cento delle libbre.

Per estrazione dal Territorio Riunito da soldi 3. 4, a soldi 1. 8 il cento delle libbre.

Acido Nitrico, o Acquaforte;

Acqua Regia;

Per introduzione come sopra da L. 2. 8 —, a L. 1. 4 — il cento delle libbre.

Per estrazione dal Territorio Riunito da soldi 3. 4, a soldi 1. 8 il cento delle libbre.

Argento sodo:

Per estrazione dal Territorio Riunito da sol. 15, a sol. 3. 4 la libbra.

Cloruro di Calce;

Per introduzione dall' Estero nel Territorio Riunito, e nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoja L. 2. 10 — il cento delle libbre.

E procedendo dal Territorio Riunito, per introduzione nella città di Firenze L. 1 — — il cento delle libbre, e nelle altre di Lucca, Siena, Pisa e Pistoja soldi 6. 8 il cento delle libbre.

Per estrazione dal Territorio Riunito soldi 3. 4 il cento delle libbre.

Litargirio o Ritargirio;

Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoja da L. 1. 6. 8, a soldi 13. 4 il cento delle libbre.

Per estrazione dal Territorio Riunito da soldi 6. 8, a soldi 3. 4 il cento delle libbre.

Mercurio;

Per introduzione dal Territorio medesimo nelle Città surriferite da L. 6. 13. 4, a L. 3. 6. 8 il cento delle libbre

Per estrazione dal Territorio medesimo da L. 1. 13. 4, a soldi 16. 8 il cento parimente delle libbre.

Piombo sodo e

Piombo rotto da fondersi;

Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città sopraindicate da soldi 16, a soldi 8 il cento delle libbre.

Per estrazione dal Territorio stesso da soldi 5, a soldi 2. 8 il cento delle libbre.

Rame sodo e

Rame rotto da fondersi;

Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città surriferite da L. 2 — —, a L. 1 — — il cento delle libbre.

Vetriolo di ferro, ossia Verde;

Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città suddette dai soldi 4, a soldi 2 il cento delle libbre.

Per estrazione dal Territorio medesimo da soldi 1, a denari 8 il cento delle libbre.

Vetriolo di Rame, ossia di Cipro;

Per introduzione dal Territorio Riunito nelle Città surriferite da L. 1 — —, a soldi 10 il cento delle libbre.

Per estrazione dal Territorio medesimo da soldi 6. 8, a soldi 3. 4 il cento delle libbre. (*Art.* 1.)

27. — A partire dalla data del presente Decreto cessano tutte le speciali facilitazioni doganali concedute già ad alcuni

produttori statisti, rapporto alla introduzione nelle Città gabellanti, o all'estrazione dal Territorio Riunito degli Articoli sopra rammentati. (*Art.* 2.)

GAZZETTE. — *V.* Lega Postale Austro-Italica — *num.* 31. *e segg. num.* 70. *e segg.* — *V. anche* Stampa. —

GENDARMERIA IMPERIALE E REALE — *Instituzione e Regolamento Generale.*

V. anche Polizia. — *Riforma Generale e Regolamento.* — Istruzione dei Processi Criminali. — *Regolamento.* —

SOMMARIO

1. Considerando il bisogno di organizzare una Forza armata per sostenere nell' interno del Granducato la esecuzione della Legge, l' ordine pubblico, la sicurezza delle persone, delle proprietà e affinchè ciascuno cittadino sia guarentito nei suoi diritti; Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretarj di Stato per i Dipartimenti dell' Interno e della Guerra, e Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: (*Decreto dei* 24 *Ottobre* 1849 *in pr.*)

2. — La Forza destinata pel servizio politico della Toscana sarà denominata *Gendarmeria Imperiale e Reale.* (*Art.* 1.)

3. — L' attuale Forza di pubblica sicurezza resta abolita e gl' individui che vi appartengono saranno incorporati nel reggimento dell' *Imperiale e Reale Gendarmeria.* (*Art.* 2.)

4. — La Squadra dei *Veliti* a cavallo viene definitivamente staccata dal Reggimento *Veliti* e passa a far parte del Reggimento *I. e R. Gendarmeria*, formando nucleo alla creazione dello Squadrone di Cavalleria che deve esservi addetto. (*Art.* 3.)

5. — Gli Uffiziali dell' *I. e R. Gendarmeria* saranno scelti tra gl' individui appartenenti al Corpo medesimo. Per questa unica volta per altro tale scelta verrà fatta fra gli Uffiziali degli altri Corpi militari del Granducato. (*Art.* 4.)

6. — I Sottuffiziali, e Soldati che attualmente si trovano in servizio nella soppressa Guardia di pubblica sicurezza e rimangon compresi nel nuovo Corpo dell' *I. e R. Gendarmeria*, non soffriranno perdita su i loro attuali appuntamenti, ma riceveranno, a titolo di sopra-soldo, la differenza tra gli antichi ed i nuovi stipendj fino a che non giungeranno ad averne uguali o maggiori. (*Art.* 5.)

7. — La I. e R. Gendarmeria è instituita principalmente per vigilare di continuo al mantenimento dell'ordine interno dello Stato ed alla esecuzione delle Leggi, investigando e denunziando ai Tribunali i Contravventori di quelle. (*Regolamento dei* 30 *Maggio* 1851. *Art.* 1.)

8. — La I. e R. Gendarmeria è parte integrante dell'Armata, e nelle riunioni in parata, o per qualunque altra causa prende la diritta sopra ogni Corpo Militare dopo la Guardia Civica, i Veterani e gl' Invalidi. (*Art.* 2.)

9. — Il Reggimento della I. e R. Gendarmeria si compone:

Di uno Stato Maggiore, e
Minore,
Di due Battaglioni,
Di uno Squadrone di Cavalleria. (*Art.* 3.)

10, — Lo Stato Maggiore e Minore si compongono come appresso:

STATO MAGGIORE

Un Colonnello o Tenente Colonnello Comandante Fanteria e Cavalleria,
Due Maggiori di Battaglione,
Un Tenente Aiutante Maggiore,
Un Quartier Mastro,
Un Chirurgo Maggiore,
Un Cappellano,
Un Uffiziale d' abbigliamento,
Un Segretario del Comandante.

STATO MINORE

Due Aiutanti Sotto Uffiziali di fanteria,
Uno detto di cavalleria,
Un Foriere Maggiore,
Un Capo Tromba,
Un Capo Sarto,
Un Capo Armajuolo. (*Art.* 4.)

. 11. — Ogni Battaglione è comandato da un Maggiore e si compone di 5. Compagnie, delle quali una in ciascuno chiamasi scelta: l'effettivo di ogni Compagnia in

Uffiziali,
Bassi Uffiziali e
Comuni sì di prima che di seconda classe, è quello che resulta dal quadro seguente:

COMPAGNIE E LORO RESIDENZA		STATO		COMPAGNIE										TOTALE
		Maggiore	Minore	Capitani	Tenenti	Sotto Tenenti	Sergenti Maggiori	Forieri	Sergenti	Caporali	Gendarmi di 1. classe	Gendarmi di 2. classe	Trombi	
	In Firenze	9	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
1.ª scelta	»	»	»	1	1	1	1	1	7	20	28	114	4	178
2.ª scelta	»	»	»	1	1	1	1	1	5	20	32	112	4	178
1.ª del 1.°	»	»	»	1	1	1	1	1	11	48	41	186	4	295
2.ª del 1.°	Pistoja	»	»	1	1	1	1	1	8	11	28	129	4	185
3.ª del 1.°	Arezzo	»	»	1	1	1	1	1	14	18	20	130	4	191
4.ª del 1.°	Siena	»	»	1	1	1	1	1	13	25	30	145	4	222
1.ª del 2.°	Livorno	»	»	1	1	1	1	1	14	24	39	184	4	270
2.ª del 2.°	Pisa	»	»	1	1	1	1	1	12	32	47	126	4	226
3.ª del 2.°	Lucca	»	»	1	1	1	1	1	7	20	37	118	4	191
4.ª del 2.°	Grosseto	»	»	1	1	1	1	1	9	22	18	106	4	164
	Totale	9	7	10	10	10	10	10	100	240	320	1350	40	2116

(*Art.* 5.)

12. — Lo Squadrone sarà composto di

Un Capitano
Un Tenente
Due Sotto Tenenti
Un Sergente Maggiore
Un Foriere
Quattro Sergenti
Otto Caporali
Diciotto Gendarmi di prima Classe.
Quarantanove detti di seconda Classe.

Saranno scelti tra i Gendarmi due Trombetti e un Manescalco col grado onorario di Sergente. (*Art* 6.)

13. — Nei rapporti d'amministrazione, disciplina e servizio lo Squadrone sarà addetto al primo Battaglione, e l'Ajutante rimarrà presso il Colonnello o Tenente Colonnello Comandante il Corpo della Gendarmeria per essere adoprato nelle relative occorrenze. (*Art.* 7.)

14. — Per gli appuntamenti ed i foraggi degli Uffiziali e per il soldo della Truppa resta ferma e si osserverà la Tariffa seguente.

APPUNTAMENTO GIORNALIERO			APPUNTAMENTO ANNUO		
Cavall. £	Fanter. £		Cavall. £	Fanter. £	
4 » »	3 10 »	Aiut. Sotto Ufficiale	»	5720	Tenente Colonnello Comandante
»	3 5 »	Foriere Maggiore	»	4720	Magg. di Battaglione
»	2 11 8	Capo Tromba	»	2040	Tenente Aiut. Magg.
»	2 3 4	Capo Sarto	»	3000	Quartier Mastro
»	2 3 4	Capo Armajuolo	»	1920	Chirurgo Maggiore
3 13 4	3 5 »	Sergente Maggiore	»	1200	Cappellano
3 6 8	2 18 4	Foriere	»	1620	Uffiz. d'Abbigliamento
3 6 8	2 16 8	Sergente	»	168 0	Segret. del Comand.
3 » »	2 11 8	Caporale	3092	2880	Capitano
2 13 4	2 3 4	Tromba	1860	1800	Tenente
2 13 4	»	Manescalco	1680	1620	Sotto Tenente
2 13 4	2 3 4	Gendarmi di 1.ª Classe			
2 » »	1 18 4	Gendarmi di 2.ª Classe			
	L. 60 » »	Foraggio per Mescalce i cavalli			

(Art. 8.)

15 — Ritenuta per essere ammessi nel Corpo della I. e R. Gendarmeria la preferenza a favore dei militari addetti alle RR. Truppe, che per la loro riconosciuta attitudine e buona condotta meritino di farvi passaggio, il Corpo medesimo si formerà con volontarj e con scelte reclute di leva. (*Art.* 9).

16. — I requisiti per' essere ammessi sono: 1. Statura non minore di braccia due e soldi diciassette di braccio, misura fiorentina; 2. Età non minore di ventuno nè maggiore di trentacinque anni compiti, che potrà estendersi fino a quaranta compiti a riguardo di chi fosse ammesso al passaggio dai Reggimenti di linea; 3 Complessione robusta e valida salute; 4. Abilità di leggere e scrivere; 5. Stato di celibe o di vedovo senza figli; 6. Specchiata moralità. (*Art.* 10.)

17. — Il reclutamento dello Squadrone di Cavalleria si formerà 1. Di Cavalleggieri di Costa, celibi e vedovi senza figli, di età non maggiore di anni 40, sani, di robusta complessione, e di specchiata condotta. 2. Di buoni Sotto Uffiziali e soldati della Cavalleria di linea; 3. Di Gendarmi di fanteria che agli altri requisiti uniscano qualche perizia nella equitazione. (*Art.* 11.)

18. — I Sotto Uffiziali che ottengano il domandato passaggio dalla Truppa di linea nell'I. e R. Gendarmeria vi saranno ammessi con un grado di meno. I soldati semplici vi faranno passaggio come Gendarmi di seconda classe: E gli uni e gli altri vi dovranno terminare la non ancora compita respettiva capitolazione. (*Art.* 12.)

19. — Anco i volontarj e le reclute scelte di leva, entrando nel Corpo della Gendarmeria, saranno ammessi come Gendarmi di seconda classe, dovendosi il passaggio nella prima classe considerare come un premio per chi lo abbia meritato con una lodevole condotta, e con un buon servizio nel Corpo. (*Art.* 13.)

20. — I volontarj e le reclute scelte di leva ascritti al Corpo della Gendarmeria restano soggette alla capitolazione

ordinaria di sei anni stabilita dalla Legge generale sull'arruolamento, e perciò tanto esse, quanto i militari di linea passati nel Corpo medesimo, riuscendo incapaci al servizio di Polizia, o immeritevoli di rimanervi, dovranno terminare la capitolazione nei Reggimenti di linea in quel modo e con quelle condizioni, che la competente Autorità Superiore crederà conveniente alla varietà delle contingenze. (*Art.* 14.)

21. — Ogni ammesso nella Gendarmeria dovrà prestare nelle mani del proprio Capitano il giuramento in scritto secondo le norme stabilite. (*Art.* 15.)

22. — Il passaggio dalla seconda alla prima classe e gli avanzamenti da Caporale fino al grado d'Ajutante inclusive saranno concessi dal Colonnello o Tenente Colonnello Comandante il Corpo sulle informazioni e proposizioni dei Capitani e dei Comandanti di Battaglione, con obbligo di darne conto al Ministro della Guerra. (*Art.* 16.)

23. — Per gli avanzamenti a Sotto Tenente e progressivamente ad altri gradi saranno fatte le proposizioni dal Colonnello o Tenente Colonnello al Ministro della Guerra, che col parere del Consiglio dei Ministri le rassegnerà alla scelta Sovrana (*Art.* 17.)

24. — Ritenuto che gli Uffiziali della I. e R. Gendarmeria saranno scelti tra gli individui appartenenti al Corpo di essa ai termini dell'art. 4 del Decreto de' 4 Ottobre 1849, è per altro riserbato il caso, in cui dovendo essere per convenienza di servizio rinviato qualche Uffiziale della R. Gendarmeria alla linea, potrà farsi luogo al passaggio d'un Uffiziale dalla linea alla gendarmeria. (*Art.* 18.)

25. — I titoli per gli avanzamenti saranno l'anzianità, i rilevanti servigj e i tratti non comuni di coraggio e di sagacità, e gli avanzamenti si daranno per una metà all'anzianità e per l'altra al merito. (*Art.* 19.)

26. — Il Capitano Comandante lo Squadrone concorrerà cogli altri Capitani del Reggimento per l'avanzamento nel

Corpo, ma soltanto nello Squadrone medesimo lo avranno gli altri Uffiziali che vi sono addetti. (*Art.* 20.)

27. — Il Colonnello sarà promosso a Generale, o il Tenente Colonnello al grado di Colonnello, quaudo gli caderà il suo turno nell' Armata. (*Art.* 21)

28. — Le ferite riportate dai Gendarmi nell' esercizio delle loro funzioni saranno tenute in conto come riportate in guerra. (*Art.* 22.)

29. — Non potendosi sempre ricompensare cou avanzamenti le azioni d' un merito veramente distinto, sarà proposta al Sovrano nei congrui casi la concessione di premj straordinarj o di onorevoli distinzioni. (*Art.* 23.)

30. — Gli ascritti al Corpo della I. e R. Gendarmeria saranno riposati o passeranno tra i Veterani e tra gl' Invalidi secondo le norme stabilite per i militari dei Reggimenti di linea. (*Art.* 24)

31. — In considerazione del laborioso servizio proprio della Gendarmeria ogni anno di servizio verrà computato a favore degli appartenenti a quel Corpo ammessi a godere del riposo o ritiro per quindici mesi. (*Art.* 25.)

32. — Il calcolo delle pensioni sarà regolato dalla Legge generale sulle pensioni militari, fermo stante il disposto dall' articolo precedente. (*Art.* 26.)

33. — I Sotto Uffiziali e i Gendarmi, i quali o per salute degradata in servizio o per l' età o per altre cause indipendenti dalla loro volontà cessassero d' essere in grado di continuare nell' adempimento delle loro ingerenze colla necessaria attività, potranno essere presi in considerazione per gl' inpieghi d' uscieri udienzieri, di custodi, di cursori e anco di copisti, semprechè abbiano le qualità occorrenti a renderveli idonei. (*Art.* 27.)

34. — I Gendarmi tanto comuni che graduati dopo i corrispondenti anni di servizio avranno diritto ai distintivi d' anzianità e perciperanno i correlativi emolumenti in coerenza

delle regole stabilite per i militari dei Reggimenti di linea. (*Art.* 28.)

35. — I componenti la Gendarmeria soggiaceranno in tutto alle prescrizioni e punizioni di disciplina stabilite dagli ordini generali in vigore per tutta l' Armata. (*Art.* 29.)

36. — Ogni Battaglione del Corpo di Gendarmeria avrà un Consiglio di Disciplina che prenderà cognizione, e proporrà la punizione delle più gravi mancanze disciplinari; e lo compongono: il Maggiore, o il più anziano Capitano presente che lo presiederà, un Capitano, un Tenente, un Sotto Tenente, e senza voto un Sotto Uffiziale terrà l'ufficio di Cancelliere. (*Art.* 30.)

37 — Il Consiglio di Disciplina procederà con forme sommarie, sentendo il prevenuto e i testimoni del fatto, e darà in scritto il suo parere sulle punizioni da infliggersi, trasmettendolo al Colonnello o Tenente Colonnello Comandante il Corpo, il quale risolverà l' affare come crederà congruo, e farà quindi procedere alla relativa esecuzione. (*Art.* 31.)

38. — Non pertanto nel concorso di gravi e urgenti circostanze i Comandanti di Battaglione potranno sospendere i Sotto Uffiziali, rendendone immediatamente conto al Comandante del Corpo, il quale prenderà le ulteriori disposizioni che gli sembreranno opportune. (*Art.* 32.)

39. — I Capitani terranno uno speciale Registro di Disciplina nel quale saranno notati i meriti e demeriti, e le trasgressioni o mancanze dei loro subalterni. È raccomandata al loro onore la esattezza di tal Registro. (*Art.* 33.)

40. — Se un individuo della Gendarmeria si rendesse immeritevole a giudizio del Consiglio di Disciplina di appartenere a un Corpo sì distinto e incaricato di sì importanti funzioni, potrà esserne remosso dal Colonnello o Tenente Colonnello, previa approvazione del Ministero della Guerra, e mandato a compire la propria capitolazione in altro Reggimento. Lo stesso passaggio per lo stesso effetto subirà chi appartenendo alla Gendarmeria ne disertasse. (*Art.* 34)

41. — Per le mancanze di qualunque sorta commesse da un picchetto, se non si conosca con precisione a chi siano specialmente imputabili, si comincerà da procedere contro chi ne ha il comando, salvo dipoi a investire colla pena quei Gendarmi in specie, che dalle assunte verificazioni siano per resultare colpevoli. (*Art.* 35.)

42. — Dei delitti imputabili agl' individui della Gendarmeria giudicheranno per regola i Tribunali Militari colla procedura e col diritto penale proprio della Milizia. Solamente quando si tratti di delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni di polizia amministrativa, di polizia giudiciaria, e di giustizia, o di delitti relativi in qualche modo a siffatto servizio, soggiaceranno i detti individui alla giurisdizione dei Tribunali ordinari, ed alle penalità stabilite dalle Leggi comuni dello Stato. Ricorrendo pluralità di delitti, o pluralità d' imputati, alcuni dei quali soggetti al Foro militare, ed altri al Foro ordinario, conosce e giudica di tutti i delitti, e respettivamente di tutti i delinquenti quest' ultimo Foro, applicando anche ai militari le pene stabilite dalle Leggi comuni, salvo se si tratti di delitto, la cui pena debba necessariamente desumersi dalle Leggi proprie dei militari. Ogni qualvolta un Gendarme è giudicabile da un Tribunale ordinario, gode del benefizio compartito agli Agenti del Governo dall' art. 3 del Regolamento per la istruzione dei processi criminali de' 22 Novembre 1849. (*Art.* 36.)

43. — I componenti la Gendarmeria, cui sia imputato un delitto, ancorchè di competenza dei Tribunali ordinari, saranno custoditi nelle carceri del Corpo fino al Decreto d' invio effettivo al pubblico giudizio, ed allora passeranno nelle carceri comuni, previa per altro la sospensione dall' ufficio di Gendarme nel quale saranno reintegrati, siccome ancora per ogni conseguenza della sospensione, dopo il felice esito del Giudizio. (*Art.* 37.)

44. — Il Corpo della Gendarmeria avrà un Consiglio d'Amministrazione, il quale risiederà in Firenze; lo compongono: il Colonnello o Tenente Colonnello, Presidente: Un Maggiore, il Capitano di Cavalleria, Due Capitani di Fanteria, il Quartier Mastro Segretario senza voto in Consiglio. (*Art.* 38)

45. — Eccettuati il Presidente ed il Segretario, che per la loro carica permanentemente formano parte del Consiglio, gli altri membri sono sempre i più anziani nei loro respettivi gradi fra i residenti in Firenze. (*Art.* 39.)

46. Il Consiglio medesimo sarà sottoposto alle revisioni, cui vanno soggette tutte le altre Amministrazioni dello Stato. (*Art.* 40.)

47. — Esso terrà due Registri; uno per trascrivervi le sue deliberazioni; l'altro per notarvi tutte le partite d'introito e di uscita. (*Art.* 41.)

48. — Principali doveri del Consiglio stesso saranno: invigilare sul buono andamento dell' Amministrazione; far l'acquisto dei generi necessari per il vestiario; richiamare il Quartier Mastro e l'Uffiziale di abbigliamento a rendimento di conti ordinario e straordinario. (*Art.* 42.)

49. Il Quartier Mastro terrà un libro detto « *Giornale* » in cui registrerà tutte le partite formanti la Uscita e la Entrata di Cassa; questo giornale dee corrispondere per l'Entrata colla Uscita notata nel Registro del Consiglio, e per la Uscita dee corrispondere coi documenti comprovanti i pagamenti eseguiti, e colle partite registrate in altro libro detto « *Saldaconti* » nel quale il Quartier Mastro terrà conto corrente con gli Amministratori subalterni del Corpo, e coi Fornitori del medesimo. (*Art.* 43.)

50. — Sarà reso conto dal Quartier Mastro al Consiglio di Amministrazione in fine di ogni trimestre, dopo avere riunito i rendimenti di conto di tutte le Compagnie del Reggimento. (*Art.* 44.)

51. — Tra i più idonei subalterni del Corpo sarà prescelto dal Colonnello o Tenente Colonnello salva l'approvazione del Ministro della Guerro un Uffiziale di abbigliamento, il quale avrà lo speciale incarico della manutensione e distribuzione del Vestiario, Bardatura, Armamento e Munizioni da guerra, e terrà perciò due Registri: uno per notarvi gli oggetti ricevuti in magazzino: l'altro per notarvi gli oggetti distribuiti alle Compagnie. Egli renderà conto al Consiglio d'Amministrazione dell'introito e dell'esito ogni tre mesi, e ogni mese rimetterà al Colonnello o Tenente Colonnello Comandante il Reggimento uno stato indicativo dell'Armamento e dei mutamenti in quello avvenuti. (*Art.* 45.)

52. I Comandanti le Compagnie, oltre un Ruolo annuale per registrarvi tutti i mutamenti individuali della propria Compagnia, avranno un Registro detto Conto corrente per i Sotto Uffiziali e Gendarmi, nel quale noteranno tutti gli articoli di vestiario che riceveranno, come pure ogni partita d'introito e di esito. Questo Registro dee corrispondere coi libretti degli individui, e sì l'uno che gli altri saranno chiusi ogni trimestre. (*Art.* 46.)

53. — La Cassa del Reggimento sarà tenuta in casa del Colonnello o Tenente Colonnello Presidente o in altro luogo, ove questi giudicherà che sia per essere meglio custodita, ed avrà cinque chiavi, delle quali ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione terrà una. (*Art.* 47.)

54. — I due Registri che dee tenere il Consiglio d'Amministrazione e i fogli importanti valori, ordini di pagamento, o rappresentanti di cassa, resteranno chiusi nella cassa medesima; tutte le altre carte rimarranno presso il Quartier Mastro. (*Art.* 48.)

55. — Qualunque volta occorra versare danaro nella Cassa, o estrarne, il Presidente riunirà il Consiglio di Amministrazione. (*Art.* 49.)

56. — Ritenuti gli appuntamenti e i foraggi indicati nella Tariffa registrata nell' Art. 8 rimane fermo che ogni Uffiziale di Gendarmeria traslocato di residenza percipere una indennità di viaggio a forma delle Tariffe generali, e che i Sotto Uffiziali e Gendarmi di Fanteria e di Cavalleria, coerentemente alle disposizioni del R. Decreto de' 24 Ottobre 1849, dovranno coi loro appuntamenti alimentarsi e provvedere alla compra del vestiario, alla manutensione del cuojame e bardatura e al nolo del letto. (*Art.* 50.)

57. — Gli Uffiziali, Sotto Uffiziali e Gendarmi avranno negli Spedali lo stesso trattamento delle altre Truppe, e subiranno la stessa ritensione, e la rimanenza del loro soldo sarà data all'individuo allorchè esce dallo Spedale, e se è ammogliato sarà periodicamente somministrata alla di lui famiglia. (*Art.* 51.)

58. — I Sotto Uffiziali e Gendarmi che per lieve malattia debbano curarsi nelle respettive caserme, provvederanno a proprie spese ai necessari medicamenti. (*Art.* 52.)

59 — Il vestiario della Gendarmeria sarà provvisto dal Consiglio d'Amministrazione; Il Colonnello o Tenente Colonnello sottoporrà all'approvazione del Ministero della Guerra il metodo economico, che il Consiglio abbia creduto il più conveniente per conciliare il vantaggio degli individui colla buona tenuta, e dipoi farà eseguire in conformità, salva sempre l'approvazione del Ministero della Guerra, i contratti di fornitura che potessero occorrere. (*Art.* 53.)

60. — Ogni nuovo ammesso nella Gendarmeria riceverà per primo acconto nel titolo di vestiario lire venti, la qual somma sarà iscritta nel di lui particolare libretto, e calcolata nel conto corrente come di lui dote (*Art.* 54.)

61. — Resta fermo che alla provvista dei cavalli, del cuojame e della bardatura per i Soldati e Sotto Uffiziali provvede l'Amministrazione Militare, come ancora all'armamento e al trasporto di esso. (*Art.* 55.)

62. — Le armi divenute inservibili o perdute per causa di servizio senza colpa dell' individuo saranno surrogate da altre a carico della Amministrazione Militare; a quest' effetto le degradazioni o le perdite saranno verificate con opportuni processi verbali da rimettersi al Colonnello o Tenente Colonnello, e da questo al Ministero della Guerra acciò ne ordini la surròga. (*Art.* 56.)

63. — Ma se le armi fossero degradate, perdute o divenute inservibili per colpa dell' individuo cui erano affidate, questi supplirà colla propria Massa alla spesa del restauro o della nuova provvista. (*Art.* 57.)

64. — A ogni Gerdarme sarà distribuita la munizione da guerra in sessanta cartucce come prima dote, e altrettante gli saranno somministrate in distribuzioni bimestrali per l' esercizio del tiro al bersaglio, e inoltre la polvere pel consumo del carico e scarico in un' òncia ogni quattro mesi. (*Art* 58.)

65. — La Gendarmeria sarà provvista di quartieri, caserme, alloggi e corpi di guardia a spese delle Comunità nel di cui territorio presta servizio, restando a carico dell' Erario dello Stato la consueta mobilia, e a carico dell' individuo il nolo del letto. (*Art.* 59.)

66. — Il quartiere della Gendarmeria dovrà essere separato da quello delle altre Truppe; gli ammogliati avranno alloggio pure separato con i letti necessari alla loro famiglia, portando per questo la spesa relativa sulla quota della massa loro spettante e sussidiariamente in casi straordinarj sul fondo generale dei soccorsi. (*Art.* 60.)

67. — In ogni luogo ove è stanziata una forza di Gendarmeria, il Gonfaloniere in unione coll' Uffiziale maggiore in grado che vi comanda e coll' Ingegnere o Assistente ai lavori per la respettiva Comunità, determinerà il locale per caserma, o quartiere e corpo di guardia, e di sei in sei mesi nella primavera e nell' autunno ne farà in unione ai suddetti la rivista per provvedere nei modi regolari agli opportuni restauri,

ai quali nei casi di urgenza provvederà prontamente senza aspettare la rivista periodica. (*Art.* 61.)

68. — È dovere dei Gendarmi custodire e conservare con accuratezza l' abitazione e la mobilia loro affidata, e degli Uffiziali di vigilare con ogni diligenza perchè neppure questo dovere sia trascurato, con sottoporre rigorosamente a pagare ogni degradazione avvenuta per fatto colposo o per negligenza individuale. (*Art.* 62.)

69. — Il Colonnello o Tenente Colonnello, gli Uffiziali superiori, e gli altri Uffiziali avranno ciascuno un'alloggio proporzionato al loro grado, ovvero una corrispondente indennità pecuniaria secondo i regolamenti generali militari, se non che competerà a ciascuno nell' alloggio o nella indennità una stanza di più del numero assegnato dai regolamenti al respettivo grado per uso di scrittoio. (*Art.* 63.)

70. — L' alloggio sarà dato a preferenza nella caserma o quartiere dei soldati quando vi sia spazio e decenza sufficiente, altrimenti nella maggiore prossimità possibile. (*Art.* 64.)

71. — Per provvedere alle spese di vestiario ed altre relative allo stesso oggetto, ed al nolo del letto, sarà formata una massa individuale mediante ritensione sulli appuntamenti giornalieri di ciascuno a cominciare dal Sergente maggiore nella quantità e nelle proporzioni stabilite separatamente. (*Art.* 65.)

72. — Gli Aiutanti così di Fanteria, come di Cavalleria saranno equiparati rispetto alla massa ai Sergenti maggiori. (*Art.* 66.)

73. — L' avanzo che si verifichi nella massa individuale oltre la quantità stabilita, allorchè sia stato completamente provvisto con essa ad ogni articolo di equipaggio e altro cui è affetta, sarà pagato a ciascuno ogni tre mesi. (*Art.* 67.)

74. — La massa di chi muore non si lucra dal corpo; essa, ed il valore a stima degli oggetti militari già attenenti al defunto e provvisti a di lui carico fanno parte della di lui

eredità, e passano in proprietà di chi di ragione gli succede. (*Art.* 68.)

75. — Il fondo dei soccorsi straordinarj si formerà 1. Con una ritensione giornaliera che subirà chi è punito in prigione o in sala di disciplina nella quantità proporzionale stabilita tanto per la Fanteria quanto per la Cavalleria: 2. Colle sospensioni dei Sotto Uffiziali e dei Gendarmi di prima classe; 3. Colle ritensioni che si faranno per i permessi di assenza di otto giorni, di quindici, o di un mese; 4 Coi crediti di massa dei defunti senza erede testato, e senza successibili fino in quarto grado civile inclusive; 5. Coi crediti di massa dei condannati per diserzione e in tutti gli altri casi in cui si fa luogo alla perdita della massa secondo gli ordini in vigore; 6. Col prodotto della vendita del letame dei cavalli dello Squadrone. (*Art.* 69.)

76. — Il fondo formato come sopra sarà amministrato in massa dal Consiglio di Amministrazione, il quale con esso farà fronte tanto per la Fanteria quanto per la Cavalleria 1. Alle gratificazioni per merito particolare di servizio, e che costituiranno il primo grado di ricompensa conferibile dal Colonnello o Tenente Colonnello Comandante del Corpo; 2. A indennizzare di perdite sofferte dal Gendarme senza propria colpa nell'adempimento dei suoi doveri; 3. Alla compra di speciali utensili per l'interno dei quartieri; 4. A ripianare i debiti di massa dei morti, dei condannati e dei disertori non recuperati; 5. Ad altri usi che il Ministero della Guerra fosse per autorizzare sulla proposizione del Consiglio di Amministrazione rimessali per mezzo del Colonnello o Tenente Colonnello. (*Art.* 70.)

77. — Al Ministero della Guerra sarà trasmesso dal Colonnello o Tenente Colonnello di sei in sei mesi lo stato in cui trovasi il fondo di soccorsi straordinarj mediante il prospetto degli introiti e degli esiti. (*Art.* 71.)

78. — Al Colonnello o Tenente Colonnello appartiene la superiore direzione del servizio proprio della I. e R. Gendarmeria, non meno che di tutti gli affari concernenti la disciplina, istruzione e amministrazione del Corpo (*Art.* 72.)

79. — Spetta a lui in conseguenza di badare particolarmente alla istruzione dei Gendarmi sia nel servizio politico e di giustizia, sia in quello militare, stabilendo il modo con cui debba promuoversi ed eseguirsi, ed affidandone la esecuzione ai Maggiori, Capitani ed agli altri Uffiziali subalterni. (*Art.* 73.)

80. — Terrà presso di sè i ruoli, le matricole, ed i registri concernenti il personale ed il materiale, ed invigilerà sopra i lavori di vestiario e di bardatura. (*Art.* 74.)

81. — Appartiene al Colonnello o Tenente Colonnello di concedere le gite fino a 15 giorni agli Uffiziali, Sotto Uffiziali e Gendarmi prevenendone per l'organo del Comandante locale la superiore Autorità politica, da cui dipendono. Richiedendosi per un tempo più lungo, la loro concessione dipende dal Ministero dell'Interno, sentito prima l'altro della Guerra. (*Art.* 75.)

82. — Sulla proposizione dei Comandanti di Battaglione potrà ordinare il cambiamento di compagnia per i Sotto Uffiziali e Gendarmi; ma trattandosi di Uffiziali, dovrà intervenire la preventiva approvazione dei Ministri dell'Interno e della Guerra. (*Art.* 76.)

83. — Le riviste d'Ispezione al Reggimento della I. e R. Gendarmeria saranno eseguite nei modi e tempi, che potranno prescriversi dal Ministro della Guerra, e ove vengano affidate al Colonnello o Tenente Colonnello, gli sarà corrisposta una indennità di viaggio. (*Art.* 77.)

84. — I Comandanti di Battaglione dipenderanno dagli Ordini del Colonnello o Tenente Colonnello Comandante del Corpo, al quale referiranno opportunamente intorno a tutto ciò che riguarda il servizio, la disciplina e l'amministrazione,

e gli rimetteranno lo stato mensuale della situazione delle Compagnie e dei mutamenti accaduti in esse nel mese. (*Art.* 78.)

85. — Uno dei loro più speciali incarichi consiste nel vigilare la condotta dei loro dipendenti in ogni rapporto e il loro contegno nell'adempimento dei respettivi doveri, facendo a questo effetto frequenti gite nei luoghi ove trovasi distribuita la forza di ciascun Battaglione, e procurandosi dalle Autorità politiche e giudiciarie locali e particolarmente dai Funzionarj del pubblico Ministero tutte quelle informazioni che possano o rassicurare della necessaria regolarità, assiduità e diligenza nel servizio tanto per parte degli Uffiziali quanto dei Gendarmi, ovvero mettere in via di avvisare ai provvedimenti opportuni. (*Art.* 79.)

86. — È nelle facoltà dei Comandanti di Battaglione concedere ai loro dipendenti gite non eccedenti otto giorni, con obbligo per altro di farne avere avviso all' Autorità locale politica e giudiciaria, se la gita sia concessa ad un graduato o altro che tenga un comando. (*Art.* 80.)

87. — I Capitani, dei quali la operosa e perspicace attività cotanto influisce nel buono andamento del servizio, adopreranno ogni cura e diligenza nel disimpegno dei loro doveri. (*Art.* 81.).

88. — Ogni fatto o avvenimento interessante in qualunque maniera l'ordine pubblico sarà riferito senza dilazione alla respettiva Autorità politica del luogo da chi ivi ha il comando locale della Gendarmeria, salvo quanto sarà disposto in appresso circa ai delitti e alle trasgressioni, e circa le Autorità diverse cui deve darsene notizia. (*Art.* 82.)

89. — Ogni Capo di brigata o di distaccamento dovrà redigere e trasmettere al suo immediato Superiore un rapporto settimanale contenente i fatti meritevoli di attenzione nell' interesse dell'ordine e della tranquillità e prosperità pubblica, avvenuti nel Territorio della Pretura. Questi sarà obbligato a fare altrettanto gerarchicamente, in guisa che al Capitano

o Maggiore esercente il Comando centrale pervenga settimanalmente il rapporto non tanto dei fatti preindicati avvenuti nel circondario affidato alla di lui immediata vigilanza quanto di quelli resultanti dai rapporti dei dipendenti capi di brigata o di distaccamento; Ed ogni Capitano o Maggiore respettivamente praticherà altrettanto per i fatti come sopra notevoli avvenuti non solo nel circondario di sua residenza, ma ancora in tutto il Compartimento a tenore dei rapporti pervenutigli dagli Uffiziali subalterni, in guisa che al Colonnello, o Tenente Colonnello Comandante del Corpo non manchino le notizie importanti per il servizio di Polizia in tutto lo Stato.

90. — Inoltre i Capitani residenti a Lucca, Livorno, Pisa, Siena, Arezzo e Pistoja, ed il Maggiore esercente in Firenze il comando centrale trasmetteranno al Colonnello o Tenente Colonnello un rapporto quotidiano dei fatti indicati nel precedente articolo, e che avvengano nella Città ove ciascuno respettivamente tiene il superiore comando. (*Art.* 84.)

91. — Gli Uffiziali comandanti la Gendarmeria nel luoghi di residenza di un Prefetto o Sotto Prefetto renderanno conto respettivamente al Prefetto o Sotto Prefetto di tutto ciò che di notevole per il buon ordine e buon servizio di Polizia risulti dai rapporti particolari inviati o raccolti dai Comandanti subalterni del Compartimento o Circondario. (*Art.* 85.)

92. — I Sotto Uffiziali comandanti le Brigate, e qualunque Comandante di distaccamento debbono tenersi continuamente in comunicazione colle Autorità politiche e giudiciarie locali onde coadiuvarsi a vicenda nell' adempimento dei proprj doveri: E delli avvenimenti straordinarj faranno pervenire notizia colla maggior sollecitudine al loro Superiore, ed all' Autorità locale cui incomba provvedere colli opportuni espedienti. (*Art.* 86.)

93. — La corrispondenza officiale della Gendarmeria colle Autorità Militari e Civili godrà la franchigia postale nei termini stabiliti dalle Istruzioni de' 3 Agosto 1849, e ad ecce-

zione dei casi di assoluta urgenza dovrà essere tenuto e rispettato rigorosamente l'ordine gerarchico da inferiore a superiore. (*Art.* 87.)

94. — Sarà cura speciale degli Uffiziali che gl'individui del corpo onde corrispondere all'intento della istituzione di questo, acquistino le nozioni principali e più spesso necessarie delle leggi penali comuni e militari, e l'abilità che loro abbisogna frequentemente adoperare di ben redigere i processi verbali, i rapporti e le denunzie. (*Art.* 88.)

95. — Di tali rapporti ogni Comandante di Gendarmeria ne avrà un'apposito registro. (*Art.* 89.)

96. — Essi debbono accorrere nei luoghi di loro dipendenza colla massima velocità allorquando la circostanza lo richiegga onde prevenire o riparare ciò che porterebbe danno all'ordine pubblico. (*Art.* 90.)

97. — L'Uffiziale subalterno esercitando il comando di una luogotenenza in un Compartimento, Circondario o Pretura avrà le stesse attribuzioni ed obblighi dei Capitani verso le Autorità Civili e Militari al pari che è tenuto alla medesima operosità. (*Art.* 91.)

98. — I Sotto Uffiziali comandanti le brigate debbono essere in relazione con tutte le Autorità giudiziarie e politiche, farsi con queste delle reciproche comunicazioni, e rapportare ai Superiori, dai quali dipendono, tutti gli avvenimenti concernenti l'ordine pubblico. (*Art.* 92.)

99. — Ogni corrispondenza dell'inferiore verso il superiore, tranne i casi urgenti risguardanti l'ordine pubblico compromesso, dovrà essere fatta per le vie gerarchiche. (*Art.* 93.)

100. — Dovranno altresì i Gendarmi essere bene istruiti ed esercitati il più possibile, comecchè componenti un corpo distinto dell'Armata, nella scuola del soldato, nelle manuvre ed evoluzioni di linea, e principalmente nelle manuvre da cacciatore, e nel tiro al bersaglio, al quale effetto ne faranno

uno speciale esercizio ogni mese con cinque tiri per ciascheduno. (*Art.* 94.)

101. — Correlativamente alle disposizioni del presente Regolamento e alle Leggi e Ordini generali il Corpo della I. e R. Gendarmeria dipende dal Ministero della Guerra per tutto quello che si referisce alla organizzazione, al personale, all'instruzione, alla disciplina, al materiale ed all'amministrazione. Dal Ministero dell'Interno per tutto ciò che si riferisce al servizio nell'interesse dell'ordine pubblico e all'accasermamento. Dal Ministero di Giustizia e Grazia per tutto ciò che si riferisce all'esercizio delle ingerenze di Polizia giudiciaria e alla esecuzione degli Ordini e Decreti delle Autorità Giudiciarie. (*Art.* 95.)

102. — Al Ministero della Guerra dovrà essere reso conto ogni quindici giorni dello stato numerico e della distribuzione dell'intero Reggimento. (*Art.* 96.)

103. — Al Ministero dell'Interno dovrà essere reso conto non solo settimanalmente ma ancora giornalmente dei delitti, disordini, e avvenimenti notevoli nell'interesse della pubblica tranquillità e prosperità verificatisi in tutto il Gran-Ducato; e a quest'uopo il Colonnello o Tenente Colonnello comandante il corpo trasmetterà i rapporti che debbono essere a lui inviati dagli Uffiziali incaricati in Firenze e negli altri capi luoghi compartimentali del comando e della direzione della forza di Gendarmeria, supplendo altresì con ulteriori provvedimenti se li stimerà necessarii con approvazione del Ministero dell'Interno. (*Art.* 97.)

104. — La Gendarmeria è distribuita per Compartimenti, Circondarj, Delegazioni di Governo e Preture; ogni ordine relativo alla distribuzione emanerà dal Ministero della Guerra di concerto col Ministero dell'Interno avuto riguardo alle esigenze della buona disciplina militare e ai bisogni del servizio di polizia diversi e variabili a seconda delle differenti condizioni dei tempi e dei luoghi. (*Art.* 98.)

105. — La I. e R. Gendarmeria ovunque si trovi stabilita non forma parte della guarnigione, che possa esistervi, ma nei rapporti di disciplina deve osservare le norme vigenti per le altre truppe. (*Art.* 99.)

106. — Nei luoghi perciò nei quali si trova un Comando di Piazza, fermo stante il disimpegno dei suoi particolari doveri, la I. e R. Gendarmeria avrà la debita dipendenza dal Comando medesimo, e il Capitano o altro Uffiziale che vi risiede deve trasmetterli in ogni mese uno stato indicativo la situazione numerica della forza, che ha sotto la sua dipendenza. (*Art.* 100.)

107. — Eguale comunicazione deve essere fatta straordinariamente al Comando di Piazza ogni volta che nel suo Circondario sopraggiunga o parta un qualunque insolito distaccamento di Gendarmeria. (*Art.* 101.)

108. — In ogni mattina all'ora della parata i Comandanti della I. e R. Gendarmeria invieranno un Ajutante o altro Sotto Uffiziale al Comando della Piazza a prendere il santo e l'ordine. (*Art.* 102.)

109. — Nessun distaccamento di Gendarmeria può introdursi in una Piazza di Guerra per eseguire commissioni inerenti allo scopo della sua istituzione senza la intelligenza del Governatore Militare o Comandante la Piazza stessa. Questi altronde, senza gravissimi motivi, di cui rimane strettamente responsabile e dei quali dovrà dar conto immediato all'Autorità Superiore, non potrà opporsi all'adempimento della commissione, e sarà anzi in obbligo di facilitarne la esecuzione coi mezzi, che ha a propria disposizione. (*Art.* 103.)

110. — Al momento in cui una Piazza di Guerra, o altra qualunque località sia dichiarata e posta in stato di assedio, gli Uffiziali e la Truppa di Gendarmeria passano a dipendere esclusivamente e direttamente dai Governatori o Comandanti la Piazza o località medesima. (*Art.* 104.)

111. — In questo caso però gli Uffiziali predetti fanno parte del Consiglio di difesa, come per regola generale sono chiamati in tempo di pace a comporre i Consigli di Guerra a forma delle Leggi veglianti. (*Art.* 105.)

112. — Le Autorità di Polizia amministrativa istituite per prevenire i delitti e le trasgressioni, per promuovere la investigazione non che la denunzia e l'arresto dei delinquenti e trasgressori, per mantenere e ristabilire la sicurezza e tranquillità interna, per sorvegliare la osservanza di ogni Legge o Regolamento interessante la pubblica quiete, moralità e prosperità, e per regolare a questo scopo la forza incaricata del servizio di polizia, non potrebbero corrispondere alla loro missione se non fossero incessantemente ed efficacemente coadiuvate dalla dipendente Gendarmeria. (*Art.* 106.)

113. — Ogni Comandante pertanto un distaccamento di Gendarmeria non solo ha l'obbligo di riferire senza ritardo all'Autorita Politica locale ogni notizia e avvenimento interessante in qualunque modo le sue attribuzioni, ma dee inoltre conferire coll'Autorità medesima e dipendere dalle sue istruzioni e dai suoi ordini. (*Art.* 107.)

114. — Questi rapporti nelle Preture Civili e Crimininali saranno fatti ai Delegati di Governo, nelle Preture Civili al Delegato di Governo della respettiva Pretura Civile e Criminale, ed in Firenze e Livorno al Delegato del respettivo quartiere o terziere. (*Art.* 108.)

115. — L'Uffiziale comandante nei luoghi di residenza di Prefetto o Sotto Prefetto dovrà fare rapporto a questa superiore Autorità Politica non tanto dei fatti avvenuti nel Capo-Luogo, quanto nel respettivo Circondario o Compartimento, resultanti dalla corrispondenza ordinaria e straordinaria dei Comandanti subalterni. (*Art.* 109.)

116. — I Prefetti, i Sotto Prefetti, e i Delegati di Governo investiti come Capi-Politici, ciascuno entro il suo respettivo perimetro, del diritto di disporre della forza ivi resi-

dente, se credano necessaria o opportuna una straordinaria sorveglianza per qualche insolito concorso di popolo in occasione di Feste, o di Fiere o qualunque altra ricorrenza, ovvero per prevenire o impedire qualunqne grave temuto disordine, potranno invitare l'Uffiziale o Sotto Uffiziale più elevato in grado a riunire una forza straordinaria di Gendarmeria dalle Brigate o Distaccamenti collocati nel circondario della respettiva giurisdizione. In tal caso però ogni Delegato di Governo dovrà subito renderne conto al Sotto Prefetto o al Prefetto da cui immediatamente dipende, e altrettanto farà il Sotto Prefetto verso il Prefetto. (*Art.* 110.)

117. — Qualora la Superiore Autorità Politica locale, valendosi delle sue facoltà, abbia richiesto il concorso di alcuna delle forze indicate nell'Art. 50 del Regolamento di Polizia de' 22 Ottobre 1849 quello che tra gli Uffiziali e Sotto Uffiziali di Gendarmeria è il più elevato in grado prenderà il comando e la direzione del servizio in tal circostanza ordinato a preferenza di Uffiziali o Sotto Uffiziali di altra arme, a meno che l'Autorità Politica non abbia dato speciale disposizione diversa. (*Art.* 111.)

118. — Ogni Uffiziale, Sotto Uffiziale o Capo di distaccamento, il qnale esercitando le sue funzioni venga in cognizione di qualche delitto, dovrà immediatamente darne notizia al Regio Procuratore. (*Art.* 112.)

119. — Se il delitto appartiene alla competenza delle Corti Regie ed è flagrante, o quasi flagrante, la notizia di che nel precedente Articolo dovrà essere data anche agli altri Uffiziali di Polizia giudiciaria viciniori, all'effetto che subito siano eseguiti gli atti urgenti prescritti dal Regolamento per la istruzione dei Processi Criminali. (*Art.* 113.)

120. — Le denunzie dei fatti punibili debbono essere presentate dai Gendarmi al R. Procuratore; e potranno presentarsi anche al Pretore Criminale, o agli altri Uffiziali viciniori di Polizia giudiciaria. (*Art.* 114.)

121. — Ai Pretori Criminali dovranno esser presentate o trasmesse dalla Gendarmeria le denunzie dei delitti o trasgressioni di competenza pretoriale. (*Art.* 115.)

122. — I Gendarmi per corrispondere al fine della loro istituzione, appena vengano in cognizione per via di querela o denunzia o per qualunque altro mezzo di qualche delitto o trasgressione, dovranno con prontezza e diligenza procurare di raccoglierne le tracce anche per mezzo di processo verbale, allorchè vi sia luogo, ed attivare costantemente ed assiduamente le indagini occorrenti per scuoprire i colpevoli. (*Art.* 116.)

123. — Degl' indizi e prove raccolte, e dei precessi verbali a quest' effetto compilati dovrà dai Gendarmi essere fatta sollecita comunicazione al Regio Procuratore, e respettivamente al Pretore Criminale secondochè il delitto o la trasgressione sono di competenza dei Tribunali di prima Istanza e delle Corti Regie, oppure di competenza pretoriale (*Art.* 117.)

124. — Per conseguire la scoperta dei delitti e delle trasgressioni, e la punizione dei delinquenti e trasgressori dovrà la Gendarmeria deferire alle richieste ed eseguire gli ordini, che nei limiti delle respettive attribuzioni siano ad essa trasmessi dagli Uffiziali di Polizia giudiciaria. (*Art.* 118.)

125. — I Regj Procuratori potranno concertarsi con gli Uffiziali Comandanti la Gendarmeria del respettivo Circondario intorno ai modi più regolari e più solleciti di comunicazione tra il Pubblico Ministero e la forza pubblica in ciò che concerne il servizio di Polizia giudiciaria. Ove i Regj Procuratori non trovino in ciò la desiderabile corrispondenza ne fanno rapporto al Ministro di Giustizia e Grazia, dal quale ne è fatto inteso il Ministro dell' Interno per gli opportuni provvedimenti. (*Art.* 119.)

126. — I Regj Procuratori renderanno conto al Ministro di Giustizia per l' organo de Regio Procuratore Generale dei più notabili atti di coraggio, e delle operazioni le più sagaci ed intelligenti, in cui siansi distinti gli Uffiziali e Sotto

Uffiziali di Gendarmeria nel servizio di Polizia giudiciaria. (*Art.* 120.)

127. — All' I. e R. Gendarmeria appartiene l'esecuzione dei mandati d'accompagnatura e di arresto, dei quali sia richiesta, nei casi di flagranza, dagli Uffiziali di Polizia giudiciaria accorsi sulla faccia dei luoghi, e negli altri casi dal Regio Procuratore; ed anco la esecuzione delle sentenze criminali dietro le richieste che saranno ad essa trasmesse per iscritto dal Pubblico Ministero, o da altre Autorità da esso delegate. (*Art.* 121.)

128. — Egualmente procureranno i Gendarmi di eseguire con sollecitudine ed esattezza gli ordini di esecuzione reale e personale, che saranno loro trasmessi dai Tribunali Civili. (*Art.* 122.)

129. — Obbligati a vigilare incessantemente alla conservazione del buon ordine e della pubblica tranquillità e moralità, non che alla difesa della sicurezza delle persone e delle proprietà, procureranno i Gendarmi di conoscere colla possibile esattezza in tutte le sue particolarità il perimentro nel quale prestano speciale servizio, e di essere perciò assiduamente in perlustrazione su quelle località, che più esigano vigilanza. (*Art.* 123.)

130. — Nelle perlustrazioni, oltre all'adempire li speciali ordini dell' Autorità politica dalla quale dipendono, vigileranno nella Campagna: sulla sicurezza delle strade, informandosi se siano avvenute aggressioni, e inseguendone e arrestandone gli autori: sopra i vagabondi, sulli sconosciuti di sinistre apparenze, sugli scarpatori e danneggiatori di campagna, traducendo davanti l'Autorità chi non sappia dare discarico sodisfacente dell'essere proprio, o del possesso di prodotti campestri di cui fosse detentore; sulla osservanza delle Leggi relative alle Dogane, alla pesca, alla caccia, alla delazione delle armi, e a qualunque altro oggetto previsto e tutelato dai regolamenti generali e speciali di Polizia municipale e rurale. Nell'interno

poi delle città e dei paesi vigileranno: sul mantenimento della pubblica quiete nei punti più frequentati dalla popolazione: sul libero transito e sulla nettezza delle strade e delle piazze: sulla questua ove ed in quanto è proibita: sopra i giuochi proibiti: sulla osservanza dei giorni festivi, bestemmia e turpiloquio: sul trasporto e inumazione dei cadaveri umani; sul disturbo della quiete notturna: sulla osservanza degli ordini relativi alla chiusura dei pubblici ridotti in tempo di notte, e alla illuminazione: sulla osservanza dei precetti tutti così detti frenativi, e in specie dei precetti serali, e generalmente di tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia de' 22 Ottobre 1849. (*Art.* 124.)

131. — Sarà loro cura d' arrestare e tradurre alle competenti Autorità Militari tutti i soldati disertori, onde avranno diritto di richiedere ai soldati che siano isolati e vaganti le loro carte di via, e dovranno riguardare come disertori, ed arrestare tutti quelli che ne sono mancanti. E dovranno del pari arrestare tutti quei soldati che troveranno vaganti per le città in ore indebite. (*Art.* 125.)

132. — Ed affinchè la vigilanza sopra i vincolati dal precetto serale non riesca vana, sarà espressa nella trasmissione del precetto medesimo la facoltà che avranno i Gendarmi di procedere anco alla visita domiciliare dei precettati qualunque volta questi non si dimostrino presenti nel proprio domicilio mentre è loro vietato di rimanerne fuori. (*Art.* 126.)

133. — Speciale vigilanza eserciteranno i Gendarmi sopra gl' individui diffamati, sospetti e pregiudicati in qualsisia genere di delinquenza, e specialissima sopra i sottoposti alla vigilanza della polizia per Decreto dei Tribunali in seguito di formale giudizio. (*Art.* 127.)

134. — Gl' individui sorpresi in contravvenzione ai precetti di polizia saranno arrestati e tradotti avanti il competente Delegato di Governo, al quale i Gendarmi denunzieranno altresì le trasgressioni dello stesso genere ancorchè manchi la

sorpresa in flagranza, e i fatti per i quali si manifestino viziose e pericolose abitudini e tendenze per cui si renda necessaria a riguardo di taluno l'azione preventiva dell'Autorità di Polizia. (*Art.* 128.)

135. — Dovranno i Gendarmi prevenire quanto loro sia possibile con prudente antiveggenza e zelo ogni infrazione di Legge e ogni disordine, piuttosto che curarla soltanto per provocarne la repressione allorchè sia accaduta, e a questo pregevolissimo fine gioverà loro grandemente la insinuata assiduità di vigilanza, e quella forza morale che loro è raccomandato di acquistarsi con un decoroso contegno in ogni rapporto pubblico e privato. (*Art.* 129.)

136. — Allorchè probabili apparenze rendano sospetto d'un delitto o d'una trasgressione un forestiero, uno sconosciuto o un vagabondo, potranno i Gendarmi arrestarlo ancorchè il delitto o la trasgressione porti a pena semplicemente pecunaria. (*Art.* 130.)

137. — Egualmente pòtranno commettere l'arresto di chi sia sorpreso in flagranza, o quasi flagranza di delitto portante a pena afflittiva. Fuori dei casi di sopra espressi non possono i Gendarmi procedere ad arresto personale se non in esecuzione di un mandato dell'Autorità competente. (*Art.* 131.)

138. — Gli arrestati in ordine alle norme indicate nei precedenti articoli saranno tradotti avanti il Pretore criminale del circondario insieme coi corpi di delitto o di trasgressione, e cogli oggetti di convinzione trovati sulla persona dell'arrestato o presso al luogo dell'avvenuto arresto, i quali aiutando a indicare o provare la esistenza e i mezzi di esecuzione del delitto, e chi vi abbia preso parte principale o accessoria, saranno con ogni diligenza raccolti e legalmente assicurati mediante la redazione del relativo processo verbale, e con ogni altro mezzo, quale è la sigillazione, onde si abbia prova della loro identità. (*Art.* 132.)

139. — I Gendarmi non potranno mai rilasciare di loro privata autorità un' arrestato, nè permettere che per qualunque pretesto si porti o si trattenga in un tuogo diverso da quello ove è diretto. (*Art.* 133.)

140. — Dovendo i Gendarmi in ogni loro atto portare la impassibilità della Legge, di cui sono esecutori, si asterranno soprattutto, e colla certezza di essere altrimenti puniti con rigore, da ogni offesa non solo con vie di fatto ma ancora con parole a carico degli arrestati in loro custodia, e generalmente si asterranno da ogni soverchieria, turpiloquio o durezza, procurando di eseguire i loro doveri con calma e decenza, e con tutta la discretezza possibile. (*Art.* 134.)

141. — Avranno i Gendarmi diritto che i custodi delle carceri rilascino loro un riscontro della consegna fatta delli arrestati da imprigionarsi, siccome i custodi lo hanno per ricevere da loro l'ordine che ingiunge l'imprigionamento. (*Art.* 135.)

142. — Non possono i Gendarmi introdursi nel domicilio del cittadino se non col permesso dell' abitaute, o per visita notturna ai vincolati dal precetto serale ai termini del precedente Art. 130, oppure per procedervi all' arresto di qualche individuo, purchè in quest' ultimo caso siano muniti di un mandato speciale dell' Autorità competente. Se però nelle perlustrazioni ascoltassero clamori che annunziassero risse, o urgente bisogno di recar soccorso, avranno diritto di penetrarvi, di farsi aprire da quei di dentro, e di prendere cognizione del fatto, onde ricondurre la quiete e l' ordine e procedere ancora alli atti occorrenti compreso l' arresto, secondo le circostanze. (*Art.* 136.)

143. — In caso di radunate popolari previste dagli Articoli 85 e seguenti del Regolamento di Polizia i Comandanti locali della Gendarmeria dovranno intimarne lo scioglimento, pronunziando ad alta voce le seguenti parole : « In nome della Legge la radunata sia disciolta. » E se ripetuta, occorrendo, per tre volte questa intimazione, la radunata non si disciolga,

dovranno adoperare a ciò la forza, usando per altro quanto, secondo le circostanze, è possibile moderazione, ed infine tutta l'azione necessaria onde ottenere il legittimo intento. In questo ed in qualunque altro caso potranno i Gendarmi richiedere la coadiuvazione dei Militari che si trovino presenti o prossimi al luogo ove debbono agire, ed ove quelli si recusino all'invito dovranno denunziarli al Comandante militare locale. (*Art.* 137.)

144. — Per altro tanto nella enunciata contingenza, quanto in ogni altra, se la Gendarmeria nell'esercizio delle sue funzioni fosse offesa con vie di fatto, potrà spiegare la sua azione anco senza bisogno d'intimazione preventiva, ma non farà uso delle armi se non quando o siano dirette contro di essa le violenze o le vie di fatto, o non possa in altro modo custodire sia le persone che abbia in consegna, sia il posto di cui abbia la guardia, o quando incontri resistenza cui non possa vincere se non coll'uso delle armi. (*Art.* 138.)

145. — Sarà cura dei Gendarmi vigilare in ogni luogo e tempo sopra i forestieri, procurandosi con modi decenti e discreti la esibizione del passaporto o di altre carte di cui debbono essere muniti, esaminandone la regolarità, o informandosi dei loro mezzi di sussistenza e dei motivi del loro soggiorno nel Granducato; e qualora concepissero ragionevoli sospetti, li accompagneranno al Delegato affinchè sia agito verso di quelli a seconda degli ordini e delle circostanze. (*Art.* 139.)

146. — Per rintracciare i forestieri sospetti, come pure i vagabondi e i contumaci visiteranno frequentemente le osterie, le bettole e i pubblici alberghi, procurandosi dagli albergatori la esibizione del registro degli alloggiati, onde riscontrarne la regolarità, e trarne le notizie utili al disimpegno dei loro doveri. (*Art.* 140.)

147. — Incombe ancora alla Gendarmeria l'accompagnatura dei dementi alli Spedali, come degli arrestati e dei dete-

nuti davanti i Tribunali ai pubblici dibattimenti e ai respettivi luoghi di pena, siccome ancora la loro custodia e vigilanza ove occorra negli Spedali, quando a ciò non possa esserè supplito col mezzo di Guardie degli Stabilimenti penitenziari. (*Art.* 141.)

148. — In qualunque tempo e in qualunque luogo si trovino gl'individui d'ogni ordine del Corpo di Gendarmeria, e qualunque sia d'altronde la loro speciale destinazione, essi debbono considerarsi in stato attuale di servizio politico, ognorachè siano richiesti di soccorso o di difesa da un cittadino, o che siano presenti a un fatto il quale nell'interesse della Giustizia o della Polizia reclami l'intervento della forza pubblica. (*Art.* 142.)

149. — La Polizia giudiciaria ha l'incarico d'investigare i fatti punibili, di raccogliere le prove, e di denunziarne o presentarne ai competenti Tribunali gli autori. (*Art.* 143.)

150. — Nel Corpo dell'I. e R. Gendarmeria sono Uffiziali di Polizia giudiciaria tutti i graduati ad eccezione dei Caporali. (*Art.* 144.)

151. — Nei casi di flagrante o quasi flagrante delitto, il di cui titolo appartenga alla competenza delle Corti Regie, che vale a dire sia punibile con pena superiore a quella di carcere, gli Uffiziali e Graduati anzidetti di Gendarmeria, come Uffiziali di Polizia giudiciaria, dovranno trasportarsi immediatamente sulla faccia dei luoghi per procedere a tutte quelle indagini, operazioni, visite locali o domiciliari e alli interrogatorj, o esami, che potranno credersi utili ad assicurare il materiale del delitto, e a somministrare notizie e schiarimenti intorno ad esso e al di lui autore o autori. (*Art.* 145.)

152. — Anche fuori dei casi di flagranza potranno accedere sulla faccia dei luoghi e devenire a tutti gli atti sopra enunciati qualunque volta un delitto sia stato commesso nell'interno di una casa, ed il capo della famiglia che l'abita faccia istanza perchè lo verifichino. (*Art.* 146.)

153. — Nei casi sopraenunciati potranno, occorrendo, farsi accompagnare da uno o più periti; potranno fare arrestare l'incolpato se sia presente e apparisca aggravato da sufficienti indizj di reità, interrogandolo per rilasciarlo tosto in libertà se si giustifichi completamente, e per farlo altrimenti tradurre alle carceri del tribunale, con inviare contemporaneamente al R. Procuratore i processi verbali compilati, i corpi di delitto, e gli altri oggetti di convinzione che avessero legalmente assicurato. (*Art.* 147.)

154. — Gli Uffiziali e Graduati antedetti di Gendarmeria come Uffiziali di Polizia giudiciaria sono altresì autorizzati a ricevere e rimettere al Pretore Civile e Criminale le querele e le denunzie dei delitti. Ogni querela sarà fatta dall' offeso o dal legittimo di lui rappresentante; conterrà una succinta esposizione dei fatti che costituiscono il delitto, di cui si tratta; e indicherà i mezzi di prova cogniti al querelante. L' Uffiziale che riceverà la querela o denunzia ne farà lettura a chi la inoltra, e ne ripeterà e noterà la ratifica. (*Art.* 148.)

155. — Per le trasgressioni che portano a pena pecuniaria esercitano funzioni di Polizia giudiciaria anche i Caporali ed i Gendarmi, ma per la verificazione di esse è loro inibito d' introdursi in case, officine, fabbricati, cortili interni o murati, senza essere accompagnati da un Uffiziale di Polizia giudiciaria. (*Art.* 149.)

156. — I Processi verbali, che debbono far fede degli atti, e dei procedimenti degli Uffiziali di Polizia, saranno distesi nel luogo stesso ove questi siano stati eseguiti, colla presenza di due testimoni, allorchè non vi abbia concorso altro Uffiziale di Polizia giudiciaria. Vi sarà espresso l' anno, il mese, il giorno, e l' ora della loro redazione. Non vi saranno vacui, nè interlinee, e se vi sono incorse cancellature o postille, debbono queste essere approvate dall' Uffiziale estensore e da coloro che vi hanno assistito, i quali tutti apporranno la loro firma in ogni pagina e in fine. Se i testimoni

non sanno scrivere, o alcuno degli altri che hanno preso parte al processo verbale non sa o non vuole firmare, ne sarà fatta menzione espressa; L'intervento e la firma di due testimoni non abbisogna nei processi verbali cui devenga un'Uffiziale di Polizia giudiciaria in unione ad altro Uffiziale di Polizia giudiciaria. (*Art.* 150.)

157. — Per le trasgressioni minacciate di pena pecuniaria i processi verbali fanno fede del loro contenuto fino a prova contraria: Ma a questo effetto abbisogna, che essendo compilati da Gendarmi non investiti per il loro grado della prerogativa di Uffiziali di Polizia giudiciaria, ne sia fatta la compilazione colle formalità dette di sopra o da un Gendarme col concorso di due testimoni, o da due Gendarmi col concorso d'un testimone almeno, o da tre Gendarmi; Abbisogna inoltre, per l'effetto medesimo che dai Gendarmi che avranno compilato i processi verbali siano questi esibiti e ratificati con giuramento al più tardi dentro il giorno posteriore a quello della loro data davanti il Pretore, ancorchè meramente Civile, nella cui giurisdizione la trasgressione sarà stata verificata. (*Art.* 151.)

158. — Visto il Nostro Decreto de' 24 Ottobre 1849 sulla instituzione del Corpo della I. e R. Gendarmeria; Visto l'articolo 9 del Regolamento per la istruzione dei Processi Criminali; e Considerando avere la esperienza dimostrato, che gli Uffiziali della I. e R. Gerdarmeria sono in troppo ristretto numero, perchè in sistema generale possa per parte loro soddisfarsi all'adempimento dei doveri, che loro spettano nella qualità di Uffiziali di Polizia giudiciaria: onde in questo rapporto viene a rimanere pregiudicata l'amministrazione della punitiva giustizia; Considerando che, mentre nè le regole di organizzazione militare, nè giusti riguardi di pubblica economia consentono un'aumento di Ufiziali nel Corpo predetto, che basti a supplire al rilevato difetto, congruo e conveniente temperamento per provvedere al relativo bisogno quello si presentava

di estendere anche ai Sotto-Uffiziali del Corpo medesimo la qualità e le attribuzioni di Uffiziali di Polizia giudiciaria, subitochè anche a quei gradi non vengono prescelti che soggetti di esperimentata probità e prudenza. Sulla proposizione del nostro Consiglio dei Ministri abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 30 *Maggio* 1851 *in pr.*)

159. — La qualità di Uffiziale di Polizia giudiciaria, che in ordine all'articolo 9 N. 5 del Regolamento per la istruzione dei Processi Criminali è riserbata nel Corpo della I. e R. Gendarmeria ai soli Uffiziali in grado superiore a quello di Sergente, viene estesa anche a tutti i Sotto-Uffiziali del Corpo medesimo, (esclusi così i semplici Caporali) che ne disimpegneranno le attribuzioni nei modi e colle forme dalla legge prescritte. (*Art.* 1.)

160. — S. A. I. e R. il Granduca avvisando al bisogno, in cui può talvolta trovarsi la I. e R. Gendarmeria di prestare il proprio servizio sulla Frontiera marittima, e volendo combinare l'adempimento di questo dovere colla osservanza delle regole e prescrizioni intese a tutelare il geloso e delicato oggetto della pubblica salute, con Veneratissima Risoluzione de' 12 Marzo corrente si è degnata approvare le seguenti Istruzioni. (*II. dei* 13 *Marzo* 1852 *in pr.*)

161. — La I. e R. Gendarmeria prima di accedere sulla spiaggia del mare deve annunziarsi al più vicino Capo-Posto, se non ne sia impedita da vera urgenza di servizio. (*Art.* 1.)

162. — Dal momento, in cui la stessa I. e R. Gendarmeria avrà posto piede sulla spiaggia del Mare, rimane obbligata alla osservanza di tutte le pratiche e Regolamenti concernenti il servizio sanitario. (*Art.* 2.)

163. — In conseguenza di questo principio avrà constantemente presente, che tutta quella parte di spiaggia, fin dove si estendono le acque del mare in tempo di venti burrascosi, è sempre sospetta in ragione del deposito, che vi si può incontrare di oggetti straccativi o rigettativi dalle stesse acque

del mare, e che quindi volendo sempre essere percorsa con circospezione e cautela, dovrà tenersi al di sopra della *Battigia*, a qualche distanza cioè dal punto lambito delle acque. (*Art.* 3.)

164. — A distanza assai maggiore, e che non sia al disotto di 30 braccia dall' ultima linea toccata dalle acque deve dalla I e R. Gendarmeria percorrersi la spiaggia in tempo di notte, e sarà poi ad astenersene affatto senza il concorso di gravi ed urgentissimi motivi, allorchè regnino venti freschi o burrascosi, mentre allora è per una parte tanto più probabile il pericolo di un contatto sospetto, e di estrema difficoltà se non impossibili riescono altronde gli sbarchi clandestini. (*Art.* 4.)

165. — Se la I. e R. Gendarmeria essendo in servizio sulla spiaggia del mare, s' incontrasse in Stracchi di Cadaveri umani, o di animali di qualunque specie, o di mercanzie, come Balle, Involti o altro, dovrà evitare di avere con essi qualunque contatto, e sarà sollecita di renderne avvertito il Capo-Posto del più vicino Presidio Militare per le opportune provvidenze, procurando intanto, meno una vera inevitabile urgenza, di non abbandonare intieramente di vista l' oggetto *Straccato.* (*Art.* 5.)

166. — Nel guardare tali *Stracchi* il Soggetto, o Soggetti incaricati della relativa vigilanza dovranno tenersi alla distanza di 10 o 12 braccia, e sempre dal lato d' onde spira il Vento, segnatamente se li *Stracchi* si constituissero di roba sciolta e in particelle suscettibili di essere trasportate per aria, ed osserveranno che nessun animale comunichi in alcun modo con i medesimi. (*Art.* 6.)

167. — Osservando la I. e R. Gendarmeria qualche oggetto galleggiante in vicinanza della sponda, e molto più se sia prossimo ad essere gettato in terra, ne farà egualmente pervenire pronto avviso al più vicino Capo-Posto Militare, collocando un segnale per riconoscimento del luogo, o lascian-

dovi a guardia un I. e R. Gendarme, se così consigli la prudenza. (*Art.* 8.)

168. — Incontrando in tempo di giorno Persone sulla *Battigia*, senza il concorso di prossime imbarcazioni al mare, si arresterà la Forza di Gendarmeria alla distanza di 10 o 12 braccia dalle medesime; ed invitandole, il Capo di Distaccamento, a fermarsi, le interrogherà per sapere d' onde vengano, e per qual causa vadano passando sulla *Battigia*. (*Art.* 8.)

169. — Se tali Persone daranno repliche sodisfacenti, e se concorrerà a giustificarle la specialità delle circostanze di cui è in appresso parola, e che non siano state osservate raccogliere robe sul Lido, ed asseriscano di non averne nè trovata nè raccolta, nè avere avuta comunicazione alcuna con gente sbarcata sul Lido, in tali casi potrà il Capo-Distaccamento lasciarle andare, procurando per altro di fare che prendano la interna via, e non essendo ciò eseguibile per la posizione dei luoghi, ordinerà loro di tenersi più lontano che possono dalla *Battigia*. (*Art.* 9.)

170. — Ma se queste persone non somministrassero degli schiarimenti sodisfacenti, se dicessero di aver raccolta roba *straccata*, o fossero state vedute realmente raccoglierne, o se ne avessero seco loro di tal condizione, e qualità da poterla supporre un getto del mare, se dicessero infine di aver comunicato in luoghi non osservati del Littorale con Equipaggi di Bastimenti, o altre simili cose; in tali casi avvertirà il Capo di Distaccamento, di provvedere in guisa che gli Individui così sorpresi siano consegnati al più prossimo Presidio, facendoveli scortare con cautela, e a debita distanza senza avere coi medesimi comunicazione alcuna, o sivvero procurando di darne l' avviso a quel Capo-Posto per mezzo di un R. Gendarme e tenendo gli individui in osservazione finchè non sia giunta la Forza del Presidio. (*Art.* 10.)

171. — Per il caso poi che consimili incontri si verifichino nelle notturne perlustrazioni, allora dovrà procedersi

senza eccezione alcuna, e colle debite cautele, alla scorta dell' Individuo, o Individui fino ai più prossimo Presidio Marittimo per gli opportuni esami, e indispensabili verificazioni. (*Art.* 11.)

172. E perchè questa cooperazione tendente ad assicurarsi delle persone d'incognita, o sospetta provenienza, o anche appartenenti a qualche Legno in contumacia trovate sul Lido, non che di quelle le quali accidentalmente, o appositamente abbiano comunicato con robe *straccate* dal Mare, sia sempre associata alle debite locali considerazioni, è da doversi avvertire che il Lido prossimo ai Porti trovasi sottoposto a speciali discipline, acciocchè il Pubblico, segnatamente nella stagione delle bagnature, possa liberamente frequentarlo; e che si riscontra poi inevitabile in alcuni brevi tratti di Spiaggia, ed in prossimità singolarmente delle foci guadabili, il tollerare il transito momentaneo del viandante, lo che più specialmente, per ora almeno, verificasi fra la Follonica ed il Poggio alle Forche nel Littorale di Piombino, attesa nell' Inverno in specie la impraticabilità di quelle interne vie del Littorale, e la notabile brevità del cammino per chi dalla Follonica voglia condursi a Piombino e viceversa, circostanze che richiamano alle avvertenze fatte all' Articolo 10. (*Art.* 12.)

173. — I Capitani, o Padroni dei Bastimenti non potendo recarsi a terra ai punti intermedj della Costa dopo di avere ottenuto pratica per farvi operazione alcuna di carico, o discarico se non che coll' assistenza di un Militare del Presidio nella cui girisdizione trovasi il Bastimento, o con quella ancora di una Guardia di Dogana, dovrà il Capo-Distaccamento della Forza di Gendarmeria che trovi sul Lido in punti non osservati qualche Individuo attenente ad Equipaggio di prossimo Bastimento ancorato, o alla vela, senza la citata legale vigilanza, interrogare detti Individui sul luogo da dove si è distaccato il Bastimento, sul motivo per cui trovinsi sul Lido, e sul nome del Bastimento, Capitano, o Padrone, e quando

anche dalle ottenute repliche riscontrase esser questo un Bastimento che abbia già principiato in quel punto col debito permesso, e colla voluta sorveglianza, le sue operazioni nei giorni anteriori, impedirà non ostante che le prosegua finchè non giunga il Militare, o la Guardia sopracitati; astenendosi fino al loro arrivo di aver qualsiasi comunicazione con tale Equipaggio. (*Art.* 13.)

174. — Che se poi questa sorpresa interessasse il già eseguito disbarco, o l'imbarco clandestino di generi soggetti a Gabella, la I. e R Gendarmeria procurerà di non avere comunicazione alcuna coi medesimi, nè coi Frodatori, imponendo bensì a questi l'arresto a una congrua distanza, e inviando pronto avviso del fatto al più vicino Capo-Posto Militare, perchè questi si trasferisca a compire le operazioni, che lo riguardano. (*Art.* 14.)

175. — Ove poi riscontri che l'Equipaggio medesimo abbia già avuto comunicazione in terra con altre persone, queste pure dovrà far guardare in stato di contumaciale riserva finchè non sia giunto il Capo-posto del prossimo Presidio, o Chi per esso, astenendosi per altro, sia di giorno sia di notte, dall'adottare delle misure che inducano i male intenzionati a qualche disperato tentativo, procurando anzi di trattarli con tutta la buona maniera, e affrettandosi nel tempo stesso a ricercare l'assistenza dei più vicino marittimo Presidio. (*Art.* 15.)

176. — E trattandosi di Pescatori, i quali non possono scendere sulle Spiaggie, specialmente di notte, se non che mediante la presenza di un Militare, sarà obbligo di quest'ultimo di farsi riconoscere dalla Forza di Gendarmeria ogniqualvolta si presenti questa sul Lido, e ricerchi l'Equipaggio della legittima causa della sua dimora sulla Spiaggia. (*Art.* 16.)

177. — Quelli fra detti Pescatori che fossero sorpresi senza una tal vigilanza, saranno riconosciuti dal Capo-Distaccamento, che ricercherà il nome del Bastimento, e del Padrone,

e, a seconda delle circostanze speciali dalle quali sarà accompagnata la contravvenzione, procederà al respingimento del Legno al Mare, o all' arresto del suo Equipaggio col darne subito avviso al prossimo Militare Presidio per ogni ulteriore provvedimento, guardandosi sempre da qualsivoglia comunicazione col medesimo. (*Art.* 17.)

178. — Fra le contumacie può accadere che venga ad incontrarsi nello scorrere la Spiaggia o la Costiera, sia di giorno, come di notte quella di qualche naufrago naviglio non ancora scoperto nè dalle Scorrerie, nè dai limitrofi Posti Militari. (*Art.* 18.)

179. È questo certamente uno dei casi più interessanti, poichè trattasi di garantire l' oggetto Sanitario, e nello stesso tempo provvedere, e non porre ostacoli, almeno alla salvezza dei pericolanti individui, siccome a quella delle loro robe. (*Art.* 19.)

180. Qualunque esser possa adunque l' oggetto, per cui l' I. e R. Gendarmeria trovasi in servizio sulla spiaggia del mare, trovando un Legno investito, naufragato, o in pericolo di naufragare, non dovrà il Capo del Distaccamento che di questo solo occuparsi, e verso questo unicamente volgere tutta la sua attenzione. (*Art.* 20.)

181. — Prima sua cura sarà quella di far pervenire per un I. e R. Gendarme il pronto avviso dell' emergente al Capo-Posto della Torre più vicina, disponendo intanto la sua gente in guisa che il naufrago Equipaggio sia cautamente, e a debita distanza di 10 o 12 braccia vigilato; lasciando che le Persone del medesimo operino liberamente sul Lido per la propria salvezza; e per quella delle robe, purchè non comunichino con alcuno di terra, e non s' inoltrino, o si allontanino troppo dal luogo ove sono vigilate, avvertendole di stare alla debita obbedienza per tutela della pubblica salute. (*Art.* 21.)

182. — Finchè non giungano l' avvertito Capo-Posto, e i Militari del Presidio, si tratterrà, il Capo-Distaccamento, dal

prendere qualsivoglia misura che oltrepassi i limiti di una semplice vigilanza; ma se la specialità del caso esigesse l'urgente somministrazione ai Naufraghi di qualche oggetto, o roba che potesse, o trovarsi, o facilmente ottenersi sul posto come, a cagion d'esempio, sarebbero Legna da ardere, Acqua potabile, Pane ec. Paglia ec. potrà il citato Capo di Distaccamento farglieli somministrare. In questo caso, egli avvertirà di ordinare alle Persone in contumacia di ritirarsi; quindi poserà in terra l'oggetto da consegnarsi, e dopo di essersi nuovamente ritirato, ordinerà ai contumacianti di prenderlo. (*Art.* 22.)

183. — In tali circostanze osserverà bene il Capo-Distaccamento di non permettere che alcuno riprenda dai contumacianti niuna delle robe, o recipienti ad essi già somministrati, nè cosa veruna che ai medesimi potesse appartenere. (*Art.* 23.)

184. — E se si trattasse di dover necessariamente contribuire a porre in qualche guisa al coperto delle intemperie, gl'infelici naufraghi, procurerà il Capo del Distaccamento che ciò si ottenga, o somministrando loro nella sopraespressa guisa Pali, e Tende, e quant'altro possa ivi nelle vicinanze trovarsi, o, permettendolo la località, farà dare loro ricovero in qualche prossima capanna, se ne esiste alcuna, osservando bene che venga questa spogliata d'ogni roba, mobilia, suppellettili, e sgombra dagli Individui tutti che l'abitano. (*Art.* 24.)

185. — Giunto poi che sarà il rinforzo militare Sanitario marittimo, il Capo della Forza di Gendarmeria nel rendere inteso l'Ufficiale Castellano, Torriere, o Capo-Posto, dell'accaduto, e di quanto è stato fino a quel momento operato, rassegnerà al medesimo la direzione di ogni ulteriore misura da adottarsi. (*Art.* 25.)

186. — E se la continuazione della presenza della Forza di Gendarmeria fosse sempre giudicata necessaria nelle circostanze speciali del momento, dovrà il Capo di quel Distaccamento prestarsi all'invito del Capo-Posto del Presidio, e coo-

perare insieme ai suoi ad ogni miglior provvedimento, finchè, giunto il completo rinforzo, e cessata la causa speciale che reclamò un tale trattenimento, non sia posto in grado di proseguire la sua perlustrazione. (*Art.* 26.)

187. — Se alcuno degli individui trovati sulla Spiaggia, o isolatamente, o attenente a prossimo Bastimento all' Ancora, o proveniente da naufrago Naviglio non stasse alla dovuta obbedienza, e tentasse fuggire o fuggisse realmente senza che alla Forza di Gendarmeria riuscisse di poterlo arrestare, in tal caso il Capo del Distaccamento ne darà il pronto avviso al più prossimo Presidio colla indicazione dei contrassegni atti a poter facilitare il riconoscimento del fuggitivo o fuggitivi, onde quel Capo-Posto possa immediatamente agire a seconda dei Regolamenti Sanitarj. Che se poi si trattasse di Persone realmente sospette, o per appartenere a Bastimenti in Contumacia procedenti per esempio dal Levante Ottomanno, o in altra guisa pregiudicati per malati di peste a bordo ec., in tal caso dovrà il Distaccamento assicurarsi delle medesime in qualsivoglia guisa, usando anco, agli estremi, la forza, ed impiegando contro di esse le Armi bianche e da Fuoco finchè non siasi ottenuto l' intento d'impedirne la fuga. (*Art.* 27.)

188. — Potendo accadere che per qualche accidentalità, o indispensabile urgenza, alcuno degl' I. e R. Gendarmi comunichi inavvertentemente o espressamente con Stracchi, Robe, o persone in Contumacia, o d' incognita derivazione; in tal caso sarà obbligo rigorosissimo di queste tali Guardie di dichiarare subito l' accaduto, di separarsi immediatamente dalli altri compagni, e di non avere più con essi comunicazione alcuna, fintantochè conosciuto il fatto dall' Autorità Sanitaria non sia provveduto opportunamente. (*Art* 28.)

189. — Per mantenere sempre la massima intelligenza e utile buona armonia fra la Forza Militare Sanitaria Marittima, e la I. e R. Gendarmeria, questa; in aumento a ciò che trovasi disposto nell' Art. 1 delle presenti Istruzioni, giun-

gendo di giorno per la via interna presso un posto Marittimo Militarmente presidiato, dovrà presentarsi al Capo-Posto per farsi riconoscere; ma se vi giungerà dal lato della Spiaggia avendo sempre perlustrato il Littorale, dovrà la Sentinella del posto essere la prima a dare il cenno con la Campanella, o colla voce, dell'arrivo della I. e R. Gendarmeria, per prova della sua vigilanza, e mancandovi, il Capo del Distaccamento sarà in dovere di prevenirne l'Ufiziale Castellano, Torriere, o Capo-Posto della Torre. (*Art.* 29.)

190. — Nella notte poi sarà sempre obbligo della Forza di Gendarmeria che si trovi in molta prossimità di un Forte, di una Torre, o di un punto qualunque Militarmente presidiato, il chiamare la Sentinella per annunziarsi alla medesima, acciò non seguano falsi allarmi per gente sentita sulla Spiaggia, bene inteso per altro che queste chiamate, o qualsivoglia altro rumore, non siano per nuocere all'oggetto del servizio politico, nella quale ipotesi non dovrà la Forza di Gendarmeria se non che rispondere, e farsi riconoscere, quando sia prima chiamata dalla Sentinella. (*Art.* 30)

191. — Con queste generali precauzioni e speciali avvertenze, la Forza di Gendarmeria potrà eseguire sulle Spiaggie e in qualunque tempo quel servizio politico, che sia per occorrere; ma non può bastantemente inculcarsi a quei RR. Gendarmi, cui sia affidato il preciso dovere al quale la Religione, l'obbligo di buon Suddito, ed il proprio onore li astringono di percorrerlo colla più scrupolosa diligenza, e vigilanza, senza trascurare qualunque più minuta cautela ed osservazione, perchè l'oggetto della pubblica Salute, e la preservazione dello Stato dal Funesto Flagello del Contagio, esigono che le cautele siano con la più esatta e scrupolosa precisione osservate, avuto sempre presente il principio, che siccome la peste non è cosa che si veda, perciò deve temersi sempre che vi sia la pesta in Persone, o Robe delle quali non si sa l'origine, o provenienza. (*Art.* 31.)

192. — I Capi-Posti dei Presidj Militari Marittimi del Littorale dovranno prestarsi a dare assistenza alla I. e R. Gendarmeria, quando ne siano convenientemente richiesti, e accordare quei rinforzi, che fossero loro necessari, senza mancare per altro essenzialmente alla propria consegna; e la stessa assistenza dovranno prestarla, ove richiesti instantaneamente e per urgenza, i Cavalleggieri, o Soldati che isolatamente si trovassero sulla Spiaggia, compatibilmente al servizio di cui fossero incaricati. (*Art.* 32.)

193. — Dei delitti, trasgressioni e mancanze di disciplina, che con infrazione delle Leggi e Regolamenti di Sanità Marittima commettessero gl' II. e RR. Gendarmi, ne sarà dato conto dal Dipartimento di Sanità al Consigliere di Stato Soprintendente al Dipartimento stesso, perchè dal Consiglio dei Ministri venga autorizzato, se vi sia luogo, l' invio degl' Imputati avanti i Tribunali Criminali, o perchè diversamente sia comunicato il fatto al Ministero della Guerra per le convenienti coercizioni disciplinari. (*Art.* 33.)

194. — Ritenuta la piena dipendenza nei rapporti di disciplina dal Comando del Corpo, la I. e R. Gendarmeria e gl' Individui ad essa aggregati per il servizio alle Porte della Capitale dovranno continuare a dipendere per tutto ciò che concerne il servizio medesimo dalla Prefettura di Firenze per l' organo del Segretario Direttore dell' Ufizio dei Forestieri. (*II. per il servizio alle porte della Capitale, approvato con Sov. Decr. dei* 10. *Sett.* 1850 *Art.* 1.)

195. — A ciascuna delle Porte principali della Capitale dovranno essere destinati a cura del Comando della I. e R. Gendarmeria due Individui, e per quanto sia possibile un Graduato e un Comune, ritenuto, che fra gli uni, o fra gli altri figurino quelli che vi sono stati aggregati; in quelle secondarie, e quando speciali ragioni non vi si oppongano, potrà esservi destinato anche un solo Individuo. (*Art.* 2.)

196. — In ciascheduna Porta il Graduato o quello che ne fa le veci a scelta del Comando ha la direzione e la responsabilità del servizio: l' altro è in dovere di prestarsi ai di lui ordini, e dividere con esso la più attenta vigilanza su tutto ciò che concerne il servizio medesimo. (*Art.* 3.)

197. — La redazione dei Rapporti sì ordinarj che straordinarj incombe al Graduato o a quello che lo rappresenta. Il Comune ha l' obbligo di recapitarli senza indugio cui siano diretti. (*Art.* 4.)

198. — La distribuzione del servizio tanto diurno che notturno spetta al Comando della I. e R. Gendarmeria, da cui sarà procurato che avvenga per via di turno sì di persone, che di tempo e di località, così che i medesimi Individui non vengano mai a trovarsi due volte di seguito alla stessa Porta. Questa distribuzione di servizio viene eseguita per mezzo di un Ajutante del Corpo della I. e R. Gendarmeria, cui per questa e per altre analoghe ingerenze, che possono esserli affidate, verrà corrisposta dalla Cassa del R. Fisco una indennità mensuale di Paoli dieci per titolo di spese di ufizio. (*Art.* 5.)

199. — Avvenuta questa distribuzione, dovrà esserne per sua regola informata la Prefettura di Firenze, cui si comunicheranno pure le variazioni, che bisognasse in seguito di portarvi, e ciò a cura del suddetto Ajutante. (*Art.* 6.)

200. — Il servizio delle Porte incomincia al momento, in cui si aprono, e termina quando si chiudono. In quelle però che rimangono aperte anche di notte, è continuo, e dovrà cambiarsi di dodici in dodici ore. (*Art.* 7.)

201. — Per assicurarsi che il servizio regolarmente vi proceda, il Comando della Gendarmerìa avrà cura di fare straordinariamente eseguire visite improvvise alle Porte per mezzo di Ufiziali e Sotto Ufiziali i quali poi ne faranno constare, notandole nel Registro d' ordini esistente a ciascuna Porta come appresso: A dì . . . . ore . . . . . Visitata

la Porta . . . . da me N. N. Riscontrando irregolarità, che refluiscano a carico della disciplina o del servizio, dovrà esserne fatto rapporto al Comando, che avrà cura di darne pronta comunicazione alla Prefettura in ciò che concerne il servizio medesimo. (*Art.* 8.)

202. — Nell' Ufizio dei Forestieri continueranno a tenersi due Registri Alfabetici per notare in uno tutti quelli che arrivano, nell' altro coloro che partono; e quivi dovrà pure giornalmente compilarsi la Nota generale sul loro giornaliero movimento a forma del Modello e del sistema ora usato. (*Art.* 9.)

203. — Due Registri continueranno pure a tenersi a ciascuna Porta. In uno si noteranno gli arrivi e le partenze dei Forestieri con le indicazioni, che verranno in appresso dichiarate: nell' altro verranno registrati gli ordini, che potranno essere superiormente comunicati. (*Art.* 10.)

204. Oggetto principale del servizio della I. e R. Gendarmeria alle Porte della Capitale è la vigilanza sui Forestieri, che vi entrano e ne sortono, ed è adunque in questo rapporto che deve spiegarsi la massima attenzione. (*Art.* 11)

205. — È quindi obbligo suo di presentarsi ai Forestieri, che s' introducono in Firenze, e di richiederli il loro nome, cognome, qualità, provenienza e l' alloggio cui sono diretti. (*Art.* 12.)

206. — Si farà dipoi presentare i Passaporti per accertarsi della sincerità delle risposte dei Forestieri, e ne prenderanno gli appunti necessarj per il Rapporto. — Sul Passaporto non apporranno alcun Visto, ma registreranno il giorno e l' ora d' ingresso e la Porta, per la quale ha avuto luogo. (*Art.* 13.)

207. — Riscontrerà attentamente, se il numero dei Forestieri e i loro connotati confrontano con quelli enunciati nel Passaporto, e in caso di rimarchevole difformità gli riguarderanno come privi di Carte e tratteranno nel modo prescritto nel successivo Art. 16. (*Art.* 14.)

208. — Quando i Passaporti sono in regola, debbono essere immediatamente restituiti e lasciarsi liberamente entrare i Forestieri. Ma presentando delle irregolarità, o queste sono lievi, e la I. e R. Gendarmeria dovrà ritenere il Passaporto, spedirlo subito con apposito Rapporto all' Ufizio dei Forestieri, e intimare coloro, cui il Recapito apparteneva, a presentarsi subito all' Uffizio medesimo: O sono gravi e rilevanti, e il Capo-Posto farà accompagnare il Forestiere per mezzo del Gendarme in suo aiuto all' Ufizio predetto per le ore, in cui sia aperto, o alla Delegazione Governativa di S. Giovanni nel tempo, in cui rimane chiuso. (*Art.* 15.)

209. — Mancando il Forestiere di Passaporto, deve essere fatto accompagnare nel modo che sopra all' Ufizio dei Forestieri unitamente al Rapporto contenente i motivi, che siano stati addotti per tale mancanza. Bensì se si tratti di Forestieri, i quali annunzino essere già stabiliti in Toscana, invece dell' accompagnatura deve esserli ingiunto di presentarsi all' Uffizio predetto, cui sarà dato conto del caso nell' ordinario Rapporto. (*Art.* 16.)

210. — Anche ai Forestieri, che sortono dalla Città, dovrà prima di tutto domandarsi il nome, cognome, patria, condizione, e la direzione che prendono, e richiedersi dipoi i Passaporti per fare i necessarj riscontri, prenderne i soliti appunti, e notarvi il giorno, l'ora e la Porta dell'egresso. (*Art.* 17.)

211. — Quando manchi nel Passaporto il Visto del Ministero degli Affari Estari, il Forestiere dovrà essere respinto in Firenze, nè verrà fatto sortire dalla Città, se non dopochè se ne sia munito. Per altro questo Visto non si richiede per quei Forestieri, che partono con una semplice Carta della Polizia, o con un Visto portante l' ingiunzione della partenza, che sia stato apposto dall' Ufizio dei Forestieri, o da alcuna delle Delegazioni di Governo. (*Art.* 18.)

212. — I Corrieri Esteri di Gabinetto saranno lasciati liberamente partire anche senza il Visto del Ministero degli

Affari Esteri, purchè abbiano quello della Legazione, alla quale appartengono. (*Art.* 19.)

213. — Quanto ai Forestieri di semplice transito, che dichiareranno di proseguire subito, o di fermarsi in Firenze per un semplice rinfresco, dovrà apporsi il Visto sul loro Passaporto nel mode seguente: Visto alla Porta . . . . . . per il solo transito per Firenze, proseguendo per . . . . il . . . . ore . . . . . N. N. Capo-Posto. In questo caso non vi ha bisogno di altra vidimazione, e il Forestiere serà lasciato liberamente sortire, purchè dall' ingresso all' egresso non sia trascorso uno spazio maggiore di tre ore. — Anche alla Porta, dalla quale sorte, dovrà registrarsi nel suo Passaporto l' ora della partenza colla formula: Visto sortire dalla Porta . . . . li . . . . . ore . . . . . N. N. Capo-Posto. (Art. 20.)

214. — Saranno però rimandati indietro tutti quei Forestiori, che sebbene di transito, nell' indicato spazio delle tre ore si fossero muniti del Visto di qualche Ministro Estero e non di quello del Governo; e non saranno lasciati partire che dopo avere ottenuto Il Visto anche dal Ministero degli Affari esteri. (*Art.* 21.)

215. — Ai Forestieri a piedi verrà ritenuto il Passaporto, sebbene sia in regola, facendoli sentire, che nelle 24 ore si presentino all' Ufizio dei Forestieri. — Nel caso però di semplice transito verrà osservato anche per loro il sistema prescritto nel precedente Art. 20. Questa specie di Forestieri contenendo anche la classe dei Vagabondi e di altri pericolosi soggetti, merita una speciale sorveglianza, e quindi verrebbe severamente repressa la relativa omissione, se alcuno di loro fosse trovato in Firenze in possesso del proprio Passaporto. (*Art.* 22.)

216. — Ogni volta che sia trattenuto un Passaporto, dovrà esserne rilasciato analogo riscontro in questi termini. Porta . . . . È stato ritenuto dal sottoscritto il Passaporto appartenente a . . . . al quale è stato ingiunto di

presentarsi dentro 24. ore all' Ufizio dei Forestieri nella Prefettura di Firenze. Li . . . . . ore . . . . . N. N. Capo-Posto (*Art.* 23.)

217. — La trasmissione dei Passaporti ritenuti dovrà farsi all' Ufizio dei Forestieri per mezzo del Gendarme in aiuto del Capo-Posto in due volte al giorno, cioè alle ore 8 antimeridiane insieme col Rapporto, e a un' ora pomeridiana. (*Art.* 24.)

218. — A ciascuna Porta dovrà tenersi nn Registro vidimato e cartolato dal Segretario Direttore dell' Ufizio dei Forestieri, nel quale dovranno essere notati volta per volta tutti i Forestieri che arrivano o sortono dalla Porta, non esclusi quelli di transito, e gli altri stati respinti in Firenze per mancanza del Visto nel Passaporto, indicando l' ora precisa dell' arrivo o della partenza, dell' alloggio o della direzione che prendono, il modo, con cui viaggiano, e la ritensione infine del Passaporto, quando sia avvenuta. — Per tale oggetto si continuerà a far uso dei Registri finqui adoperati. (*Art.* 25.)

219. — Da questo Registro dovrà estrarsi il Rapporto giornaliero da inviarsi alle ore 8 antim. come è detto nell' Art. 24 e in cui si noteranno tutti gli arrivi e partenze a forma dei Modelli finquì usati. (*Art.* 26.)

220. — Per i Forestieri Statisti le ricerche si limiteranno al nome e cognome, patria e condizione. Bensì di essi pure sarà presa nota nel surreferito Registro, e ne sarà dato conto nel Rapporto. (*Art.* 27.)

221. — Anche gli Statisti però, non meno che i Forestieri naturalizzati o domiciliati in Toscana dovranno essere respinti in Città, quando dichiarassero di andare all' Estero, e non fossero muniti di Passaporto, o lo avessero irregolare. (*Art.* 28.)

222. — In massima generale deve riguardarsi come irregolare e non buono alla partenza sì per i Forestieri, come

per gli Statisti ogni Passaporto, e ogni vidimazione, che abbia una data anteriore di tre giorni. (*Art.* 29.)

223. — I Forestieri, che esibiranno alla Porta una Carta, o un Permesso di soggiorno in Toscana, dovranno lasciarsi liberamente entrare o sortire senza altre ricerche. Bensì di loro pure dovrà prendersi nota nel Registro, e darsi conto nel Rapporto giornaliero. (*Art.* 30.)

224. — La Polizia delle Porte è affidata alla I. e R. Gendarmeria, che vi è di servizio, e siccome uno dei principali articoli, che richiede la loro attenzione, e impegna la loro responsabilità, consiste nel regolare i Barrocci, Carri e Vetture di ogni genere, che entrano e sortono dalla Città, specialmente all'aprirsi delle Porte, così procureranno, che questo ingresso ed egresso abbia luogo con buon ordine e senza confusione, sistemando le file in modo che in una soltanto siano situate le vetture con merci gabellabili, in un altra le Carrozze, Calessi e Legni vuoti, e che resti sempre nel mezzo una linea vuota per i Legni di Posta, Corrieri ec. e per quelli, che sortono dalla Città. (*Art.* 31.)

225. — Presentandosi Procacci, che rechino le Bolgette, verranno fatti passare subito in Città, e dovrà anzi prendersi nota del loro arrivo e darne conto nel Rapporto giornaliero. (*Art.* 32.)

226. — Anche i Conduttori di pesce, di Salvaggiume e di altre merci, che potessero soffrire pregiudizio per il ritardo, saranno fatti uscire dalla fila comune, e lasciati introdurre in Città preventivamente agli altri. (*Art.* 33.)

227. — Bensì su questo articolo vertendo un interesse doganale, la I. e R. Gendarmeria non lascerà di uniformarsi a quelle diverse istruzioni, che il Cassiere, Capo della Gabella, fosse per darli nel fine di garantire la regolarità delle gabellazioni e delle riscossioni. (*Art.* 34.)

228. — Ogni parzialità, distinzione o favore, che venisse usata a qualunque Vettore o Conduttore di Barrocci, contro

la regola della fila, e procurando così di farlo entrare ingiustamente in Città prima degli altri, sarà punita in chi se ne renda colpevole con tutto il rigore delle Leggi Militari, trattandosi di un Gendarme, e se si tratti di un Aggregato alla I. e R. Gendarmeria colla carcere per la prima volta fino in otto giorni; per la seconda volta colla carcere e colla sospensione dall'Impiego e dalla paga fino in quindici giorni, e per la terza volta coll'assoluta destituzione, o congedo. (*Art.* 35.)

229. — Anche nel caso in cui per mala direzione rimanga ritardato l'ingresso dei Corrieri, o di altri Inservienti portatori della corrispondenza postale, saranno coerciti coloro cui sia quella colpa imputabile a forma dei sistemi militari quanto al Gendarme, e con l'ammonizione per la prima volta, e successivamente con le graduali punizioni determinate nel precedente Articolo rispetto agli Aggregati. (*Art.* 36.)

230. — I Gendarmi e loro Aggregati di servizio alle Porte invigileranno in prossimità delle medesime alla osservanza degli Ordini, che vietano il corso veloce delle Vetture nell'Interno della Città. (*Art.* 37.)

231. — Vieteranno altresì l'ingresso in Città a quei Barrocci e Carri caricati in maniera che la larghezza del carico oltrepassi la doppia misura della Sala, o dai di cui lati, o anche da uno solo sporgano tavole, travi ec. rendendo conto nel loro giornaliero Rapporto di questi provvedimenti. (*Art.* 38.)

232. — Invigileranno ancora, che la estrazione dalla Città del Pozzo nero, e la introduzione dei Vasi in cui si raccoglie, abbia luogo nei giorni ed ore stabilite dai Regolamenti in vigore. (*Art.* 39.)

233. — Non permetteranno, che si estraggano o s'introducano in Città Cadaveri umani, se il Conduttore non è munito della relativa permissione, a meno che non si tratti del trasporto dei Cadaveri stessi ai soliti Camposanti o Cimiteri. (*Art.* 40.)

234. — Arresteranno le Bestie morte, e quelle apparentemente malate, che si volessero introdurre in Città ed anche la Carne macellata, che abbia l'apparenza di essere guasta o malsana e ne daranno conto immediato al respettivo Delegato di Governo per le ulteriori disposizioni, che siano da prendersi. (*Art.* 41.)

235. — Invigileranno pure sulle clandestine introduzioni di ogni specie di cacciagione, che si tentasse di operare in tempo di divieto, assicurando i Volatili per rimettersi immediatamente al competente Tribunale, e facendovi pure accompagnare il Trasgressore, quando sia un Forestiere o Incognito, o un abitualmente Vagabondo. (*Art.* 42.)

236. — Soggetto di speciale vigilanza per la I. e R. Gendarmesia di servizio alle Porte devono essere i Questuanti, Vagabondi, e Accattoni ancorchè Statisti. — L'ingresso di questa gente in Città deve essere impedito come che si trovino in attitudine di contravvenzione alla Legge, e nel caso che si rendano insistenti e molesti per entrare, verranno fatti accompagnare avanti il respettivo Delegato di Governo, perchè sentiti i loro discarichi provveda come sia di ragione. (*Art.* 43.)

237. — Impedirà ancora, che s'introducano in Città coloro che ne siano stati allontanati, e che ne sortano quelli cui sia stato inibito di uscirne, e ciò dietro le note corredate dei respettivi connotati personali, che dovranno ad essa comunicarsi dalla autorità di Polizia, da cui quelle preventive misure procederanno. (*Art.* 44.)

238. — Eseguirà inoltre con ogni esattezza tutti gli ordini e commissioni, che per urgenza le fossero direttamente trasmessi dalle Autorità Governative sia per l'arresto di qualche Individuo, come per altre operazioni di servizio, dando sollecito conto della relativa esecuzione. (*Art.* 45.)

239. — Dovrà pure invigilare su tutti i fatti punibili, o Trasgressioni di qualunque specie che accader potessero presso la Porta, in cui si trova di servizio, adoperandosi per impe-

dire gli uni e le altre, per accertarne gli Autori con i corrispondenti mezzi di prova, e per procedere al loro arresto, se vi si faccia luogo per disposizione di legge, o per mandato dell' Autorità competente. (*Art.* 46.)

240. — Anche le risse, le questioni e i litigi debbono essere con ogni cura impediti alle Porte, o presso le medesime dalla I. e R. Gendarmeria, che vi è di servizio, ed essa si guarderà bene di promuoverne, o sostenerne per qnalunque motivo con gl' Impiegati Doganali, limitandosi a dar conto nei suoi Rapporti di ogni irregolarità, che venisse a commettersi per parte loro. (*Art.* 47.)

241. — Conto immediato dovrà dare all' Autorità Governativa con speciali Rapporti di tutti gli avvenimenti importanti, che si verificassero in vicinanza delle Porte, e quelli pure, che fossero accaduti a qualunque distanza, e dei quali ne fosse alla Porta in qualunque modo pervenuta notizia. (*Art.* 48.)

242. — In servizio debbono anche gli Aggregati alla I. e R. Gendarmeria vestire costantemente l' Uniforme assegnatoli, e questa e quelli dovranno tenere un contegno dignitoso e conveniente quale a pubblici funzionarii si addice. (*Art.* 49.)

243. — Ai Forestieri si presenteranno con buona maniera, e con modi affabili e cortesi astenendosi da ogni cattiva espressione contro chicchessia e cominceranno sempre dal richiedere i loro nomi, cognomi e condizioni, giacchè il solo nome distinto di alcuni può talvolta dispensare da ulteriori ricerche. (*Art.* 50.)

244. — Porranno ogni cura nel disbrigare sollecitamente le loro incombenze quanto ai Forestieri, che arrivano o partono, onde non vengano di soverchio trattenuti sotto le Porte, e terranno per regola, che dal momento in cui avranno ricevuti i Passaporti da tutti i Forestieri di una Vettura non deve correre uno spazio maggiore di dieci minuti alla restituzione: Se però la Vettura non contenesse più di due Forestieri, quello

spazio non dovrà oltrepassare i cinque minuti: — un maggior ritardo sottoporrebbe i negligenti a coercizioni disciplinari. (*Art.* 51.)

245. — Ai Gendarmi di servizio alle Porte e loro Aggregati è espressamente proibito di allontanarsi dalle medesime anche momentaneamente e per qualsivoglia causa, eccetto che per l'adempimento degli obblighi determinati nelle presenti Istruzioni. Solo nei giorni, nei quali è imposto di ascoltare la S. Messa, potranno a vicenda assentarsi per adempire a questo dovere, ma nel termine di un ora dovranno essersi restituiti al loro posto. — Nelle Visite prescritte nell'Art. 8 delle presenti Istruzioni dovrà osservarsi, se questa disposizione viene come devesi puntualmente rispettata, affinchè siano adeguatamente coerciti coloro, che vi contravvengono. (*Art.* 52.)

246. — Tanto i Gendarmi come gli Aggregati non possono, nè debbono allontanarsi per più di cinquanta passi dalla Porta, cui sono di servizio, e uno di loro dovrà costantemente trovarsi sotto l'Antiporto per invigilare su tutti gli articoli del servizio che è loro affidato. (*Art.* 53.)

247. — È loro espressamente proibito di ammettere nella Stanza assegnatali Persone estranee al servizio, come di giuocarvi, farvi refezioni, e di trattenersi con chiunque più di quello che il bisogno richieda (*Art.* 54.)

248. — Il Capo-Posto è responsabile della buona tenuta dei Registri rammentati nell'Art. 10, e dovendosi dall'uno passare alla consegna dell'altro, risponderà di ogni alterazione, e di ogni sconcezza che vi esista quello che gli ha in custodia al momento, in cui viene verificata, se prima di riceverli non ne abbia accertata la preesistenza, nel qual caso dovrà risponderne il Consegnante. (*Art.* 55.)

249. — Le degradazioni nel Vestiario e nell'armamento sono a carico di chi le incontra ogni volta che procedano da sua colpa anche lievissima, e dovrà esservi riparato con proporzionata ritensione su' suoi appuntamenti. (*Art.* 56.)

250. — La I. e R. Gendarmeria di servizio alle Porte, non meno che i suoi Aggregati dovranno stare in buona armonia col Capo-Posto Militare e con gl' Inservienti Doganali, ma si guarderanno dall' entrare con loro in soverchia intrinsechezza, o in troppa confidenza, e si asterranno dall' affidarli per qualsivoglia caso le proprie incombenze. — Molto più questa buona armonia, questo spirito di concordia e di reciproco rispetto si vuole costantemente mantenuto tra di loro. (*Art.* 57.)

251. — Il domandare, o anche ricevere mance, o semplicemente parteciparvi è assolutamente proibito come è proibito di comprare o ricevere qualsivoglia genere dai Vettori che sono per introdursi in Città, e gli Aggregati, che contravvenissero a questo divieto, incontrerebbero la sospensione fino a un Mese o la immediata destituzione dall' impiego e dalla paga secondo le circostanze, rilasciando alle regole militari la punizione dei Gendarmi, che si rendessero colpevoli di un atto così degradante. (*Art.* 58.)

252. — È egualmente proibito di ricevere Lettere, Biglietti, Involti, Imbasciate ec. per passarsi ai Forestieri, che arrivano o partono, se pure non ne abbiano ordine dai loro Superiori. (*Art.* 59.)

253. — La I. e R. Gendarmeria, che contravvenise ai doveri enunciati nelle presenti Istruzioni, sarà punita colle regole militari. Coloro poi che vi sono aggregati verranno coerciti, ferme stanti le speciali comminazioni superiormente espresse, 1. con l' ammonizione; 2. con le Guardie di castigo; 3. con la Carcere fino in otto giorni con, o senza sospensione della paga; 4. con la sospensione da otto giorni a un Mese dall' Impiego e dalla paga; 5. con la destituzione, o congedo. L' applicazione dei primi quattro modi di coercizione rientra nelle competenze del Comando Superiore della I. e R. Gendarmeria; per l' ultimo è necessaria l' approvazione del Consiglio dei Ministri. (*Art.* 60.)

254. — Se per bisogni straordinarj di servizio gli Aggregati alla I. e R. Gendarmeria si trovassero chiamati a prestarlo nei giorni, o nelle notti, in cui per il sistema finquì osservato e da praticarsi anche in appresso dovessero esserne liberi, continueranno a ricevere dalla Cassa del R. Fisco la solita retribuzione dietro uno Stato mensuale da redigersi dal Comando della I. e R. Gendarmeria, in cui siano indicati gl'Individui, e i giorni e le notti, per i quali questo straordinario servizio sarà stato reso. (*Art.* 61.)

GETTO SOVRA LUOGO PUBBLICO. — *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento* — *num.* 199 e 204.

GINNASI. — *V.* Insegnamento primario e secondario — *Riordinamento generale* — *num.* 27 *e segg.*

GIORNALETTO DEI CURSORI.

Il Real Ministero di Giustizia e Grazia, cui è stato fatto sentire che alcuni Cursori sono nella impossibilità di pagare immediatamente il valore del Giornaletto da consegnarsi loro ai termini delle nuove Leggi, con sua analoga Superiore risoluzione del 6 stante ha riconosciuta la necessità che sia adottato un temperamento il quale concili con questa urgenza l'interesse del servizio e del R. Erario; E la Direzione Generale aderendo alle relative sollecitazioni prescrive a VS., di ammettere a pagare il valore del Giorneletto a rate mensuali non minori di tre Lire, quei Cursori i quali, dietro attestazione scritta del respettivo Pretore, siano impossibilitati a pagarlo subito, in tutto o in parte, con comminazione di essere sottoposti, mancando, a proporzionate misure disciplinari da provocarsi dietro analogo rapporto di VS. (*Circ. dei* 7 *Genn.* 1852.)

GIORNALI. — *V.* Stampa — *Ordini relativi* — *num.* 1 *e segg.*

GIUDIZJ CRIMINALI. — *V.* Testimonj — *Austriaci.*

Il Ministero di Giustizia e Grazia, Visto il Regolamento della istruzione dei Processi criminali col quale viene estesa ai Giudizii presso i Pretori la pubblicità del Processo orale; Considerando esser consentaneo che a ciò corrispondano le forme esteriori e il disciplinare delle Sedute nelle quali hanno luogo i Giudizii, ordina quanto appresso: 1. I Pretori, i Delegati di Governo come esercenti avanti i medesimi le funzioni di pubblico Ministero ed i Cancellieri dovranno portare nelle Udienze criminali la Toga, da tenersi chiusa sul davanti, e berretto di lana nera, con cravatta e facciole di tela bianca. 2. I Difensori assisteranno a tali Udienze indossando la Toga dell' ordine al quale appartengono. (*Ordine dei* 27 *Dicembre* 1849.)

GIUOCHI PROIBITI, ecc. — *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento — num.* 146 *e segg.*

GIURISDIZIONALI LEGGI. — *V.* Convenzione col Governo Pontificio intorno alle LL. Giurisdizionali.

GONFALONIERE. — *Sua nomina, Attribuzioni, ecc.* — *V.* Comunita' — *Nuova Organizzazione: Regolamento, e Ordini diversi relativi — num.* 41 *e segg. e* 72 *e segg.* — *V. anche* Lotto.

GOVERNATORI. — *Loro attribuzioni di Polizia amministrativa* — *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento — num.* 6 *e segg.*

GRASCIERI COMUNITATIVI. — *V.* Comunita' — *Nuova Organizzazione, Regolamento e Ordini diversi relativi — num.* 113 *e segg.*

GRASCIERI — *Disposizioni municipali* (a).

1. — Il Gonfaloniere di Firenze; Visti gli Articoli 112 e 113 del Regolamento Comunale de' 20 Novembre 1849; Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale de' 5 e 12 del perduto Luglio, e del Collegio de' Priori del 18 del mese istesso; Vista la Officiale del Sig. Cav. Prefetto di Firenze de' 20 detto. Reca a cognizione del Pubblico le seguenti disposizioni relative all' esercizio dell' Ufficio dei Grascieri nel Circondario della Comunità di Firenze. (*Notif. della Comune di Firenze del* 1. *Agosto* 1850 *in pr.*)

2. — L' Uffizio dei Grascieri sarà diviso In tre Categorie.

(*a*) La prima assisterà ai Mercati, terrà i Registri dei Prezzi e ne compilerà le Mercuriali.

(*b*) La seconda avrà la vigilanza dei Pesi e Misure.

(*c*) La terza avrà la sorveglianza della salubrità delle Carni o di ogni altro Genere di Commestibili. (*Art.* 1.)

3. — L' Ufficio dei Grascieri sarà biennale, e ad ognuna delle ricordate Categorie presiederanno due Grascieri scelti dal Consiglio Comunale fra i Contribuenti nel Comune, e questi dipenderanno dal Gonfaloniere e dal Collegio dei Priori. (*Art.* 2.)

4. — I Grascieri presenteranno in ciascun Lunedì al Gonfaloniere un Rapporto sul loro operato nel corso della settimana antecedente. (*Art.* 3.)

5. — Nell' esercizio delle loro funzioni i Grascieri si faranno accompagnare da un Basso-Uffiziale della Real Gendarmeria, che presterà ad essi valida assistenza nella immediata adozione delle Misure che saranno necessarie a raggiungere lo scopo cui è diretto l'ufficio loro. L'assistenza della pubblica forza

---

(a) Benchè le presenti disposizioni siano emanate per la Comunità di Firenze, abbiamo creduto opportuno riferirle per norma delle altre Comunità.

verrà dai Grascieri richiesta ai Delegati di Governo sia direttamente, sia per l'organo del Gonfaloniere. (*Art.* 4.)

6. — I Grascieri della prima Categoria avranno particolarmente la cura di invigilare al buon'ordine ed alla libertà delle Contrattazioni nei Mercati di Derrate, Bestiami e Bozzoli; di registrare i Prezzi di Generi Frumentarj ed altri, desumendoli dalle vendite in partita che si sono effettuate in giornata; e compilare le Mercuriali dietro tali notizie comunicandole settimanalmente al Gonfaloniere. (*Art.* 5.)

7. — I Grascieri della seconda Categoria riscontreranno se il Bollo dei Pesi e Misure sia legale; e se sieno giusti: ed a tale effetto visiteranno, quanto più frequentemente sarà loro possibile, le Taberne ed altri luoghi ove in servizio del Pubblico si usano i Pesi e Misure. In caso di verificata trasgressione, ne provocheranno l'immediato sequestro, previo regolare Processo Verbale, ed ecciteranno l'Autorità competente alla applicazione della Legge. Sarà in facoltà dei Grasceri di questa Categoria il farsi assistere da un Ministro dell'Uffizio del Segno. (*Art.* 6.)

8. — I Grasceri della terza Categoria eserciteranno la loro vigilanza sugli oggetti relativi alla Polizia Sanitaria. Essi avranno cura speciale di fare quanto più frequentemente potranno, e non meno di due volte la settimana, delle visite nei luoghi destinati alla vendita delle Carni, ed altri Commestibili soggetti a macerazione, corrompimento o putrefazione; in queste visite riscontreranno lo stato di queste sostanze, e quando abbiano ritrovato Generi insalubri, ne provocheranno l'immediato sequestro e trasporto ai luoghi destinati all'interramento, ed ecciteranno l'Autorità competente all'applicazione della Legge. Sarà in facoltà dei Grasceri di questa Categoria il valersi ove lo credano necessario, del parere di Periti da loro prescelti. (*Art.* 7.)

GRAVI — *Caduta dei medesimi in luogo pubblico. V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento; num.* 195 *e segg.*

GUARDIA CIVICA — *Abolizione generale e definitiva della medesima.* — *V.* Statuto Fondamentale — *Abolizione del medesimo; num.* 6.

GUARDIA CIVICA — *Scioglimento.* — *V.* anche — *Statuto Fondamentale* — *Abolizione del medesimo* — *num.* 6.

1. — Considerando che la Guardia Civica istituita col Nostro Sovrano Decreto del 4 Settembre 1847 per le politiche necessità che consigliarono a discioglierla in tutte le città principali e nelle più ragguardevoli Comunità, trovasi attualmente in stato di quasi totale dissoluzione nella maggior parte del Granducato; Considerando che nelle poche località nelle quali tuttora sussiste, il servizio ne sia quasi affatto cessato, perchè le Comunità male ne sopportano la spesa occorrente e fanno istanze al Governo di essere esonerate da questo inutile aggravio: Considerando che in tali condizioni è reclamato un provvedimento generale sulla Guardia Civica; Considerando d'altronde che una Milizia può essere opportuno che si mantenga nelle Province a tutela dell'ordine pubblico; Considerando li utili servigi che lo Stato ha sempre ottenuto dal Corpo dei Cacciatori di Costa e di Frontiera; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento dell'Interno; Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezioni riunite, e Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 23 *Ottobre* 1851 *in pr.*)

2. — La Guardia Civica è dichiarata sciolta in tutte quelle Comunità dello Stato nelle quali esiste tuttora organizzata. (*Art.* 1.)

3. — Le armi che servivano alle Guardie Civiche disciolte; (*a*) Se di proprietà dello Stato saranno restituite ai Magazzini di Artiglieria; (*b*) Se di proprietà dei Comuni saranno depositate nei Magazzini stessi col rilascio della relativa ricevuta, (*c*) Se di proprietà privata saranno pure depositate nei Magazzini dello Stato, ma ove i Proprietarj consentano a venderle, ne sarà loro pagato il prezzo dalla Cassa Militare sulla stima di due Periti. (*Art.* 2.)

4. — Le Bandiere che furono consegnate ai Battaglioni Civici saranno depositate presso i Comandanti di Piazza delle respettive Città. (*Art.* 3.)

5. — I sei Battaglioni di Cacciatori Volontarj di Costa e Frontiera saranno aumentati fino a quel numero che sarà giudicato conveniente. (*Art.* 4.)

6. — Tutto quello che riguarda l'organizzazione di questi Battaglioni sarà concertato dai Ministri dell'Interno e della Guerra, i quali sono incaricati di proporre alla Nostra sanzione il relativo Regolamento. (*Art.* 5)

GUARDIE MUNICIPALI — *Organizzazione. e norme per attivarle nelle diverse Comunità.*

1. — Visti gli Articoli 121 126 e 129 del Regolamento Comunale pubblicato il 20 Novembre 1849; Visti i pareri emessi dal Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno; Visti i Regolamenti di Polizia Municipale sottoposti alla Sovrana approvazione dalle diverse Comunità del Granducato; Considerando come sia necessario di fissare le norme colle quali debbono procedere le Comunità, che vogliono attivare il servizio delle Guardie Municipali, e quelle non meno, con cui debbono queste condursi nel disimpegno dei loro doveri; Sentito il Consiglio dei Nostri Ministri abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso; (*Decr. dei* 10 *Giugno* 1852. *in pr.*)

2. — In ogni Comunità, nella quale si stabiliscano Guardie di Polizia Municipale, sono queste incaricate nel respettivo Territorio Comunitativo d'invigilare non tanto sulla osservanza dei Regolamenti di Polizia Municipale, oggetto primario della loro instituzione, quanto ancora sulla sicurezza delle proprietà urbane e rurali, delle raccolte e dei prodotti della terra. (*Art.* 1.)

3. — Le medesime Guardie di Polizia Municipale debbono conseguentemente investigare tutte le Trasgressioni ai Regolamenti di Polizia Municipale e rurale, i danni arrecati alle proprietà urbane e rurali, ed agli Animali, egualmente che i danni commessi dagli Animali medesimi, le Trasgressioni in materia di caccia, i furti e in generale tutti i delitti contro le proprietà suddette. Esse dovranno inoltre adoperarsi a prevenire ed impedire i medesimi delitti e Trasgressioni, quando ne acquistino preventiva notizia, dandone anche avviso, ove occorra e non osti l'urgenza, al Delegato di Governo, o al Capo-posto della I. e R. Gendarmeria. (*Art.* 2.)

4. — Nelle Città ove per particolari Regolamenti esiste, o può introdursi il divieto della Questua, anche le Guardie di Polizia Municipale concorrono a procurarne la osservanza. (*Art.* 3.)

5. — Nel servizio di Polizia Municipale, se ne ricorra un urgente bisogno, le Guardie Municipali possono richiedere il sussidio della I. e R. Gendarmeria. (*Art.* 4.)

6. — Appartiene ai Consigli Comunali il determinare qual numero di Guardie sia da instituire nella respettiva Comunità, non meno che il fissare lo stipendio relativo, che posa sulla Cassa della Comunità medesima. (*Art.* 5.)

7. — La nomina delle persone da destinarsi all'ufficio di Guardia di Polizia Municipale spetta egualmente ai Consigli Comunali; ma una tal nomina non avrà effetto, se prima non abbia riportato l'approvazione della Superiore Autorità Compartimentale, dalla quale viene poi rilasciata agli Approvati

la relativa patente, o commissione. Della nomina susseguita da approvazione di ciascuna Guardia deve darsi dal Gonfaloniere comunicazione al R. Procuratore. (*Art.* 6)

8. — La medesima Superiore Autorità Compartimentale sarà in facoltà di sospendere, ed anco di ritirare alle Guardie la concessa patente, tosto che ne abbia ragionevoli cause, dandone avviso al Gonfaloniere respettivo, ferma stante la libertà, che ai Consigli Comunali dà l' Art. 128 del Regolamento Comunale de' 20 Novembre 1849 (*Art.* 7.)

9. — Le Guardie di Polizia Municipale debbono essere di specchiata condotta morale e politica, avere l' età di 25 anni compiuti al giorno della loro ammissione, saper leggere e scrivere, ed essere presentate, ottenuta che abbiano la Patente, al Pretore locale anche semplicemente civile, il quale farà ad esse prestare il giuramento di fedelmente adempire le ingerenze del loro impiego. L' ufficio di Guardia è incompatibile con qualunque altro impiego sì comunitativo che regio, non meno che colla condizione di Colono. (*Art.* 8.)

10. — Le Guardie sono armate a spese comunitative di Carabina e di Sciabola, da portarsi questa a tracollo con portasciabola di pelle nera, quella con cintolo di passamano rinforzato verde, restando loro inibito di vendere, o permutare tali armi, delle quali spetta al Gonfaloniere o suo Delegato sopravvedere la buona manutensione. (*Art.* 9.)

11. — Ogni Guardia deve altresì portare al braccio destro una placca di metallo, in cui sono inscritti il nome suo proprio, la sua qualità e la Comunità, alla quale serve. Piacendo ai Consigli Comunali di vestire inoltre con Uniforme le Guardie e l' Ispettore Municipale, è rilasciato in loro facoltà di farlo, ma tale Uniforme dovrà ovunque consistere: *Per le Guardie*, In una Tunica di panno grigio ferro con venature alla Pistagna e ai paramani di panno scarlatto, e con una sola riga di bottoni di metallo giallo con la cifra in mezzo G. M. Pantaloni dello stesso panno per l' Inverno, e di Tela greggia per

l'Estate senza venatura; Cappotto di panno grigio marengo di foggia o modello militare. Cappello tondo con striscia di pelle nera lustra alta trentacinque millimetri, con fibbia di metallo giallo sul davanti; con coccarda al di sopra della fibbia stessa del diametro di sette centimetri formata con nastri dei colori del Municipio, e ritenuta da un laccio di gallone liscio di lana gialla della larghezza di diciotto millimetri, facendola sporgere lateralmente dal laccio medesimo per quindici millimetri. La suddetta placca al braccio destro. *Per l'Ispettore*. La medesima Uniforme e armamento delle Guardie, se non che l'Uniforme sulle parti davanti della pistagna avrà un galloncino d'oro ad asola dell'altezza complessiva di sedici millimetri e della lunghezza di dieci centimetri; un gallone liscio d'oro al cappello invece della striscia di pelle nera, ma della medesima altezza; e di gallone egualmente d'oro della larghezza di diciotto millimetri anzi che di lana sarà formato il laccio della coccarda. (*Art.* 10.)

12. — Con settimanale rapporto le Guardie Municipali debbono informare il Gonfaloniere da cui dipendono dei fatti avvenuti nella Settimana antecedente, che abbiano qualche attinenza colle ingerenze dell'ufficio loro. Un Estratto di questo Rapporto è comunicato dal Gonfaloniere al Delegato di Governo in quella parte, che può interessare la Polizia Amministrativa. (*Art.* 11.)

13. — Ogni Guardia, la quale per occasione dell'esercizio delle sue funzioni venga in cognizione di qualche delitto sia contro le proprietà, sia contro le persone, di competenza dei Tribunali di Prima Istanza, o delle Corti Regie, deve darne immediato avviso al R. Procuratore, e presentarne poi la denunzia formale o al Pretore Criminale, o ad altro viciniore Ufiziale di Polizia giudiciaria. E se si tratta di delitti o trasgressioni interessanti la competenza pretoriale, ne trasmettono esclusivamente la denunzia al Pretore Criminale. (*Art.* 12.)

14. — Le Guardie di Polizia Municipale non esauriscono il loro ufficio nell'indicato rapporto col solo avviso o denunzia del delitto, di cui siano venute in cognizione, ma debbono seguitarne con prontezza e diligenza le tracce, ed instituire tutte quelle indagini, che possono condurre alla scoperta dei colpévoli, comunicandone i resultati al R. Procuratore o al Pretore Criminale, secondo che il delitto appartiene alla maggiore, o alla minore competenza. E a questo medesimo fine dovranno deferire dalle commissioni d'investigazioni, che in rapporto ai delitti e trasgressioni indicate negli Art. 2 e 3 gli venissero affidate dai Delegati di Governo, e si terranno inoltre in buoni rapporti colla Gendarmeria, e coi Commessi di Vigilanza, ai quali fa debito un congenere servizio. (*Art.* 13.)

15. — Esse perseguitano le cose tolte, recuperandole ed assicurandole nei modi legali nei luoghi in cui siano state trasportate; e portano eziandio somma cura nell'impossessarsi dei prodotti campestri la cui provenienza nei detentori apparisca fondatamente sospetta, avuto riguardo alle circostanze di tempo, luogo, modo, e persona, e conformemente a quanto in proposito prescrive il Regolamento generale di Polizia. Il Rapporto o Processo Verbale delle operazioni di che nel precedente paragrafo dovrà essere presentato insieme con gli oggetti recuperati ed assicurati all'Uffiziale di Polizia Giudiciaria viciniore per il corso ulteriore di giustizia. (*Art*: 14.)

16. — Non potranno per altro le Guardie di Polizia Municipale per gli effetti di che nel precedente Articolo introdursi in case, officine, fabbricati, cortili interni e murati, senza esservi accompagnate da un Uffiziale di Polizia Giudiciaria; tranne il caso in cui esse inseguissero in flagranza, o quasi flagranza il detentore di cose rubate, o di sospetta provenienza, e questi per sottrarsi da loro si refugiasse in alcuno dei luoghi sopraindicati. (*Art.* 15.)

17. — Le Guardie di Polizia Municipale arresteranno ogni individuo colto in flagrante, o quasi flagrante delitto

punibile con pena di Carcere, od altra superiore; e consegneranno immediatamente l'Arrestato col relativo rapporto, o processo verbale al Picchetto viciniore della I. e R. Gendarmeria, affinchè da questa sia tradotto avanti il Pretore Criminale per esserne disposto ai termini della Legge. (*Art.* 16.)

18. — Nè le Guardie che abbiano proceduto ad un arresto nel caso di sopra enunciato, nè i Gendarmi che da esse abbiano ricevuto l'Arrestato, possono mai rilasciarlo in libertà di loro propria autorità. (*Art.* 17)

19. — Nelle trasgressioni punite con pena semplicemente pecuniaria eserciteranno anche le Guardie Municipali funzioni di polizia giudiciaria, ed i loro Processi Verbali faranno fede del loro contenuto fino a prova contraria. Si applicheranno per altro ai medesimi Processi verbali le regole stabilite negli Art. 35, 36, 39, 40, 41 del Regolamento per la istruzione dei processi criminali del 22 Novembre 1849. E quando si tratti di trasgressioni a speciali Regolamenti di Polizia Municipale, la Multa relativa cederà sempre a profitto della Cassa Comunale. (*Art.* 18.)

20. — Nei casi urgenti le Autorità politiche locali possono invitare i Gonfalonieri, da cui le Guardie di Polizia Municipale dipendono, ad ordinare la loro associazione alla Gendarmeria per coadiuvarla in quelle operazioni che siano tali da richiedere un aumento di forza nel territorio della respettiva Comunità. I Gonfalonieri debbono sempre secondare quell'invito; ma se non lo credono abbastanza giustificato, possono presentare successivamente intorno a ciò le loro osservazioni al Prefetto. (*Art.* 19.)

21. — Le Guardie di Polizia Municipale passive di violenze o vie di fatto nell'esercizio delle loro funzioni potranno spiegare la loro azione senza bisogno di preventiva intimazione; ma non faranno uso delle loro armi, se non quando siano effettivamente attaccate con violenze, o vie di fatto; quando incontrino una resistenza, che non sia da esse in

altro modo vincibile, e quando altrimenti non sarebbe loro dato di custodire le persone arrestate, o le cose, delle quali siansi debitamente impossessate. (*Art.* 20.)

22. — Per procedere criminalmente contro le Guardie di Polizia Municipale, che hanno mancato nell'esercizio delle loro funzioni, deve praticarsi quanto è prescritto nell'Art. 3 del citato Regolamento del 22 Novembre 1849. (*Art.* 21.)

23. — Ciò che è stato disposto per le Guardie procede egualmente per l'Ispettore di Polizia Municipale, ove voglia eleggersi, e in tal caso esso è il loro Capo. (*Art.* 22.)

24. — Le disposizioni della presente Legge non si applicano alle Guardie Municipali, che siano già attivate, se non in quanto e dopochè la loro nomina abbia riportato l'approvazione della Superiore Autorità Compartimentale, che deve anche per loro essere richiesta. (*Art.* 23.)

FINE DEL TOMO DICIASSETTESIMO